1 K 133
Tn 81532

MEMORIA

A FAVORE

DEI SIGNORI MONDOLFI E FERMI

BANCHIERI IN FIRENZE

NELLA CAUSA DI PRETESA SIMULAZIONE
DI CAMBIALI VEGLIANTE NEL R. TRIBUNALE
DI COMMERCIO DI DETTA CITTA'

CONTRO

I SIGNORI EMANUELLE FENZI, ORAZIO HALL, SEBASTIANO KLEIBER, STUB E COMP. ANTONIO MASI, PIETRO GRILLI TORELLO BORGHERI, E MARCO CONTI

SOCJ DELL' ACCOMANDITA IN STRALCIO

G. B. G. CARBONAI E COMPAGNI

E

VOTI CRIMINALI

SULL' AZIONE DI CALUNNIA
COMPETENTE AI SIGG. MONDOLFI E FERMI

CONTRO

I SOCJ DI DETTA ACCOMANDITA.

FIRENZE
NELLA TIPOGRAFIA BONDUCCIANA
1830.

7. 5. 335

MEMORIA

A FAVORE

DEI SIGNORI MONDOLFI E FERMI

NELLA CAUSA

DI PRETESA SIMULAZIONE DI CAMBIALI

CONTRO

GLI STRALCIARJ E SOCJ

DELL' ACCOMANDITA G. B. G. CARBONAI

E COMPAGNI

E

VOTI CRIMINALI

DEI PROFESSORI

CREMANI, CARMIGNANI, E ROMAGNOSI

SULLA COMPETENZA DELL' AZIONE

DI CALUNNIA

CONTRO I SOCJ

DI DETTA ACCOMANDITA.

FIRENZE

NELLA TIPOGRAFIA BONDUCCIANA

1830.

Digitized by Google

ILLUSTRISSIMI SIGNORI

ASSESSORE E GIUDICI

DEL R. TRIBUNALE DI COMMERCIO

DI FIRENZE.

Se dai nomi dei Litiganti, e dall' impegno spiegato in questa Causa nei due anni che già conta di vita, dovesse argomentarsene il merito, potrebbe credere ognuno che si trattasse di acquistare o di perdere una cospicua fortuna.

2. Eppure all' Ottobre 1828. quando divenne ostinata la Lite, la posizione degli Attori era questa: Che mentre nel proseguir la Causa potean lucrare vincendo LIRE 454., non litigando erano esposti a perdere LIRE 821. sopra ciascuno dei quindici carati di scudi mille che li spettavano come Socj della cessata Accomandita G. B. G. Carbonai e CC.

3. Se fosse spirito di rivalità e di emulazione, anzi che mira di meschino guadagno, il motivo vero che spinse quei Negozianti alla Lite, ne sarà giudice il Pubblico.

4. A noi spetta di dimostrarne la temerità, ma prima che proceda il nostro discorso, stimiamo quì necessario di preporre tutta la serie dei fatti relativi a questo Giudizio, non tanto perchè senza di essa riescirebbe oscuro e difficile il ragionare, quanto ancora perchè confidiamo di rendere manifesto che i Signori Mondolfi e Fermi nel difendere que-

sta Causa mirano più a vendicare il proprio decoro dalle calunnie degli Avversarj, di quello che a tutelare il pecuniario loro interesse di cui avevano fatto in principio un generoso sacrifizio all'amor della quiete.

NARRATIVA DEI FATTI.

5. Nell'Anno 1821. Gio. Batista Giuseppe Carbonai, oriundo di Signa, occupavasi in Patria della fabbricazione dei Cappelli di paglia. La sua Ragione mercantile portava allora la Ditta di – G. B. G. Carbonai figlio maggiore –

6. Bramoso quel Fabbricante di perfezionare in Toscana una sì ricca manifattura, implorò dal Principe nostro il permesso di costituire con i proprj danari quaranta doti di scudi cento per ciascheduna, e di assegnarle col mezzo dell'estrazione a sorte ad altrettante fanciulle che avessero meritato di concorrervi vendendo alla sua Fabbrica dei Cappelli di bellezza non ordinaria lavorati da esse a regola d'arte.

7. Il Sovrano Dispaccio del 10. Agosto 1821. esaudì le domande del Carbonai, ma siccome ordinò che altro solido Negoziante dovesse garantirne l'adempimento obbligandosi a depositare nella R. Zecca le doti quindici giorni prima della loro estrazione, così egli si volse per tale oggetto ai Signori Mondolfi e Fermi.

8. Questi aderirono alle sue brame, ed il deposito di scudi 4000. resultante dall'Istrumento del 31. Agosto 1821. fu la prima operazione che pose in corrispondenza quelle due case.

9. Pochi furono i successivi loro interessi, e tutti erano ultimati all'Agosto del 1825.; a quest'epoca un imprestito fatto dai Sigg. Mondolfi e Fermi al Sig. Luigi Ripamonti, gli rese giratarj di due Cambiali della somma in tutte di lire 21800., tratte dal Ripamonti all'ordine proprio, ed accettate dal Carbonai, il quale aveva trasferita in Firenze la sua Ragione Commerciale.

10. Il privato Chirografo del 6. Agosto 1825. relativo all'imprestito Ripamonti, accerta che una di quelle Cambiali per lire 10600. scadeva nel 6. di Agosto 1826, e che l'altra di lire 11200. dovea pagarsi nel 6. Agosto 1827.

11. Ciò nondimeno nel 10. Febbrajo 1826. piacque al Carbonai di pagare lire 3000. in conto della Cambiale di più remota scadenza, la quale prima del 25. di quel mese in forza di nuovi sborsi venne ridotta a lire 7800. Si era in tal guisa residuato a lire 19400. quel debito che il Carbonai teneva con i Signori Mondolfi e Fermi, allorchè nel 28. Febbrajo 1826. fu nominato Istitore e Gerente di una Società in Accomandita che si eresse in Firenze per la fabbricazione dei Cappelli di paglia.

12. La Ditta di questa nuova Società cantò nei nomi di – G. B. G. Carbonai e CC. – e fra le condizioni fu stabilito che il Carbonai durante l'Accomandita non potesse concludere per proprio conto verun affare in Cappelli di paglia, e se ne avesse conclusi avrebbe egli dovuto soffrire nel suo particolare ogni danno, e repartire l'utile con i Socj. Fu pure inibito al medesimo di far consegne per proprio conto, e di prender danaro a interesse ancorchè fosse per utile dell'Accomandita, e ciò pre-

messo fu dichiarato che siccome la Ditta non poteva occuparsi se non se del traffico dei Cappelli di paglia, e di spedirli per commissione, così dovevano reputarsi estranei e non obbligatorj per la medesima tutti quegli impegni che non provenissero da compre di paglia o di Cappelli e di oggetti relativi (1).

13. Il capitale di quest'Accomandita venne fissato in lire 150mila, delle quali se ne versò 104. mila dai Socj Accomandanti. Essi furono i Signori Emanuel Fenzi e CC., Stub e CC., Orazio Hall, Torello Borgheri, Marco Conti, Antonio Masi, Pietro Grilli, Sabato Baraffael, ed Isaia Arbib. Questi ultimi due per altro cederono poco dopo le loro azioni ai Consocj Torello Borgheri e Orazio Hall, ed al Sig. Sebastiano Kleiber.

14. Vigeva il nuovo Stabilimento, ed il Carbonai proseguì a pagare ai Signori Mondolfi e Fermi altri acconti anticipati sulla Cambiale di lire 11200, che col suo reliquato costituiva parte del debito delle lire 19400. (§§. 10. e 11.) Infatti le lire 7800. che abbisognavano per saldare quella Cambiale furono sborsate in rate settimanali per lo più di lire 200., le quali ebber principio nel 3. Marzo 1826., e proseguiron fino al 28. Agosto dell' Anno istesso. A quest'epoca il Carbonai ottenne dai Creditori un abbuono di lire 534. in ricompensa del preventivo pagamento della cambiale.

15. Affrettavasi il Carbonai a dimettere il debito che teneva con i Signori Mondolfi e Fermi, allorchè questi con Lettera del 21. Aprile 1826. si

(1) Ved. la Scritta d'Accomandita del 28. Febbrajo 1826. agli articoli 7. e 8.

diressero all'Accomandita dal medesimo amministrata, e le commessero tre cassoni di Cappelli di paglia. Gli sborsi fatti successivamente dai Committenti a titolo di pagamento anticipato del prezzo della merce, dettero luogo a un conto corrente, e già questo era iniziato quando con nuova Lettera del 14. Giugno di quell'anno fu ampliata l'ordinazione.

16. Occupavasi l'Accomandita di eseguirla, allorchè ai primi di Luglio 1826. fu incaricata dalla Ragione -- Giorgio Hadden e CC. -- di Londra di spedirle una quantità di Cappelli da destinarsi per l'America. Il tempo era propizio all'acquisto del genere, ma l'Accomandita non aveva danaro: L'Istitore per procurarglielo si diresse ai Signori Mondolfi e Fermi, e chiese loro in conto corrente quelle sovvenzioni che abbisognavano all'oggetto summentovato. Egli offrì l'interesse del 1/2. per 100. il mese sopra i disborsi, e la provvisione dell' 1. per 100. sul totale del conto, e previe simili offerte dichiarò che avrebbe estinto quel debito o con le rimesse degli Amici di Londra, o con le Tratte che avrebbe rilasciate sopra i medesimi per accettarsi prima che ricevessero le polizze di carico dei Cappelli, i quali dovevano garantire ai Signori Mondolfi e Fermi le Tratte istesse fino all'accettazione.

17. Si legge ciò nella Lettera del 5. Luglio 1826. la quale è SCRITTA E FIRMATA DAL CARBONAI IN PARTICOLARE (2). In ordine ad essa l'Accomandita ri-

(2) « Signori Mondolfi e Fermi

« Firenze li 5. Luglio 1826.

« Vi ho detto a voce che ho ricevuta una commissione di Cap« pelli di paglia dai Signori Giorgio Hadden e CC. di Londra in

cevè le sovvenzioni che le occorrevano, e queste pure vennero registrate nel conto che teneva fin dall'Aprile con i Signori Mondolfi e Fermi (§. 15.)

18. In questo conto, come nei successivi di cui dovremo parlare, non furon mai computati quei pagamenti che si eseguiron dal Carbonai in diminuzione ed estinzione della sua Cambiale particolare di lire 11200. (§. 14.); Fu però inclusa nel detto conto a credito dei Signori Mondolfi e Fermi l'altra Cambiale già scaduta di lire 10600. formante debito al Carbonai (§. 10.), e vi fu inclusa nel 15. Agosto 1826. come un assegno d' immediata esigenza passato all'Accomandita per danaro.

19. In quel giorno, 15. Agosto, era di già eseguita la commissione dei Signori Mondolfi e Fermi,

---

» merci da destinarsi per America ; Vi ho comunicata la lettera di « commissione in cui avete veduto che i medesimi offrono di anticipare delle somme occorrendomi ; vi ho detto che il tempo della compra era propizio ; e finalmente vi ho pregati di anticiparmi intanto lire 2000., che di queste vi pagherò l' interesse a « 1/2. per 100. il mese ed uno per 100. di vostra provvisione. « Intesi siamo che mi terrete un conto corrente sul quale poseranno i detti interessi. Intesi siamo che a misura che avrò pronte delle casse di Cappelli ve le consegnerò. Intesi siamo che « quando vi saranno gli ordini per imbarcare, i medesimi gli spedirete voi, facendovi fare le Polizze all' Ordine. Intesi siamo « che io vi darò i vostri rimborsi con mie tratte per Londra le « quali saranno vincolate alle Polizze di carico, che non saranno « rilasciate se le Tratte non fossero accettate. Intesi siamo che se « gli Amici di Londra rimetteranno o a me o a voi, dovrete esonerarmi dei disborsi tutte le volte che in un modo o nell'altro » non ne avrete; resta bensì ferma la provvisione sulle somme che « mi passerete.

« E la presente serve per riepilogare quanto è stato convenuto « verbalmente. Mi auguro di potervi esser utile, come vi sono grato della compiacenza che mi usate.

« Mi confermo con stima salutandovi di core.

« G. B. G. Carbonai. «

ed era compiuta anche l'altra dei Signori Hadden e CC. di Londra. La merce si era spedita a questi dall'Accomandita col mezzo dei primi committenti, che suppliron fino alle spese di caricazione. Ciò fu notato nel conto, il quale venne liquidato nel 17. Agosto 1826. e fu rimesso con lettera all' Accomandita. Questo conto in cui figurarono le Cambiali per Londra cedute ai Signori Mondolfi e Fermi in rimborso delle sovvenzioni richiesteli il 5. Luglio (§§. 16. e 17.), presentò uno sbilancio di lire 452. 17. 8. a favore dei ridetti Signori, i quali invitaron quell'Accomandita a darsene debito in conto nuovo. (3).

---

(3) « Signore G. B. G. Carbonai e CC.

« Firenze 17. Agosto 1826.

« Vi abbiamo accreditato le diverse vostre fatture a tutto que-
« sto giorno per gli otto cassoni Cappelli consegnatici, e che am-
« montano a . . . . Lire 129303. —. -
« vi abbiamo accreditato . . . . « 20206. 1. -
« per pagate 3284. 4. · cedutevi per Livorno
« per Lire 470. —. - St. per Londra . . « 14272. 10. 8

L. 163781. 11. 8

« Aveste debito oltre i diversi pagamenti fatti a tutto questo
« giorno . . . . . . L. 163790. 13. 4
« più . . . . « 377. 13. 4 per spese a Livorno alle
« cs. per America
« . . . . « 269. 6. 8 per perdita alla vostra sudd·
« cessione per Livorno.
« 342. —. - per provvisione convenuta
« . . . . « 152. 16. - per interessi sulla vostra
« anticipazione
« . . . . « 302. —. - per cedutovi per Livorno

L. 164234. 9. 4 che defalcato il vostro ave-
« re suddetto di . . . . L. 163781. 11. 8
« restate debitori in conto nuovo . . . . « 452. 17. 8

L. 164234. 9. 4

« L. 452. 17. 4 che registrate di conformità.

« Vi salutiamo distintamente Mondolfi e Fermi «

20. Il conto aperto in ordine a quell' invito progredì fino al Novembre 1826. e ne furono subietto varie compre di Cappelli concluse dai Signori Mondolfi e Fermi, ed alcune cessioni fatte dall'Accomandita di Cambiali per Londra. Questi Signori sborsarono l'equivalente in danaro, talchè all'epoca mentovata erano SALDATI con l'Accomandita di ogni loro interesse.

21. Anche il debito particolare del Carbonai nascente dalle Cambiali di lire 21800. tratte e girate dal Ripamonti, era estinto in quell' epoca (§§. 10. 11. 14. e 18.), ma il Carbonai aveva contratti dei nuovi impegni con i Signori Mondolfi e Fermi.

22. Questi Signori nel 19. Ottobre 1826. gli avevano imprestate lire 7000. sopra una sua Cambiale pagabile alla fine del successivo mese di Decembre, e nel 14. Giugno antecedente lo avevano associato nelle spedizioni che facevano all'estero dei Cappelli commessi come vedemmo all'Accomandita amministrata da lui (§ 15.). In queste spedizioni il Carbonai fu interessato per due terzi, ed una sua Cambiale particolare di lire 15 mila tratta e accettata nel 14. Giugno per la fine di Dicembre 1826. garantì i Signori Mondolfi e Fermi della perdita che per la sua rata potesse verificarsi. L'associazione accordata al Carbonai senza sborso effettivo, fu motivata dal desiderio d' impegnarlo come Istitore dell'Accomandita a prestar tutta la sua attenzione nella scelta dei Cappelli che quei Signori acquistavano.

23. Le cose fin ora esposte resultano dalle lettere del 14. Giugno, 18. Agosto, e 19 Ottobre 1826., e dall' ultima di esse siamo avvertiti che il Carbonai cautelò le anzidette sue Cambiali particolari col

pegno delle carrozze, e degli argenti di famiglia (4). Queste Cambiali costituivano a carico del Carbonai un debito certo di lire 7000., ed un debito eventuale dipendente dalle perdite possibilmente verificabili nelle spedizioni sociali dei Signori Mondolfi e Fermi.

24. Il debito eventuale del Carbonai non si era verificato alla fine di Decembre, e rimaneva però sospesa la scadenza della Cambiale di lire 15mila con la quale fu garantito (§. 22.) Doveva però pagarsi in quell' epoca il debito certo di lire 7000. poichè scadeva il recapito da cui resultava (§. 22.)

25. Tale era lo stato degli interessi particolari del Carbonai con i Signori Mondolfi e Fermi al principio dell' anno 1827., ed a quest' epoca l'Accomandita G. B. G. Carbonai e CC. aveva un credito seco loro. Il credito ascendeva a lire 3000., che 2000. pagate il 30. Novembre, e 1000. in Decembre.

26. Questi pagamenti si fecero dall'Accomandita in conto di alcune casse di Cappelli di paglia ven-

---

(4) « Signori Mondolfi e Fermi

« Firenze 19. Ottobre 1826.

« Ho ricevuto lire settemila, ed eccovi incontraccambio Cam- « biale di simil somma per la fine Decembre in Lire 7000. Ho con- « segnato al vostro Cocchiere un Landau, e una Carrettella dei « quali vi prego procurarmene la vendita peraltro a prezzo non « minore di lire 2800. —. - per il Landau, e

« « 2200. —. - per la Carrettella in tutto lire cin- « quemila. Vi ho mandato in casa una Busta argenteria in pezzi « con mia marca secondo la nota in calce, ed il riportato delle « carrozze non che della suddetta argenteria le terrete per cau- « zione del puntual pagamento delle Lire 7000. —. - ed a fronte « dello scapito se si verificasse nella operazione di Londra in Cap- « pelli sociali con miei due terzi d' interesse. Vi saluto cordial- « mente,

« G. B. G. Carbonai «

dute antecedentemente dalla medesima a quei Signori, e che allora avea stabilito di riacquistare da essi. Infatti al primo Gennajo di quell' anno i Signori Mondolfi e Fermi gne ne fecero la consegna accreditandosi in corrente di lire 41374. 10 a quanto appunto ammontavano i Cappelli a lei rivenduti.

27. Il prezzo di questa vendita sorpassava di gran lunga l'acconto che fu pagato anticipatamente dall' Accomandita (§. 25.), onde ella suppli cedendo ai venditori varie tratte pagabili in Londra e consegnando loro alcune sue accettazioni, fra le quali una di lire 3000. per il 15. Aprile 1827. Tutto fu registrato in conto corrente, e nella pendenza del conto istesso il Carbonai chiese ed ottenne dai Signori Mondolfi e Fermi che prorogassero a tutto Giugno di quell' anno 1827. l' esazione della sua Cambiale particolare di lire 7000. che pagar doveva alla fine dello scorso Decembre.

28. Che anzi sempre nella pendenza del conto summentovato, il Carbonai aumentò il debito che teneva in particolare coi ridetti Signori, e l'aumentò per i seguenti due titoli. Il primo fu il pagamento di lire 560. che fece fare dai medesimi al suo fratello Luigi nell' inviarlo a Londra per assistere alla vendita dei Cappelli spediti all'estero in sociale (§. 22.) e fu il secondo un imprestito di lire 4000. che gli fecero quei Signori sopra una sua accettazione a tutto il prossimo Giugno.

29. Questa nuova accettazione fù garantita con l' ipoteca di gioje attenenti alla famiglia del debitore il quale con la sua lettera dell' 8. Febbrajo 1827. stabilì che avrebbe dimessa prima della scadenza l' accettazione medesima ed anco l' altra di lire 7000.

se le spedizioni fatte in sociale coi Creditori avessero reso un utile. (5)

30. Tanto la nuova accettazione di lire 4000. che il prorogato pagamento di quella già scaduta di lire 7000. assoggettavano il Carbonai a corrispondere un frutto ai Signori Mondolfi e Fermi. Questo frutto ammontava a lire 455. e fù incorpato nel conto che teneva con quei Signori l'accomandita di cui il Carbonai era Istitore. Ciò fù praticato pure per la partita di lire 560. formante debito anch'essa al Carbonai in particolare (§. 28.)

31. Questi due titoli relativi alla special persona del Carbonai uniti ai molti più descritti in conto corrente ed appartenenti alla di lui accomandita, re-

---

(5) « Signori Mondolfi e Fermi

« Firenze 8. Febbrajo 1827.

« Per la Cambiale di lire 7000. scaduta il 31. Decembre scorso, restano in garanzia gli oggetti consegnativi, siamo d' accordo che « resta protratta a tutto Giugno p. v. per la sorte avendovi rim« borsato di tutti i frutti sino a quell' epoca.

« Vi consegno altri oggetti descritti in piedi della presente, « su i quali mi avete sborsato lire 4000., delle quali vi compiego « una Cambiale a mio carico per la fine di Giugno, ancor questa « è libera d' interessi avendoli oggi conteggiati.

« E quantunque le suddette due Cambiali portino la scadenza « per la fine di Giugno, è fra noi convenuto che le compenserò « sugli utili che resultare dovranno sulla vendita dei Cappelli, « che in sociale abbiamo spediti a Londra, il tutto sotto la diret« ta vostra ispezione, quantunque le dette due Cambiali non ab« biano alcuna relazione con i detti affari sociali, e riguardino i « rappresentativi consegnativi di fronte.

« Vi ratifico la preghiera di occuparvi della vendita delle mie « due Carrozze il prodotto delle quali dovrebbe esser portato a « fronte delle suddette due Cambiali con le scadenze di Giugno « indicate.

« Vi saluto distintamente

« G. B. G. Carbonai. »

sero debitrice questa ragione di lire 15615. 5. 4. Infatti all' epoca del suo bilancio annuale e così nel 28. Febbrajo 1827. i Signori Mondolfi e Fermi, con scienza e annuenza dei socj accomandanti che sanzionarono il Bilancio, furono da essa riconosciuti per creditori di quella somma.

32. Riepilogando dunque il già detto resulta che al 28. Febbrajo 1827. si erano già liquidati dall'accomandita e sanzionati dai socj tutti i conti avuti fino a quel giorno con i Signori Mondolfi e Fermi, e che era omai concordato e riconosciuto il loro credito resultante da quelli che furono aperti dopo il primo saldo avvenuto al Novembre 1826. (§. 20.)

33. Questo credito, già lo vedemmo, ammontava a lire 15615. 5. 4 (§. 31.), ed era indipendente dagli altri che avevano quei Signori con la special persona del Carbonai. Uno di tali crediti resultava ancora eventuale ed incerto, non conoscendosi i resultati delle spedizioni dei Cappelli fatte all' estero ed in sociale coi Signori Mondolfi e Fermi; ma oltre questo debito eventuale il Carbonai ne aveva due certi garantiti con pegno e provenienti dalle Cambiali che una di lire 7000, e di lire 4000. l' altra, pagabili entrambi nel 30. Gingno 1827. (§§. 22. 23. 27. 28. e 29.)

34. Così stavan le cose quando fù principiato un nuovo conto fra l' accomandita G. B. G. Carbonai e CC. ed i Signori Mondolfi e Fermi. Questi Signori acquistarono dalla detta accomandita varie casse di Cappelli di paglia, e siccome il prezzo delle medesime era superiore alle lire 15615. 5. 4. delle quali erano creditori (§. 31.), aggiunsero il resto in danaro.

35. In questo conto figurò una Cambiale scontata dall' accomandita coi ridetti Signori. La Cambiale era di lire 11200. tratta nel 6. di Agosto 1825. all' ordine proprio dal Sig. Luigi Ripamonti, ed accettata dalla Ditta allora vigente di G. B. G. Carbonai figlio maggiore. Questa Cambiale scadeva il 6. Agosto 1827. ed era stata girata dal Ripamonti alla Ragione Giov. Cristofano Ulrik e figlio di Livorno, dalla quale passò successivamente con altra gira nell' accomandita di cui era divenuto istitore l' accettante della Cambiale.

36. Lo sconto summentovato avvenne nel 2. Marzo 1827. ed il netto ricavo accreditato all' accomandita fu di lire 6889. 5. -- Questo sconto importò lire 390. 15. -- di frutti, e le rimanenti lire 4000. furono rilasciate dal Carbonai agli scontatori per imputarsi in conto della sua Cambiale particolare di lire 7000. scaduta fino del Decembre 1826. e prorogata a tutto Giugno del 1827. (§§. 22. e 27.) In questo conteggio si vede una eccedenza di lire 80. sul valore della Cambiale che si scontava, e ciò perchè i Signori Mondolfi e Fermi abbuonarono al Carbonai quella somma in restituzione del frutto che avevano incassato a tutto il mese di Giugno sopra le lire 4000. che pagavali prima della detta epoca.

37. Il conto dell' accomandita nel quale, come dicemmo, fù registrata una simile operazione, rimase di lì a non molto BILANCIATO E SALDATO. Infatti nel 14. Marzo. 1827. non esisteva più veruno interesse fra la medesima ed i Signori Mondolfi e Fermi, se si prescinde dalle Cambiali che questi ottennero a di lei carico prima della liquidazione del 28. Febbrajo antecedente (§. 27.)

38. Ciò quanto all' accomandita; e rapporto ai debiti certi e particolari del Carbonai vedemmo che erano minorati in seguito dell' acconto di lire 4000. (§. 36.). Al 14. Marzo 1827. quei debiti i quali ammontavano in principio a lire 11 mila, si erano residuati a sole lire 7000. garantite sempre col pegno di argenti e Gioje. Infatti il Carbonai nel pagar quell' acconto non svincolò dall' obbligazione se non che le Carrozze (6) consegnate con gli altri oggetti in garanzia dei suoi debiti (§§. 22. 23. 28. e 29.)

39. Giunse il 15. Marzo 1827. ed era tutt' ora ignoto il resultato delle spedizioni dei Cappelli di paglia fatte all' estero dai Signori Mondolfi e Fermi in sociale col Carbonai. Non si sapeva dunque se questo titolo avrebbe o no formato a di lui carico un debito certo, di eventuale che era (§. 22.)

40. In quell' epoca i Signori Mondolfi e Fermi fecero nuove spedizioni, ed anco in queste il Carbonai fù per due terzi interessato, come rilevasi dalle let-

---

(6) « Signori Mondolfi e Fermi

Firenze 3. Marzo 1827.

« Ho ricevuto il Landau e la Carrettella che nel 19. Ottobre vi « avevo consegnata come parte di garanzia delle lire 7000. sbor- « satemi in quel giorno; in confronto delle medesime vi ho pa- « gato lire 4000. sotto questo giorno, e resta protratto il pagamen- « to del resto a tutto Giugno venturo compensati e conteggiati i « reciproci interessi quantunque con altra mia lettera fosse conve- « nuto che dovesse detta somma esser procrastinata a tutto Giugno. « In garanzia del detto vostro residuo vi resta la bosta argenteria « distinta in detta mia lettera del 19. Ottobre alla quale non vien « fatta nessuna innovazione per questa parte nel residuo a vostro « favore.

« Vi saluto distintamente

« G. B. G. Carbonai. »

tere del 15. Marzo 1827. Contemporaneamente i detti Signori acquistarono dalla di lui accomandita varie casse di Cappelli di Paglia che vennero consegnate loro dal 17. Marzo al 14. Aprile 1827.

41. Il prezzo di tali compre, e la cessione di una Cambiale per Londra fatta dall'Accomandita a quei Signori, furono gli elementi di altro conto corrente successivo al SALDO avvenuto nel 14. Marzo (§. 37.) Questo conto descrisse pure i pagamenti che i Signori Mondolfi e Fermi fecero all'Accomandita, e questi ammontarono ad una somma superiore di lire 5010. ai titoli che le formavano credito.

42. In questo conto trovasi registrata a favore dei Signori Mondolfi e Fermi in data del 10. *Aprile* una *partita di lire* 17. 10. --. formante debito al Carbonai in particolare, e relativa a *costo di vino*, e questa partita fu compresa nello sbilancio che dalla liquidazione del 14. di quel mese resultò a carico dell'Accomandita.

43. Era avvenuta l'anzidetta liquidazione, e nell'istesso giorno i Signori Mondolfi e Fermi furono invitati ad aprire altro conto.

44. Questo doveva esser gravato degli interessi *reciproci* al 1/2. per 100. il mese e della provvisione di 1/4. per 100., e dovevano figurarvi tutte quelle partite che provenissero dai seguenti negoziati.

1.° Dal credito o fido di lire 15mila, che l'Accomandita Carbonai desiderava di avere in corrente con i detti Signori.

2.° Dalle compre di Cappelli che l'Accomandita avrebbe fatte per loro interesse, e con i danari che settimanalmente le avrebbero anticipati.

3.° E dalle ricompre di una porzione dei Cappelli medesimi, che a seconda dei suoi bisogni, l'Accomandita voleva avere il diritto di ottenere da quei Signori al costo primo di acquisto, e col solo aggravio della provvisione dell' 1. per 100.

43. Si legge ciò nel progetto scritto dal Carbonai a nome dell'Accomandita (7), e vedesi anco ripetuto nella sua Lettera particolare del 14. Aprile 1827. nella quale dichiarò che avrebbe continuata la società nelle spedizioni all'Estero dei Cappelli che successivamente avessero fatte i Signori Mondolfi e Fermi (8).

---

(7) « Condizioni per un conto corrente con G. B. G. Carbonai « e CC.

« 1.° I Signori Mondolfi e Fermi accorderanno un credito di lire « 15mila che non dovrà mai passarsi.

« 2.° Ogni mese si farà il saldo.

« 3.° Gli interessi a scala al 1/2. per 100.

« 4.° Provvisione 1/4. per 100.

« 5.° Tutte le fatture e qualunque altra cosa a credito Carbo- « nai verrà per conto corrente.

« Condizioni per i Cappelli.

« Nel mese di Maggio i Signori Mondolfi e Fermi metteranno a « disposizione lire 7000. per settimana.

« Così nel mese di Giugno in conto Cappelli a prezzi di costo.

« Questi Cappelli se i Fermi gli applicheranno al conto in par- « tecipazione di 1/2. per Carbonai e 1/2. per Mondolfi e Fermi « dovranno essere aggravati dell' interesse.

« Se Carbonai gli riprenderà, dovrà pagar la stessa valuta, più « l' 1. per 100. di provvisione al Sig. Fermi. «

(8) « Signori Mondolfi e Fermi.

« Firenze 14. Aprile 1827.

« Onde con facilità stabilire il disimpegno delle mie operazioni, « vi pregherei, quando la mia domanda fosse consentanea con le « vostre vedute, che mi accordaste un credito da non eccedere la « somma di lire 15mila in conto corrente, con l'onere degli inte- « ressi reciproci a 1/2. per cento il mese, ed 1/4 per 100. vostra « provvisione.

« Ed in quanto alle operazioni dei Cappelli siamo bene intesi, « che sopra a quelle fatture che vi passerò con le merci relative

46. Nel 15. Aprile quel progetto venne accettato, e nel giorno medesimo si aprì di fatti all'Accomandita il nuovo conto da liquidarsi al termine di ogni mese.

47. Questo conto non ebbe alcuna relazione con i più antichi già *saldati* al 14. Marzo (§. 37.), ma fu collegato con l'ultimo antecedente liquidato dall'Istitore dell'Accomandita nel 14. Aprile (§§. 41. 42.) Infatti vi figurò qual prima partita a credito dei Signori Mondolfi e Fermi quella di lire 5010. proveniente dall'anzidetta liquidazione.

48. Questa partita era comprensiva come dicemmo (§. 42.) di un debito particolare del Carbonai di lire 17. 10. – per *costo di vino*, ed il nuovo conteggio ne referì altre di ugual natura. Tutte cumulate ascesero a lire 9002. 10. –, poichè consistono.

1.ª In lire 400. che per conto del Carbonai i Signori Mondolfi e Fermi pagarono al Dott. Carlo Ulivieri nel 7. Giugno 1827.

« in linea di deposito, mi graverete un per 100. di provvisione sul » valore delle medesime: Per quelli che comprerò con l'indicazio- « ne sociale, e che vi consegnerò con le respettive fatture al co- « sto preciso, dovrete percipere 2. per 100. di provvisione, 1/2. per « 100. al mese sopra i vostri disborsi, e 2. per 100. del credere, « mediante il quale vi assumete il rischio delle case alle quali af- « fiderete le merci per la loro vendita. Tutti questi oneri pesar « dovranno sopra i conti di netto ricavo che mi passerete a suo « tempo, e gli utili che ne resulteranno, detratti tutti gli oneri « delli Amici e vostri, e tutte le spese, dovranno esser divisi in « giusta metà, e nella proporzione di giusta metà si dovranno va- « lutare le perdite quando si verificassero -- Resta in vostra facol- « tà di limitare la somma che destinar vorrete tanto per il depo- « sito delle merci per conto mio, quanto dell'operazione sociale.

« Favoritemi un categorico riscontro -- Vi saluto con stima.

« G. B. G. Carbonai. «

2.ª In lire 130. che nel 12. di quel mese pagaron pure per di lui conto all' imballatore Luigi Naldini.

3.ª In lire 1530. 6. 8. che per suo conto pagarono nel 31. Luglio a Luigi Carbonai in saldo dei due terzi delle spese del viaggio che fece a Londra onde assistere alle vendite dei Cappelli spediti in sociale.

4.ª E in lire 6925. delle quali i Sigg. Mondolfi e Fermi si accreditarono nel 25. Aprile per saldo delle Cambiali particolari del Carbonai garantite col pegno di gioje e argenti, e già ridotte a lire 7000. (§. 38.); Cambiali che gli vennero restituite in quel giorno, senza sborso effettivo della valuta, e con l' abbuono di una somma equivalente al frutto che quei Creditori avevano incassato da lui a tutto il mese di Giugno successivo.

49. Furono queste le partite formanti debito al Carbonai in particolare ed accollate all'Accomandita, ma ve ne furon pure al confronto di esse alcune altre le quali erano a di lui credito. Nel conto infatti dell'Accomandita si trova questa increditata di lire 7000. che nel 14. Maggio 1827. il Sig. Ferdinando Ulivieri pagò ai Signori Mondolfi e Fermi per interesse del Carbonai a cui imprestò quella somma, e nel 12. di Novembre vedesi ugualmente accreditata di lire 678. 6. —. che il Cav. Gio. Calamai pagò ai detti Signori a titolo di pigione dovuta al Carbonai per la fattagli locazione di un piano della sua Casa.

50. Anche la somma di lire 10720. spettante al Carbonai per i 2/3. di utile verificatosi in tre delle spedizioni all'Estero dei Cappelli fatte seco in sociale dai Signori Mondolfi e Fermi, anche questa somma venne descritta nel conto a credito dell'Accomandita sotto dì 25. Aprile e 28. Agosto 1827.

quando giunser da Londra i netti ricavi delle anzidette spedizioni

51. Sia pure che quest'ultima somma appartenesse all'Accomandita per i patti stabiliti con l'Istitore (§. 12.), e si ammetta in ipotesi che i Signori Mondolfi e Fermi dovessero considerarla come tale nel conto, onde assicurare all'Accomandita il pagamento di quel lucro che fu pattuito con la scritta di associazione. Si ammetta pure tutto questo, poichè dovrà allora esser tolta dal numero delle partite particolari del Carbonai quella di lire 1530. 6. 8. di spese occorse per far sorvegliare le vendite delle merci (§. 48.), dalle quali provenne l'utile che l'Accomandita si appropria. In questo tema le partite a debito particolare del Carbonai, registrate nel conto dell'Acoomandita, non sommeranno altrimenti lire 9002. 10. - ., ma lire 7472. 3. 4., e saranno inferiori sempre alle lire 7678. 6. a quanto ammontano quelle a credito Carbonai registrate nel conto istesso (§. 48.)

52. Finquì delle partite estranee all'Accomandita e registrate nel di lei conto, ed ora è da parlarsi delle altre molte che vi figurano.

53. Queste sono certamente di pertinenza della medesima; non tanto perchè la seconda, registrata il 15. Aprile, deriva dalla Cambiale di lire 3000., pagabile in quel giorno, e restituita senza sborso effettivo all'Accomandita dai Signori Mondolfi e Fermi, ai quali la rilasciò precedentemente alla liquidazione del 28. Febbrajo 1827.; quanto ancora perchè le successive partite provengono tutte dall'esecuzione delle operazioni stabilite il 15. Aprile di quell' anno (§§. 27. 43. e 44.) Infatti queste partite a respettivo debito e credito dell'Accomandita, e dei Signo-

ri Mondolfi e Fermi, hanno per titolo delle consegne di Cappelli di paglia, dei pagamenti in danaro, e delle cessioni di Cambiali e di assegni. Fra queste cessioni vi si riscontra anche quella della Cambiale pervenuta nell' Accomandita per gira di Ulrik, e scontata quindi da essa con i Signori Mondolfi e Fermi (§§. 35. 36.). Costa dal conto che nel 6. Agosto 1827., giorno della scadenza della Cambiale, fu ritornata da quei Signori all'Accomandita come un assegno terzo esigibile dal suo Istitore Carbonai.

54. Così tracciata sommariamente la natura delle partite che compongono il conto aperto il 15. Aprile, e visto che quelle particolari al Carbonai non possono formare alcuno sbilancio in danno dell'Accomandita, non resta che a far palese il resultato di quel conto.

55. Ed a questo proposito osserviamo che le partite descritte a credito dell'Accomandita sommano nel totale lire 676089. 3. --, nel mentre che le altre notate a credito dei Signori Mondolfi e Fermi, e provenienti, da frutti e provvisioni dovute loro, da contanti pagati, e da cessioni di Cambiali e di assegni, ascendono a lire 391855. 1. 4.

56. Questa osservazione porterebbe dunque alla conseguenza che in ordine a quel conto i Signori Mondolfi e Fermi sarebbero debitori dell'Accomandita di lire 284234. 1. 8., se a loro vantaggio non figurasse altro titolo oltre quelli già rammentati.

57. Ma il conto di cui parliamo non ammette tal conseguenza, poichè descrive a credito dei Signori Mondolfi e Fermi anche molte ricompre di partite più e meno ragguardevoli di Cappelli di paglia che ottenne da essi l'Accomandita.

58. Queste partite non furon mai ne identiche ne corrispondenti con le altre relative alle vendite fatte in antecedente ai detti Signori, e fra le più rispettabili per la quantità della merce ricomprata figura nel conto quella di lire 19284. 10. – avvenuta al termine del Febbrajo 1828. Il valor totale delle ricompre dal 26. Aprile 1827. quando si principiarono, fino a tutto Febbrajo 1828. ammontò a lire 332296. 2. 4. e questa fù quella somma la quale saldò totalmente il debito dei Signori Mondolfi e Fermi, e gli accreditò del reliquato di lire 48062. 1. 8. nascente dalla valuta dei Cappelli di paglia rivenduti da essi all' Accomandita Carbonai (9).

---

(9) Questa operazione numerica fù eseguita all'appoggio del conto dai Signori Periti Calcolatori Paolo Vieusseux, Vincenzo Montelatici, e Andrea Jacopo Redi nella loro relazione fatta a richiesta dei Signori Mondolfi, e Fermi ed esibita alla Ruota Criminale quando vi si trattava la Causa. A conferma noi presentiamo il riepilogo di quella relazione concepito nel modo che appresso:

-- *Signori G. B. G. Carbonai e C. con Mondolfi, e Fermi*. --

	AVERE	DARE
A Cambiali cedutegli . . . . L.		L. 75869. 9. -
A Provvisioni a 1/4 . . . . «		« 1236. 16. 6
A Dette a 1 o/o . . . . «		« 4010. 18. 4
A interessi a 1/2 o/o al mese. . . . «		« 6577. 1. 4
A Cassa per contanti . . . . «		« 300398. 9. 2
A Assegni diversi . . . . «		« 3762. 7. -
Da Cambiali ceduteci . . . . «	95789. 3. 6	
Da Cassa contanti. . . . . «	77160. -. -	
Da Assegni diversi . . . . «	42092. 12. 10	
Da Cappelli comprati . . . . «	461047 6. 8	
A Credito Carbonai. . . . . «		« 284234. 1. 8
	L. 676089. 3. -	L. 676089. 3. -

RISTRETTO

A Cappelli comprati da Mondolfi e Fermi . . . . L.		L. 332296. 2. 4
Da credito Carbonai per lo sbilancio come sopra . . . . «	284234. 1. 8	«
Da saldo a Mondolfi, e Fermi al 1.° Marzo 1828. . . . . «	48062. -. 8	«
	L. 332296. 2. 4	L. 332296 2. 4

59. Tale era il resultato del Conto, e ne accertò la liquidazione che ne fù fatta al 1. Marzo 1828. Questa liquidazione, come le antecedenti eseguite mensualmente, si registrò in un *libro convenzionale* dei Signori Mondolfi e Fermi, e fù anch'essa approvata con la firma dell' Accomandita.

60. A quest' epoca il Carbonai, avendo saldate le sue Cambiali particolari (§§. 38. e 48.), non teneva in proprio debiti certi coi ridetti Signori, e solo poteva divenir loro debitore se le spedizioni sociali dei Cappelli eseguite fino al 12. di Settembre 1827., e tutt'ora in corso, avesser prodotta una qualche perdita. Anche le spedizioni posteriori a quell' epoca potevano esser pel Carbonai elemento di debito, poichè sebbene rimanessero tutte per di lui conto in ordine a nuovi patti stabiliti il 9. Gennajo 1828., pure occorreva che i netti ricavi fossero tali da rimborsare ai Signori Mondolfi e Fermi il prezzo della merce, aumentato della provvisione e del credere stabilito a loro favore in ricompensa dei rischi che garantivano.

61. Erano in questa posizione i respettivi interessi allorchè il Carbonai come Istitore della propria Accomandita trattò sul modo di estinguere il di lei debito resultante dall' ultima liquidazione (§§. 57. e 58.). Egli chiese di pagarlo in rate mensuali, ed offrì per l'indugio il frutto del 1/2 per 100. il mese. I Signori Mondolfi e Fermi annuirono, e nell' 8. Marzo 1828. il Carbonai rilasciò loro ventiquattro Cambiali tratte e accettate dall' Accomandita per valuta di Cappelli di paglia. Ciascuna era pagabile ogni primo giorno dei mesi successivi dal 1. Aprile 1828. al 1. Marzo 1830; e meno l' ultima la quale

ammontava a lire 2187. 18. 4., le altre tutte eran di lire 2125. 6. – Esse formavano un totale di lire 51069· 16. 4, poichè alle lire 48062. 10. 4. di debito liquidato, si aggiunser lire 3007. 8. -- a quanto ammontavano i frutti calcolati sulle scadenze:

62. Il rilascio di queste cambiali fù notato nel *libro convenzionale* esistente presso i, Signori Mondolfi e Fermi, ed in tal guisa venne saldato il conto aperto il 15. Aprile 1827.

63. Giunse l' Aprile 1828., e nel 1. di quel mese si verificò la scadenza di una delle Cambiali summentovate. I Signori Mondolfi e Fermi ne ottennero il pagamento, ed in quel giorno non tenevano conto alcuno con l'Accomandita Carbonai. Poco indugiò per altro ad aprirsene un nuovo, il quale fù principiato nel successivo di 15.

64. Uguali alle antecedenti furono le operazioni che gli dettero vita e incremento (§. 44.), e fra le varie partite vi figurò a credito dei Signori Mondolfi e Fermi l' importare di alcune delle Cambiali rilasciate loro nell' 8. Marzo (§. 60.), e restituite all' Accomandita senza sborso effettivo.

65. Avvenne ciò quanto a quelle pagabili nel Maggio, Giugno, e Luglio 1828.; ed avvenne pure per altre due che scadevano nel Febbrajo, e Marzo 1830. Il valor totale delle medesime era di lire 10689. 2. 4., ed il pagamento anticipato delle ultime due fece abbuonare all' Accomandita lire 435. 16. 8. che vi erano incluse a titolo di frutti.

66. Il conto di cui parliamo andò soggetto a varie liquidazioni, e fù sempre approvato dal Carbonai firmando in nome dell' Accomandita il *Libro Convenzionale* in cui venne descritto. L' ultima li-

quidazione ebbe luogo nel 30. Giugno 1828, ed i Signori Mondolfi e Fermi erano creditori di lire 481. 6. 8. Nel 22. Luglio successivo questo credito erasi aumentato fino alle lire 1592. 8. 4. ed a quell' epoca i ridetti Signori possedevano sempre diciotto Cambiali a debito dell' Accomandita provenienti dalla liquidazioae del 1. Marzo 1828 - ed ascendenti nella totalità alla somma di lire 38255.

67. Nel 22. Luglio 1828. erano in tal grado le cose, ed i Signori Mondolfi e Fermi non credevano conveniente di proseguire le compre dei Cappelli di paglia. Essi bramavano di chiudere il conto che pendeva con l' Accomandita, ed in quel giorno ne prevennero il Carbonai.

68. Il loro commesso Signor Luigi Alimonda fece questa comunicazione, e fù allora che il Carbonai palesò di trovarsi in dissesto, e di non essere in grado, ne di saldare quel conto, ne di pagare in scadenza le diciotto Cambiali (§. 65.) Egli chiese il riavvallo di queste, e chiese pure una dilazione per eseguire il saldo del conto.

69. Il Signore Alimonda non gli diede speranza, ma gli fece temere un rifiuto, ed il Carbonai credè di ottenere più facilmente il bramato intento palesando a quei creditori che se adopravano seco il rigore avrebber posto in pericolo il proprio interesse. A tal uopo scrisse una Lettera e svelò che ne le operazioni ne il debito seco loro contratto trovavasi registrato nei libri dell' Accomandita. Egli confessò la frode commessa, e concluse che accordandogli dilazione gli avrebbe intieramente saldati, ma che negandola sarebbe tosto cessatò al Commercio e gli avrebbe impegnati in una lite con l' Accomandi-

ta. Il Carbonai assegnò le ore nove di quella sera (22. Luglio 1828.) ad aver deciso e risposto (10).

70. Se i Signori Mondolfi e Fermi avessero consultato l' utile loro, il Carbonai doveva esser contento, ma la voce dell' onore fu dai medesimi apprezzata e seguita. Essi preferirono il rischio di perder tutto, alla bassezza di patteggiare con un infedele, e francamente negarono la chiestagli dilazione. Irato il Carbonai eseguì allora la fatta minaccia, ed accordatosi con i Socj pose in stralcio quell'Accomandita che

---

(10) « Amico carissimo (Signor Luigi Alimonda)

« L'impossibilità non ha legge; non è che col temperamento che « vi ho proposto stamani che vedo probabilità e possibilità di sostenermi e arrivare a pagar per intero il Signor Fermi. Finalmente « non lo faccio retrocedere, non gli domando fido per l'avvenire, e « non domando che un pò di dilazione senza suo pregiudizio. Non « posso immaginarmi come voglia costringermi a un passo che porterà più o meno pregiudizio maggiore al suo interesse, e la mia « rovina. Per esser nato opulento, questa circostanza non dovrebbe distruggere in lui un sentimento di carità, ma anzi accrescerlo. Non devo nascondervi che non avendo mai niente registrato sui libri delle nostre transazioni, non sò quanto le sue « ragioni potranno valere contro l' Accomandita; per me certamente cesso, se mi spinge d'esser parte e meno di esser Giudice. Gli replico dunque solennemente che se acconsente a rinnovarmi le Cambiali che vanno a scadere di qui a Marzo, io gli « salderò il conto corrente e lo pagherò per intero. Se non vuol « neppur questo, per dar luogo a tutti i tentativi possibili avanti di venire a un passo estremo, gli propongo di fargli per quel « che gli devo un biglietto a un mese, così almeno avremo il tempo di tentare qualchè altra risorsa. Se domani il Signor Fermi « getta la pietra nel pozzo, non si potrà più ritrarre, e io gli « dovrò la mia rovina, e lui dovrà quel che perderà alla sua caparbietà e punta condescendenza: Aspetto la sua ultima decisione questa sera fino a ore nove e dopo andrò da Orazio per « prevenirlo che sono obbligato di far punto.

« Vostro affezionat.
« G. B. G. Carbonai «

in soli due anni di vita avea reso un utile di 37. e 1/2 per 100.

71. Nel 25. Luglio 1828. fu soscritto l'atto di stralcio, e la liquidazione della Ragione venne affidata ai due Socj Torello Borgheri, e Marco Conti, ai quali fù consegnato dal Carbonai quel tanto che ne costituiva l' attivo. Di fronte ai debiti denunziati nello stato, i capitali degli Accomandanti eran salvi ed appariva un avanzo di lire 6812.

72. I libri dell' Accomandita concordavano con lo stato attivo e passivo, ma tanto questo che quelli non erano sinceri nella indicazione dei debiti, omettendo di referire quello contratto con i Signori Mondolfi e Fermi. I socj dell' Accomandita ne furon tosto avvertiti dall' Istitore, e ne convengono loro stessi nell' Atto del 9. Aprile 1829. ove aggiungono che il medesimo confessò in scritto la simulazione della valuta dei titoli formanti credito ai Signori Mondolfi e Fermi. In quell' Atto si dice, aver dichiarato loro il Carbonai che il debito occultato nei libri, e resultante dalle Cambiali di firma dell' Accomandita tratte e accettate nell' 8. Marzo (§. 60.) non provenne da merce venduta e immessa nei di lei magazzini, ma da operazioni a lui particolari fatte abusivamente con i Signori Mondolfi e Fermi.

73. Ritengasi pure come esistente questa dichiarazione, sebbene manchi in Processo, e non ci sia stato fin' ora concesso di leggerla, ma si osservi opportunamente che gli Avversarj stessi concordano in quell' atto di aver ricevuti dal Carbonai per corredo della citata dichiarazione i conteggi che descrivevano tutte le operazioni da lui fatte con i Signori Mondolfi e Fermi e saldate con le Cambiali dell' 8. Marzo 1828.

74. Questi conteggi che fortunatamente gli Avversarj nostri esibirono, e dei quali ragioneremo a suo luogo, provavan che le operazioni concluse dal 22. Aprile 1826. al 28. Febbrajo 1827. erano quelle stesse riconosciute e sanzionate dai Socj Accomandanti nel Bilancio di quel giorno, e che le successive fino al 17. Marzo 1827. erano il saldo del debito che dalle prime nasceva. Oltre a ciò resultava da quei conteggi, ed era pur confermato da un Prospetto consegnato anch' esso dal Carbonai, cho lo sbilancio pagato con le Cambiali dell'8. Marzo 1828. proveniva dalle molte consegne di Cappelli di paglia che gli avevano fatte i Signori Mondolfi e Fermi dal 17. Marzo 1827. a tutto Febbrajo 1828.

75. Ecco la prova certa ed incontrastabile che i Socj Accomandanti conobber fin di principio che la simulazione obiettata dal Carbonai alle Cambiali non cadeva sopra la *cosa*, cioè sulla valuta di *Cappelli di paglia* espressa nelle medesime, ma che poteva unicamente referirsi alle *persone* che vi figuravano come obbligate. Infatti ritenendo la dichiarazione del Carbonai quale gl' Avversarj l'annunziano, ben si rileva che non impugnava la vendita dei Cappelli che provata era dai conti annessi, e solo portava a credere che quella vendita fosse fatta alla di lui persona anzi che all' Accomandita alla quale era accollata con le Cambiali.

76. Così poteva pensarsi in ordine alla vantata e non vista dichiarazione, ma i conti ingerivano una opinione diversa. Meno uno di essi, gli altri tutti mancavano d'intestatura che ne indicasse la pertinenza al Carbonai anzi che all' Accomandita,

e quello il quale era intestato a -- *Carbonai* -- non poteva fornire argomento a sostegno della simulazione, perchè relativo al saldo delle operazioni anteriori al 28. Febbrajo 1827. riconosciute per proprie dall'Accomandita. Che anzi a persuadere che tutti i conti appellavano ad operazioni dell'Accomandita, concorreva la circostanza di resultare da essi che poche partite a lei non appartenenti eran distinte dalle altre molte con la visibile discretiva espressa nelle parole -- *per conto Carbonai.* --

77. I conti dunque contradicevano alla dichiarazione del Carbonai, e tanto questa che quelli erano nelle mani dei Socj Accomandanti al momento che stabilirono di porre in stralcio la loro Ragione. Un fatto solo era certo a quell'epoca, e questo consisteva nel mancare nei magazzini dell'Accomandita tanta merce che supplisse in attivo al vuoto che presentava, per l'aumento fatto al passivo con le Cambiali in esso occultate.

78. La certezza di questo fatto svelava evidentemente la reità del Carbonai, ma non influiva punto nel determinare se i Signori Mondolfi e Fermi fossero o nò a parte della sua frode. I conti esibiti dal Carbonai escludevano quella partecipazione, ma le sue scritte ed oscure dichiarazioni ingerivano un qualche sospetto. Qual fu dunque il primo progetto, e la prima opinione concepita dagli Accomandanti? Essa fu di non credere al Carbonai, e d'indennizzarsi profittando in modo della sua opera da non poterne mai risentir nuovi danni.

79. Che questa fosse la loro prima opinione, ne accerta la trattativa alla quale devennero con i Signori Mondolfi e Fermi. Essa fu preceduta da un

Biglietto scritto e firmato dai Socj Accomandanti Orazio Hall e Torello Borgheri, i quali a soddisfazione dei ridetti Signori lo depositarono presso il Sig. Francesco Borri uno dei più rispettabili nostri Banchieri. In questo Biglietto fu dichiarato che i Socj dell'Accomandita G. B. G. Carbonai e CC. non osaron mai di dir cosa la quale offendesse la convenienza dei Signori Mondolfi e Fermi rapporto alle loro operazioni (11).

80. Al deposito del Biglietto tenne dietro la trattativa, e questa svelò chiaramente la confidenza e la stima che i Socj della cessata Accomandita conservavano sempre pei ridetti Signori, e la diffidenza, e la disistima che all'opposto avevano concepita pel Carbonai. Infatti venne proposto e stabilito di erigere una nuova Accomandita per la fabbricazione dei Cappelli di paglia ascrivendovi come Socj Capitalisti i Signori Mondolfi e Fermi, e qual Socio industre il Carbonai; fu però convenuto che egli non potesse avere altrimenti nel nuovo stabilimento nè il nome, nè la firma, nè la cassa, nè i magazzini, e che la quota d'utile a lui spettante dovesse assegnarsi alla Moglie sua, la quale fosse obbli-

---

(11) « Signori Mondolfi e Fermi·
« Ci è stato supposto, che alcuno siasi fatto lecito di referire d'
« aver noi parlato poco convenientemente delle vostre persone nel
« rapporto d'affari avuti con il Sig. Carbonai. Possiamo assicurare,
« che niente di proposito si è da noi asserito contro la vostra one-
« stà, e quindi dobbiamo riguardare, come erronea, e non veridi-
« ca ogni diversa relazione, che ve ne sia stata fatta. Con questi
« sentimenti ci confermiamo.

« Torello Borgheri.
« Orazio Hall.

gata a rilasciarne 1/4. ai Signori Mondolfi e Fermi in estinzione della metà del credito che tenevano con la vecchia Accomandita da accollarsi al Carbonai per quel tanto, ed a condizione pure che ella fosse obbligata di rilasciarne altro 1/4. ai vecchi Socj onde rimborsar loro l'altra metà del credito istesso che si accollavano di pagare direttamente ai detti Signori.

81. Nella persona del Negoziante Signor Serafino Quercioli era già scelto l'Istitore della nuova Accomandita, ed erano minutati i patti di associazione. In questi si conveniva che la nuova Ragione avrebbe acquistate dalla cessata Accomandita G. B. G. Carbonai e CC. le macchine e attrezzi della fabbrica dei Cappelli per il prezzo da stabilirsi da due Periti concordi o dal terzo eligibile in caso di lor discordia.

82. Su questo patto nacque questione, poichè volevano i vecchi Socj che la nuova Ditta comprasse gli attrezzi e le macchine per la somma di lire 50 mila senza assoggettarle a Perizia. Ciò fù recusato dai Signori Mondolfi e Fermi e dal Signor Serafino Quercioli, e che giusta fosse la loro recusa, ne abbiamo in Processo una prova certissima. Resulta infatti dai Documenti ed in specie dalla quietanza rilasciata al Carbonai dagli Accomandanti che essi offrirono successivamente al medesimo la vendita di quei mobili per sole lire 35 mila (12), e

(12) Ved. la quietanza rilasciata dai Socj Accomandanti al Carbonai, nella quale si legge il seguente Articolo 7°. « ivi «
« Volendo per altro i Signori Socj Accomandanti dare anche in
« questa circostanza un altro riscontro del loro affetto al Carbonai

resulta del pari che sulla stima giudiciale dei Signori Benini e Bellini il Tribunal di Commercio con suo Decreto dell' 11. Marzo 1830. ne approvò la vendita fatta dagli stralciarj al Signore Ferdinando Ulivieri per la minor somma di lire 22859. 6. 4.

83. Unico motivo per cui fù sciolto il trattato che sopiva ogni disputa quello dunque si fù di non aver voluto i Signori Mondolfi e Fermi comprare per lire 50 mila oggetti che valevano lire 22859. 6. 8. Questo motivo irritò i Socj dell' Accomandita Carbonai i quali allora fecer tesoro della dichiarazione a carico dei Signori Mondolfi e Fermi disprezzata in avanti (§§. 77.) e cimentarono impudentemente quella lite ostinata che pende tutt' ora.

84. Qual fosse l' andamento di questa Causa si dirà brevemente.

85. Nel 1. Agosto 1828. scadeva una delle Cam-

« convengono di rilasciare a favore del medesimo, o di altri per
« di lui conto gli attrezzi, e mobili della Taberna di ehe nella
« stima e Perizia Colzi, e l'aggiunta di altri mobili in calce della
« medesima qualora nel termine perentorio di due mesi, eorrenti
« da questo suddetto giorno, e non altrimenti, ne in altro modo
« ita ut potius, il presente patto si consideri eome non apposto
« venga pagata ai Signori Straleiarj suddetti la somma effettiva di
« lire 35000. dietro il qual pagamento eseguibile come sopra, e
« non più tardi nè altrimenti i Signori Socj abbandoneranno, e
« consegneranno al Sig. Carbonai, o a ehi per esso i detti attrez-
« zi, e mobili, non che il resto della pigione già antieipatamente
« riscossa dal Sig. Carbonai per il locale affittato all' Accomandita
« a tutto Febbrajo 1830 a forma della di lui rieevuta del Feb-
« brajo 1828. e quindi non eseguendosi simil pagamento come so-
« pra il Sig. Carbonai eonviene che i Sigg. Straleiarj ne potranno
« liberamente disporre a loro piaeere nel modo, e forma ohe ere-
« deranno del loro interesse al quale effetto resta annullato, e
« non dovrà avere più effetto l' Art. 4. della Seritta d' Aecoman-
« dita a tutti gli effetti di ragione. »

biali del 8. Marzo formante credito ai Signori Mondolfi e Fermi e debito all' Accomandita (§§. 60 , e 65.) , e questa Cambiale era girata al Signor Paolo Du-Fresne. Il Carbonai istitore dell'Accomandita non l' estinse, ed il giratario la protestò. Nel di 8. poi di quel mese ne chiese giudicialmente il pagamento agli Stralciarj dell' Accomandita accettante della Cambiale, ed ai giranti Signori Mondolfi e Fermi.

86. Questi ultimi nulla opposero contro l' intimazione, ma gli stralciarj la eccezionarono allegando la irregolarità del protesto, e il non essere il giratario in possesso della Cambiale per un titolo oneroso. Essi chiesero che il giratario giurasse sulla natura del titolo per cui riteneva quel Documento, e contemporaneameute protestarono ai Signori Mondolfi e Fermi che qualora o direttamente o indirettamente proseguissero a domandarne il pagamento, avrebbero detto e dedotto quanto occorreva per dimostrarlo immeritevole di esecuzione come proveniente da operazioni viziose ed illecite.

87. Tali eccezioni e proteste vennero dedotte dagli stralciarj con l'atto del 25. Agosto 1828., e nel 28. del mese istesso gli stralciarj medesimi adirono nuovamento questo Tribunal di Commercio e dedussero in via di Azione contro i Signori Mondolfi e Fermi la precedente loro protesta.

88. In quel giorno contestarono ai rei convenuti di avere ottenuta la notizia che fra essi ed il Carbonai era stata commessa una serie di operazioni viziose . illecite, e pregiudiciali alla loro Accomandita, che di tali operazioni faceva parte la Cambiale di cui chiedeva pagamento Du-Fresne, e che per giustificare l'illegittimità ed il vizio di quelle operazioni pro-

ducevano un piego di Posizioni ed intimavano i Signori Mondolfi e Fermi a comparire nel 29. Agosto o nel 1. Settembre avanti il Tribunal di Commercio onde sentir decretare sull' ammissione delle Posizioni medesime.

89. Così furono attivate in questo Tribunale due Cause. La prima fra Du-Fresne attore, e gli Stralciarj Carbonai ed i Signori Mondolfi e Fermi rei convenuti. La seconda fra gli Stralciarj Carbonai attori, ed i Signori Mondolfi e Fermi rei convenuti.

90. Per ambedue queste cause i respettivi attori avevan fatta fissare la discussione al 29. Agosto 1828., ed in quel giorno comparve anche all' Udienza il Procuratore dei Sigg. Mondolfi e Fermi. Egli nulla oppose alle domande del Sig. Du-Fresne (§. 84.) il quale prestò il deferitogli giuramento, ma ne chiese rilevazione dagli Stralciarj ed eccezionò verbalmente il loro Atto del 28. di quel mese (§. 87.)

91. Il vostro Tribunale o Signori decise immediatamente la prima di quelle Cause, ma lasciò indecisa la seconda.

92. La Sentenza del 29. Agosto 1828. accolse infatti la domanda del Sig. Du-Fresne, e rigettando l' eccezioni dell' irregolarità del Protesto e del titolo gratuito della gira, condannò gli Stralciarj Carbonai ed i Signori Mondolfi e Fermi a pagare la protestata Cambiale. La detta Sentenza concesse pure ai Signori Mondolfi e Fermi la chiesta rilevazione, e dichiarò che rimanevano illese e non pregiudicate le contestazioni fatte dagli Stralciarj con l'Atto del 28 Agosto 1828., e le repliche svilup-

3

pate verbalmente all' udienza dal Procuratore dei Signori Mondolfi e Fermi.

93. Queste repliche vennero rinnovate con l'Atto del 1.° Settembre 1828., e siccome in esso fu rilevato che le Posizioni prodotte dagli Stralciarj erano inammissibili finchè non venisse meglio precisata la troppo vaga e generica loro domanda, così gli Stralciarj esibirono nel 4. di quel mese un nuovo atto per dichiarare » ivi « Che l'azione con« tenuta nell'Atto del 28. Agosto prossimo passato « è diretta ad ottenere siccome hanno domandato » e tornano a domandare l'annientamento delle « tratte già comparse alla luce, e delle altre molte « che potessero venir protestate dai Signori Mon« dolfi e Fermi quali tratte si dicono possedute « dai Signori Mondolfi e Fermi in seguito di ope« razioni eseguite dai medesimi con il Sig. Carbo« nai in onta e disprezzo dei patti stabiliti nella « Scritta di Accomandita, quali pure intendono e « vogliono che sieno dal Tribunale dichiarate nulle « e che i Signori Mondolfi e Fermi vengano con« dannati a rilevarli da ogni danno e pregiudizio « risentito dai Socj della già Accomandita Carbo« naì e CC. per causa di simili tratte e delle al« tre illecite ed illegali operazioni combinate fra i « Signori Mondolfi e Fermi ed il Sig. Carbónai a « pregiudizio degli interessati in tale Accoman« dita. «

94. Pendeva così la Causa fra gli Stralciarj Carbonai attori ed i Signori Mondolfi e Fermi rei convenuti, quando nel 5. Settembre 1828. il Sig. DuFresne intimò gli uni e gli altri a pagargli una seconda Cambiale giratagli dai detti Sigg. Mondolfi

e Fermi, e già protestata a carico dell'Accomandita Carbouai nel 2. di quel mese, giorno successivo alla di lei scadenza.

95. Questa Cambiale formante parte di quelle tratte e accettate dalla cessata Accomandita nell' 8. Marzo 1828. (§§. 60. e 65.), fu ricusata di pagamento dagli Stralciarj per non averla voluta riconoscere come debito appartenente a quella Ragione, ma cambiato quindi consiglio nel 10. Settembre 1828. offrirono giudicialmente al Sig. Du-Fresne di estinguerla insieme con l'altra scaduta il primo di Agosto. Infatti ad esso venne pagata la somma di lire 4433. 12. 6. comprensiva degli interessi e delle spese, e fu allora che gli Stralciarj tornarono a protestar che in ordine agli Atti del 28. Agosto e 4. Settembre intendevano di ottener piena rilevazione e indennità dai Sigg. Mondolfi e Fermi contro i quali *si riserbavano di agire per ogni altra via di ragione e segnatamente per la via criminale.*

96. Sopita ed estinta col pagamento la nuova questione che il Sig. Du-Fresne aveva promossa, rimase sempre viva e pendente la Causa fra gli Stralciarj Carbonai attori ed i Signori Mondolfi e Fermi rei convenuti. Questa Causa aveva già dato luogo alla domanda dell' ammissione delle Posizioni prodotte dagli Stralciarj (§. 87.), e nel 12. di Settembre 1828. fu discusso quell' incidente.

97. Il vostso Tribunale o Signori proferì nel giorno istesso il Decreto che ammise le Posizioni, ed in esso fu dichiarato che ne fu fatta preventivamente la visita in ordine alle istanze dei Signori Mondolfi e Fermi. Quel Decreto assegnò agli

Stralciarj il termine di tre giorni onde notificarlo ai detti Signori, ed assegnò a questi otto giorni ad aver risposto alle Posizioni (13).

98. Ognuno creder dovrebbe che questo Decreto venisse immediatamente notificato; e pur ciò non successe. Gli stralciarj non si curarono dell' ottenuto decreto, ed anzi che proseguire il Giudizio Civile si unirono agli altri socj dell' Accomandita spargendo pubbliche jattanze di volere accusare Criminalmente non tanto il Carbonai quanto i Signori Mondolfi e Fermi. Gli stralciarj profittavano allora della vantata dichiarazione del Carbonai, ed all' appoggio della medesima osavano diffamare i Signori Mondolfi e Fermi, denunziandoli come complici di quello stellionato che obiettavano

---

(13) Ved. il Decreto di questo Tribunale di Commercio del 12. Settembre 1828. nel quale si legge « ivi « Attesochè riscontrate a « forma della domanda fatta per parte dei Signori Mondolfi e Fer- « mi le Posizioni di che si tratta, sono state ritrovate tutte per- « tinenti all' oggetto che si propongono gli Stralciarj anzidetti nell' « introduzione del presente giudizio, contro detti Signori Mondolfi « e Fermi, e quindi dovendosi ammettere senza resecazione di al- « cuna di esse, ha perciò il Tribunale detto è dichiarato come ap- « presso.

« Delib. Delib. Previa la visita già fatta delle Posizioni state « esibite per parte dei Signori Borgheri e Conti, come Stralciarj « della cessata Ragione Carbonai e CC. Ammette le Posizioni me- « desime ed assegna termine di giorni otto decorrendi dal di della « pubblicazione della presente Sentenza, che dovrà notificarsi nel « termine di tre giorni decorrendi dal presente giorno, al Sig. Abra- « mo Fermi come rappresentante la detta Ragione Mondolfi e Fer- « mi ad aver risposto alle medesime, alias si avranno per confes- « sate, e respettivamente negate a comodo dei Signori Ponenti; E « tutto mand. eto. « Firmati all' originale

« V. Verità Giudice.

« Leopoldo Biagi Giudice Supplente.

« Aud. Silverio Bigazzi Assessore Legale.

al Carbonai, e che facevano consistere nell' avere emesse per un suo debito particolare delle Cambiali a carico dell' Accomandita.

99. I Signori Mondolfi e Fermi non potevano soffrire tranquillamente l' ingiuria che si faceva al loro buon nome, nè sapevano persuadersi che il Carbonai avesse fatte a loro carico delle false dichiarazioni. Ad esso chieser ragione di un oltraggio si grave, ma negò di averlo commesso, e con fermezza asserì che si era incolpato ai socj qual solo ed unico reo. Anche ai Signori Mondolfi e Fermi il Carbonai palesò in scritto le colpe sue, e scendendo a parlare dell'rimprovero fattogli dai socj di avere abusato della firma della ragione quando rilasciò le Cambiali dell' 8. Marzo, dichiarò che quell' addebito era mal fondato ed insussistente perchè le dette Cambiali provenivano da Cappelli e formavano debito all' Accomandita. (14).

---

(14) Ecco come si espresse il Carbonai nella dichiarazione rilasciata ai Signori Mondolfi e Fermi « ivi » Ne rigorosamente abu- « so di firma (unico caso da contemplarsi) può chiamarsi le « Cambiali emesse a favore Mondolfi e Fermi.

« Quantunque fosse l' intenzione di Carbonai di procurarsi con « questa operazione (a suo carico l' interessi) una somma per « supplire ai suoi particolari impegni, e redimibile in 24. mesi « con la propria porzione di utili, non per questo l' operazione « fra Carbonai e Mondolfi e Fermi fù ella meno innocente e le « firme a loro meno dovute, ed ecco come:

« Nel 6. Agosto 1827. i Signori Mondolfi e Fermi erano credi- « tori di Carbonai di una Cambiale particolare di lire 11200. In « quel giorno dunque avevano diritto di esigere, ed essendo sta- « ti da Carbonai pagati, cessò in quel giorno qualunque loro cre- « dito particolare.

« Le somministrazioni successive che fecero Mondolfi e Fermi « furono tutte a fronte di Cappelli. Si arriva con queste alla fi- « ne di Febbrajo e Mondolfi e Fermi sono creditori di lire 16000. « solamente. Carbonai nell' accedere all' accomodamento delle

100. Muniti di questo favorevole attestato si preparavano i Signori Mondolfi e Fermi a implorare dai Tribunali quella giusta vendetta a cui avevano diritto per le diffamazioni sparse a lor carico dagli Stralciarj e dai Socj dell' Accomandita Carbonai, ed allor fù che amici comuni s' interposero per indurli ad una conciliazione.

101. Il Carbonai era un delinquente confesso, e l' accusa dei socj lo avrebbe certamente perduto. La sua numerosa famiglia conosceva la terribile posizione nella quale egli trovavasi, e seco lui supplichevole implorava il perdono. I mediatori eran commossi e volevano risparmiare a quel disgraziato la pena, ma i socj arbitri di sua sorte esigevano che la loro equità avesse un premio nel sacrifizio dei Signori Mondolfi e Fermi. La promessa della quietanza venne infatti subordinata alla condizione di ottenere all' Accomandita la condonazione della metà del credito delle lire 38255. che quei Signori tenevano seco lei all' epoca dello stralcio.

102. Ecco rivolte ai Signori Mondolfi e Fermi le preghiere e le istanze di una desolata famiglia, e le premure tutte dei mediatori; ma incerto il Carbonai di ottener da essi equità, e spaventato

---

« Cambiali, chiede a Mondolfi e Fermi per lire 32091. di Cappel-
« li resto del deposito, che Mondolfi e Fermi gli consegnarono,
« e che entrarono in Fabbrica e fecero precisamente parte dell'
« Inventario.

« La firma della Ragione era dunque rigorosamente dovuta a
« Mondolfi e Fermi, nè vi è dunque abuso nell' averla emessa.

« Se quest' operazione non avesse avuto effetto, Carbonai si
« sarebbe trovato a quella stessa epoca debitore della Ragione di
« lire 48000., e la Ragione debitrice a Mondolfi e Fermi di lire
« 16000. »

sempre dai socj con la minaccia dell' accusa, fuggì di Toscana.

103. Avvenne ciò nel 14. Settembre 1828., e fù in quel momento angoscioso tanto per lui che scrisse una lettera commovente e sincera. In essa diede delle istruzioni alla Moglie sua, ed emettendo un nuovo e più solenne attestato della legittimità delle Cambiali rilasciate ai Signori Mondolfi e Fermi, rimproverò il socio Signor Hall di aver tradita la sua buona fede, e si lagnò dei Consocj Signori Borgheri perchè aveano abusato delle sue scritte dichiarazioni. (15)

---

(15) La lettera che il Carbonai lasciò sigillata alla moglie è la seguente « ivi » Firenze Domenica sera a di 14. Settembre 1828.

« Io Giov. Batt. Gius. Carbonai scrivo la presente nel momento di dovermi con estremo dolore separare dalla mia amata famiglia; Dichiaro con questa con giuramento, che scrivo la verità come se la dovessi dire davanti a Dio che deve giudicare me e i miei nemici, e come la direi in sua presenza. Dichiaro che mi assento costretto dalle minacce della prigionia statemi fatte in nome de miei socj, ma dichiaro nello stesso tempo che non ho da rimproverarmi di aver fatto pregiudizio a nessuno nelle mie transazioni Commerciali da che faccio il Negoziante, e che sono innocente. Dichiaro che le Cambiali fatte al Signor Fermi sono per lire 32000. in Cappelli in natura, e lire 16000. per resto del loro conto corrente. Senza essere stata tradita la mia buona fede dal Sig. Orazio Hall, i Signori Borgheri che hanno abusato di quanto ho scritto per giustificare le intenzioni innocenti che ho avute in quanto ho fatto, io non mi sarei trovato in questa estrema necessità. Dio voglia perdonar loro come gli perdono io tanta barbarie.

« Raccomando alla mia cara Moglie di farsi coraggio. di sorvegliare la nostra famiglia, e di confidare in colui che l' orfano e l' innocente non ha mai invocato invano.

« Subito che la mia moglie sarà in stato di aver la sua Dote, mi verrà a raggiungere con la mia famiglia.

« Tutti i miei fogli desidero che siano consegnati contro ricevuta e inventario.

104. Quei rimproveri e queste lagnanze ispiravan gravi sospetti sulla sincerità della vantata dichiarazione, e faceva anche meraviglia il sapersi che quella lettera vista dal Sig. Hall lo rese premuroso onde ottenere al Carbonai la quietanza. Ciò non pertanto i Signori Mondolfi e Fermi mossi a pietà del Carbonai concessero ai Socj dell'Accomandita la richiesta diminuzione della metà del credito, e solo vollero che un Giudizio arbitramentale riconoscesse la lealtà delle loro operazioni ed escludesse dalle medesime ogni ombra di dolo.

105. Nel 17. Ottobre 1828. il compromesso fù stipulato, e da esso resulta la condonazione della somma, e la nomina dei tre Arbitri incaricati del Giudizio. I Signori Mondolfi e Fermi promiser che se il lodo fosse contrario alle loro mire, invece di esiger l'altra metà del credito, avrebbero restituite le lire 4433. 12. 6. pagate dagli Stralciarj al Signore Dufresne (§. 94.) ed avrebbero pure rimborsate le lire 12378. 9. 8. esatte prima dello scioglimento dell'Accomandita purchè quest'ultima somma resultasse pagata con i di lei capitali (§§. 63.69.)

106. Ecco posti gli Accomandanti nella vantag-

« Dio abbia misericordia del povero oppresso, e perdoni agli
« oppressori. Gio. Batt. Gius. Carbonai.

« Raccomando di dire a tutti gli amici la cagione dell'immen-
« so sacrifizio che ho dovuto fare, e che mai avrei fatto senza la
« barbarie di chi mi ci costringe; che le mie intenzioni erano
« piuttosto di lavorare vent'anni che non pagarli; ma l'esser mi-
« nacciato d'una pena infamante essendo innocente, ho creduto
« nel mio dovere di dovermene sottrarre come mi difenderci da
« assassini che ne volessero alla mia vita. Volerne all'onore è
« peggio. Se Dio vorrà concedermi sotto altro celo miglior fortu-
« na, non scorderò mai chi mi ha beneficato. »

giosa posizione di ottener piena indennità se le loro ragioni erano ben fondate, e di soffrire all'opposto lieve perdita se gli Arbitri giudicavano destitute di appoggio le loro pretese. In quest'ultimo caso il debito delle lire 38255., era ridotto a lire 19127. 10. -- delle quali offriva lire 6912., lo stato attivo e passivo della Ragione (§. 71.) (16).

107. Il compromesso utile tanto ai Socj dell'Accomandita fù collegato con la quietanza firmata nel giorno stesso a favore del Carbonai, ed erano ben contenti i Signori Mondolfi e Fermi di avere così

---

(16) Il seguente Prospetto numerico basato sui patti del compromesso di cui ragioniamo, dimostra la verità della proposizione da noi sostenuta in questa memoria al §. 2.°

STATO della situazione dei Socj dell' Accomandita G. B. G. Carbonai e CC. nei casi seguenti

Non litigando

Dovevano pagare il eredito dei Signori Mondolfi e Fermi in	L. 38255. —. -	
Avevano sullo stato consegnato loro dall' Istitore un eccedenza di	« 6812. —. -	
La sòmma che perdevano era di .	L. 31443. —. -	
E questa divisa per 15. recava sovra ciascun carato un danno di		L. 2096. 4. -

Rispettando il Compromesso e perdendo il giudizio arbitramentale

Sulla suddetta somma di	L. 31443. —. -	
Avevano l' abbuono di	« 19125. —. -	
E però perdevano la somma di .	L. 12318. —. -	
Che divisa per 15. recava sovra ogni carato il danno di		L. 821. 4. -

ottenuto il duplice oggetto di liberare quell'infelice dalle angustie della minacciata querela e d' impedire che il loro nome a mero capriccio altrui o per altrui mal talento venisse pronunziato o scritto negli atti del Tribunal Criminale.

108. A quell' epoca mancava solo che il Carbonai tornasse in Toscana ad accettar la quietanza per tener ferma nella competenza degli arbitri la questione loro affidata. Da questa accettazione dipen-

---

Vincendo la lite

L' eccedenza del bilancio della loro Ragione resultante dallo stato consegnato dall' Istitore era di	L.	6812. —. -		
E col pagamento delle	«	4250. 12. -		
fatto al Sig. Du-Fresne dopo che fù posta in stralcio l' Accomandita, si riducrva l' eccedenza suddetta a	L.	2561. 8. -		
Il rimborso del pagato al Sig. Du-Fresne che sarebbe dovuto loro in seguito della vincita supposta aumentava quel resto di	«	4250. 12. -		
E così lucravano	L.	6812. —. -		
Che divise per 15. producevano sovra ciascun carato il benefizio di			L.	454. 2. 8

Rispettando il Compromesso e vincendo il giudizio arbitramentale

La somma suddetta di	L.	6812. —. -		
avrebbe potuto aumentare di	«	12378. 9. 8		
per le Cambiali pagate prima dello stralcio, se avessero provato che l'Istitore non li estinse con i propri denari; ed allora avrebbero avuto un utile di	L.	19191. 9. 8		
Che diviso per 15. recava sovra ogni carato il benefizio di			L.	1279. 7. 3

deva l' irretrattabilità degli atti già stipulati, e però fù convenuto verbalmente di non apporvi la data e di tenerli in deposito presso i mediatori della conciliazione finchè non si conoscessero le intenzioni del Carbonai (17).

109. Così stavan le cose, e niuno avrebbe mai pensato in quel tempo che una tanto generosa stipulazione fatta in PAROLA D' ONORE ED IN BUONA FEDE MERCANTILE dovesse servire di fondamento all' accusa contro di quelli che sacrificarono il proprio interesse alla quiete loro e al desiderio lodevole di salvar altri da molestie si gravi.

110. Eppure quel che niuno avrebbe pensato successe, poichè gli stralciarj e i socj dell' Accomandita cambiarono tosto consiglio violando i patti e le leggi. Infatti quando si conoscevano le intenzioni del Carbonai, e quando già si sapeva che egli

---

(17) I mediatori a quella conciliazione furono non tanto il Signor Dottor Luigi Leonardo Coppi Amico e Consiglier Legale degli Accomandanti, quanto anche l'Estensore della presente Memoria il quale era fiu di quel tempo il Legale dei Signori Mondolfi e Fermi, e che fù poi eletto come uno degli arbitri. Presso quest'ultimo fu depositata la quietanza ed un esemplare del compromesso; e gli altri due esemplari furono affidati con ugual titolo al Signor Dottor Coppi. Il Deposito fu eseguito alla presenza del Procurator Legale del Carbonai, e fù una vera temerità per gli Accomandanti l' impugnare tal circostanza nel loro atto stampato del 9. Aprile 1829. Questa impugnativa è una delle tante menzogne che deturpano quell' atto, di cui parla diffusamente il Chiarissimo Sig. Professore Giandomenico Romagnosi nel suo Voto per la Verità annesso a questa Memoria. Egli osserva nella *questione* 4, che quell' Atto COSTITUISCE UN VERO LIBELLO INFAMATORIO A DOPPIO TAGLIO, PERCHE' SI TRATTA DI UN ATTO GIUDIZIALE PROPALATO CON UNA STAMPA DIRAMATA SÌ DENTRO CHE FUORI DELLA TOSCANA, e ciò premesso non esita a pronunziare che anche per questo titolo gli Avversarj SONO PUNIBILI SECONDO LA LEGGE.

tornando in breve avrebbe accettata la quietanza, fu recusato dagli Stralciarj di appor la data al compromesso che stipularono. Nè questo è il tutto, poiche fecer anco di peggio gli altri Socj dell'Accomandita sebbene avesser nella quietanza sanzionato e ratificato quel compromesso.

111. Nel 14. Ottobre 1828. il Carbonai accettò la quietanza, e formalmente lo fece avanti Notaro. Il Compromesso era dunque perfetto ed irretrattabile, e qualunque attentato per violarlo spiegava evidentemente la mala fede. I Socj Accomandanti lo vollero in quell'istesso giorno annullato, poichè ricorsi in via criminale accusarono i Signori Mondolfi e Fermi. Una copia del Compromesso sussidiò la querela, e fu attribuita a non retta conscienza la generosa condonazione che vi si conteneva.

112. Così fu impedito il Giudizio Arbitramentale, così fu sospesa la Causa pendente avanti di Voi, così fu tentato dagli Avversarj di porre in pericolo la libertà di Negozianti specchiati, che loro stessi ben conoscevano essere immuni da rimprovero (§. 78. 79. 80.), e che null'altra colpa ebber mai se non quella di essersi affidati alla PAROLA D'ONORE di Persone che per motivo non decoroso gli avevano in questo Tribunale accusati (§. 83.)

113. Il nuovo e tanto più grave Giudizio cimentato come si disse il 14. Ottobre 1828. progredì fino al 17. Ottobre 1829. Questo non si arrestò avanti i Giudici della Ruota Criminale, ma per volere dei Querelanti occupò ben due volte i Consiglieri del Principe nel Dicastero Supremo di Giustizia e di Grazia. Tre querele gli diedero vita e

incremento, e tre Decreti e due Rescritti furono necessarj per fiaccar l'orgoglio avversario. Vista l'irreparabilità della perdita tentaron fino gli Accusatori d'oscurare il trionfo dei Querelanti offrendoli per tre volte delle ignominose quietanze recusate da quelli con fermezza e con sdegno. Alle querele ed alle quietanze fu sempre opposta dai Querelati la solenne e giudiciale protesta di voler vendicare l'oltraggio RECRIMINANDO PER LA CALUNNIA, ma fosse temerità o stoltezza si rispondeva a tali proteste col sarcasmo e col riso.

114. L'andamento del Criminale Giudizio fu narrato da classiche penne che son d'onore all'Italia. Voi lo leggete o Signori nei Voti quì annessi dei sommi Giureconsulti e chiarissimi Professori Cremani, Carmignani, e Romagnosi. In quei Voti fu esposto come alla prima querela di stellionato, se ne aggiungesse altra per ugual titolo, e quindi anche una terza per falsità. In quei Voti vien dimostrato all'appoggio delle Decisioni dei Giudici Criminali che quelle accuse SUI DOCUMENTI STESSI DEI QUERELANTI furono riconosciute TEMERARIE INVEROSIMILI FALSE INOPPONIBILI. In quei Voti è finalmente giustificato il diritto dei Signori Mondolfi e Fermi DI RECRIMINARE PER LA CALUNNIA I LORO AVVERSARJ.

115. Le cose esposte e dimostrate in quei Voti son di sommo interesse nella Causa attuale, sì perchè vi provano come in ORDINE AI DOCUMENTI DEGLI ATTORI fu giudicata in via criminale quella identica disputa che ora verte avanti di Voi, e sì ancora perchè vi accertano che i Signori Mondolfi e Fermi produssero in quel Giudizio dei Documenti

fatali per gli Avversarj e vendicati dalle eccezioni loro per le pronunzie dei Giudici Criminali.

116. Infatti anche in via criminale dicevasi che i Signori Mondolfi e Fermi erano rei di stellionato per aver ricevute le controverse Cambiali a carico dell'Accomandita sebbene il debito fosse particolare del Carbonai, e siccome i Signori Mondolfi e Fermi opponevano all'accusa oltre i documenti da noi riferiti, altri molti che consistevano nel loro libro convenzionale liquidato e firmato mensualmente dall'Accomandita, nelle fatture e Cambiali ove il nome dell'Accomandita figurava e che giustificavano le partite notate in quel libro, e in un quaderno di prime note relativo agli affari dell'Accomandita scritto tutto dal Carbonai e corrispondente col libro convenzionale dei Signori Mondolfi e Fermi, così rispondevano i Querelanti ciò che adesso pure rispondono, rispondevano che il Quaderno di prime note era incognito a loro ed estraneo all'Accomandita, e che il Libro convenzionale ed una Cambiale che gli formavan corredo erano falsificati il primo nella intestatura e la seconda nella gira mediante l'intercalazione della dizione – E COMPAGNI – che dopo il nome del Carbonai originariamente mancava.

117. Così tentavano fin d'allora gli Attori di persuadere che il conto saldato nell'8. Marzo con le controverse Cambiali era particolare del Carbonai, e che particolare era ugualmente la partita di lire 20 mila registratavi il 5. Febbrajo 1828. a credito dei Signori Mondolfi e Fermi. Questa partita alla quale appellava la Cambiale querelata di falso, era composta anche di altre Cambiali pagabili

tutte in Livorno, ed i Querelanti ne mostravano alcune girate dai Signori Mondolfi e Fermi al Carbonai anzi che all' Accomandita.

118. Ma tutti quei tentativi furono vani ed inutili, poichè non sfuggì alla perspicacia dei Giudici che la querelata intestatura del Libro convenzionale corrispondeva alle firme non querelate dell' Accomandita, e che la Cambiale eccezionata di falso e le altre pure prodotte dai Querelanti erano state spese non già dal Carbonai ma bensì dall' Accomandita dalla quale furon girate tutte alla Ragione Giov. Cristofano Ulrik e figlio di Livorno.

119. E l' una e l'altra di queste circostanze di fatto veniva comprovata dal Documenti ed i Giudici Criminali ne appresero l' efficacia per modo da dichiararle bastanti ad escludere la imputazione del falso.

120. Così vennero eliminate in via Criminale le due eccezioni opposte dagli Avversarj ai Documenti dei Signori Mondolfi e Fermi, ed in tanto non fu parlato in quel Giudizio della eccezione contro il quaderno di prime note, perchè la medesima non era desunta da un fatto che potesse costituire subietto di delinquenza

121. Non crediate per altro o Signori che questa eccezione fosse meglio fondata delle due già distrutte. Se l'audacia fosse in Giudizio prova del vero, voi potreste pensarlo, poichè vedesi francamente dagli Avversarj ripetuto e nelle stampe e negli atti che non attiene quel libro alla loro Accomandita, e che non ebbero parte nel deposito che ne avvenne.

122. La prima assersione è smentita dal libro e costituisce un erroneo giudizio, ma la seconda è smentita dal fatto loro e costituisce una falsità.

123. Qual tratto di nera ipocrisia si è mai questo di negare di avere avuto parte nel deposito di quel libro, quando per ottenerlo ricorser fino al Dicastero supremo dell' I. e R. Consulta , e quando abbiamo noi le scritte domande che ne fece il Procurator Legale del Carbonai in seguito delle premurose sollecitazioni degli Stralciarj dell' Accomandita? (18).

124. E come negar si può che all' Accomandita appartenga quel libro quando si vedono nel medesimo registrati i conti di tanti negozianti e fino degli Avversarj nostri , e quando si vede che le partite appartenenti al Carbonai vi son distinte dalle altre con le parole « PER CONTO CARBONAI ? «

125. Come si può negare la pertinenza di quel libro all' Accomandita quando confrontato con la di lei scrittura palese si trova concorde quasi in tutti i conti che vi sono registrati? Gli unici infatti che discordano son quelli dei Signori Mondofi e Fermi e dei Signori Giov. Gristofano Ulrik e figlio, e quì notate che il conto relativo a questi ultimi non è discorde in tutto ma in parte, poichè vanno di pari passo e la scrittura e le prime note fino al Marzo 1827. È solo in quast' epoca che principia quanto al conto di Ulrik quella dissonanza, che rapporto ai Signori Mondolfi e Fermi incominciò nel Febbrajo di quell' anno.

126. Il libro di prime note è in qnesta vostra Cancelleria, gli altri Documenti sono alla Ruota Criminale. Il primo è visibile a tutti, i secondi a Voi soli , e Voi potete esaminarli e convincervi che i nostri detti sono sinceri.

---

(18) Si veda in Processo la produzione del dì 6. Decemb. 1830.

127. Fin quì dei Documenti esibiti ai Giudici Criminali dai Signori Mondolfi e Fermi, di quei Documenti che non occorsero per la loro difesa. Costa infatti dai Decreti di quei Giudici che la falsità rimase smentita dai recapiti querelati, e costa del pari che le produzioni avversarie non poterono fornire il sospetto il più lieve in appoggio dello stellionato. Che anzi i fatti narrati dagli Avversarj nel loro atto stampato del 9. Aprile 1829. dimostrarono temeraria ed inverosimile quest' ultima imputazione.

128. Così stavan le cose nel 17. Ottobre 1829. quando fu terminato il Criminale Giudizio, ed i Consulenti dottissimi nei loro Voti quì annessi provano che mentre a quell'epoca ed in ordine alle resoluzioni dei Giudici Criminali i Signori Mondolfi e Fermi avevano esperibile contro degli Avversarj l' AZIONE DELLA CALUNNIA MANIFESTA PER LA SMENTITA IMPUTAZIONE DI FALSO, E L' AZIONE D' INGIURIA ATROCE E DI CALUNNIA PRESUNTA PER LA INOPPONIBILE E NON PROVATA IMPUTAZIONE DI STELLIONATO, gli Avversarj all' opposto potevan solo tornare avanti di Voi per dimostrare ai civili effetti che le controverse Cambiali erano infette di dolo ed ineseguibili.

129. Nè di questo diritto tardarono un solo istante a valersi i Socj dell'Accomandita Carbonai, e quì, ripreso il Commerciale Giudizio provaron che soccombendo divenivan più fieri.

130. Prima delle querele criminali si era, e già lo vedemmo, iniziata in questo Tribunale una Causa dagli Stralciarj della detta Accomandita per recuperare dai Signori Mondolfi e Fermi le lire 4433. 12. 6. pagate al Sig. Sig. Dufresne, e per fare annullare altre Cambiali che possedevano quei Signori

(§§. 88. 93. e 95.) Questa Causa fu sospesa con le querele, ed a sostenerne la sospensione si unirono agli Stralciarj gli altri Socj dell'Accomandita con l'Atto stampato del 9. Aprile 1829.

131. Nel 17. Ottobre 1829. cessò il motivo che teneva sospesa la detta Causa, e sei giorni dopo gli Stralciarj ed i Socj dell'Accomandita la riassunsero.

132. Dolorosa fu per gli Attori questa riassunzione poichè sembra che fosse loro più grato un criminale Giudizio. Essi ne diedero una sicura dimostrazione nell'Atto del 23. di quel mese ove si leggono ripetute e continue proteste di ESSERE COARTATI per le dichiarazioni dei Giudici Criminali a tornare avanti di Voi. Il fatto si è che la Causa fu riassunta, e che crebbero le domande; l'atto or ora citato dichiarò che dovevano condannarsi i Signori Mondolfi e Fermi a restituire anco le lire 12378. 9. 8. pagate loro dal Carbonai prima dello scioglimento dell'Accomandita in estinzione di sei Cambiali d'indole uguale alle controverse (§§. 61. 62. 63. 64. 65.)

133. Era riassunta ed ampliata la Causa allorchè i Signori Mondolfi e Fermi trasmessero nel 6. Novembre un precetto agli Stralciarj Carbonai per il pagamento delle Cambiali scadute che possedevano, e siccome nel dì 11. di quel mese fu loro comunicato uno scritto in cui si diceva che i Socj dell'Accomandita non avevano di che temere se i capitali posti nella medesima erano esauriti, e che gli Stralciarj potevano giustificare che non esisteva in cassa la reclamata pecunia, così per impedire che quel Giudizio recasse loro una vessazione e fos-

se elusorio nei resultati, domandarono a Voi nel 4. Dicembre che non assumeste l'esame delle domande avversarie finchè non fosse depositato l'importare delle Cambiali, o non venisse dimostrato con un formale rendimento di conti che mancavano all'Accomandita i mezzi onde eseguir quel deposito.

134. Le istanze dei Signori Mondolfi e Fermi erano assistite dalla *Legge Toscana del* 23. *Novembre* 1818. la quale comanda che non si possa eccezionar la Cambiale senza che il debitore ne depositi l'importare. Ciò nondimeno quelle istanze dettero luogo a un incidente impegnoso sul quale occorsero due Sentenze che una emanata da questo Tribunale nel 18. Decembre 1829., ed altra dalla Ruota Civile nel 1.° Marzo 1830.

135. Queste Sentenze non furono vantaggiose agli Avversarj nostri poichè sebbene dalla seconda fossero autorizzati a proseguire la Causa per recuperare il valore delle Cambiali già pagate dagli Stralciarj al Sig. Du-Fresne, e dal Carbonai ai Signori Mondolfi e Fermi, pure venne inibito loro e dall'una, e dall'altra di eccezionare senza il preventivo deposito le Cambiali non pagate, e furono anche conformi nel condannare gli Stralciarj dell'Accomandita a render conto della loro gestione.

136. Così rimase ultimato l'incidente relativo al deposito, e tanto fu l'impegno spiegato dagli Avversarj, che per esimersi almeno in parte dallo sborso della somma alla quale ascendevano le Cambiali, tentarono fino di trar partito dal Compromesso annullato con le querele (§. 111.) Essi pretendevano che si osservasse allora quell'atto per lo-

cupletare coloro che in onta alla BUONA FEDE ne avevano abusato.

137. Quanto fosse illegale questa pretesa fu detto dai Giudici nella Sentenza Ruotale, ma quanto fosse indecorosa e inonesta sarà dal Pubblico giudicato. Intanto è da sapersi che nel 19. Gennajo 1830. fu esibito dagli Stralciarj il rendiconto dei capitali della Accomandita.

138. Mirava questo a provare che non esisteva in cassa a quell'epoca tanta somma quanta ne abbisognava per eseguire il deposito del valor totale delle Cambiali, ma molte erano l'eccezioni che potevano opporglisi per dimostrare il contrario. Una fra le tante, era che si ponevano a carico dell'Accomandita, e così anco dei Creditori Moudolfi e Fermi, le non piccole spese occorse agli Accomandanti per fare assistere da più e diversi Avvocati le temerarie e calunniose accuse cimentate in via criminale contro quei Creditori.

139. Il rendiconto nulla provava senza l'appoggio della scrittura dell'Accomandita, e gli Stralciarj nell'esibirlo avevano dichiarato CHE ERANO PRONTI A FAR CONOSCERE AI SIGNORI MONDOLFI E FERMI TUTTI I LIBRI E RECAPITI CHE RIGUARDAVAN LA LORO AMMINISTRAZIONE. Questi Signori prima di eccezionarlo bramarono di vedere quei libri, ed alle istanze loro Voi o Signori emanaste nel 25. Gennajo 1830. un Decreto che ne ordinò DI TUTTI il deposito in questa Cancellerìa.

140. Nel 29. Gennajo non era eseguito il deposito dei libri, ed i Signori Mondolfi e Fermi avevano citato gli Stralciarj onde fargli assegnare dal

Tribunale il termine di ore ventiquattro. La citazione era corsa per il 1.° Febbrajo, e fu in quel giorno che gli Stralciarj la resero inutile e senza oggetto uniformandosi al Decreto. Essi contestarono ai Signori Mondolfi e Fermi *che in quella mattina* (1.° Febbrajo) *era stato fatto in questa Cancellerìa del Tribunale di Commercio di Firenze il deposito DI TUTTI i libri e scritture riguardanti lo stato d'amministrazione di detta Ragione G. B. G. Carbonai e CC.*

141. Si accingevano i Signori Mondolfi e Fermi a esaminare quei libri, e ad eccezionare il rendiconto degli Stralciarj, quando alienate avendo questi ultimi le masserizie dell'Accomandita, ne depositarono il valore per garanzìa delle Cambiali non pagate, e sulle quali pendeva disputa. Ciò avvenne il 17. Marzo 1830., e siccome rimase in tal guisa completato il deposito ordinato con le Sentenze del 18. Decembre 1829., e 1.° Marzo 1830. (§. 134. 135.), così cessò nei Signori Mondolfi e Fermi ogni interesse a disputare sul rendiconto.

142. Nel 26. Maggio 1830. fu riattivata avanti di Voi la Causa nel merito, e fu domandato dagli Avversarj che gli fosse permesso di sostituire un nuovo piego di Posizioni a quello già visitato ed ammesso nel 12. Settembre 1828. (§. 96) Essi volevano ritirare quel primo piego, e chiedevano inoltre che questo Tribunale ordinasse la trasmissione alla sua Cancellerìa dei documenti, carte, e memorie esistenti alla Ruota Criminale e prodotte non tanto da essi quanto ancora dai Signori Mondolfi e Fermi nella pendenza delle accuse (§. 116.)

143. La prima di queste domande fu contradetta

da noi all'appoggio della regola la quale vieta di cambiare le posizioni allorchè sono accettate ed ammesse. La seconda fu eccezionata avvertendo che siccome le carte dei Signori Mondolfi e Fermi non avevano formato parte di alcun Processo criminale, così non era lecito di trasportarle e valutarle in questo Giudizio a piacimento degli Avversarj se non giustificavan tutti gli estremi dell'azione *ad exhibendum.*

144. Tutto ciò fu rilevato nell'atto del 4. Giugno 1830., ma tanto in esso quanto nei successivi dichiarammo che si sarebbero concordate le domande degli Avversarj qualora avesser bramato di unir le nuove alle antiche Posizioni, e qualora il richiamo dei fogli prodotti in via criminale dai Signori Mondolfi e Fermi fosse subordinato alla condizione che non potessero vedersi nè allegarsi se non se nei casi di ragione determinabili dal Tribunale a richiesta ed in contradittorio delle parti.

145. Queste dichiarazioni furono accettate dagli Avversarj coi loro atti del 18. e 28. Giugno 1830., e fu in quest'ultimo giorno che il Tribunale Vostro o Signori le sanzionò con opportuna sentenza. In essa infatti venne ordinato che si ammettessero le nuove Posizioni come addizionali alle prime, e che fosser richiesti alla Ruota criminale i fogli colà esistenti per custodirsi sigillati in questa Cancellerìa *fino a nuove dichiarazioni in proposito da emanarsi al bisogno a richiesta ed in contradittorio delle parti dopo però che il Sig. Abramo Fermi come Istitore della Ragione Mondolfi e Fermi avesse risposto alle Posizioni.*

146. Decise in tal guisa le nuove domande de-

gli Avversarj, ed unite alle prime le seconde loro posizioni, fu stabilito il dì 14. Luglio 1830. per riceverne dal Sig. Fermi le opportune risposte. Quelle Posizioni erano in tutte NOVANTASETTE ed allegavano a proprio sostegno quei medesimi conti, cambiali, e lettere che il Carbonai consegnò ai Socj (§. 73.), e che da questi venner prodotte in copia ai Giudici Criminali.

147. Nel giorno che il Tribunale avea designato il Sig. Fermi rispose alle Posizioni, e fra poco diremo quali furon le repliche. Intanto è da sapersi che un nuovo incidente sospese la trattativa del merito della Causa.

148. Occorse ai Signori Mondolfi e Fermi di esaminare i libri e le carte di attenenza dell' Accomandita Carbonai depositate dagli Stralciarj in questa Cancellerìa il 1.° Febbrajo 1830. (§. 140.), e si accorsero che quel deposito non era completo. Esso mancava del libro delle spese, non che di quelli denominati copia lettere, e copia fatture.

149. Questi tre libri si richiesero agli Avversarj con atto del 13. Settembre 1830., e nel 15. di quel meso tre libri furono depositati. Il copia fatture non era neppur fra gli ultimi esibiti in questa Cancellerìa, e gli Avversarj asserivano di averlo prodotto nel dì 1.° Febbrajo. La nota relativa al deposito di quel giorno designava realmente con l'indicazione di fatture un libro scritturato tutto con numeri.

150. Su ciò nacque disputa poichè i Signori Mondolfi e Fermi con loro Atto del 17. Settembre risposero che il richiesto copia fatture non era quello indicato nella ridetta nota, ma che era altro

libro non mai prodotto e ritenuto, dagli Avversarj. Per giustificare l'esposto produssero un piego di Posizioni, ed era già discusso sull'ammissione delle medesime quando il libro comparve. Infatti nel 22. di Settembre questo libro venne depositato dagli Avversarj, che ci diedero allora la notizia di averlo per buona sorte RITROVATO presso uno di quei tanti Avvocati che si occuparono in via criminale della loro difesa.

151. Non crediate peraltro o Signori che questa produzione completasse il deposito di TUTTE le carte e libri dell' Accomandita ordinato da Voi con il Decreto del 25. Gennajo 1830. (§. 39.). In seguito di nuove istanze dei Signori Mondolfi e Fermi fu infatti esibito dagli avversarj nel 29. Settembre l' inventario e lo stato attivo e passivo dell' Accomandita fatto dal Carbonai all'epoca dello stralcio, e fu anco prodotto un piccolo fascio di lettere interessanti la loro Ragione. In quel giorno fu dichiarato che TUTTI i fogli eran prodotti, e sebbene altra volta non fossero sinceri emettendo uguale protesta (§. 140.), pure noi vogliamo supporre che le molte lettere mancanti al certo fra le prodotte o non fossero consegnate loro dal Carbonai, o subissero disgraziatamente la sorte che incontrò una stima affidatagli dal medesimo. Son essi che ci notiziano nell' atto summentovato CHE NON ESIBISCONO QUELLA STIMA ESSENDO STATA SMARRITA DAL SIGNOR POMPILIO GENTILI IN OCCASIONE CHE REDIGEVA PER I SIGNORI STRALCIARI IL CONTO D' AMMINISTRAZIONE.

152. Nel 29. Settembre 1830. venner dunque in Giudizio le carte dell'Accomandita che rimanevano sempre in mano degli Stralciarj, ed in segui-

to del Decreto del 1.° Ottobre provocato da noi venne pure in questa Cancelleria quel libro che noi diciamo contenere le prime note dell' Accomandita (§ 116. 122. 125.) e che agli avversarj non piacque, nè piace più di conoscere (§. 123.) come resulta dal citato loro Atto del 29. Settembre.

153. Quì termina o Signori la narrativa dei fatti, e da essa Voi ben scorgete quanto resti lumeggiata la prova di quella mala fede e di quel dolo evidente che rimproverano agli Avversarj gli Egregj e Classici estensori dei Voti che noi pubblichiamo.

154. Ne questo è il solo effetto di quella storia, poichè resulta dalla medesima non tanto l'indole calunniosa delle querele Criminali cimentate contro i Signori Mondolfi e Fermi, quanto ancora la temerità di ogni questione che in via civile venne promossa dagli Avversarj.

155. Infatti Voi ricordate opportunamente che fra le tante domande incidentali fatte dagli Stralciarj e Socj dell' Accomandita Carbonai non ve ne fu neppur una che non meritasse o rejezione assoluta o modificazione, talchè può dirsi con verità che due anni di lite non gli fruttarono se non che il disprezzo del pubblico ed il timore di essere accusati e puniti per un titolo vile e infamante.

156. Ne le sole incidentali questioni son quelle che compariscono temerarie; anche la causa nel merito pendente avanti di Voi presenta uguali caratteri poichè vedemmo opportunamente essere stata cimentata dagli Avversarj contro conscienza e per sdegno, quando già possedevano i documenti esclusivi della dedotte ingiuriose supposizioni.

157. Ciò consta o Signori pei fatti narrati nella

storia ed antecedenti alla iniziativa della Causa, per quei fatti che son confermati dai successivi.

158. Parla di questi ultimi il chiarissimo Signor Professore Romagnosi e dimostra fra le altre cose che quanto esposero gli Avversarj avanti di Voi nel loro atto giudiciale del 9. Aprile 1829. serve a provare inverosimile e temeraria la disputa; tanto quel Professore che gli altri due distintissimi dai quali fu preceduto concludono che sui Documenti degli Avversarj fu riconosciuta e dichiarata quella temerità dai Giudici Criminali.

159 La temerità è dunque l'impronta delle domande avversarie, di quelle domande che richiamano il vostro Tribunale a decidere:

1.° Se gli Stralciarj e i Socj dell' Accomandita Carbonai abbiamo o no il diritto di recuperare dai Signori Mondolfi e Fermi le lire 12378. 9. 8. che durante la vita dell'Accomandita furon pagate loro dal Carbonai in estinzione di sei Cambiali tratte e accettate in maggior numero dall' Accomandita nel 8. Marzo 1828.

2.° E se a favore dei ridetti Stralciarj e Socj debbano annullarsi tutte le Cambiali tratte e accettate in quel giorno, in quanto che sia provato che fu simulata la valuta indicatavi per Cappelli di paglia, e in quanto che costi essere derivate da operazioni abusive, viziose, e illecite fatte dai Signori Mondolfi e Fermi con la special persona del Carbonai ed accollate indebitamente all'Accomandita con l' accettazione delle Cambiali.

160. Tali e non altre sono le dispute, poichè dalla Decisione della seconda dipende anche il recupero delle lire 4433. 12. 6. pagate dagli stralciarj al Signor

Dufresne per due di quelle Cambiali, e dipende ugualmente dalla medesima il ritiro del deposito corrispondente al valore di tutte le altre ancora insolute, non che la refusione dei danni e spese che reclamano contro i Signori Mondolfi e Fermi gli Stralciarj ed i Socj dell'Accomandita coi loro Atti del 28 Agosto e 1.° e 10. Settembre 1828. e del 23. Ottobre 1829,

161. Occupiamoci dunque di quelle dispute, e vediamo se le prove e i Documenti invocati e prodotti dagli Avverrarj, dimostrino anche ai Civili effetti quella temerità che comparve evidente ai Giudici Criminali.

ARTICOLO I.

Delle sei Cambiali estinte dal Carbonai prima dello stralcio dell' Accomandita G. B. C. Carbonai e CC.

162. Fu detto già nella storia che il Carbonai nell' 8. Marzo 1828. rilasciò ai Signori Mondolfi e Fermi 25. Cambiali tratte e accettate a varie scadenze dalla propria Accomandita per valuta di Cappelli di paglia (§. 61.); Fu anche avvertito che sei di quelle Cambiali furono pagate dal Carbonai prima di porre in stralcio la sua ragione (§. 63. 64. 65.); E fu pure notato che avvenùto lo scioglimento dell'Accomandita gli Stralciarj ed i Socj eccezionaron quelle Cambiali sostenendo che non provennero da Cappelli venduti alla Ditta loro, ma da operazioni particolari al Carbonai (86. 87. 88. 93.)

163. Gli avversarj dunque non impugnano che i

Signori Mondolfi e Fermi avessero un credito equivalente all' importare delle Cambiali , ma lo dicono proprio del Carbonai ed estraneo all' Accomandita. Essi credono di averne ottenuta la prova per le risposte date dal Signor Fermi alle posizioni , ed è però che concludono doversi annullare dal Tribunale le ridette Cambiali , ed ordinare che i Signori Mondolfi e Fermi restituiscano loro le lire 12378. 9. 8. che il Carbonai gli pagò prima che avvenisse lo stralcio dell' Accomandita.

164. Così ragionano gli Avversarj nell' atto del 5. Agosto 1830. e se vero sia che le risposte alle Posizioni escludano la pertinenza all' Accomandita di quel debito , sarà esaminato da noi nell' Art. 2. Attualmente ci limitiamo a osservare che vera anche quella supposizione , nulla concluderebbe se non provassero che le lire 12378. 9. 8. furon pagate dal Carbonai con i danari dell' Accomandita.

165. È unicamente nel concorso di questa prova che nascerebbe a pro di essi l' azione per il recupero di quella somma , nella guisa stessa che nasce a favore del proprietario per rivendicare la roba sua impegnata o venduta arbitrariamente da altri.

166. In difetto di quella prova non è dagli Avversarj proponibile alcun azione , poichè il pagamento sarebbe eseguito dal Carbonai che anche nel tema loro rivestiva sicuramente la qualità di debitore.

167. Infatti quello che impegna o aliena la roba altrui assume l' obbligo di rimborsarne il valore a chi la riceve se ne rimane dal padrone spogliato(19),

(19) *Text. in Leg. 3. in Leg. si mancipium cod. de rei vindicat. et in Leg. 2. C. d de furtis et Cujacii Comment· in tit. 1.*

ne qui è luogo ad esaminare se ciò proceda indistintamente tanto nel caso che il compratore conoscesse, quanto nell' altro che ignorasse il vizio della contrattazione.

168. Questa disputa risoluta per l' affermativa dal *Noodt* e dall' *Antonio Matteo* (20), rimane

---

de rei vindicat. lib. 6. *ff. ad Leg.* 65. *tom.* 7. *pag.* 329. *lit. a.* « ivi » Qoia dominns semper vindicat rem suam ab eo qui emit « a non domino, etiam non reddito pretio, sed regrediatur, qui « incautius emit ad auctorem suum, ad venditorem *L.* 3. *L. si mancipium, cod. de rei vind. L.* 2. *cod. de furt.* »

(20) *Gerardi Noodt observationum lib.* 1. *Cap.* 7, *Vers. Nec idem est.* « ivi » Nec idem est in pignoratitia ut enim aliena res, « si quando pignori detur, a creditore libera maneat, tamen con« trahentium personae ultro citroque de ea pignori data accepta« que tenentur finge: debitor rem alienam creditori dedit, ut eam « pignori habeat, donec ei debitum solvatur mox debitori ei debi« tum solvit quamquam non valuit alienae rei pignus; tamen ra« tionis est, ut creditor debitori ad restituendam rem quam ab eo « tantum in debiti securitatem accepit, eo soluto, actione directa « teneatur convenit enim ita; interque eos commercium fuit. Nec « verbis opus: hoc Ulpianus indicat; cum libro 28. *Ad edictum* « quo libro actionem pignoratitiam interpretatus est, *Is quoque*, « inquit, *qui rem alienam* pignori dedit, soluta pecunia potest « pignoratitia experiri *L.* 9. §. 4. *ff. De pignoratitia actione.* « Idem Ulpianus et de actione contraria testator per ejusdem ca« pitis, si inquiens, *rem alienam mihi debitor pignori dedit, di« cendum est, locum haberi contrarium judicium.* Quin Impp. Dio« cleitanus et Maximianus *L.* 6. *C.* Si aliena res pignori data sit « contrarlam pignoratitiam hac in specie cum hypothecaria com« parant; cum ajunt, *que praedium in filios a se titulo donatio« nis translatum, creditori suo dat pignori, se magis contrario « pignoratitio obligai judicio, quam* quidquam domlnis noceat: « cum serviana etiam actio declaret evidenter jure pignoris tene« ri non posse, nisi quae obligantis in bonis fuerint igitur si non « actio hypothecaria, sed pignoratitia, questionis sit; nil cau« sae est, quo minos res aliena sicut emi et vendi, ita pignori « dari, possit: quamquam non ut pignori obligetur, sed ut debi« tor et creditor invicem sibi actione pignoratitia teneatur nam « aliena quoque res distrahi posse dicitur *L.* 28. *ff. de contraenda « emptione*: non quod venditione a non domino facta alienari vi-

oziosa nel caso nostro, poichè neppure il Carbonai potrebbe valersi della opinione contraria per reclamare il rimborso di quella somma. Ad esso osterebbe la regola la quale insegna che l' obbligazione naturale serve a rendere improponibile l'azione dell' indebito (21).

169. Così dimostrato che anche nel tema degli Avversarj non sarebbe loro permesso di recuperare la somma di cui parliamo se non provassero che fù pagata coi danari dell' Accomandita, vediamo se fù dà essi giustificata una tal circostanza.

170. Ed a questo proposito non esitiamo a sostenere che resulta invece dai Documenti loro la prova contraria.

« detur; sed quod venditor cui cum emptore commercium est, cum « eo de alienae rei venditione contrahere potest, sic ut se ad rei « traditionem obliget; et si non tradat, emptori actione exempto « teneatur ad id quod ejus intersit; eam sibi traditam esse. Hoc « igitur sensu Gajus *d. l.* 9 §. 1. *ff. de pignoribus et hypothecis*, « *quod inquit, emptionem venditionemque recipit, etiam pignorationem recipere potest.* Sed is sensus ex loci inscriptione nimis manifestus est: quamquam miror, eam inscriptionem non « animadvertisse doctissimos juris Interpretes. *et Antonii Matthei* « *de criminibus in lib.* 47. *ff. tit.* 15. *cap* 1. *n.* 5. *vers. Nec obest.* « ivi » Nec obest quod constet venditio rei alienae *d. L.* 28 Constat enim propter utilitatem, ut si bona fide facta fuerit usucapere rem possit emptor: Sin mala: empti actionem habeat in « id quod interest: quae empti actio non illico excludit accusationem stellionatus: Sicut nec per contrariam pignoratitiam ac« cusatio tollitur cum res aliena pignori data est. *l. Si rem alie*« *nam* 9. *d. pign. act.* »

Si veda la questione 9. nel Voto del Chiarissimo Sig. Profess Romagnosi ove è adottata questa proposizione.

(21) *Text. in Leg.* 10. *ff. de obligat et Action Leg.* 16. §. *Fidejussor vers. naturales ff. de fidejussor et mandator et in leg.* 13. *ff. de condict. indeb. Rot. Rom. in recent. part.* 14. *dec.* 528. *n.* 7 *et Rot. Nostra in Thes. Omb. tom.* 1. *Dec.* 9. *n.* 57. *et* 58. *et tom.* 3. *Dec.* 24. *n.* 47.

171. I libri infatti dell' Accomandita attendibili sempre in suo danno benchè tenuti irregolarmente (22), non ragionano in guisa alcuna di quel pagamento, e lo stato attivo e passivo si unisce ad essi per escludere che si eseguisse con i di lei capitali. Quello stato, già lo dicemmo, presenta un avanzo in attivo oltre i capitali dei socj (§. 71.) nè poteva verificarsi quel resultato se le lire 12378. 9. 8. non si fosser pagate dal Carbonai con i danari suoi propri.

172. Tutto ciò sia detto per abbondanza, ed all' unico oggetto di far constare quanto male ragionano gli avversarj in questo Giudizio, e con quanta poca ponderazione cimentano le loro domande.

ARTICOLO II.

Della sincerità e legittimità delle venticinque Cambiali tratte e accettate nell' 8. Marzo 1828. dall' Accomandita G. B. G. Carbonai e CC. all' ordine dei Signvri Mondolfi e Fermi.

173. Eccoci giunti a trattare la vera tesi della Causa, a vendicare cioè dalle false imputazioni degli Avversarj le venticinque Cambiali che nell' 8.

---

(22) *Ansald. de Commercio disc. gener. n.* 148. *Rot. Rom. in Reccent. part.* 19. *tom.* 1. *Dec.* 413. *n.* 13. *Rot. Nostr. in Thes. Ombros. tom.* 9. *Dec:* 24. *n.* 50. *e* 57. *et cor. de Comitibus tom.* 2. *par.* 2. *Dec.* 113. *Azuni Dizionario verb. libr.* §. 10. *Baldasseroni Dizionario Verb. lib.* §. 9. *Pandette Francesi tom.* 19. *pag.* 128. *Merlin rep. mot. preuve. tom.* 24. *pag.* 418. *de Vincens exposit. rais : de la Legis comm. t.* 1. *pag.* 273.

Marzo 1828. i Signori Mondolfi e Fermi riceveron dall' Accomandita Carbonai. Quì non vi è più distinzione fra le pagate e quelle ancora insolute, poichè vogliamo provarle tutte immuni d' ogni eccezione.

174. A tal uopo seguiamo i Documenti degli Attori, ed esaminiamo principalmente cosa resulti dai conti che produssero annessi alle Posizioni, e cosa provino i Libri dell' Accomandita.

175. I Conti annessi alle Posizioni sono quelli che il Carbonai consegnò ai Socj all' epoca dello stralcio (§. 73.), e che i socj divenuti poi querelanti produssero ai Giudici Criminali in sostegno dell' accusa. Quei conti enunciano le operazioni che il Carbonai fece con i Signori Mondolfi e Fermi, onde è opportuno di riscontrare se corrispondano alla narrativa che ne facemmo in principio.

176. Assumendone dunque l' esame osserviamo che il *Documento di N.* 2. è il primo conto aperto nel 22. di Aprile 1826. Èsso prosegue fino al 17. Agosto di quell' anno, ed offre in avere dei Signori Mondolfi e Fermi uno sbilancio di lire 452. 17. 8. Il conto è gravato d' interessi e di provvisione, contiene sotto dì 15: Agosto in credito dei Signori Mondolfi e Fermi una partita di lire 10600. con l' indicazione di -- *Cambiale sopra Carbonai* -- ed ha tutti quei connotati di cui parlammo quando fù ragionato del conto relativo alla commissione dei Cappelli data all' Accomandita dai Signori Mondolfi e Fermi, ed alle sovvenzioni che questi fecero alla medesima per eseguire l' ordinazione dei Signori Hadden e CC. di Londra (§. 15. 16. 17. 18. 19.)

177. Al primo conto succede l' altro che venne

aperto col ridetto sbilancio di lire 452. 17. 8. e questo vedesi registrato nel *Documento di n.* 1.; esso prosegue dal 17. Agosto fino a tutto il mese d' Ottobre 1826.; esso pure ha l' aggravio degli interessi, e prova che successe in quell' epoca il saldo di cui nella storia abbiamo parlato (§. 20.)

178. Eccoci al terzo conto referito nel *Documento di n.* 10: e qui troviamo registrata la rivendita dei Cappelli fatta il 1. Gennajo 1827. dai Signori Mondolfi e Fermi per lire 41374. 10. – non che le Cambiali consegnate ai medesimi in pagamento della merce. In questo conto è notato che una di quelle Cambiali ascendeva a lire 3000., e che scadeva il 15. Aprile e si vedono increditati i detti Signori dell' importare dei frutti in lire 455. per le due Cambiali emesse dal Carbonai in particolare, non meno che delle lire 560. pagate per di lui ordine al fratello Luigi. In questo conto vi è una laguna dal 10. al 13. Febbrajo, ma l'altro conto registrato nel *Documento di n.°* 9. ci prova che il resultato fu uno sbilancio di lire 15615. 5. 4. a credito dei Signori Mondolfi e Fermi.

179. Fin qui i Documenti avversarj confermano tutto ciò che dicemmo nella storia (§§. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.), nè il nuovo conto trascritto nel *Documento* 9.° diversifica punto nel referire le successive operazioni. In esso è dove figura lo sconto della Cambiale pervenuta nell'Accomandita da Ulrik (§. 34. 35. e 36.) e sebbene quel conto non comparisca saldato per la mancanza delle partite con le quali fu proseguito dal 7. al 14. Marzo, pure altro conto dimostra che in quest' ultimo giorno il saldo era avvenuto conforme noi rilevammo nella storia (§ 37.).

180. Si prenda infatti nuovamente in esame il *Documento di n.°* 10., e da esso rileveremo che nel conto aperto il 15. Marzo non vi è partita che nasca da un precedente reliquato; in questo conto troviamo appunto notate le *lire* 17. 10. —. *per costo di vino*, e lo vediamo ultimato nel 14. Aprile con uno sbilancio a credito dei Signori Mondolfi e Fermi di lire 5010. quanto dicemmo noi nella storia essere stato lo sbilancio in quel giorno (§. 40. 41. 42.)

181. Con questa somma principia nel 14. Aprile 1827., un conto nuovo gravato di provvisione e d'interessi. Il medesimo è registrato nel *Documento di n.°* 4., e vedesi liquidato mensualmente. Esso è composto di quei medesimi elementi di cui parlammo nella storia (§. 44. *e segg.*), e le partite estranee all'Accomandita vi si vedono notate con l'indicazione PER CONTO CARBONAI. Questo conto dice avvenuta la retrocessione della Cambiale di lire 11200. trasmessa all'Accomandita da Ulrik, la riporta sotto la data del 6. Agosto giorno della scadenza, e la designa con le parole *Cambiale sopra Carbonai.* Dal conto istesso resultano le compre e le rivendite dei Cappelli fatte dai Signori Mondolfi e Fermi, e tutte sono riepilogate nel *Documento di n.°* 6. Il conto termina nel Febbrajo 1828. con uno sbilancio a loro credito di lire 48062. 4. 4. che si dice saldato mediante Cambiali accettate dall'Accomandita, e comprensive del frutto di lire 3007. 8. —. Al conto succede un esattissimo elenco delle Cambiali, e manca solo l'altro conteggio che si legge nel libro di prime note dell' Accomandita (§. 116. 124. 125.) e che conforme

fu rilevato nella storia ebbe vita dal 15. Aprile al 22. Luglio 1828. (§. 63. 64. 65. 66.)

182. Questo è il sincero prospetto di tutti i conti esibiti dagli Avversarj, e da essi più conseguenze n'emergono.

183. La prima si è che gli antecedenti al 15. Marzo 1827. essendo stati liquidati e saldati non possono eccezionarsi da loro senza iniziare a tal uopo un opportuno Giudizio e senza che ne dimostrino evidentemente l'errore (23).

184. La seconda si è che i soli due conti successivi al 15. Marzo 1827. interessano direttamente alla causa nostra poichè da questi e non dagli altri derivano le Cambiali di cui si disputa.

185. Ciò premesso, ricordiamoci il resultato di quei due conti, poichè serve il medesimo ad escludere la simulazione della valuta espressa nelle Cambiali.

186. Vedemmo infatti nella storia (§. 58.) che la loro eccedenza a credito dei Signori Mondolfi e Fermi provenne unicamente dalle rivendite dei Cappelli di paglia, e vedemmo del pari che queste non furono mai corrispondenti alle compre sì nel valore che nella quantità della merce. Ciò esclude il supposto immaginato dagli Avversarj che le rivendite fossero la restituzione di un pegno costituito col finto nome di compra, nè tale idea po-

---

(23) *Textus in Leg. Semel Cod. de apochis publicis. Felici de societate cap.* 38. *n* 62. *Palma allegat.* 29?. *n* 30. *Rot Rom. in recent. dec.* 188. *n* 6. *part.* 8: *Rot. nost. in Thesaur. Ombr. tom.* 2. *dec.* 24. *n.* 34. 35., *e la Corte di Cassaz. nella Decis. del* 10 *Settembre* 1812. *riferita dal Sirey tom.* 13. *part.* 1. *pag.* 254.

teva mai concepirsi se riflettevano che resultava dai conti stessi che i Signori Mondolfi e Fermi quando erano proprietarj della merce dappoi rivenduta, anzi che avere un credito, tenevano un debito con quello il quale la ricomprò (§. 55. 56.) Pegno senza credito non può infatti verificarsi, essendo a tutti notorio che si costituisce dal debitore per garantire il suo creditore.

187. Se dunque i conti prodotti dagli Avversarj, e saldati con le Cambiali provano che i Signori Mondolfi e Fermi venderono realmente dei Cappelli di paglia, e se dimostrano pure che tali vendite furono il titolo che portò lo sbilancio a credito dei ridetti Signori, fuor di questione è per certo che le Cambiali sono sincere quando esprimono il ricevimento della valuta nei *Cappelli di paglia.*

188. Così esclusa coi conti degli Avversarj quella simulazione che alla valuta opponevasi, resta a vedersi se spettava o nò all'Accomandita il debito che dalle Cambiali stesse deriva.

189. Per determinarlo due ispezioni son necessarie. La prima, se quei conti riguardino l'Accomandita o il Carbonai in particolare. La seconda, se le operazioni sian tali che potessero legalmente obbligarla.

190. Assumendo la prima ispezione sarà utile un rilievo, ed è che non può dubitarsi della pertinenza all'Accomandita dei varj conti aperti nel Maggio 1826. e proseguiti fino al 13. di Febbrajo. 1827. Infatti comunque manchi ai medesimi l'intestazione che gli dichiari propri dell'Accomandita, concorrono ad accertarne tre circostanze, le quali consistono:

1.ª Nel resultare dalle stesse produzioni degli Avversarj, e precisamente dal *Documento di n.° 3.*, che fino al 17. Agosto 1826. quei conti vennero liquidati con l'Accomandita mediante lettera a lei diretta in quel giorno dai Signori Mondolfi e Fermi (§. 19.)

2.ª Nell' accertare i libri palesi dell'Accomandita che fino al 13. Febbrajo 1827. vi furono registrati sempre quei conti, e che il Carbonai si fece carico d'imputare a suo debito particolare nei libri stessi quelle poche partite di sua speciale attenenza che nei ridetti conti erano incluse.

3.ª E nell'usare i conti medesimi per le partite particolari del Carbonai quella special locuzione denotante la sua persona, la quale esclude che potessero appartenergli le antecedenti e successive partite. È di regola infatti che non può dirsi contemplato nel principio di un atto quell'individuo di cui si fa successivamente special menzione (24).

191. È dunque innegabile che fino al 13. Febbrajo 1827. i conti di cui parliamo appartengono all'Accomandita, ed ora vedremo che non può dirsi diversamente dei successivi, sebbene manchino di registrazione nei libri palesi, e sebbene si veda che quello aperto nel 13. di Febbrajo 1827., e saldato nel 14. Marzo porti per intestatura il solo nome di — CARBONAI. —

---

(24) *L. Cohaeredi* §. *Qui patrem ff. de vulg. substit. Bald. in Leg. Multis n.* 4. *ff. de stat. homin. et in cons.* 186. *n.* 1. *lib.* 1. *Rot. Rom: in rec. part.* 8. *dec.* 28. *n.* 24 *et part.* 9. *tom.* 2. *dec.* 458. *n.* 11. « ivi « Cum hic esset effectus eius orationis discretivae, ut « sub prima illius parte comprehendi non possunt eaedem personae, quarum facta fuit particularis mentio in sequenti. «

192. Parla di questa prima particolarità il Voto del Professore Romagnosi, il quale riporta l'autorità del *Savary* che dichiara mancar di senso comune chi volesse allegarla in danno dei terzi (25). Alla seconda poi risponde trionfalmente il resultato di quel conto, il quale consistè nel saldare il credito delle lire 15615. 5. 4. che i Signori Mondolfi e Fermi tenevano con l'Accomandita in seguito dei conti precedenti, sanzionati e approvati tutti dai Socj con l'accettazione del Bilancio del 28. Febbrajo 1827. ove fu registrato pure quel credito (§. 31.)

193. Eliminati così gli argomenti contrarj riprende tutta la sua efficacia la terza circostanza sopra dedotta per dimostrare che anco i due conti successivi al 15. Marzo spettano all'Accomandita. Infatti questi conti, i quali mancano come i primi d'intestatura, quando trascrivono delle partite interessanti la persona del Carbonai usano quella discretiva locuzione che forma un argomento efficacissimo e decisivo a persuadere che il conto non era proprio di lui.

194. Non si creda che la inclusione delle partite particolari al Carbonai sia motivo efficace ad annullare i due conti interessanti alla causa, poichè siccome vedemmo che quelle a debito sono dalle altre a credito bilanciate (§. 48. 49. 50. 51.), e già eseguita quella rettificazione che in tali casi impone la Legge (26).

---

(25) *Ved. il detto Voto alla quest.* 10. §. 64.

(26) *Vedasi il Merlin, qu. de droit au mot compte* §. 1. *pag.* 525. *col.* 1 il quale dopo avere riferito *l'art.* 41. *della Ordinanza del* 1667. *tit.* 29. ove dispone « ivi « on aurait (la demande en re-

195. Ed ecco che quei medesimi documenti degli Avversarj i quali dimostrano sincera la valuta espressa nelle Cambiali, provano pure che tal valuta formava debito all'Accomandita perchè seco lei contrattarono i Signori Mondolfi e Fermi, e perchè vennero aperti ad essa quei conti che con le dette Cambiali furono saldati.

196. Fin quì della prima ispezione, ed ora della seconda diretta a stabilire se le operazioni registrate nei conti stessi fossero tali che legalmente considerate potessero obbligar l' Accomandita.

197. Quanto a quelle che consisterono nella vendita e ricompra dei Cappelli, la scritta di associazione toglie ogni disputa, poichè stabilisce che l'Accomandita doveva occuparsi di quel traffico (§. 12.) La questione dunque è tutta ristretta a determinare se fosse o nò vietato da quella scritta di gravare i conti correnti dell'Accomandita con gli interessi, poichè sarebbe allora da esaminarsi se il fido concesso in quel conto per lire 15 mila sia equivalente a un imprestito ricevuto dall' Istitore in onta ai patti di associazione.

198. Ed a questo proposito noi rileviamo che le regole di diritto e l'osservanza dei Socj dimostrano che l'Istitore poteva assoggettar l'Accomandita a quegli aggravj.

« dresement de compte) en cass. d' erreurs omission de recette ou
« faux emplois « soggiunge « ivi « En effet il y a faux emploi dans
« un compte, lorsqu'une fausse piece de comptabilité y est emplo-
« yée comme vraie, et lorsqu'une piece de comptabilité vraie en elle
« même est employée dans un compte, au quel elle est etrangère,
« comme par exemple, si un tuteur employait comme pièce de dé-
« peose pour les affaires de son pupille l'état des frais d'un pro-
« cés, qu'il aurait souteuu pour ses affaires personelles. «

199. Qui non si tratta di un vero cambio oneroso sempre a chi lo riceve. Si tratta di un conto regolato con interessi *reciproci* (§. 44.) e però tale che recar poteva all' Accomandita anzi che danno il benefizio dei frutti se si poneva in avanzo nel conto.

200. L' Istitore dell' Accomandita poteva certamente tener dei conti correnti, ed infatti ne aveva con gli stessi suoi Socj. Aprendo tali conti si formava fra l'accomandita ed il Negoziante al quale spettavano un contratto di *mandato*, e ne veniva così la conseguenza giuridica che per natura del contratto erano dovuti i frutti a chi sborsava delle somme per interesse del mandante (27). Ciò è anche consentaneo al principio che fra i negozianti è sempre fruttifero il credito indipendentemente dalla interpellazione (28).

---

(27) *L.* 1. *Cod. mandati* « ivi « Adversus eum cujus negotia « gesta sunt, de pecunia quam de propriis opibus vel ab aliis « mutuo acceptam erogasti, mandati actione pro sorte, et usuris « potes experiri « *et Paul. sententia: lib.* 2. *tit.* 15. §. 2. « ivi « « Si meis nummis mandato tuo aliquid tibi comparavero, et si rem « postea accipere nolis, mandati actio adversus te competit. Non « enim tantum quod expensum est, sed et usuras ejus consequi « possum « *e. L.* 19. §. 4. *ff. de negot. gestis* « ivi « Usuras, quas « ex nostra pecunia percipere potuimus, quam in aliena negotia « impendimus, servabimus negotiorum gestorum judicio. «

(28) *Rot. nostr. in Thes. Ombr. tom.* 2. *dec.* 30. *n.* 24. *e segg. e tom,* 3. *dec.* 46. *n.* 1. *seg. Vernaccini tom.* 3. *dec.* 120. *n.* 9. *e Tesoro del Foro Tosc. tom.* 1. *dec.* 47. *n.* 5. « ivi « Considerando « però, che dal momento in cui i Signori Violler e CC. mediante « la vendita dei Colonnati si rimborsarono del loro eredito, e ri- « masero detentori dell' eccedenza l' avrebbero dovuta immediata- « mente pagare, o depositare, e che ai termini delle Leggi veglian- « ti tra i mercanti corre l' interesse dal momento in cui si veri- « fica un credito qualunque anche senza il concorso della inter- « pellazione o protesta. «

201. Tutto questo dicon le regole ed ora viene a soccorso l' intelligenza e l' osservanza degli Avversarj. Essi infatti con il bilancio del 28. Febbrajo 1827. riconobbero e sanzionarono il conto liquidato nel 17. Agosto 1826. nel quale si conteneva questa medesima operazione. Quel conto infatti era gravato di provvisione e d' interessi, ed in esso pure si era accordato all' Accomandita un fido di cui si valse per eseguire la commissione dei Signori Hadden e CC. di Londra.

202. Quale argomento più convincente di questo noi potremmo dedurre per dimostrare che la controversa operazione poteva obbligare legalmente l'Accomandita ?

203. Niuno meglio di chi dettò le condizioni della scritta poteva esserne l' interpetre, ed i Socj furon quelli che le dettarono. Essi riconobbero come obbligatoria altra volta quella operazione, e non possono adesso sostenere il contrario. Lo vieta la precedente loro osservanza (29), poichè la Legge mai non permette di mutar consiglio in altrui pregiudizio (30). Un diverso principio incoraggirebbe e

---

(29) *Lex* 34. *ff. de reg. juris L. Sed Julianus* §. *Proinde ff. ad S. C. Macedoniana. Cujacio tom.* 8. *pag.* 643. *ad Leg. Semper in stipulationibus. Rot. Rom. in rec. part* 7. *dec.* 76. *n.* 27. « ivi « « Nulla aulem eerlior actus interpretatio haberi potest quam ab « observantia « *et Rot. nostr. iu Thes. Ombr. tom.* 4. *dec.* 44. *n.* 29. « ivi « Observantis enim est eujusque disposilionis interpres, ad « delegendam menlem, et voluntatem contrahentium «

(30) *L.* 76. *ff. de regul. juris* « ivi « Nemo potest mulsre consilium suum in alterius injuriam « *Cap.* 22. *de regul. juris in sex* « ivi « Quod semel placuil amplius displicere non polesl « *et Rot. Rom. in rec. part.* 13. *dec.* 228. *n.* 7. e *part.* 14. *dec.* 272. *num.* 3.

premierebbe la mala fede, ed i Signori Mondolfi e Fermi sarebber vittime dell'inganno operato da quei Socj, che avrebbero un tempo approvate le medesime operazioni onde incoraggirli a proseguirle nella speranza di trarne lucro, ma con la mira di esonerarsene se divenivan loro dannose.

204. L'Accomandita dunque fu legalmente addebitata del frutto, il quale poi non formò un grande oggetto nei conti. Questa partita che non può ne deve confondersi con l'altra delle provvisioni dovute sempre fra i Negozianti (31), ammontò a lire 6577. 1. 4. I conti infatti lo provano (32), e sono questi quei medesimi Documenti avversarj i quali dicemmo già essere esuberanti per dimostrare che le Cambiali rilasciate ai Signori Mondolfi e Fermi nell' 8. Marzo 1828. sono sincere e costituenti a buon diritto un debito appartenente all'Accomandita Carbonai.

205. Non sperino gli Avversarj di contradire i nostri ragionamenti osservando che i conti saldati con le Cambiali vennero aperti in seguito di lettere particolari ricevute e scritte in suo nome dal Carbonai (§. 45.) Per dir questo gli occorrebbe di valersi dei fogli prodotti dai Signori Mondolfi e Fermi in via Criminale, e se ciò gli fosse concesso incontrerebbero armi nuove e fatali in lor danno.

---

(31) *Rot. nost. in Liburnen Pecuniaria* 28. *Agosto* 1798. *cor. Frullani pag.* 32. « ivi « I negozianti non fanno operazioni di « Commercio, ne assumono rischi per conto altrui, senza un cor- « rispondente emolumento o compenso che noi chiamiamo provvi- « sione; e questa è sempre dovuta quando non costi della renun- « zia delle Parti «

(32) Vedasi la nota di num. 16.

206. Da quei fogli infatti resulterebbe che il conto relativo all' operazione dei Signori Hadden e CC. di Londra fu aperto esso pure dietro lettere particolarj (§. 17.) e resulterebbe che come in quello, così in questi, i contraenti spiegarono successivamente di avere inteso di obbligar l' Accomandita.

207. Infatti tanto l'uno che gli altri conti furon composti di fatture e Cambiali esprimenti tutte il nome dell' Accomandita, e mentre il primo fu registrato al libro maestro di quella ragione, gli altri due venner descritti nelle sue prime note. Che anzi l'ultimo di essi ha questo di più, di essere stato proposto in nome dell' Accomandita con il foglio esprimente le sue condizioni, e di esssere stato liquidato e approvato mensualmente con la firma della medesima nel libro convenzionale dei Signori Mondolfi e Fermi.

208. Tanto quelle fatture e Cambiali, che questo libro esistono con le lettere particolari fra i fogli depositati alla Ruota, e tentin pure di ricorrervi gli avversarj che soffrendo nuove sconfitte accresceran la loro vergogna.

209. Per il trionfo dei Signori Mondolfi e Fermi sono indifferenti quei fogli. Le produzioni avversarie le quali furono efficaci in via Criminale, servono all' uopo stesso avanti di Voi.

210. Ma qui la questione addivien quasi ridicola poichè udiamo gridarci dagli Avversarj che vano e il parlar di trionfo ed occuparsi della difesa di chi confessa i suoi torti. Essi ci oppongono le risposte date dal Signor Fermi alle Posizioni, poichè gli sembra di leggervi che le Cambiali non provennero da Cappelli venduti all' Accomandita loro.

211. Per vero dire noi troviamo espresso in quelle risposte il contrario, e son chiare talmente che affermiamo con sicurezza di non esserci illusi.

212. Le Posizioni furon come dicemmo NOVANTASETTE di numero, ma sole QUARANTATRE interessano in causa (33). Le altre o riguardan cose generiche e inconcludenti, o appartengono ai conti già liquidati e saldati. Moltiplicando le domande si ebbe forse la mira di confondere il rispondente.

213. Non ci occuperemo dunque dell' esame di quelle estranee alla Causa, ne ci faremo carico di tener dietro alle osservazioni stampate dagli Avversarj. Di queste diremo con le parole loro, e con maggior verità, CHE SONO TUTTE CIANCE SONORE E NULLA DI PIU'.

214. Leggete o Signori le risposte date dal Signor Fermi alle Posizioni, e udirete franco e leale quel Negoziante sostener che il conto aperto nel 15. Aprile 1827. riguardò l' Accomandita Carbonai. Egli vi dice che quel conto fù relativo ad un fido di lire 15 mila accordato allora a quell' Accomandita, a cui lo aveva concesso pure altra volta quando eseguiva la commissione dei Signori Hadden e CC. di Londra. Egli vi aggiunge che il conto istesso riguardò anche le vendite dei Cappelli che l' Accomandita fece alla sua Ragione, non meno che le ricompre che ne ottenne in progresso la venditri-

(33) Le Posizioni relative alla Causa sono fra le primordiali quelle di n. 20. 24. 32. 33. 34. 35. 36. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47., e 50. e fra le addizionali quelle di n. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 26. 29. 30. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44., e 45

ce. Egli vi narra che questo conto era gravato di provvisione e interessi, e che mensualmente si liquidava. Egli vi parla dello sconto della Cambiale di lire 11200. pervenuta nell' Accomandita da Ulrik, e retroceduta all' Accomandita stessa nel giorno della scadenza con accreditarsene legittimamente del suo valore. Egli ingenuamente confessa che in quel conto sono descritte a debito dell' Accomandita le tre partite che noi dicemmo particolari del Carbonai, ma nega che tali siano quella di lire 3000. che vi figura nella data del 15. Aprile 1827, non meno che l' altra di lire 20000. che vi si vede registrata nel 5. Febbrajo 1828. Egli finalmente vi dice che quel conto fù liquidato al termine del Febbrajo 1828; e che da questa liquidazione resultò il debito saldato dall' Accomandita con le controverse Cambiali.

215. Fin quì voi scorgete o Signori una precisa corrispondenza fra le repliche date dal Signor Fermi e la storia che noi facemmo di quel conto all'appoggio dei Documenti stessi degli Avversarj, e se volgete uno sguardo a ciò che il Signor Fermi rispose quando gli contestarono che le vendite e le ricompre dei Cappelli furono un titolo simulato onde occultare il pegno di roba aliena che il Carbonai gli faceva, Voi lo udite impugnar con fermezza quella supposizione e sostener che le compre e rivendite dei Cappelli furon reali. Che anzi egli soggiunge che siccome dalle rivendite dei Cappelli derivò totalmente lo sbilancio a suo credito, così le Cambiali espressero con tutta sincerità la loro valuta nel ricevimento di quella merce.

216. Le risposte del Signor Fermi non sono oscure ne ambigue. Quanto al pegno egli dice (Risposte

alle Posizioni primordiali n. 36.) – *I Cappelli che*
« *l' Accomandita consegnava a Mondolfi e Fermi*
« *sortivano dai Magazzini della detta Ragione Car-*
« *bonai, E DETTA TRADIZIONE DI MER-*
« *CE SI FACEVA A TITOLO DI COMPRA*
« *E VENDITA, E NON DI DEPOSITO O*
« *PEGNO.* » Quanto alle rivendite dei Cappelli che fece la sua Ragione all' Accomandita Carbonai, egli dichiara che (Risposte alle Posizioni addizionali n. 44.) « *Nell'* 8. *Marzo* 1828. *non seguì ve-*
« *runa vendita di Cappelli di Paglia, MA BEN-*
« *SI' NEI GIORNI PRECEDENTI E SE-*
« *GNATAMENTE IL GIORNO* 29. *FEB-*
« *BRAJO LA VENDITA FU' DI LIRE*
« 19284. 10. » ; E quanto alla vera valuta delle Cambiali egli avverte che (Risposte alle Posizioni primordiali n. 41.) « *Siccome il resultato dell'*
« *avere della Ragione Mondolfi e Fermi dalla Ra-*
« *gione G. B. G. Carbonai sulla liquidazione che*
« *sopra fù veduto essere IL VERO SBILAN-*
« *CIO DELLE COMPRE E VENDITE DI*
« *CAPPELLI DI PAGLIA OPERATE FRA*
« *LE DUE RAGIONI, perciò fù espresso nei*
« *biglietti all' ordine LA VALUTA DI CAP-*
« *PELLI DI PAGLIA, quale sbilancio della*
« *liquidazione fù aumentato di lire* 3007. 10. – *e*
« *così l' avere della Ragione Mondolfi e Fermi*
« *ascese a lire* 51069. 18. 4. *repartito in tanti bi-*
« *glietti, ed il passaggio dei Cappelli dal magaz-*
« *zino di Mondolfi e Fermi a quelli della Ragio-*
« *ne Carbonai non si rammenta precisamente in*
« *quali giorni avvenisse e quali persone fossero*
« *occupate in tale operazione.* »

217. È questo o Signori il modo franco e sincero adoprato dal Signor Fermi nelle sue repliche, e giacchè quì parliamo delle Posizioni cade in acconcio di avvertir che se noi volessemo valerci a difesa del libro di prime note, i fatti posti e giùrati dagli Avversarj ci offrirebber nuovo argomento per dimostrare che il detto libro è attenente all' Accomandita Carbonai, e che i suoi libri palesi sono alterati ed inattendibili contro i terzi. È registrato infatti nel libro di prime note, ma è occultato nei libri palesi, il conto del 15. Aprile 1828. nel quale fù computato a credito dei Signori Mondolfi e Fermi il valore delle Cambiali estinte prima dello stralcio, ne gli avversarj possono più impugnare che quel conto gli riguardasse dopo che hanno sostenuto con giuramento nella 25:ª Posizione primordiale che quelle Cambiali vennero conteggiate nel regolare fra i Signori Mondolfi e Fermi ed il Carbonai alcuni interessi di pertinenza dell' Accomandita.

218. Ma ne di questo argomento ne di quel libro abbisogna la Causa; poichè abbiamo provato che i Documenti esibiti dagli Avversarj sono più che bastanti per dimostrarne l' assoluta temerità.

219. Or vedete o Signori se fù o no stoltezza l' oppor contro di noi le Risposte alle Posizioni, e conciliate se vi è possibile le produzioni avversarie con la domanda che ci fanno per ottenere i conti saldati con le Cambiali.

220. Questa domanda si legge nell' atto del 5. Agosto 1830., e quel che maggiormente deve sorprendere si è il vederla rinnovata nella conclusione dell' ultima stampa avversaria, la quale anzi

che servirle di giustificazione e di appoggio, presenta invece rilievi tali che ne dimostrano l' assoluta inutilità.

221. Non parleremo della puerile pretesa di sostener simulate le Cambiali perchè la merce non venne consegnata nel giorno della loro emissione. Le Cambiali non precisano l'epoca, ma unicamente il ricevimento della valuta, ed allorchè quest'ultimo fatto è accertato le Cambiali sono sincere e immuni d' ogni eccezione. Ove mai appresero gli Avversarj il principio che renda necessaria la contemporaneità fra lo sborso della valuta e il rilascio della Cambiale? Ove mai trovarono scritto il divieto che si possa riconoscere e dichiarare il debito precedentemente contratto?

222. Ma essi vogliono i conti perchè ci dicono che senza di quelli le Cambiali nostre non sono attendibili.

223. Non vogliamo discutere se fosse vera una tal conseguenza, e ci contentiamo di osservare che è follìa il chieder dei conti che loro stessi hanno prodotti.

224. Infatti la nostra Difesa è basata sopra i medesimi, e la stampa degli Avversarj và scrutinando gli elementi che gli composero, onde riformar quei conti a sua voglia. La conclusione di quella stampa presenta un elenco di partite che si annunziano estranee all'Accomandita, e che ascendendo a senso degli Avversarj alle lire 60482. 11. 8., portano all'utile resultato di compensare le Cambiali, e di restar creditori di una somma non lieve.

224. Quì faremo due osservazioni e son queste. La prima è che la conclusione avversaria conferma

l' inutilità di esibire per parte nostra i richiesti conteggi, poichè gli dimostra già esistenti in Processo. La seconda si è che la medesima conclusione ristringe la disputa alle sole partite censurate da lei, poichè tacendo sulle altre le riconosce di pertinenza dell'Accomandita.

225. La causa dunque non verte più in ordine a quella stampa sulla simulazione delle Cambiali, ma sulla riforma di un conto, ed anche in simile aspetto facile è la difesa.

226. A tal uopo rileveremo, che il vizio del calcolo avversario deriva dall'aumentare a capriccio le partite di attenenza particolare del Carbonai, e dal non contrapporre quelle, che sono a di lui credito con l'altre che stanno a suo debito.

227. Infatti nel calcolo avversario si recusa in primo luogo di riconoscere come obbligatorio per l'Accomandita l'ammontare delle provvisioni e degli interessi, sebben sian quelle rigorosamente dovute (§. 204.) e siano questi giustificati e dalla regola e dalla osservanza dei Socj Accomandanti (§. 197. *e seg.*).

Si recusa in secondo luogo di riconoscere come debito dell' Accomandita una partita di lire 20000. scritturata nel conto sotto dì 5. Febbrajo 1828. e ciò sebbene insegni la regola che le Cambiali da cui fu composta quella partita essendo spese dall' Accomandita (§. 116. *e seg.*) gli formerebbero debito quando pur fosse vero che i Signori Mondolfi e Fermi avessero per inavvertenza girata alcuna di quelle Cambiali alla special persona del Carbonai (34).

---

(34) *L.* 14. *ff. de in rem verso* « ivi « Interdum, et propter « hoc, quod in rem alterius socii versum est de in rem verso cum

Si recusa in terzo luogo di riconoscere come debito dell' Accomandita altra partita di lire 3000. registrata nel conto il 15. Aprile 1827. e ciò sebbene resulti da altri conti ineccezionabili approvati dagli Avversarj che appella al valore di una Cambiale accettata dall' Accomandita per quell' epoca e consegnata ai Signori Mondolfi e Fermi nel Gennajo di quell'anno (§. 27. 31.)

Si recusa in quarto luogo di riconoscere a debito dell'Accomandita la partita di lire 11200. che si trova posta in quel conto nel 6. di Agosto 1827., e ciò sebbene resulti dal conto istesso che proviene dalla Cambiale di gira Ulrik retroceduta all'Accomandità, la quale n'era garante ai Signori Mondolfi e Fermi se il debitore Carbonai non l'avesse pagata (§. 35. 53. 181.).

Si recusa in quinto luogo di riconoscere come debito dell'Accomandita le lire 1530. 6. 8. registrate nel conto sotto dì 13. Luglio 1827. e ciò sebbene concordino gli avversarj, che sono parte delle spese oc-

---

« altero agi potest « *L.* 3. §. 6. *ff. eodem. L.* 6. §, 3. *ff. de neg. gestis Cujacio tom.* 1. *pag.* 230, §. 4. *e tom.* 9. *pag.* 284. *De-Vincens tom.* 1, *liv.* 4. *Des Societés pag.* 302. « ivi « Au contraire « la signature personelle d' un associé, qui n'a pas traité sous la « raison de commerce n' engage que lui, et non les autres; sanf « cependant le droit du creanciér contre la societé si ce qu'il a « confié a tourné au profit commun « *Sirey tom.* 16 *part.* 1. *pag.* 228. *tom.* 11. *part.* 2. *pag.* 97. e *tom.* 5. *part.* 2. *pag.* 69. « ivi « « Dans l' une. et l' autre espéce de société, l' action contre l'as- « socié anonyme on commanditaire n' est pas précisement de con- « tractu. mais de in rem verso; elle dérive de cette régle de droit « naturel, qui ne veut pas qu'on s'anrichisse aux depens d' au- « trui. Aussi *la Loi* 82. *ff. pro Socio declare*, que l' associé est « obligé pour le prêt fait a son associé, si l' argent prété a été « versé dans la caisse commune, jure societatis per socium aere « alieno socius non obligatur, nisi in communem arcam pecuniae « versae sint «

corse per le spedizioni all'estero dei Cappelli, di cui si appropriano l'utile (§. 48. 50. 51.).

Si recusa in sesto luogo di riconoscere come debito dell' Accomandita quello di lire 7472. 3. 4. che noi pure dicemmo derivare da tre partite particolari del Carbonai (§. 48. 51.), ma dissimulando i nostri Avversarj i resultati del conto, si appropriano non dimeno le altre lire 7676. 6. — nascenti da partite di special credito al Carbonai le quali bilanciarono esuberantemente le prime (§. 49. 51.).

E finalmente si chiede in settimo luogo il recupero di lire 455. e di lire 560. derivanti esse pure da vere partite particolari al Carbonai registrate nel conto del Gennajo 1827. (§. 30.), e ciò si chiede dagli avversarj sebbene sappiamo che la seconda partita relativa alle spese occorse per le spedizioni (§. 28.) venne ad appartenergli allorchè si appropriarono i lucri delle medesime (§. 50.), e sebbene sia certo che il detto conto non può ora censurarsi perchè fù approvato da essi (§. 31.) e fù saldato dall' Accomandita (§. 34.)

228. E ciò serva per dimostrare che la Causa non cangia punto nei resultati qualunque sia l'aspetto in cui venga considerata.

CONCLUSIONE.

229. Accusatori Calunniosi furon dunque in via Criminale i nostri Avversarj e danzando come ebri sull' orlo del precipizio, trasformaron quindi le accuse in contestazioni Civili.

230. Avanti di Voi queste contestazioni furon proposte, e scordato il principio che i Giudizj di

simulazione esigono sempre prove rigorosissime (35), e che il non dedurle assoggetta alla pena della temerità (36), produssero invece dei documenti, che dimostrano VERO ciò che essi dicono SIMULATO.

231. Ne a ciò si arrestarono i nostri Avversarj poichè presa occasione da questa causa reiteraron le ingiurie contro del Signor Fermi pubblicando con stampa la imputazione GIA' SMENTITA DI FALSO, e tornando a parlare di operazioni LECITE e ILLECITE che dissero francamente eseguite da lui e NOTE a quelli che lo avvicinano.

232. Il pubblico ha sotto gli occhi due Biglietti del Carbonai (§. 69. 103.); in ambedue si parla certamente di AZIONI ILLECITE, e confrontati tra loro offrono il mezzo di obiettarne la SCIENZA a chi spetta.

233. Il Giudizio del Pubblico sarà la PRIMA vendetta che meritan quelle ingiurie, e la Vostra Sentenza con dichiarare la temerità della lite sarà un nuovo trionfo per i nostri Clienti.

Laonde ec

Di Studio 3. Dicembre 1830.

Ossequiosissimi

Avv. VINCENZO LANDRINI *Estens.*

Dott. LUIGI PIERI.

Io sottoscritto come rappresentante della Ragione Mondolfi e Fermi ho data commissione ai Signori Avv. Vincenzo Landrini e Dottor Luigi Pieri di esporre e pubblicare con le Stampe i fatti e le ragioni, che si contengono nella presente Memoria, che approvo intieramente. *A. D. Fermi.*

(35) *Rot. Rom. in Recent. part.* 2. *decis.* 413. *n.* 12. *Rot. Nost. in Thes. Ombros. tom.* 9 *decis.* 30. *n.* 4. *Vernaccini tom.* 7. *decis.* 360. *n.* 1. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 1. *decis.* 10. *n.* 6.

(36) *L. Qui in alterius ff. de reg. juris L. Eum, quem temere ff. de judicis. Bartolo alle LL. suddette.*

LXXXV

VOTI CRIMINALI

VOTO

PER LA VERITÀ

PARTE I.

Dalla storia del fatto esibitami apparisce, che se mai la questione in essa presentata fosse per formare soggetto di un Giudizio Criminale, ricorrere si dovrebbe avanti un Magistrato d'Italia rivestito della conveniente giurisdizione. A quale dei Magistrati d'Italia, ove regnano diversi Principi Sovrani, e quali persone sarebbero per figurare in quel giudizio colla veste di querelanti o di querelati, non apparisce (1).

2. Io dunque invitato a dire colla massima ingenuità quel che da me si pensa intorno alla detta questione, corrisponderò all' onore compartitomi con quell' invito, premettendo la narrazione del fatto,

(1) Piacque all'egregio, e meritissimo Avvocato il Sig. Vincenzo Landrini di Firenze d' invitarmi a scrivere intorno ad una Causa presentatami sotto nomi ipotetici. Non venni in cognizione de' veri nomi degl' interessati nella medesima, se non quando consegnai il lavoro al prelodato Sig. Avvocato. Seppi allora, che il chiarissimo Sig. Professor Carmignani era meco concorde, e che aveva scritto il suo Voto non già con nomi ipotetici, ma a favore espressamente del Sig. Abramo David Fermi, e contro i Sigg. Emanuel Fenzi, e CC. Questa circostanza mi sembra esigere, che si aggiungano al Voto alcune note da poter servire di schiarimento, e di conferma a non pochi Atti, e Decreti Giudiciali de' Tribunali Toscani, e da me riscontrati dopo avere acquistata la detta cognizione.

e delle circostanze che l'accompagnano, coll'ordine, e nel modo stesso col quale sono descritte in quella storia. Quindi prenderò ad esaminare la questione tanto nel senso del diritto comune, quanto ancora delle Leggi veglianti in Toscana, da me conosciute forse meno imperfettamente delle Leggi adottate nelle altre parti d'Italia; delle quali, o non ne 'ho cognizione veruna, o una cognizione vaga, e confusa.

3. Non ebbe lunga vita la Società eretta in Italia con benefizio di Accomandita, della quale Mevio era l'Istitore, e la quale preso avea il nome di *Mevio, e Compagni.* Si sciolse dopo pochi anni, e fu posta in stralcio (2).

4. Il Banchiere Sempronio prevenne gli Stralciarj di un suo credito verso la Ragione da essi rappresentata, proveniente da varie Cambiali tratte, ed accettate all'ordine di lui da *Mevio e CC.* per valuta di Mercanzie (3).

5. Gli Accomandanti non trovando registrate le Cambiali nei libri dell'Accomandita concepirono un

(2) Nel 1.° Marzo 1826. nacque in Firenze l'Accomandita, della quale io ragiono. Essa prese la Ditta di - G. B. G. Carbonai e CC. - e ne furono Socj Accomandanti li Sigg. Emanuel Fenzi e CC., Orazio Hall, Stub e CC., Antonio Masi, Pietro Grilli, Sebastiano Kleiber, Torello, e Santi Fratelli Borgheri, e Marco Conti. Il Socio complimentario fu il Sig. G. B. G. Carbonai, e la Ragione fu sciolta in tronco nel 25. Luglio 1828. L'atto di scioglimento nominò stralciarj li Sigg. Torello Borgheri, e Marco Conti. Il nome dunque di *Mevio* che si legge nel Voto, indica quello di G. B. G. Carbonai; e la Ditta *Mevio* e CC. stà a denotare l'Accomandita G. B. G. Carbonai e CC.

(3) Col nome di *Sempronio* è qui indicato il Sig. Abramo David Fermi, che si presentò nella qualità di complimentario della sua Ragione - Mondolfi, e Fermi - proprietaria delle Cambiali, formanti debito dell' Accomandita G. B. G. Carbonai e CC., tratte ed accettate per valuta dei Cappelli di paglia.

qualche sospetto della illegittimità del credito. E poco dopo ve li confermò l'Istitore dell'Accomandita, supponendo loro, che le Cambiali appellavano a operazioni concluse nel *suo particolare*, e non per conto dell'Accomandita.

6. Negato perciò a Sempronio il richiesto pagamento iniziarono al Tribunale Civile una Causa, proponendosi di provare la *simulazione* delle Cambiali possedute da Sempronio, e lo stellionato commesso con le medesime a danno loro (4).

7. Se non che Mevio tardò ben poco a ritrattare la dichiarazione emessa in aggravio di Sempronio, confessando spontaneamente che da *Sempronio era stata data la merce all' Accomandita, e ch' egli l' aveva fatta servire al proprio vantaggio*: cioè a dire confessò ch' egli era il vero, e solo reo, e che Sempronio aveva ottenute legittimamente le Cambiali (5).

8. Gl' Accomandanti erano per isperimentare l'*azione criminale* contro Mevio, e Sempronio a un tempo stesso; e se non lo fecero, fu perchè riescì a Mevio d' indurre prima Sempronio *a transigere sul suo* credito, e poi gl'Accomandanti debitori a trattare con Sempronio creditore un'amichevole accomodamento.

9. Così ottenne Mevio *la quietanza dagl' Accomandanti*; I quali ne convennero dietro specialmen-

---

(4) Si vedano gli atti esibiti dagli Stralciarj Borgheri, e Conti al Tribunal di Commercio di Firenze nel 25. e 28. Agosto 1828., e nel 4. Settembre successivo, coi quali venne iniziata a quel Tribunale la Causa contro li Sigg. Mondolfi, e Fermi.

(5) Come la incolpazione del Carbonai di che al §. 5., fu emessa in iscritto, così in iscritto fu emessa la successiva ritrattazione.

te la rinunzia alla metà del credito progettata dai medesimi a Sempronio, e da questo accettata all'unico fine di salvare Mevio dalla minacciata querela (6).

10. Infatti Sempronio nell'emettere liberamente quella rinunzia propose, che l'esazione del rimanente del suo credito s'intendesse sospesa, finchè tre Legali, nominati, e rivestiti di comune consenso della qualità di Arbitri, non avessero dichiarata la legittimità delle sue Cambiali. Di più si offrì pronto a rinunziare al rimanente del suo credito, e a restituire alcune somme esatte prima che l'Accomandita fosse posta in istralcio, qualora gli Arbitri fossero per ravvisare macchiate le sue operazioni del più piccolo neo di falsità, o di frode.

11. Siffatta transazione ridotta in formale Chirografo, e firmata da Sempronio, e dagli Stralciarj; dell'Accomandita valse a porre Mevio al coperto dalla tempesta che gli sovrastava; quanto a Sempronio la cosa procedè altrimenti (7).

12. Non avevano gli Arbitri proferito alcun Giudizio, allorchè Mevio accettò formalmente la quietanza. Nel giorno stesso dell'accettazione gli Accomandanti ricorsero al Tribunale Criminale; E premessa la protesta di volere rispettare la quietanza suddetta accusarono Sempronio di *complicità nello stellionato,* di cui Mevio era confesso (8).

13. Dedussero in prova varj indizj, e segnatamente la metà del credito condonata da Sempronio

(6) La quietanza fu firmata nel 18. Settembre 1828.

(7) Nel 18. Settembre 1828. fu egualmente firmata la Transazione.

(8) Nel 14. Ottobre 1828. il Carbonai accettò la quietanza, costituendosi personalmente avanti il Notaro Pietro Parigi, che ricevè le di lui dichiarazioni.

per favorire Mevio. Dedussero pure i motivi per concludere, che la Transazione non poteva essere d'ostacolo alla querela; e motivi tali da far travedere nei Querelanti la volontà di annullare la Transazione notata di sopra.

14. Sempronio avrebbe potuto contradire all'esame della querela, allegando semplicemente *l' eccezioni della pendenza della Lite civile, e della Transazione*. Invece cominciò dall' acconsentire, che si avesse per non stabilito, quanto contenevasi nella Transazione, che riguardar potesse il suo privato interesse.

15. Poi tessè al Giudice Criminale la storia di tutte le operazioni commerciali da esso concluse coll' Accomandita Mevio e CC. La giustificò coll' esibizione delle Scritture, e dei Documenti correspettivi: E fece istanza al Giudice, perchè, assunta una sommaria cognizione dei fatti, rigettasse la querela per mancanza di validi indizj (9).

16. Tra i suddetti Documenti eravi un *Libercolo Salda-Conti* prodotto da Sempronio qual prova esclusiva del delitto che gli si attribuiva. L' intestatura del Libercolo è di *Dare, e Avere di Mevio e CC.*, e in esso per verità si contiene tanto da far conoscere, ch' egli avea contrattato, e formato il credito coll' *Accomandita*, e non con *Mevio* in particolare: Ma i Querelanti asserivano, che la dizione *e CC.* non vi si leggeva in principio, e che poi v'era stata aggiunta *falsamente*.

17. Si replicava da Sempronio, che il *Salda-Conti* era liquidato, ed approvato mese per mese

(9) Vedasi l' Istanza Fermi esibita nel 18. Ottobre 1828. all' Aud. Direttore degl' atti della Regia Ruota Criminale di Firenze.

da Mevio in *nome* dell'*Accomandita*: Che corrispondendo quelle *firme* all'intestatura del Libro, non rimaneva luogo a sospetti di una falsità qualunque: e che in fine anche le molte *Cambiali* e *fatture* esibite in Giudizio verificavano abbastanza *l' intestatura del Salda-Conti*, poichè servivano d'appoggio alle correlative partite, e le mostravano appartenenti a *Mevio e CC.*

18. Disputavasi in tal guisa sull' *ammissione della querela*, senza che gli accusatori avessero ancora ottenuto di presentarsi a ratificarla in Giudizio. Ed ecco che i Giudici decretano in conformità alle conclusioni del Ministero pubblico opportunamente interpellato « non essere ammissibile nello stato attua-
« le delle cose la querela presentata per parte degli
« Accomandanti della ragione Mevio e CC. contro
« Sempronio per il preteso stellionato, di cui si trat-
« ta, e doversi perciò la detta querela rigettare, con-
« forme rigettano (10)

19. I querelanti assistiti da un nuovo Avvocato, aggiunto all' altro eletto nel principio della Causa, ricorsero al Supremo Magistrato dimandando la revisione di quel Decreto. Intanto però che tralle Parti contendenti si andava discutendo intorno alla giustizia, o ingiustizia del Decreto, in un pubblico Uffizio a richiesta degli accusatori fu depositato un libro occultato loro dall'Istitore dell'Accomandita (11).

---

(10) Ved. il Decreto del Turno di Revisione della Ruota Criminale di Firenze del 13. Novembre 1828. cor. Bologna, Raffaelli, e Baldini, provocato dall' Avv. Generale Fiscale

(11) Per *Supremo Magistrato* s' intende l' I. e R· Consulta, cui spetta il decidere in Toscana sulle dimande di revisione delle Sentenze inappellabili. Quanto poi al deposito del Libro, di cui ora

20. Era un Libro di *prime note* scritto da Mevio, e facente parte della Scrittura dell' Accomandita *Mevio e CC.* Si leggevano in esso le operazioni dell' Accomandita con più e diversi negozianti; e vi si leggeva pure, e vi compariva saldato con le Cambiali il conto del creditore Sempronio. Onde faceva egli riflettere, che quel libro di pertinenza dell' Accomandita, e prodotto dietro le premure, e le istanze degl' Accomandanti, non contradiceva in nulla ed anzi conveniva in tutte le sue parti col suo *salda-conti* già presentato ai Giudici. E quindi concludeva concorrere esso pure mirabilmente a manifestarlo innocente dell' imputatogli delitto di stellionato.

21. Gli accusatori insistendo per conseguire la domandata revisione rappresentarono essere pervenuto a loro notizia, che oltre il *salda-conti* era stato *falsificato* da Sempronio un altro recapito all'oggetto stesso di occultare il proprio delitto; Il recapito, cioè, di una delle diverse Cambiali già *estinte, e registrate nel libercolo salda-conti*, che si disse portato in Giudizio da *Sempronio* unitamente alle Cambiali.

22. Per la più facile intelligenza di questa nuova imputazione fa d' uopo premettere, che una di quelle Cambiali ricuperata da Cajo, e da questo pagata a Sejo, era stata girata a Sejo dall' Accomandita *Mevio e CC.*, la quale aveala ottenuta da Sempronio. Essa tra le altre presentava le gire concepite come appresso « ivi « « E per me all'ordine S. P.

si parla, vedasi l'atto relativo, esibito al Magistrato Supremo di Firenze il 10. Gennajo 1829.

« dei *Sigg. Mevio e CC.* valuta contanti « Sempro-
« nio « e quindi « ivi « *E per noi all'ordine S. P.*
« *del Sig. Sejo valuta in conto* « *Mevio e CC.* (12).

23. La Cambiale estinta da Cajo fu girata da Sempronio nel giorno medesimo, in cui ne girò altre cinque, e tutte si trovano registrate nel *saldaconti* a debito dell' Accomandita girataria. Le cinque Cambiali suddette erano pagabili da varj negozianti, e furono girate a Sejo dall'Accomandita *Mevio e CC.*

24. L' antecedente gira di Sempronio era in una di esse a favore di *Mevio e CC.* e le altre quattro erano girate a *Mevio* in particolare avendo omesso Sempronio di aggiungervi la dizione *e CC.*

25. Concorrevano peraltro molte circostanze da far credere, che l'omissione non era da attribuirsi se non a semplice errore. La principale era , che tutte quelle Cambiali erano state spese dall' *Accomandita,* e non da *Mevio in particolare.* Poi si aggiungeva che la dizione *e CC.* esisteva pure nella gira di altra delle suddette cinque Cambiali. E aggiungevansi ancora tre altre circostanze, la giustificazione, cioè, per parte di Sempronio d'aver date le Cambiali in conguaglio di alcune cessioni ottenute dall'Accomandita ; l' iscrizione di esse a debito dell'Accomandita nel libro di *prime note* di carattere di *Mevio* istitore; e infine la nessuna contradizione, ed anzi la piena corrispondenza tra quel, che era scritto intorno alle dette Cambiali nel *li-*

---

(12) Il nome di *Cajo* si riferisce ai Signori Mortera , e nipoti di Livorno , e quello di *Sejo* ai Signori Gio. Cristofano Ubrik e figlio parimente di Livorno.

bro di prime note dell' Accomandita, e quel che presentava il *salda-conti* di Sempronio.

26. Munito Egli di armi siffatte con al fianco il suo Avvocato (13) combatteva per la difesa dell'onor suo, e del suo interesse avanti il Magistrato Supremo. Per l' opposto oggetto combattevano gli accusatori con in mano oltre le armi già usate, altra novissima somministrata loro dalla Cambiale estinta da Cajo. Dissero, che nella gira di essa si era commessa una falsità; che la Cambiale in origine era *all' ordine S. P. del Sig. Mevio*; e che Sempronio dopo averla ricuperata da Cajo, e prima di produrla in giudizio fu sollecito di aggiungervi *falsamente* la dizione *e CC.*, onde escludere lo stellionato e provare che il suo credito proveniva da somministrazioni fatte all'Accomandita. Dissero, che la falsità era patente, scorgendosi a colpo d'occhio alterate in quella gira le parole *del Signore*, affinchè vi si leggesse *dei Signori.*

27. Allegarono di più due circostanze riputate forse valevoli a completare la prova dei loro detti: si riferiva la prima alla gira fatta da Sempronio a Mevio di quattro delle Cambiali dianzi rammentate; e la seconda alla mancanza della dizione, e *CC.* nella gira esistente nella *copia* della Cambiale controversa; copia passata nelle mani degl'Accomandanti da un giovane del banco di Cajo, e da essi presentata in Giudizio.

---

(13) L' Avvocato Vincenzo Landrini uno dei più accreditati difensori di ogni genere di Cause Forensi, e segnalamente delle Cause Criminali, fù, e seguita ad essere il difensore del Fermi. Egli ebbe per Consultore il Ch. Sig. Prof. Carmignani.

28. Nonostante siffatta imputazione dedotta qual nuovo indizio dagli accusatori colla prevenzione, che fosse per giovare al conseguimento della domandata revisione, l' esito non fù loro favorevole. Il Magistrato Supremo negò la revisione del Decreto di rejezione della prima querela. (14)

29. Sempronio corse tosto al Tribunale Civile di Commercio; e, riservatasi contro gli accusatori l'azione *dei danni e della Calunnia*, intimò gli stralciarj dell' Accomandita *Mevio e Compagni* a pagare il credito risultante a favor suo dalle Cambiali. (15)

30. Ripresa per altro dagli Accomandanti la veste di Accusatori rinnovarono avanti il Giudice Criminale la querela di Stellionato, basata sui medesimi riscontri dedotti in appoggio della prima querela, e amplificata inoltre del nuovo indizio di falsità della Cambiale estinta da Cajo; indizio, che fù detto dianzi non essere stato valutato dal Magistrato Supremo per annuire alla revisione del mentovato Decreto. (16)

31. Gli Accomandanti, rappresentati da quattro Avvocati, nell' atto di opporsi all' intimazione di pagamento fatta da Sempronio dichiararono espressa-

---

(14) Ved. il Rescritto dell' I. e R. Consulta del 30. Marzo 18·9.

(15) Ved. l' atto Fermi esibito in quel Tribunale il 1. Aprile 1829. pubblicato in Firenze colla Memoria stampata in quel giorno e firmata dal Prof. Avvocato Cav. Giovanni Carmignani dall' Avvocato Vincenzo Landrini, e dal Dott. Giuseppe Cosimo Vanni; i quali uniti insieme sostenendo nel Fermi il diritto all'azione per la Calunnia ch' egli fin d' allora protestava nei Tribunali di riserbarsi, ne riconoscevano già la Giustizia.

(16) Questa querela fù presentata il 4. Aprile 1829. alla direzione degl' Atti della Ruola Criminale di Firenze.

mente, che qualunque rejezione di querela l'esporrebbe a nuove molestie, essendo eglino decisi di tornar sempre ad accusarlo nuovamente, fintanto che sottoposto non fosse ad un Processo Criminale (Vedi quel che si legge al §. 147.) Ciò uditosi da Sempronio, piuttosto che discutere in fatto sull'ammissibilità della querela, amò di troncare la Causa, e a tal'effetto oppose l'*eccezione pregiudiciale della pendenza della lite civile.* Era già stata *ratificata formalmente in giudizio* dagli accusatori la nuova querela, e uno dei Giudici riputandola immeritevole di essere ammessa, ne avea provocata formalmente la rejezione presso i suoi colleghi. Erano sul punto di decretarla, quando dagli accusatori fù aggiunta una terza querela, che fù, come la seconda, *ratificata.* (17)

32. Si mirava con essa ad elevare dalla classe di delitto *privato* a quello di *pubblico*, il delitto obiettato a Sempronio; affinchè la pendente lite civile non potesse mai più formare ostacolo a dare incominciamento a un Processo Criminale contro di lui. Perciò in quella terza querela si deducevano ex integro *le falsità* le quali, come già osservammo, i querelanti davano per esistenti nel libercolo *Salda-*

---

(17) Ved. l'atto degl' accomandanti e stralciarj della Ragione G. B. G. Carbonai e CC. esibito al Tribunale di Commercio di Firenze il 9. Aprile 839. e pubblicato con la Memoria stampata in quel giorno dagl' Avvocati Luigi Piccioli, Cav. Antonio Bargagli, Gio. Antonio Venturi, Paolo Falleri, e Dott. Jacopo Ciacomelli.

Ved. la Scrittura Fermi esibita all' Auditor Direttore degli Atti della Ruota Criminale di Firenze nel 12. Aprile 1829.

Ved. il Decreto di quell' Aud. Direttore del 30. Aprile 1829. a cui successe la terza querela del 7. Maggio di quell' anno.

Conti, e nella Cambiale estinta da Cajo, e si faceva formale instanza, che per le due falsità Sempronio a tenore delle leggi fosse giudicato, e punito; se non che uno dei tre Giudici opinando, che nemmeno la terza querela fosse da ammettersi, l'unì con nuovo Decreto alla seconda, proponendo agli altri Giudici la rejezione di ambedue. Il Ministero pubblico richiese « Che fossero rigettate le due quere-
« le e rimessi gli accomandanti a proseguire *hoc*
« *interim* l' intentato Giudizio Civile « e i Giudici decisero « Non esser luogo, stante la pendenza del-
« la lite civile tra le parti, ed ammettere attual-
« mente contro Sempronio il Giudizio Criminale
« per il privato delitto di Stellionato, provocato da-
« gli accomandanti della ditta in stralcio *Mevio e*
« *Compagni* colla loro seconda querela; come pu-
« re per lo stesso motivo non potersi ammettere l'al-
« tra querela di pretese falsità, presentata dai me-
« desimi per trattarsi di falsità accessorie al delit-
« to di Stellionato; e perciò rinviano i querelanti
« all' incoato Giudizio Civile, riservato loro il di-
« ritto di nuovamente adire il Tribunale Crimina-
« le nei congrui casi di ragione. (18)

33. Ed ecco nuovamente gl' accusatori avanti il Magistrato Supremo a implorare la revisione, e a rilevare tralle altre cose col fine di accrescer peso alla loro dimanda, che intanto Sempronio contradiceva all'ammissione delle querele, in quanto che

(18) Ved. il Decreto dell' Auditor Direttore degl' atti della Ruota Criminale di Firenze del 9. Maggio 1829. e il decreto del turno di revisione della Ruota medesima del 12. di quel mese corr. Palazzeschi, Baldini, e Serragli provocato dall' Avvocato Generale Fiscale.

nell' *incompetenza* dei Tribunali Criminali, e Civili a conoscere dello *Stellionato*, e del *falso*, lusingavasi di procurarsi in tal modo la legittima impunità di quei delitti. (19)

34. Ma l' accusato, lungi dal temere il giudizio Commerciale, dichiarò di bramarlo nella persuasione, che mercè di esso gli si sarebbe reso più semplice, e più spedito l' esperimento dell' azione per i danni, e per la calunnia contro gli accusatori. E coll' intendimento di dar forma ed effetto giuridico a siffatta dichiarazione, la rinnovò, aggiungendone altre due. La prima concepita in termini da obbligarsi a riconoscere a tutti gli effetti civili la competenza nel Tribunal di Commercio di giudicare dello Stellionato, del falso, e di quanti altri fatti mai fossero per imputargli i socj dell' Accomandita Mevio, e Compagni intorno alle sue transazioni con quella ditta. La seconda diretta a mettere i Giudici in istato di raccogliere i Documenti, i recapiti, le Carte tutte relative ai fatti in questione, onde potessero conoscerne facilmente la natura, e rettamente giudicarne. Quindi chiese al Magistrato Supremo, che, ferme stanti quelle dichiarazioni, esaminasse ai termini di rigorosa giustizia la dimanda di revisione avanzata dagli Avversarj, e ne affrettasse la risoluzione. (20)

35. Allora fù, che i querelanti, premessa la protesta di non esser ricorsi alla via Criminale, se non per averla giudicata la sola che loro restava aper-

---

(19) Nel 20. Maggio 1829. fù dimandata all' I. e R. Consulta la revisione della quale si parla.

(20) Ved. la dichiarazione Fermi esibita all' I. e R. Consulta il 18. Settembre 1829.

ta a difesa del proprio interesse, manifestarono la disposizione di abbandonarla con piena loro sodisfazione. In conferma, protestarono di non insistere ulteriormente nella richiesta revisione, e di limitare la Causa entro i puri, e semplici termini di Giudizio Civile; purchè Sempronio convenisse in una diversa forma di procedere da non ammettere una disputa qualunque di competenza, e da conservare il Processo della Causa nello stato, e nel grado medesimo, cui era già pervenuto in via Criminale, senza farlo punto retrocedere. (21)

36. Non avendone convenuto Sempronio, i querelanti esibirono al Magistrato altra dichiarazione all' oggetto di esprimere le loro intenzioni in una maniera più semplice, e ristretta in cinque diverse proposizioni, tutte tendenti in sostanza a conservare il Processo della Causa nello stato medesimo da essi prima richiesto. (22)

---

(21) Ved. la dichiarazione dei Socj Accomandanti della ditta G. B. G. Carbonai e CC. esibita all' I. e R. Consulta il 28. Settembre 1829.

(22) Ved. la dichiarazione Fermi esibita il 29. Settembre 1829. all' I. e R. Consulta, e l' altra del 30. detto, esibita a quel Supremo Dicastero dagli accomandanti della ragione G. B. G. Carbonai, e CC. E qui mi conviene di giustificare il rifiuto del Fermi alle fattegli proposizioni d' accomodamento; giustificazione, che non si troverà nel Voto per la mancanza di luogo acconcio ad inserirvela senza romper di troppo il filo del discorso. Fralle condizioni apposte alle progettate rinunzie delle accuse eravi quella che divenuta la Causa di mero ed assoluto dominio del Giudizio civile, gli atti criminali restassero nel loro primitivo vigore, e che a tal effetto non si dovesse avere riguardo, nè ai decreti del 13. Novembre 1828. e del 12. Maggio 1829. nè al Rescritto del 30. Marzo 1829. con cui gli Atti erano stati impediti. Chi non vede subito, quanto una tale rinunzia sarebbe stata disdicevole all' onore del Fermi? Con Essa avrebbe egli ammessa, e concordata, per così dire, in proprio danno un' aperta contradizione cioè l'e-

37. Il Magistrato Supremo, dal quale era stato fissato precedentemente il giorno della decisione quanto al concedere, o al negare la dimandata revisione, trovò espediente nella sua saviezza d' invitare i respettivi Difensori delle Parti a intervenire all' udienza, onde conoscere se da Sempronio fosse per essere accettata la nuova dichiarazione dei suoi accusatori. Avendo egli preferito di ricusarla e di più sollecitando nuovamente la pronta decisione ai termini di giustizia, fù accordata la revisione del secondo Decreto dei Giudici Criminali riportato di sopra §. 32. (23)

38. E già la Causa era stata proposta di nuovo avanti i Giudici delegati specialmente a risolverla, quando fù notificata a Sempronio una Scrittura dei querelanti, nella quale dichiaravano di rinunziare alle prodotte accuse, assegnandogli otto giorni a decidersi o pel rifiuto, o per l' accettazione della rinunzia; e aggiungendo, che nel caso di rifiuto avrebbero profittato della revisione concessa loro dal Magistrato. (24)

---

sistenza di Atti primordiali di un Processo Criminale contro lui medesimo, i quali non erano mai esistiti, nè esistono pure presentemente. Invero le querele esibite dagli accomandanti contro il Fermi erano state rigettate dai Decreti dei Giudici: e i Decreti, e il Rescritto rammentati di sopra erano i soli, ch' esistessero allora, ch' esistono tuttora; e ch' esisteranno sempre quali argomenti indubitati della non esistenza di quegli Atti stessi, che piacque agli accomandanti di presupporre esistenti per formar quindi della loro conservazione una condizione indispensabile per parte dei proponenti l' accomodamento, e impossibile ad essere accettata dal Fermi senza comprare in certo modo la propria ignominia.

(23) Ved. il rescritto dell' I. e R. Consulta del 30. Settembre 1819.

(24) Ved. l' Atto esibito al Tribunal di Commercio di Firenze

39. La risposta di Sempronio fù pronta pel rifiuto; e pronta egualmente l' istanza di lui ai Giudici Criminali, acciò affrettassero la decisione intorno al Decreto, di cui era stata loro delegata la revisione. (25)

40. Gli Accusatori fondati sulla rinunzia da loro proposta e sulla non accettazione della decisione favorevole ottenuta quanto alla revisione, qualificarono prima per incompetenti i Giudici; e quindi presero a rilevare l' ingiustizia per più titoli del suddetto Decreto. Nonostante il Decreto fù confermato in tutte le sue parti. (26)

41. I Giudici aveano ben presente quanto innanzi loro era stato trattato in occasione delle rinunzie offerte dai querelanti a Sempronio, e da questo ricusate. Avevano presente egualmente l' Istanza di Sempronio per affrettare la decisione del Decreto da rivedersi; Istanza motivata dalla necessità, in cui diceva di essere stato posto dai suoi contradittori di provvedere all' interesse, non meno che all' onor suo vilipeso.

42. Onde i Giudici, quanto alle rinunzie, ne riconobbero in Sempronio il diritto, dichiarando « Ch' « egli trovava di suo interesse, che nel Foro Crimi« nale si conoscesse, e pronunziasse sull' ammissibi-

---

il 14. Ottobre 1829. dagl' accomandanti della ragione G. B. G. Carbonai e CC.

(25) Ved. l' Atto Fermi esibilo al Tribunal di Commercio di Firenze il 15. Ottobre 1829. e l' Istanza che presentò nel giorno medesimo ai Giudici delegati della Ruota Criminale.

(26) Ved. il Decreto del Turno di revisione della Ruota Criminale di Firenze del 17. Ottobre 1829. cor. Vannini, Biondi, e Pazienza provocato dall' Avvocato Generale Fiscale.

« lità, o inammissibilità della querela, in quel Foro
« contro di lui presentata e ratificata; Mentre es-
« sendo la querela diretta ad attaccare giuridica-
« mente il suo onore, e il suo interesse, poteva esi-
« gere, che giuridicamente il suo onore, e il suo in-
« teresse fosse garantito dall' attacco a ragione co-
« nosciuta, e giudicata. »

43. Quanto poi alla revisione del secondo Decreto, i Giudici uniformandosi alle conclusioni del Ministero pubblico decisero « Doversi confermare,
« siccome confermano in tutte le sue parti, il De-
« creto emesso dai precedenti Giudici, col quale ri-
« gettate le querele criminali presentate dai Socj
« della Ragione Mevio, e CC. furono rinviati alla
« prosecuzione dell'intentato Giudizio Civile avanti
« il Tribunale di Commercio. «

44. Prima per altro di por fine alla narrazione dei fatti relativi alla Causa, di cui si tratta, giova ripetere in compendio i resultati dei tre Decreti emessi dai Giudici Criminali a favore di Sempronio, affinchè più facilmente si conosca lo stato attuale della Causa.

45. Per quel che appartiene allo stellionato, il Ministero pubblico provocò la rejezione della prima querela per la mancanza di sufficienti indizj; e i Giudici, in veduta anche dello stato attuale delle cose, la rigettarono col loro Decreto. Sopravvenne altro Decreto, nel quale i Giudici tacquero intorno ai nuovi indizj allegati dagli Accomandanti in una seconda querela, e ne riserbarono il giudizio al Tribunale Civile di Commercio, non meno che al Tribunale Criminale nei congrui casi di ragione. Ma venne anche un terzo Decreto di Giudici Delegati,

in cui fu supplito a quel silenzio, escludendosi in esso colla falsità supposta nel Libercolo di conteggio, la falsità pure della Cambiale pagata da Sejo, e dedotta dagli Accomandanti in conferma della seconda querela contro Sempronio.

46. Argomento potrebbe esser questo per credere, che la prima giudiciale dichiarazione, che aveva annunziata mancante di fondamenti la prima accusa di stellionato, si volle ratificare dai Giudici con quel terzo Decreto, con cui esclusero le imputazioni tanto più gravi di falso assolutamente.

47. In vero nel Motivo di quel Decreto parlandosi delle due falsità rimproverate a Sempronio, si legge come appresso « Giovando poi osservarsi in « fatto, che se pure esistesse falsità nella chiamata « intestatura del Libercolo di conteggio, tante altre « firme successive esistono in quel Libercolo, non at- « taccabili di falso; e che la Cambiale, sulla quale « si pretende pure falsità, è Cambiale prodotta per « parte di Sempronio estinta, fuori però di ogni uso « commerciale, ed estinta a profitto dell' Accoman- « dita Mevio, e CC., che se ne valse a dimettere « un debito incontrastabilmente suo proprio. «

48. Questi sono i fatti, che nella storia accennata in principio leggonsi disposti coll' ordine medesimo, col quale li ho trascritti più fedelmente, e più brevemente, che per me si poteva.

49. Nasce ora la questione, *se quei fatti siano tali da assicurare a Sempronio il diritto all'azione della calunnia* contro i suoi accusatori. La qual questione, che io imprendo adesso ad esaminare conformemente ai soli principj del diritto comune, e del sistema dell' antico Processo accusatorio, non

sarà per trattenerci lungamente; Molto più che a quel Processo è stato sostituito poco meno che ovunque, il Processo inquisitorio, e segnatamente in Italia, ove solamente la questione potrebbe divenire giuridica di fatto per esser quindi risoluta ai termini di rigorosa giustizia.

PARTE II.

50. Chiunque conosce il Processo accusatorio, introdotto in Roma ai tempi della Repubblica, e conservato sotto gl' Imperatori, ora con tutte le sue native proprietà, ora modificato in varie guise a piacimento di quelli, che di mano in mano andavano sedendo sul Trono, si persuaderà tosto, che se alla Causa, di cui adesso si tratta, si fosse dovuto dare l' andamento proprio di quel Processo, non avrebbero avuto luogo nè le ripetute querele per parte dei Rappresentanti la Ditta Mevio, e CC. preallegate di sopra, nè le ripetute formali proteste per parte di Sempronio all'oggetto di riserbarsi sempre viva l'azione dei danni, e della calunnia contro quei Rappresentanti.

51. Nell' istituire il Processo accusatorio i Romani si proposero i seguenti oggetti importantissimi.

52. Il primo di assicurare la conservazione dell' ordine pubblico, e la sicurezza privata di ciascun cittadino colla ispezione reciproca dei cittadini tutti tra loro, affinchè nessuno scorresse al di là dei limiti del giusto, e dell'onesto, o scorrere non ne potesse impunemente. Perciò fu permessa a tutti la libertà di accusare; o si trattasse di riparare ai torti,

e ai danni sofferti dall' accusatore a cagione dell'altrui malvagità; o di punire i misfatti commessi a scapito della pubblica tranquillità, e sicurezza.

53. Il secondo oggetto fu d'impedire, che l'accusatore nel progresso del giudizio si accordasse coll' accusato per favorirne l'impunità, o ritirando l'accusa, o abbandonandola con menar buone all'accusato eccezioni frivole ed inconcludenti: per il che furono stabilite pene gravi contro i prevaricatori, e i tergiversatori.

54. Il terzo, ed il più interessante oggetto fu quello di mettere l'innocenza al coperto dagli artifizj di accusatori falsi, e calunniosi. Quindi i provvedimenti diretti a prevenire le calunnie, e a trattenere tutti quanti i tristi effetti, i quali oltre, o fuori della condanna dell'accusato, proporre si potrebbero gli accusatori di mala fede. Quindi, tacendo il resto, il provvedimento il più efficace, la pena cioè del Taglione, e dell' Infamia colla inustione della lettera K sulla fronte del calunniatore: pena da spaventare chiunque fosse per sentirsi tentato ad avanzare nei Tribunali una accusa qualunque nella mancanza di mezzi legittimi per ben riescire nella prova quanto al delitto, e al delinquente.

55. Colla persuasione dunque di rendere più facile il conseguimento dei mentovati oggetti fu stabilito, che l'accusa fosse pubblica; Che dall' accusatore proferire si dovesse l'accusa alla presenza dell' accusato; che, lui presente, il Giudice interrogasse, e i testimoni deponessero; che fosse in facoltà dell' accusato di rispondere, assistito da un Avvocato, al Giudice non meno che all'accusatore, e ai testimoni; d'interrompere i loro racconti; di far loro delle

dimande; di dichiararli sospetti; e di addurre i motivi, e tutte l'eccezioni, cui creduto avesse sottoposti l'accusatore, e i testimoni.

56. Ciò premesso, i Rappresentanti della Ditta Mevio, e CC. si abbiano per determinati ad accusar Sempronio di falsità non improprie, non accessorie, o famulative al furto, o ad altro simile delitto, ma proprie, assolute, e di tal natura da servir di titolo all' introduzione di un giudizio pubblico, e presso gli antichi Romani, e presso tutte le Nazioni più, o meno incivilite. Quale strada, ove fosse in vigore il Processo accusatorio, come lo era in Roma prima degl' Imperatori, quale strada, dico, tener dovrebbero per assicurare alle loro accuse un corso sollecito, e insieme regolare perfettamente?

57. Dovrebbero deputare nelle forme legali uno dei Socj a rappresentarli tutti, e ad eseguire in nome comune l' atto di accusa avanti il Giudice, esponendo il delitto di falsità che vuolsi perseguitare, e chiedendo quindi di essere autorizzato ad articolare il nome della persona, che parimente vuolsi accusare, per obbligarla, appena comparsa, a rispondere all'accusa, e ad aver tosto per contestata la lite, fosse l'accusato per rispondere in una maniera qualunque, ovvero per tacere affatto.

58. All' accusa sarebbe succeduta per parte dell' accusatore l' iscrizione, ossia la presentazione del libello di accusa, concepito presso a poco alla maniera dell'odierne querele criminali, e perciò atto a far conoscere al Giudice l'accusato, e il delitto con tutte le sue principali circostanze. A piè del Libello posto avrebbe di propria mano il suo nome l'accusatore; il quale con ciò s' intendeva ob-

bligar se stesso alle pene respettivamente dei calunniatori, dei prevaricatori, dei tergiversàtori, secondo che fosse stata trovata calunniosa l' accusa; o che l'accusatore avesse trattata la causa in modo da favorire l'accusato, e impedire, che emergessero le prove della sua reità; ovvero che l'avesse abbandonata prima della pronunziazione della Sentenza.

59. Eseguiti quegli atti, nel giorno destinato dai Giudici, e alla presenza loro, non meno che dei respettivi Avvocati dei due combattenti, e dei testimoni, avrebbe avuto principio la prima azione, *actio*, oggi dibattimento, tra l'accusatore e l'accusato. Il primo a parlare sarebbe stato l'accusatore, l'accusato il secondo; quegli, perchè venisse a risultare la reità dell'altro; questi, perchè venisse a risultare esser lui innocente, e bugiardo, e calunnioso l'accusatore. Che se fosse convenuto di dividere in due l'azione, o dibattimento, questo sarebbe stato ripetuto non più tardi di giorni tre successivi al primo dibattimento; e allora sarebbe toccato di parlare il primo all' accusato, o al suo difensore, e quindi all' accusatore.

60. Persuasi per avventura i Giudici, che *amplius esset cognoscendum*, avrebbero potuto ordinare le ampliazioni, *ampliationes*, fino al numero di sette, o otto, e non più, o coll' intervallo da una all' altra di un numero di giorni maggiore, o minore a sentimento dei Giudici, e secondo la qualità della causa da decidersi. Indi i Giudici proceduti sarebbero ad emettere la loro Sentenza.

61. O questa sarebbe stata definitiva colla condanna espressa dell' accusato; e qualunque fosse la

condanna, all' accusatore non restava più che temere.

62. O la dichiarazione dei Giudici sarebbe stata interlocutoria, per esempio, non *liquet*, ovvero, non *probasti*, ovvero ancora, *Lucius Titius temere accusasse videtur*; e ciascune di queste tre dichiarazioni non avrebbe lasciato esposto l'accusatore, se non al pericolo di essere ricriminato per calunnia dal primo accusato nè condannato, nè assoluto. S'intendeva rimesso dai Giudici in facoltà di lui il prendere, o non prendere sopra di se un nuovo giudizio per tenere, o non tenere a conto il suo accusatore per la calunnia.

63. Quanto abbiamo adesso osservato intorno all'esposte dichiarazioni interlocutorie dei Giudici, avrebbe avuto luogo egualmente, se la Sentenza fosse stata definitiva coll'espressa assoluzione dell' accusato semplicemente. Ma quando i Giudici pronunziata l'avessero colla solenne formula, *calumniatus es*, i Romani nei tempi specialmente di repubblica, aveano per condannato contemporaneamente all' infamia, ed alla pena del taglione l'accusatore, come convinto di calunnia *manifesta* risultante evidentemente dal Processo già istruito senza bisogno di istruirne uno nuovo.

64. Nella certezza, che la questione, che si ha tra mano, non sarà mai per essere agitata, e decisa colle Leggi, e i metòdi di procedura dell' antica Roma, ignoti da lungo tempo ai Tribunali tutti d'Italia, ho creduto, che volendone giudicare ai termini del diritto comune, bastar possa, quanto n'è stato detto fin quì. Egli è ben poco certamente. Pure sarà per render più facile l'intelligenza di

quel, che ora sono per dire più copiosamente nell' intraprendere l' esame della medesima questione secondo i metodi del Processo inquisitorio, e nel senso delle Leggi veglianti in proposito nel Gran-Ducato di Toscana.

65. Intanto è chiaro quel, che nel proporre la questione fu già avvertito §. 50. intorno al niuno ostacolo, che nel sistema dell'antico Processo accusatorio avrebbe incontrato, per non essere ammessa l' accusa presentata dai Socj della ditta Mevio, e CC. E non è men chiaro, che l' esito di quel Giudizio non avrebbe potuto non corrispondere appieno, o ai voti manifestati replicatamente dai Socj nelle loro accuse, o a quelli manifestati pure replicatamente da Sempronio nelle sue giudiciali proteste, conforme che provata avessero in Giudizio gli uni la verità, l' altro la falsità dell' accusa.

PARTE III.

66. L'ordine propostomi in principio richiede, che la questione considerata adesso quasi fuggendo secondo le regole del commune diritto, sia discussa e risoluta col sistema del Processo inquisitorio, e colle leggi ricevute in Toscana. Al qual effetto reputo necessario di far precedere un esame il più accurato, che per me si potrà, di quel sistema, e delle leggi nostre intorno ai delitti di falso in genere, e alla calunnia in specie, non meno che alla maniera di conoscerne, e di giudicarne propria de' nostri Tribunali.

67. Leopoldo I. di sempre gloriosa memoria, dichiara espressamente sul principio della Legge de'

30. Novembre 1786. di aver riguardato sempre, come uno de' suoi principali doveri, l' esame, e riforma della Legislazione Criminale in Toscana e di *averla ben presto riconosciuta troppo severa, e derivata da massime stabilite in tempi meno felici, e specialmente non adattata al dolce, e mansueto carattere della nazione.*

68. Parlando poi della calunnia nel §. 66. di quella Legge ecco come si spiega « ivi « E perchè « la calunnia non solo offende, e danneggia il ca- « lunniato, ma contiene ancora in se stessa l' ingan- « no, e l' ingiuria, che si fa al Governo, il quale « avendo per principale suo scopo la retta ammi- « nistrazione della giustizia, troppo rimane deluso, « qualora si voglia temerariamente farlo servir di « mezzo all'iniquità, chiunque, o sia privata o pub- « blica persona, o abbia il pubblico Uffizio di que- « relante, mentirà scientemente in aggravio altrui « con falsi ricorsi, false relazioni, e querele, sarà « condannato ad essere pubblicamente frustato, ed « *ancorchè suddito*, esiliato in perpetuo dai nostri « Stati, senza attendere, se la falsa imputazione sia « stata di un tal delitto, che per se medesimo por- « terebbe a pena minore; riservato inoltre l' ar- « bitrio a chi dovrà giudicare, di aggravare la con- « danna, secondo la qualità dei casi, fino ai pub- « blici lavori a vita; e nell' istessa pena incorre- « ranno gli instigatori, e quei Testimoni, che o con « precedente macchinazione, e di concerto col ca- « lunniatore, o per privato loro odio, o per altro « malizioso fine avranno attestato il falso contro « l' innocente imputato «

69. Alcun forse trovar potrebbe alquanto dura

una tal disposizione in confronto a quel che nel proemio della legge si avverte intorno alla severità in genere delle Leggi precedenti, e al buon carattere della Nazione, alla quale si faceva il dono, e dono veramente prezioso, di quella legge. Tanto più che nel percorrere tutta intera la legge, non s'incontra altro delitto qualunque, dipinto con colori egualmente tetri, e spaventevoli.

70. Volendo quindi conciliare l'apparente contradizione, potrebbe Egli per avventura indursi a credere, che questo fosse il sistema in Toscana. In primo luogo, che fino a quell'epoca al solo presentarsi nel Tribunale un accusatore privato, o pubblico, ammessa fosse fra noi la sua accusa senza esame alcuno, o al più con qualche clausula generale, e relativa al futuro risultato delle verificazioni, che il Tribunale si proponeva di assumere. In secondo luogo che la causa si registrasse subito al protocollo, e subito il nome dell'accusato si scrivesse tra i prevenuti di delitto; e che dovendo l'accusa aver necessariamente uno sfogo per mezzo di una Sentenza, questa nei rapporti coll'accusa non potesse non aversi sempre per definitiva.

71. E come in tale andamento di atti giudiciarj la verità, o falsità dell'accusa, non appariva se non a Processo ultimato; così sta bene, quanto nel citato §. 66. di quella Legge si premette sull'inganno, e sull'ingiuria, che si fa al Governo da un calunnioso accusatore; e quanto ancora vi si dispone intorno ai falsi ricorsi, false relazioni, e querele. Perciocchè il Tribunale in quel sistema oltre l'avere accolte come vere, e quindi verificabili le asserzioni dell'accusatore, era passato a scrivere tra i

supposti rei il nome dell' accusato. Ma avendo poi intrapresi gli atti voluti dalla Legge per la verificazione dell'accusa, e nel caso nostro della mentita reità, aveva dovuto toccar con mano, che lungi dal servire alla verità, ed alla giustizia, servito avea all' altrui iniquità.

72. Quel che sia delle diverse maniere praticate in avanti nel nostro Granducato per l' introduzione delle cause Criminali, o che si praticano attualmente presso le nazioni, le quali al Processo accusatorio preferirono da lungo tempo l' inquisitorio, la maniera indicata dianzi §. 70. non è certamente quella onde le predette Cause s'introducono oggi tra noi. Oggi l' accusatore presenta al Giudice l'accusa; e il Giudice dee ammetterla espressamente, o espressamente rigettarla. Il Giudice presa l' accusa in esame la rigetta, o perchè l' azione qualificata criminosa dall' accusatore non lo è; o perchè l' accusato non può accusarsi; o perchè sebbene l' azione sia delitto, e l' accusato possa accusarsi, i mezzi proposti dall' accusatore non compariscono sufficienti a verificarla.

73. In un sistema siffatto non vi è accusa; non vi è introduzione di Causa; non vi è causa: il Governo perciò non ha servito all'altrui iniquità. Come l'accusatore potrà esser chiamato a conto per la calunnia? Come potrà esserlo per l' attentato o conato di calunniare? Conato esposto sempre ad esser contradetto, e rispinto dal Giudice nel suo principio? Altronde l' innocenza non fu mai compromessa; mai il nome dell' accusato fu scritto tra i presunti rei; mai contro di lui vi fu ombra di Processo, o di Giudizio. Nella mancanza di querela,

di qualsivoglia atto giudiciario, di Sentenza definitiva, di assoluzione a favore dell'accusato, come promuovere una causa di calunnia?

74. Non vi è stato, e non vi sarà mai chi pensi doversi tenere a conto l'accusatore di un fatto che per errore giudicò Criminoso civilmente. Per quanto non siavi uomo non sottoposto a cadere in errore, pure non è mai avvenuto, nè è per avvenire, che cadendovi riguardo specialmente all'imputabilità, o non imputabilità Criminale delle azioni dei Cittadini, siasi riuscito di far cambiar natura, ad alcuna di esse; tanto che altri ancora, e i Giudici medesimi destinati ad esaminare, ed ammettere, o rigettare le querele Criminali, abbiano errato egualmente, e perseguitate, come trasgressioni, o delitti, o misfatti, azioni, che non figuravano sotto alcuno di questi aspetti nel Codice dei delitti, e delle pene. L'onore dunque dell'imputato non fù, non è, nè è per essere compromesso giammai in conseguenza dell'errore di chi l'accusò. Non intervenendo diminuzione alcuna dell' altrui onore dopo quell' accusa, e conservandosi esso in ciascuno, meno forse che nell'accusatore, quale appunto era in avanti, si rende tosto impercettibile qualsivoglia idea di calunnia, di calunniato, di calunniatore: idea la quale all' opposto in danno dei falsi accusatori di veri delitti si risveglia generalmente tanto più viva, e più spaventevole per le persone dabbene, quanto più grave è il delitto altrui ingiustamente imputato, e maggiore apparisce nell'accusatore la malizia, e la smania, perchè sia travagliato, ed oppresso un innocente.

75. Il detto fin quì non in tutte le sue parti certamente, ma però in alcune di esse si riferisce

anche alle accuse di figli, che sottraggono al Padre; ed alle accuse di delitti già prescritti. Comunque sieno da giudicarsi moralmente quei due fatti, è indubitato non potersi avere per veri delitti quanto agli effetti civili. La legge, che sola ha il potere di determinare, quali delle azioni libere dei singoli cittadini componenti una nazione, aver si debbano per delitti da conoscersi, e punirsi per mezzo di un pubblico giudizio, ha anche il potere di ordinare pel minor male, ossia in sostanza per il bene, che nel concorso di certe speciali, e non comuni circostanze, il tal fatto, ch' è delitto per l' universalità dei cittadini, non lo sia per coloro, nei quali saranno per concorrere le circostanze medesime. Così colla mira di promuovere tra il padre, e il figlio la conservazione dei sentimenti di reciproca affezione, e benevolenza, inseriti, e comandati loro dalla natura, e a un tempo stesso l' ordine, e il decoro della famiglia, proibisce al Giudice di sentire li accusatori di sottrazioni per parte del figlio, o anche della Moglie al Padre, o al Marito. Parimente gli proibisce il sentire l' accusatore di un delitto già prescritto, all' oggetto di provvedere alla sicurezza dell' innocenza; la cui difesa tanto più diviene generalmente difficile, quanto più lungo è il tempo decorso dal giorno, in cui l' accusatore asserisce commesso il delitto, al giorno della presentazione dell' accusa.

76. Dopo quel che abbiamo discorso di sopra, resti pur fermo che nel sistema di procedere da noi considerato nei §§. 71. e 72. non è da ammettersi a favore del querelato l' azione della ca-

lunnia contro il querelante, se non quando sia stato instruito un Processo formale, e pronunziata una formale Sentenza di assoluzione dell' imputato. E resti fermo altresì, che le accuse di delitti prescritti e le altre rammentate dianzi, siccome incapaci per l' espressa disposizione della legge a formar soggetto di un Processo Criminale, di una condanna ec. in pregiudizio dell' accusato, così aver si debbono per incapaci similmente a produrre l' azione della calunnia contro l' accusatore.

77. Accuse però, dietro le quali il Giudice sia impedito dalla legge a procedere, s' incontrano rarissimamente. Assai più frequenti sono le accuse di veri delitti civili, imputati a persone mancanti di qualsivoglia titolo per non potere essere accusate; le quali comecchè si vedano spesso soccombere in giudizio in forza della provata loro reità, talvolta però ne vediamo alcune uscirne vincitrici da credersi in diritto di ricorrere all' azione della calunnia contro l' accusatore.

78. Quando pertanto alcuna di siffatte accuse fosse esibita, e ratificata dall' accusatore, presa in esame, e quindi rigettata dal Giudice, dovremo noi ammettere, che nè possa, nè debba esservi per l' accusato una strada, un mezzo qualunque da redimersi dall' opinione più, o meno svantaggiosa, solita insorgere ovunque e indistintamente a danno degl' accusati? Ammetter si dovrebbe senza punto esitare, se vero fosse assolutamente non potervi essere accusato, cui permesso sia di agire per la calunnia, quando all' accusa non abbiano tenuto dietro l' intero formale Processo, e la Sentenza di assoluzione.

79. Io facilmente m' ingannerò, ma credo doversi osservare per una parte, che le accuse di delitti prescritti, o di sottrazioni del figlio al padre ec. rimangono destituite di qualsivoglia effetto criminale per fatto della legge; legge oggi, e sempre parlante essa medesima a difesa di quegli accusati, e contro chiunque si facesse mai a trarre da simili accuse argomenti non favorevoli al loro buon nome.

80. Per l'altra parte è da considerarsi, che le accuse di veri delitti, quando specialmente sieno state ratificate dall' accusatore nelle debite forme, assomigliano, dirò così, a certe voci sorde, e permanenti, le quali ben poco si accordano, ed anzi contradicono talvolta anche palesemente nelle piazze, e ovunque alla riputazione degli accusati. Diasi, che l'accusa ratificata dopo la presentazione, sia poi rigettata dal Giudice. Essa però rimane sempre tra i fogli, recapiti, documenti ec. di proprietà del Tribunale, e può tornar fuori, ed esser messa in corso per opera di chi la presentò, o anche del pubblico accusatore se si trattasse di delitto non privato, ma pubblico.

81. La legge piuttosto che parlare, come nelle altre accuse notate di sopra, intorno a queste tace, e tacciono pure i ministri addetti al Tribunale, ed obbligati al silenzio per ragione del loro uffizio in genere, e in specie poi per la possibilità, che l' accusatore medesimo o anche l' accusatore pubblico sia per promuoverla corredata di riscontri, e indizj migliori in realtà, o in apparenza, e acquistati dopo l'esibizione della prima accusa. L' accusato s' intenderà forse obbligato a tacere egualmente: quasi che l'equità, e la giustizia permettano, che potendo quei riscontri, e quegl' indizj non esser dedotti giammai in

conferma della prima accusa, temer debba finchè vive, o almeno durante il tempo necessario a indurre la prescrizione del delitto, i tristi ed ulteriori effetti dell' accnsa oltre quelli che l'onor suo va soffrendo pur troppo, e ogni giorno più nell' opinione degli uomini? O non sono l' equità stessa, e la stessa giustizia, che reclamano piuttosto, ed altamente, un mezzo a favore dell' accusato, onde provveder possa a tanti suoi mali? E nel sistema delle nostre leggi il mezzo efficace, ed unico non è egli l' esperimento dell' azione per i danni, e per la calunnia?

82. Quanto a me nell' altro sistema, presupposto §. 70. all' effetto di conciliare una piuttosto apparente che vera contradizione tra il proemio, e le disposizioni del §. 66. della Legge Leopoldina, inclinerei a negare all' accusato, se il chiedesse, il giudizio contro l' accusatore per la calunnia. La ragione principale, che a ciò mi muoverebbe, è questa; perchè in quel sistema si ammetterebbero le accuse, senza obbligare i respettivi accusatori a ratificarle colla viva voce avanti il Ministro a ciò destinato. All' opposto inclinerei ad accordarlo, ove una simile ratifica si esigesse, come si esige in Toscana nelle forme che altrove vedremo stabilite dalla Legge del Novembre 1786., e nella Circolare del Presidente della Ruota Criminale dell'Aprile del 1829. In vero la presentazione di una querela, è un atto generalmente libero, e volontario del querelaute: e appena viene a manifestarsi l'innocenza dell'accusato, diviene argomento se non certo, assai probabile della falsità della querela medesima, non meno che della ferma volontà dell' accusatore di preparare inquietudini ad un innocente. E la ratifica, se ben si conside-

ri, richiama il querelante a rammentarsi delle pene stabilite dalle Leggi, affinchè nessuno colle sue false accuse tentar possa di nuocere altrui ingiustamente, e senza il timore di doverne avere pentimento. Preferendo egli non ostante di ratificare formalmente la sua querela, mostra di preferire il rio piacere di render tribolato un innocente al timorè di quelle pene, e al rispetto dovuto alle Leggi, che le stabilirono. Ben gli stà adunque, che ne provi quindi tutti quanti i dolorosi effetti: O la querela dopo la presentazione, e la ratifica sia stata ammessa, o rigettata dal Giudice; o sia, o non sia successivamente intervenuto un processo, una sentenza qualunque di assoluzione dell'imputato. Basterà per ora di aver ciò indicato leggermente. Nel corso di questo scritto si conosceranno meglio gli argomenti, che a parer mio lo confermano.

83. Il Processo inquisitorio non era pervenuto a far dimenticare nell'Italia tutta il Processo accusatorio; nè era stato ancora ordinato in tutte le sue parti, come poi a gradi a gradi lo fu generalmente; quando fu ben appresa in Toscana la necessità di porre gl'innocenti al coperto dei falsi accusatori, i quali nel nuovo processo, più facilmente che nell'antico erano per trovare l'impunità delle loro calunnie. Il qual difetto, rimproverato meritamente al Processo inquisitorio, appena ne apparvero le tracce sotto alcuni dei Romani Imperatori, si và rimproverando ancora da non pochi celebri Filosofi, e Giureconsulti, tuttochè dalle Leggi nostre particolarmente siavì stato provveduto abbastanza.

84. Il *Savelli*, che fu il primo dei tre Auditori dell'antica Ruota Criminale di Firenze, pubblicò colle

stampe nell' Anno 1677. la sua *Pratica del modo di Fabbricare i Processi ec.*, e la pubblicò non quale istituzione tutta sua, ma qual' epilogo delle regole praticate allora nei Tribunali della Toscana, e frutto delle osservazioni fatte nell' esercizio di varj impieghi criminali pel corso di trent' anni. Lo scrive egli stesso nella detta *Pratica N.°* 1. « ivi « È una pra-
« tica molto ben fondata nella disposizione di ragio-
« ne, Leggi municipali, inconcussa e indubitata con-
« suetudine, originata, e per secoli continuata dai
« Dottori di prima classe, che con grande Jurispru-
« denza hanno sempre sostenuto le prime cariche
« criminali di questi Stati. «

85. Tralle molte avvertenze poi contenute in quella prefazione avvi ancor questa *N.°* 18. « ivi «
« La diffamazione è modo più pericoloso di comin-
« ciare li Processi, mentre non si abbia altro in
« mano; perchè non mancano persone, che per varj
« loro fini tutto il giorno vanno soffiando alle orec-
« chie dei Ministri per diffamare alcuno, però se li
« deve rispondere, che di questo la Corte non ne sà
« cosa alcuna, et a volere che si proceda, bisogna
« farsi innanzi per altre strade, e se pure paresse
« causa da metterci le mani, farsi nominare li testi-
« moni, o dare altri indizj, da potere trovare la ve-
« rità, et avanti si metta penna in carta, averli a se
« et interrogarli estragiudicialmente, che se diranno
« non sapere, non è da entrar più oltre. «

86. Il *Savelli* parla successivamente di un accusa presentata per titolo di calunnia, prima che fosse deciso sull' innocenza dell' accusato; e dice dovers i ammettere simili accuse *N.°* 15. « ivi « Conchè però
« chi vuole riaccusare il suo accusatore sopra il me-

« desimo fatto, si costituisca in giudizio, o dia mal-
« levadore secondo la qualità delle cause, acciò per
« indiretto non faccia le difese senza costituirsi, che
« non si pratica. « Ciò premesso riporta al *N.*° 16.
una Decisione, dalla quale fu sanzionata la detta regola « ivi « Che sebbene non passa senza qualche
« difficoltà di ragione, se pendente il solo Processo
« informativo possa il querelato essere ammesso ad
« accusare il suo querelante; ammettesi nondimeno,
« quando si vede, che la seconda querela non è data
« veramente per divertire il primo accusatore, ma
« solo per fare patente la falsità della prima querela,
« massime se ne resultasse anco fumo dall' informa-
« tivo, e così per proseguire la propria ingiuria con
» assicurazione però sempre del giudizio, come so-
« pra, disse il Sig. Aud. Delle Bande, e fu approvato
« dal Magistrato sotto dì 14. Aprile 1673. in un Pro-
« cesso di Cortona contro Giovanni di Bernardo. «
Tanto è vero, che in quell' epoca si conosceva in Toscana la necessità di proteggere gli accusati contro i falsi delatori. e quel che importa maggiormente, si facilitava loro l'esperimento dell' azione della calunnia.

87. Quel che intorno alle querele criminali si era andato introducendo a poco a poco in Toscana coll' uso, e dietro i suggerimenti, e le istruzioni di uomini conoscitori della scienza, e più particolarmente dei Giudici, servì a Leopoldo Primo per formarne una regola costante, e generale, siccome rilevasi dalle sue Istruzioni per i Giusdicenti del Granducato di Toscana del 28. Aprile 1781. *Art.* 31. *e* 32.
« ivi « Non introdurranno (i Giusdicenti) cause
« criminali sopra querele, che crederanno insussi-

« stenti, ed azzardate, promosse per spirito di vessa-
« zione, o di guadagno, rigettando assolutamente, e
« senza riguardo tali querele, senza temere il disgu-
« sto, ed i reclami dei dolenti, e dei pubblici que-
« relanti, dovendo farsi carico, che l'amministrazio-
« ne della giustizia criminale, e la pubblica quiete
« consiste non meno nella punizione dei delitti,
« che nell'opporsi alle vessazioni; e che gli emolu-
« menti, i quali si lasciano agli esecutori, per ani-
« marli a fare il loro dovere, son ben dovuti in alcu-
« ni casi, ma sarebbero in altri tante estorsioni, che
« i Vicarj non debbono permettere. E se alcuna vol-
« ta i Vicarj saranno nel dubbio, che una qualche
« querela sia, e non sia ammissibile, ne renderanno
« subito inteso il Supremo Tribunale di Giustizia,
« dal quale ne avranno l'opportuna direzione. «

88. E allora appena pervenuto il dubbio per parte di alcuno dei Vicarj Regj in Provincia, o di alcuno dei Ministri processanti addetti alla Cancelleria del già Supremo Tribunale di Giustizia, l'Aud. del Tribunale, e anche Direttore degli atti, eccitava l'Assessore di Turno a manifestare in iscritto il suo sentimento ragionato, se la querela fosse, o non fosse da ammettersi; il quale rassegnavalo all'Auditore, da cui dipendeva la decisione da parteciparsi al Ministro promotore del dubbio, affinchè vi si uniformasse. Nel che è facile di ravvisare, che fin d'allora, mercè dei savj provvedimenti di Leopoldo Primo, cominciò ad essere in Toscana per gli onesti, e innocenti cittadini una garanzia non inferiore nella sostanza alla garanzìa, che rivestita di più orrevoli forme, alla maniera di non poche altre invenzioni, e istituzioni originariamente Italiane, fu a noi recata di

là dai Monti, quale istituzione nata allora, e decorata del nome di Camera di accuse, trasformatosi poi in quello di Turno di revisione.

89. Alle Istruzioni Leopoldo fece succedere la Riforma della Legislazione Criminale in Toscana, preparata nel corso di più anni a gradi a gradi, e perfezionata colla Legge dei 30. Novembre 1786.

90. Vi si prescrive nel §. 1. quanto appresso « ivi « Tutte le cause Criminali si principieranno o « ad istanza del pubblico querelante, o ad istanza « della parte offesa. L' uno, e l' altro sarà obbligato « a firmare la sua querela, sapendo scrivere, e presentata in Tribunale a ratificarla colla viva voce « d'avanti al Ministro a ciò deputato, il quale interrogatolo ancora sopra quel più, ch'esigesse di schiarimento il tenore della stessa querela, ne registrerà l' atto nelle debite forme «

91. Ecco intanto un atto formale, e giudiciale, destinato a rimanere sempre in un pubblico ufizio, e accompagnato dalla ratifica dell' esibitore della querela.

92. Segue il §. 2. della Legge « ivi « Quest' atto « servirà perchè chi avrà presentata la querela sempre, e a tutti gli effetti ne sia il debitore per tutti « i casi, che l'imputato trovato innocente, si dovesse procedere contro l' accusatore per la calunnia; « bene inteso però sempre, che il querelante pubblico non sia tenuto, che alla calunnia espressa, ovvero a dire chi gli ha data la notizia.

93. Ecco spiegato il vero, e anche il solo oggetto della *ratifica*, ordinata nel primo paragrafo, quello, cioè, di procedere contro l'accusatore per la calunnia, e per gli effetti medesimi, per cui si procedeva ap-

presso gli antichi Romani *propter inscriptionem in crimen* : oggetto spiegato tanto più chiaramente, quanto meno può dubitarsi (e proveremo, a miglior luogo, non potersene dubitar punto), che nel Processo inquisitorio dovendo tutto esser diretto, ed ordinato dall' uffizio del Giudice, indipendentemente dall' istanza, e dalle conclusioni dell' accusatore, e del reo, non si saprebbe a qual'oggetto mai, diverso dall' indicato, riferir si dovesse la ratifica dell' accusatore. Ecco inoltre sottoposto il querelante pubblico, sebbene obbligato ad accusare dal suo uffizio medesimo, ad esser tenuto a conto per la calunnia espressa. Ecco di più, che il Legislatore con imporre al pubblico querelante il dovere di nominare, in occasione di simili calunnie, chi gli avrà data la notizia, ha fatto conoscere ad evidenza che dalle pene stabilite per i calunniatori non vuole mai esclusi i delatori segreti, nè chiunque *mentirà scientemente in aggravio altrui con falsi ricorsi, con false relazioni, e querele;* siccome appunto si prescrive litteralmente nel §. 66. di detta Legge.

94. Succedono gli altri §§. della Legge, e a fine *di diminuire* (sono parole del §. 6.) *quanto congruamente si può, la frequenza, ed insieme sfuggire il pericolo di dare altrui occasione di spergiurare, si proibisce assolutamente, che in avvenire a chiunque stà in giudizio in figura di reo sia dato il giuramento tanto riguardo al fatto proprio, quanto riguardo al fatto degli altri complici, o non complici del delitto per cui si procede.* E la proibizione si estende anche al querelante privato nel successivo §. 7. « ivi « Sia pur proibito il giuramento, che per « rimuovere ogni sospetto di temerità, e di calunnia

« soleva, e doveva prestare la parte nelle sue querele,
« se non era il pubblico querelante, potendo essere
« di un bastante freno la pena della calunnia a cui
« si sottopone. «

95. Ma come l'augusto nostro Legislatore tutto intento a stabilir mezzi, e a dare provvedimenti, onde uomini di mala fede si astengano dal procurare altrui indebite vessazioni, potè poi indursi a dispensare il privato querelante dal giuramento, prescritto dalle antecedenti leggi, qual ritegno, che trattiene l'uomo dal mentire; e quindi, potè anche qualificare per *freno bastante* a tal uopo la pena della calunnia, alla quale si sottopone? Per me piuttosto che contradizione vi ravviso sommo avvedimento, e saviezza. Non ignorava Egli, che per quanto la santità del giuramento sia tale, e tanta da dover ritrarre chicchessia dal giurare il falso in qualsivoglia tempo, luogo, e circostanza; pure molti obbligati a rispondere alle interrogazioni di pubblici Ministri, relative a cause Criminali, o Civili, ne abusavano con gran pregiudizio dell'innocenza, e della verità. Onde nel §. 7. della suddetta legge dispensò i privati querelanti dal prestare il giuramento, liberandoli così dal pericolo di rendersi spergiuri, e di andare per ciò incontro a un Processo Criminale; Processo bensì di poco, e talvolta di nessuno interesse pel querelato. Non li dispensò per altro, ed anzi sul fine del citato §. 7. li ritenne obbligati espressamente alla pena della calunnia; pena cui si erano già sottoposti nell'atto di *ratificare* le loro querele nei modi, e nelle forme prescritte nei §§. 1. *e* 2. della suddetta Legge: pena sostituita alla pena dello spergiuro, la quale tanto

meno è per tardare a raggiungerli, quanto maggiore nell' accusato è l' interesse di far loro provare gli effetti tutti dell' azione per i danni, e per la calunnia, appena sia Egli stato *trovato innocente*; condizione unica, unico estremo assegnato dal Legislatore per l' esperimento di quell' azione; E per tale canonizzato ormai anche dalla maniera di giudicare invalsa nei Tribunali Toscani. Noi ora l'accenniamo appena; Sarà però nostra cura di renderlo manifesto in progresso §. 118. *e segg.*

96. Non è intanto da tacersi, che nella maniera riportata sin qui era stato provveduto tra noi quanto alle querele Criminali, e ai querelanti, allorchè alle patrie nostre leggi e sistemi, fù imposto silenzio dalle leggi, e sistemi stranieri; i quali in contradizione, com' erano in gran parte, coi nostri, non lo erano però in quel che appartiene ai falsi delatori. Se non che i nostri non tardarono poi secoli a tornare a vivere fra noi; e del loro ritorno ne diede l'indubitato annunzio il Regolamento Criminale degli 8. Luglio 1814. In esso, previa l' abolizione dei Codici dei delitti, e delle pene, dell' istruzione criminale, e di tutte le altre leggi penali osservate dall' anno 1808. fino a quell' epoca, fù dichiarato nel §. 2. « ivi » Che per la punizione de delitti si sarebbe os-« servata la legge del 30. Agosto 1795. e tutte l'altre « leggi, ed ordini, che essa lasciava sussistere in materia di giustizia punitiva » cioè la Legge de'30. Novembre 1786. le Istruzioni de'28. Aprile 1781. ec. e fù inoltre prescritto « *che per la compilazione dei Processi informativi, si eseguissero le leggi, ordini, regole, e consuetudini, che esistevano, e si praticavano avanti, salve le modificazioni provvi-*

sorie ordinate » Tra quelle modificazioni non ve n'è alcuna, la quale alterì sostanzialmente la pratica e le regole, che si osservavano quanto all' accuse, e alla loro ratifica, ed ammissione.

97. Rimane ora, che si conoscano i principj, coi quali i nostri Giudici, specialmente dalla pubblicazione della Legge de' 30. Novembre 1786. in poi, sono stati soliti di animare le loro decisioni in occasione di dover giudicare di accuse, e di accusatori più, o meno calunniosi.

98. La distinzione della calunnia in *manifesta*, e in *presunta*, che dietro l'autorità del *Giureconsulto Marciano in leg*. 1. §. 3. *et* 4. *ff. ad S. Cons. Turpill.* tutti i migliori *Dottori* riferiscono alla qualità della prova o *perfetta*, *o imperfetta*, onde nei respettivi casi n' è stata conclusa l'esistenza, fù ritenuta dai nostri Giudici avanti, e dopo la *legge de'* 30. *Novembre* 1786. L'assicurano il *Paoletti* e il *Poggi*, benemeriti cotanto della Giurisprudenza criminale; il primo nelle sue *Instit. Theorico pract. crimin. lib.* 5. *tit.* 2. *in princ.* Il secondo *Elem. Iurisprud. crimin. tom.* 2. *cap.* 16. §. 84. *de calumn. ec.*

99. Lo confermano inoltre le Decisioni; per esempio quella in causa *Giacomelli dell'*8. *Gennajo* 1788 *cor. Paoletti*, *Urbani*, *e Biondi.* « ivi » Che sia-
« mo in termini di calunnia presunta, e non mani-
« festa, o espressa, parmi che non possa dubitarsene
« subito che della falsità dell' accusa non havvi una
« sicurezza, e tale che nasca dal fatto istesso; talchè
« la cosa sia evidente; manca la prova della causa di
« delinquere, e di quella mala fede, e preventiva
« scienza, nell' inquisito della falsità della sua accu-
« sa, in cui si sostanzia la vera e la manifesta calun-

« nia, e solo abbiamo luogo di presumerla, perchè
« l' inquisito ha somministrati mezzi *inconcludenti*
« *per giustificarla* » E l'altra *Decisione in Causa Marconcini del* 3. *Maggio* 1793. *avanti i medesimi Giudici* » ivi » O si riguardi pertanto la leg-
« gerezza dei sospetti dedotti dal Mazzotti contro
« la Marconcini, distrutti affatto da più forti, e
« validi argomenti, che favoriscono la di lei in-
« nocenza; argomenti che nascendo dal fatto non
« può supporsi, che fossero ignoti al Mazzotti,
« che i fatti stessi ha dedotti; ovvero si riguardi
« il Mazzotti come privato accusatore, che non
« abbia saputa giustificare la sua intenzione, sa-
« remo sempre in termini di calunnia presunta. »

100. La dichiarazione poi per parte dei Giudici componenti il *Turno di Revisione, di non esser luogo a procedere per le risultanze degli Atti*, ha servito talvolta per ordinare, che si procedesse per la calunnia contro l' accusatore, benchè il Processo fosse ben lontano dall' essere ultimato, e mancasse la trasmissione dell' inquisizione, e con essa l' assoluzione a *crimine*. Di fatti nella *causa Checchi il Turno di Revisione, col Decreto del* 6. *Aprile* 1828. *cor. Bologna, Raffaelli, e Baldini*, mentre dichiarò non essere stato, nè esser luogo a proceder per le resultanze degli Atti contro i fratelli Baldi, accusati di furto violento, ordinò procedersi ulteriormente per la calunnia, e fino all' inquisizione contro del Checchi accusatore; il quale fù poi condannato, come convinto reo di calunnia, prima alla frusta pubblica, e all' esilio perpetuo del Gran-Ducato, con la *Sentenza del* 26. *Novembre* 1828. *cor. Vannini, Raffaelli Pa-*

zienza, *e Serragli*; e successivamente al solo esilio dal Gran-Ducato per vent' anni con la *Sentenza di Revisione del* 26. *Gennajo* 1829. *cor. Andreucci*, *Ferrati*, *Biondi*, *Palazzeschi*, *Magnani*, *e Lami*. Anche *la Sentenza contro Giuseppe Dell' Otto del* 24. *Luglio* 1828. *cor. Andreucci*, *Ferrati*, *Vannini*, *Nisi*, *Biondi*, *e Palazzeschi* condannò l' inquisito all' esilio perpetuo dal Granducato, indiziato, come era, urgentemente di avere accusato per un furto superiore al vero, e di aver così detto il falso in danno dell' imputato, e quindi assoluto per le risultanze degl' Atti dal Turno di Revisione. E la *Sentenza Martinelli del* 4. *Gennajo* 1829. *cor. Andreucci*, *Ferrati*, *Vannini*, *Biondi*, *Bologna*, *e Palazzeschi* non circondò l' inquisizione, e dichiarò anzi doversi tenere il Processo aperto contro l' Inquisito, addebitato di calunnia a danno del Saroni; il quale, accusato di furto dal Martinelli, era stato assoluto dal Turno di Revisione, avuto riguardo alle risultanze degli atti, e non perchè fosse trovato pienamente innocente.

101. Come la circostanza di vendicare la morte del Padre, o del figlio, del marito, o della moglie ec. scusa generalmente l' accusatore dalla calunnia; così tra i *Dottori* si è fatta questione, se scusar si debbano egualmente coloro, che muovonsi ad accusare a fine di conseguire un riparo all' ingiuria, e al danno sofferto per opera dell'accusato. *La Ruota Criminale di Firenze* sembra valutare siffatta circostanza all' effetto di mitigare più, o meno, ma non di risparmiare tutta quanta la pena della calunnia. In fatti abbiamo veduto

di sopra, che si limitò a mitigarla al *Checchi* nel giudizio di revisione della prima Sentenza, per quanto egli avesse chiaramente giustificato, che i Baldi l'avevano percosso (*). Nè io sarei mai per disapprovare una tal mitigazione, se non quando concorra una calunnia, la quale *improbior sit, et in oculos incurrat*, siccome scrive *Anton Matteo, veluti « si probatur pecuniam datam acceptamve « esse; coitum esse improbe in alterius perni- « ciem, evidentissima calumnia est, ob quam « etiam exceptae personae puniri possunt* » cioè colla pena ordinaria. *Ant. Matt. ad lib.* 48. *ff. tit.* 17. *cap.* 3. *n.* 6. ove riporta, e scioglie gli argomenti della contraria opinione.

102. Finalmente i nostri Giudici, inerendo alle disposizioni del §. 66. *della Legge Leopoldina*, condannarono come calunniatori gli autori di segreti, e falsi rapporti, i quali servito aveano ad eccitare l'accusa; *Decisione del Supremo Tribunale di Giustizia* al *N.°* 119. *nel Giornale* 30. *del* 1806. ov'è allegata l'autorità del Paoletti, il quale nelle sue *Istituzioni Criminali* scrive loc. cit. « ivi « Coe- « terum in praxi servatur, non eum dumtaxat de « calumnia teneri, qui directe aliquem iudicialiter « accusat, sed, et qui extra judicium, dummodo « accusatio ad judicem quoque modo perveniat « Il

(*) Quel che argomentai dall' esame della *Decis. Checchi*, è ora indubitato e certissimo, poichè la Ruota Criminale di Firenze alcuni mesi dopo l'ultimazione di questo mio Voto esternò chiaramente quella opinione, che a me sembrava adottata implicitamente da quel suo giudicato. Per esserne convinti serve che si legga il *motivo della decis. Bianchini del* 15. *Settembre* 1830. *cor. Andreucci, Ferrati, Vannini, Bologna, Palazzeschi, e Cerboni.*

qual sentimento è basato sulla *Legge* 9. §. 4. *ff. ad Leg. Cornel. de fals.*, e sulla *Legge* 6. §. 4. *ff. ad S. C. Turpillianum.*

103. Del rimanente alla maniera medesima, che l' iscrizione in *crimen* presso i Romani era l' atto, con cui l'accusatore si costituiva responsabile della calunnia, la *ratifica* pure *della querela* presso di noi è l' atto, in mancanza del quale l'azione per la calunnia non può mai esser promossa, utilmente dall' accusato. È chiara su ciò la disposizione contenuta nel §. 2.° *della Legge Leopoldina*, e coerenti ne sono le *Decisioni* dei Giudici; i quali non dichiararono mai incorsi nella pena della calunnia i segreti denunziatori, se la denunzia non fosse stata dedotta e ratificata dal pubblico querelante, che li rappresenta. La mancanza di un simil' atto giova al denunziatore per non essere punito; siccome avverte il *Paoletti nelle sue Istit. loc. cit.*

104. Noi per altro siamo ben lontani dal dissimulare, che nonostante gli esposti provvedimenti di Leopoldo Primo intorno alle ratifiche delle querele criminali, e ai loro effetti a favore dei querelati ingiustamente, e in danno dei falsi querelanti, i nostri Giudici non si occuparono per lungo tempo della punizione delle calunnie, se non nel concorso dell'una, o dell' altra delle circostanze, su cui sono fondate le Decisioni rammentate nel §. 99. *e segg.* E si astennero poi dall' occuparsene tutte le volte, che riguardo all' accusato, o calunniato non fosse stata prima emessa una Sentenza di assoluzione, o un Decreto interlocutorio, o almeno non fosse stato intrapreso in danno di lui un atto giudiciale qualunque.

105. L' uso, che si disse introdotto fino dei tempi del *Savelli*, ed elevato in progresso a regola generale delle *Istruzioni di Leopoldo Primo del* 1781.;L' uso, dico, di non introdurre cause criminali sopra querele promosse da mal animo, o insussistenti, fece adottare nei Tribunali il sistema, di non ammettere gli accusatori alle ratifiche delle loro querele, finchè l' ammissione non ne fosse stata decisa dal Giudice, previa una sommaria cognizione dei fatti, cui esse respettivamente si riferivano. E poichè i Giudici non si prestavano all' ammissione, e non esigevano la ratifica della querela, allorchè compariva loro più, o meno temeraria, o calunniosa; ne derivò necessariamente, che in quel sistema la calunnia non potesse rendersi verificabile in un formale pubblico giudizio, se non quando all'accusatore riuscito fosse di architettare la sua querela con tale artifizio, da illudere il Giudice, ed ottenerne l' ammissione; alla quale poi, e non prima succedeva la ratifica nelle debite forme per parte dell' accusatore. Dimodochè, divenuto quindi indispensabile per diritto, dirò così, riconosciuto sommariamente dal Giudice nel querelante, l' introduzione di un processo regolare, si attendeva sempre l' esito di esso, avanti di ammettere il querelato ad agire contro il querelante per la calunnia, e per i danni.

106. Nè dissimuleremo pure, che a mantener fermi i Giudici in quel sistema concorsero le Istruzioni *de'* 12. *Luglio* 1814. pubblicate poco dopo il nuovo Regolamento Criminale di quell' anno. Si prescrive in esse §§. 23. 24. *e* 54., che il Cancellier maggiore scriva la parola -- *ammessa* -- in ciascu-

na querela prima di passarla al Cancelliere, o Attuario di Turno, incaricato di farla ratificare dal respettivo querelante, spettando l' ammettere, e il rigettare le querele all' Auditore di Turno.

107. A fronte però del detto fin quì intorno al sistema generale di far precedere la formale ammissione delle querele alla ratifica del querelante, nel Tribunale di Pistoja, saranno ormai due anni, s' incominciò a introdurre il sistema opposto. Qualunque siasi il delitto, per cui dal Bonfanti fu domandata la giudiciale verificazione, figurò egli nel Processo come accusatore, e ratificò la sua accusa. Fu quindi sottoposto a un Processo per calunnia ad istanza degli accusati, sebbene antecedentemente non fosse stato compilato atto alcuno contro i medesimi, riguardo ai quali il Turno di Revisione avea dichiarata l'innocenza, basandosi sul tenore dell'accusa, e dei fondamenti allegati dall' accusatore in appoggio di essa. Ed essendo il *Bonfanti* stato inquisito, fu condannato come calunniatore *colla Sentenza del* 1.° *Marzo* 1830. *cor. Andreucci, Ferrati, Vannini, Bologna, Palazzeschi, e Magnani.*

108. Era però introdotto, ma non risoluto il Processo Bonfanti, quando in ordine alla *Ministeriale dell' I. e R. Consulta de'* 29. *Marzo* 1829. il Presidente della Ruota Criminale diresse a tutti i Tribunali Criminali del Granducato una Circolare in data de' 13. Aprile 1829., nella quale tralle altre cose si legge quanto segue « ivi « Sono inol-
« tre incaricato di fare avvertire, che gli Artico-
« li 23. 24. e 54. delle Istruzioni predette (12. Lu-
« glio 1814.) non avendo per niente derogato al
« disposto dell' Art. 1. e 2. della Costituzione Leo-

« poldina del 30. Novembre 1786., è necessario,
« che prima di pronunziare con atto alcuno giùri-
« dico l' ammissione, o la rejezione di qualunque
« querela Criminale, la medesima sia fatta in avan-
« ti nelle solite forme giudicialmente ratificare a
« norma del prescritto del detto Art. 1. «

109. Avvenne dopo l' Aprile 1829.; che un tal *Gelli* avesse rissa con due giovani; che fosse disarmato di un coltello da esso impugnato contro di loro; e che li accusasse quali debitori di furto violento commesso a danno di lui in quella occasione. Il *Gelli* ratificò la sua accusa; ma invece di ottenerne l'ammissione, e di veder processati i supposti ladri, si trovò processato Egli stesso per la calunnia denunziata formalmente dal pubblico querelante. I due accusati comparvero in Giudizio colla qualità di testimonj da sentirsi contro il *Gelli*; e tanto si presentò ai Giudici evidente la calunnia, che non fù pronunziata alcuna dichiarazione d'innocenza riguardo a loro, mentre il *Gelli* fu condannato come *calunniatore dal Turno dei sei Giudici della Ruota Criminale con Sentenza del* 29. *Gennajo* 1829.

110. Al comparire di quella Circolare, cessarono di poter essere valutate dai Giudici le ragioni riportate §§. 104. 105. *e* 106.; per le quali sino a quell' epoca aveano creduto di dovere applicare ad alcuni, ma non ai casi tutti, e a tutti quanti gli effetti voluti dal Legislatore, le disposizioni comprese nei §§. 1. *e* 2. della Legge. Fù allora, che si vedde provveduto efficacemente alla pratica osservanza di quelle disposizioni, e con essa al conseguimento dei principali oggetti, cui sino dalla loro origine erano state dirette: Oggetti tanto più im-

portanti, quanto più interessa, che il Processo inquisitorio non possa ragionevolmente esser tacciato tra noi, come lo è tuttora presso alcune Nazioni, nè di troppo pericoloso per gl' innocenti accusati, nè di soverchiamente favorevole per gli accusatori di animo malvagio. Fu allora eziandio, che a confermarlo concorsero poco dopo i Giudici colla testè rammentata Sentenza contro il *Gelli*, ritrovato calunniatore nella querela, che avea a un tempo stesso formalmente esibita, e ratificata, e quindi condannato, sebbene non fosse stata ammessa la querela, e molto meno emanata fosse alcuna giudiciale dichiarazione a pro dei querelati.

111. Si disse §. 93. e giova adesso ripeterlo, che il nostro Legislatore volle obbligato il querelante, e pubblico, e privato alla formale ratifica della querela, affinchè sempre, e a tutti gli effetti ne sia egli il debitore per tutti i casi di dover procedere contro l'accusatore per la calunnia. Così dicendo parificò in sostanza gli effetti di tale ratifica agli effetti dell'antica inscrizione *in crimen*; e li parificò se non col fine, che sparissero affatto tra noi, si rendessero almeno rarissimi i falsi accusatori, e delatori, ponendoli in istato di dover temere la meritata pena dalla parte specialmente dell'accusato medesimo, il più interessato, perchè non sia lungamente differita, nè decretata dai Giudici minore della prescritta dalla Legge.

112. Abbiamo infatti dalla storia, che i pericoli appunto, ai quali in Roma, e nelle Province li accusatori esponevano se stessi con l'*inscrizione in crimen*, ne fecero ovunque diminuire a poco, a poco il numero. L'avverte tra gli altri il *chiaris-*

simo Nani nelle sue *Note* al *Commentario dell' Ant. Matt. lib.* 40. *ff. tit.* 1. *cap,* 1. §. 2. « ivi «
« *Ut mandata de conquirendis facinorosis intelligantur; sciendum est* accusationes privatas pro-
« pter vinculum *inscriptionis* periculi plenas fuisse,
« et ita paullatim consenuisse; hinc *constitutos*
« *fuisse qui muneris nécessitate delinquentes con-*
« *quirerent... Tales erant irenarchae, nunciato-*
« *res, curiosi, stationarii* « tutti segreti delatori, i quali siccome « *ad Magistratum sine periculo iscri-*
« *ptionis deferebant* (*Nani loc. cit.*) «; così non potevano essere trattenuti dalle false relazioni, quanto richiede la sicurezza della innocenza, e quanto lo sono effettivamente i segreti nostri delatori, dacchè a loro riguardo fu stabilito nel §. 2. della Legge del 1786., che nei casi di dover procedere per la calunnia, *il pubblico querelante fosse tenuto a dire chi gli avea data la notizia.* E abbiamo pure dalla storia, che la certezza, e la prontezza delle pene giovano sommamente a ritenere gli uomini dal nuocere altrui. Or quando mai e l'una, e l'altra potranno meglio convenire, che ove trattisi di calunnia? La quale nei colpiti comunque dai suoi strali lascia sempre deformi cicatrici, che talvolta passano da generazione in generazione, ritrattandosi l'opinione pubblica a grandissimo stento sul male una volta creduto, e non restituendo quasi mai al calunniato la primiera stima *Melchior. Gioja dell' ingiurie, de' danni, e del soddisfacimento, e relative basi di stima part.* 2. *sez.* 4. *cap.* 3. § 4. La quale inoltre col presentarsi colle sue tante brutture all' *Imperatore Costantino,* ne fu compreso da orror tale, da volere l'ultimo esterminio de' suoi aderenti, ordinandone

l' esecuzione come appresso » Comprimatur unum « maximum humanae vitae malum delatorum exe- « cranda pernicies, et inter primos conatus in ipsis « faucibus stranguletur, et amputata radicitus invi- « diae lingua vellatur; ita ut iudices nec calumniam, « nec vocem prorsus deferentis admittant; sed si « quis delator extiterit, capitali sententia subiuge- « tur *Leg.* 2. *Cod. Theodosian. tit. de petitioni-* « *bus et ultro datis delation. etc.* « La quale finalmente, come cagione perenne di sempre nuovi mali, obbligò tanti, e tanti altri Legislatori, compreso anche il nostro Leopoldo Primo, il più celebre per umanità e dolcezza tra i celebratissimi riformatori delle Leggi criminali, a stabilire contro gli accusatori, e i delatori calunniosi pene gravissime, riportate dal *Gioja cit. cap.* 2. Argomenti sono esse indubitati, e convincentissimi della somma malignità della calunnia, e a un tempo stesso dell'assoluta necessità, che in qualunque bene ordinata Città sia contenuta talmente da non ardir mai di slanciarsi addosso ad un innocente qualunque, senza la certezza, o quasi certezza di esserne respinta tostissimo, e vergognosissimamente.

113. Se non che a tutte le premesse nozioni intorno alle Leggi, e ai sistemi che hanno avuto vigore in addietro, e a quelli che adesso l'hanno in Toscana effettivamente, mi reputo in dovere di aggiungere la nozione la più importante, non solamente perchè risalti meglio la giustizia dell' esposte Leggi, e sistemi, ma ancora perchè l'uso regolare di questi, e la giusta applicazione di quelle non sieno trattenuti dal timore non ben fondato di aggravare più o meno l'innocenza: oggetto altronde assoluta-

mente il più sacro di quanti altri mai oggetti occupar debbono l'animo dei Giudici, e da dovere sempre trionfare nei pubblici giudizj su tutte quante le possibili apparenze che riunire si possono ad intorbidarne la vera e limpida sua puritade, ma non al segno da mostrarla patentemente macchiata di vera turpitudine. La nozione, che sono per aggiungere riguarda l' essenza, ossia il carattere intrinseco della calunnia, per la quale debbono esser tenuti a conto specialmente gli accusatori, i delatori, e i testimoni, che scientemente depongono il falso in giudizio.

114. Anche siffatta calunnia è una delle tante specie, comprese nel nome generico di falso, ossia di qualsivoglia alterazione del vero per parte dell' uomo. Cade poi sotto la censura delle Leggi civili tutte le volte, che alcuno vi ricorre in altrui danno, o denunciando formalmente in giudizio per autore di uno, o più determinati delitti un innocente; o tacendo maliziosamente il vero; o deponendo il falso avanti il Giudice. Soccomba quindi l' accusato, o non soccomba nel giudizio, corra, o non corra grave pericolo di soccombere, il falso delatore, il falso testimone ec. non può non riputarsi sempre debitore di calunnia.

115. Ma se la falsa accusa non sarà stata ammessa dal Giudice, e però non le avrà tenuto dietro alcun atto giudiciale, alcuna formale procedura, aver si potrà per un titolo legittimo da sottoporre l'accusatore a un Processo di calunnia, quasi che la semplice presentazione dell' accusa sia per se stessa un vero e consumato delitto?

116. I nostri Dottori distinguono accuratamen-

te, se l'accusato sia stato assoluto *ab instantia* per causa dell' imperfezione della prova, quanto al delitto imputatogli, ovvero a *crimine* per esser riescito a far risultare in Processo la propria innocenza. Tacciono però generalmente, quanto all'accusa esibita dall'accusatore, e non ammessa dal Giudice, e però rimasta priva di qualunque degli effetti, che può essersi proposto l'esibitore di essa.

117. Io per me crederei doversi distinguere, se l'accusa sia stata restituita all'accusatore dal Giudice, o ritenuta dal Tribunale, benchè non accompagnata dalla ratifica di chi la presentò. Nè all' uno, nè all' altro caso potrà mai appartenere la questione, che si è adesso motivata. Perocchè non esistendo l'accusa nella Cancelleria del Tribunale manca qualsivoglia titolo, o documento per procedere in una maniera qualunque contro l'esibitore della medesima; ed esistendovi, ma non ratificata da esso, è come se non vi esistesse, poichè non è altro in sostanza che un foglio informe, e conseguentemente non valutabile per alcun effetto nè in Tribunale, nè fuori di Tribunale.

118. Allora può aver luogo l' accennata questione, quando l' accusa non ammessa, ma ritenuta nella Cancelleria, presenti la ratifica dell' accusatore, e non sia perciò disgiunta da quell' atto formale voluto espressamente dal nostro Legislatore, *perché sempre e a tutti gli effetti ne sia egli il debitore*. Ed è anzi questo il caso, in cui più particolarmente conviene di bene stabilire cosa realmente sia la calunnia per se medesima. E tanto più conviene, quanto meno negare si può, che i Giureconsulti Romani piuttosto che difinirla si son

contentati di spiegare or l'une, or le altre delle tante maniere, per cui può alcuno rendersi reo di calunnia, ed esser punito. Infatti il *Giureconsulto Paolo* parlando della calunnia dice nella *Leg.* 6. *ff. ad S. C. Turpillian ec.* §. 4. « Calumniae « caussa puniuntur, qui in fraudem alicuius librum « vel testimonium, aliudve quid conquisisse, vel « scripsisse, vel in JUDICIUM *potuisse* dicuntur; « e questo appunto si verifica nell' esibizione delle false querele. Gli altri giureconsulti di Roma descrivono similmente altri modi, per i quali s' incorre nella pena della calunnia senza mai definirla propriamente.

119. L' ovunque, e meritamente celebratissimo il *Cav. Professor Carmignani* insegna, che vi è calunnia quando « Accusatio falsum crimen dolo « malo intendens, aut iudici porrecta fuit, aut in « Codice publico deposita. « Di più contro l' opinione del *Renazzi*, e di altri molti, i quali in simili accuse ravvisano un delitto tentato, e non consumato, conclude, che allora « *calumnia non « simpliciter attentata sed consumata dicitur « Carmig. element. jur. crim. lib.* 3. *sect.* 1. *cap.* 2. §. 286. *Renazzi elem. jur. crim. cap.* 4. §. 8. Il sentimento del nostro Professore sembra anche conforme alla nostra *Legge del* 1786., volendo essa punito chi coi suoi segreti, e falsi rapporti avrà eccitato l' accusa. L' osservarono i Giudici del Supremo Tribunale di Giustizia nella decisione citata al §. 102., e noi siamo adesso per dimostrarlo prendendo ad esaminare con diligente attenzione, se l' esibizione d' una querela falsa, e ratificata nei modi stabiliti dalle nostre leggi, sia atto bastante a procedere

per la calunnia contro l' esibitore della medesima quasi che l'Autore di quelle leggi abbia ravvisata in quell' atto solo, ed abbia voluto obbligati i Giudici pure a ravvisarvi la consumazione di un vero delitto di calunnia per parte dell' accusatore, e quindi il titolo, e il diritto nell' accusato per dimandare ed ottenere dal Giudice un formale processo di calunnia contro l' accusatore.

120. Non lasciamo di tener dietro alle orme segnate dal valente nostro *Professore*. Avea egli antecedentemente parlato del conato a delinquere, o per dir meglio dei delitti attentati, e non perfezionati, distinguendo opportunamente i tanti atti umani, soliti riferirsi comunemente al conato, per quanto non tutti gli appartengano. *Carmig. elem. jur. crim. lib.* 1. *part.* 1. *sect.* 2. *cap.* 2. §. 171. *e seqq.* Ne riporta diversi che richiama a diverse classi, e che ben esaminati sono atti, o indifferenti, o criminosi moralmente, e non civilmente, o rivestiti di una qualità più o meno criminosa in faccia alle leggi civili, e però meritevoli di essere repressi con misure, e coercizioni economiche, o anche con pene legittime, minori però della pena assegnata pel delitto perfetto, e proporzionate al grado, cui l' attentato sarà stato spinto. In fine riporta quegli atti, i quali per quanto compariscano, e sieno realmente attentati, in sostanza sono veri, e perfetti delitti civili, e come tali si hanno, e si puniscono effettivamente. Di questi il dotto Professore forma quattro classi. Nella quarta pone la delazione delle armi, la congiura, la cospirazione ec. e ve la pone *propter* (scrive egli) *actionis indolem politicam*, cioè per le speciali relazioni e

influenza di quegli atti sulla conservazione politica dello stato. E *propter actionis indolem juridicam*, cioè per le speciali loro relazioni, o influenza sul buon ordine, e sulla regolarità de' giudizi civili, e criminali, pone nella terza classe la *falsa testimonianza e la calunnia*; la quale, come abbiam veduto, ha poi dichiarato nel corso dell' opera esser per se medesima non un attentato, ma un vero e perfetto delitto. *Carmig. nel cit.* §. 74.

121. E a questo proposito appunto il *Professore Nani* avverte saviamente, che istituita appena la civile società tra il corpo sociale, e i singoli membri sorgono doveri, e diritti scambievoli innanzi sconosciuti affatto, ma divenuti allora mezzi, o necessarj assolutamente, o tanto più utili, quanto maggiormente contribuiscono ad assicurare a tutti quanti i cittadini il godimento libero, e tranquillo de' respettivi loro diritti reali, e personali. E che mai sono, aggiunge egli, in ultima analisi le leggi di una società qualunque, se non mezzi diretti a prevenire le offese ingiuste di quei diritti? *Nani principj di Giurisprud. Crim. part.* 1. *cap.* 1. *sez.* 2. §. 35. *e* 36., *e cap.* 2. §. 123. *e* 124.

122. Ora è certo per una parte, che nell' immensa serie degli atti umani, se ne incontrano non pochi, alla cui esecuzione l' uomo non può mostrarsi esteriormente disposto, senza che gli altri uomini non ravvisino in lui la volontà di nuocere altrui. A misura che la volontà apparisce più o meno determinata, e che gli atti intrapresi sono più o meno prossimi a produrre il temuto effetto nocivo, ed ingiusto, maggiore, o minore sarà la probabilità che l' effetto si produca una volta.

123. Per l' altra parte non è men certo, che nella serie parimente immensa dei gradi della probabilità, può essa dall'infimo grado progredire tant' oltre, che quel, che in principio si avea per credibile appena si debba ammettere come certissimo. Perocchè ricusando di ammetterlo, o converrebbe rinunziare al senso comune a tutti gli uomini, i quali nel concorso di eguali dati, e riscontri l'hanno ammesso, e continuano ad ammetterlo concordemente; ovvero converrebbe ricorrere ai minimi possibili metafisici, i quali introdotti una volta nelle cose morali, politiche, giudiciarie, commerciali, agrarie ec. renderebbero inoperosi gli uomini formati dalla natura, perchè sieno attivi. Tanto che in fine i Legislatori, i Magistrati, i Giudici, i Padri di famiglia, gli addetti al commercio, all'agricoltura ec., incontrando ad ogni passo nuovi ostacoli, e difficoltà nelle respettive operazioni da intraprendersi, o non ne intraprenderebbero alcuna, o le intraprenderebbero in maniera, che le une non fossero conseguenti alle altre, e però non atte all'acquisto del fine più o meno generale, e importante verso il quale, come a centro comune tendere dovrebbero.

124. Del resto: chi per esempio ricusar potrebbe di ammetter per vera causa di un fatto particolare di un uomo quella unica, che la materialità stessa del fatto presenta in una maniera si luminosa, che per quanto ci proviamo col pensiero, e coll' ingegno, non giungiamo a ritrovare nè altra qualunque causa plausibile, che convenga alla natura del fatto, nè una circostanza qualunque, che escluda anco per poco la causa che il fatto ne manifesta?

125. Questa impossibilità è una delle ragioni, onde alcune azioni, le quali nella serie de'delitti per la mancanza dell'effetto nocivo figurerebbero alla maniera di attentati, ora più, ora meno prossimi alla perfezione del delitto, nei Codici però e nei Tribunali Criminali di tutte le nazioni, anche le più incivilite, si dichiarano veri e perfetti delitti, e si puniscono colla pena ordinaria, e talvolta con pena anche minore dell'ordinaria, atteso l'intervento di speciali circostanze, e non perchè le leggi, e i Giudici cessino di ritenerli generalmente per delitti perfetti.

126. E altra ragione, per cui azioni dell'indole medesima, e mancanti in tutto o in parte dell' effetto nocivo, e proprio della natura loro, si qualificano, e puniscono nella suddetta guisa, sono i doveri, e i diritti vicendevoli, che nel §. 121. si dissero nati colla civile Società tra l'intiero corpo sociale, e i singoli membri che lo compongono. Introdotti quei diritti non possono non ammettersi i mezzi ancora necessarj alla difesa de' medesimi contro coloro, i quali essendo nel dovere di rispettarli, preparano, e concertano unioni congiure ec. dirette all'immediata distruzione di quei diritti, non meno che della Società dalla cui conservazione riconoscono la loro origine. Riferiti quegli atti alla detta conservazione, abbiano pure l'aspetto di attentati, ovunque però i loro autori son trattati come rei di veri, e perfetti delitti. E lo sono con tanto maggior ragione, quanto più nell' ignoranza per un lato del numero dei congiurati o conspiratori e de' mezzi tutti preparati per dar compimento al delitto, e nell' impossibilità per l'altro lato di veri-

ficare gli uni e gli altri, quanto più dissi è da temersi, che da un momento all'altro sieno eseguiti gli atti mancanti alla consumazione del misfatto: Misfatto il quale *nisi provideris ne accidat*, diceva Catone presso Sallustio, *ubi evenit frusta iudicium implores: capta urbe nihil fit reliqui victis. Sallust. de Bell. Catilin. cap.* 52.

127. I principj adesso esposti servirono di fondamento prima ai Giureconsulti Romani per introdurre nelle cause, e nei giudizj privati la distinzione del dolo *reale e personale*; e poi ad alcuni Dottori per ammettere la distinzione del dolo *materiale, e intellettuale* nelle cause, e nei giudizj Criminali applicabile il primo ai fatti, il cui carattere estrinseco assicura il concorso del dolo per parte de'loro respettivi autori da non abbisognare speciali indagini per porlo in essere; e il secondo applicabile ai fatti da non potersi, nè doversi punire in chi li commesse senza che preceda la prova del dolo, non venendo escluso dalla loro materialità che possa averli commessi per colpa, errore ec.

128. L'una, e l'altra distinzione incorse nella censura di uomini celebri per dottrina. e per ingegno; quasi che per esse si volesse attribuire alle cose una qualità del tutto personale. Ma non è così. La prima fu ammessa, e difésa per i rapporti intimi, che certe promesse, e certi patti tra i privati Cittadini hanno cogli oggetti di privato interesse, e di somma equità naturale: la seconda per gl'intimi rapporti, che alcune azioni, siccome fu avvertito di sopra, hanno cogli oggetti politici di grandissimo interesse pel bene comune della società. I quali rapporti sono di tal natura, che mentre fan-

no scorgere chiaramente l'importanza in pratica di quelle distinzioni, mostrano ad evidenza, che per cagione di essi non si lascia mai di ritenere il dolo per una qualità da riferirsi sempre all'uomo, il solo essere in terra capace d'intendere, e di volere. *Nani principj di Giurisprudenza. Crim. part.* 1. *cap.* 1. *sez.* 1. §§. 35. *e* 36. *e sez.* 2. §. 125. ove in prova degli esposti principj riporta varj esempj tratti dal Codice penale Francese.

129. A parificare però nel nome, e nella pena ai veri, e perfetti delitti alcune delle azioni dei Cittadini, le quali comunque sieno rimaste senza effetto, si risolvano in delitti attentati, e non consumati, interviene sempre, benchè ora più, ora meno efficacemente, la causa basata sui rapporti intimi di un azione cogli oggetti politici d'interesse universale della Società. Sono infatti quei rapporri, dai quali specialmente desumere si debbono i gradi di malvagità, o di bontà delle azioni de'Cittadini, e di quelle specialmente, che vogliònsi punite, o anche premiate nelle respettive contingenze.

130. Quanto all'impossibilità, indotta dal carattere intrinseco del fatto, di riferirlo ad altra causa qualunque diversa dall'intenzione nel suo autore di commettere un delitto, interviene essa pure unitamente all'altra causa testè indicata nei delitti di congiura, di conspirazione, di falsa moneta ec. Appena alcuni si propongono la sovversione dell'ordine pubblico, e ne vanno immaginando d'accordo, ed ordinando pensatamente i mezzi più, o meno atti all'esecuzione: appena altri sono sorpresi cogl' istrumenti destinati per la natura loro a servire alla fabbricazione delle monete, e di più con mone-

te false già fabbricate, si hanno due fatti distinti, e appresi ovunque, e sempre per delitti veri, perfetti, e però meritevoli di pena. Come può essere altrimenti, ammessa com'è universalmente, e meritamente nei giudizj Criminali la massima elementare, che nel dolo propriamente s'informa, e si sostanzia qualunque vero delitto? Nella mancanza pertanto di una qualche plausibile ragione per escludere il dolo negl'Autori di quei fatti, quale intendimento, qual fine dovrà ammettersi in loro fuori dell'alterazione, o della distruzione di quel ch'è strettissimamente collegato col ben essere, e colla conservazione dello Stato?

131. Io però più lunghe vado facendovi le mie riflessioni, più mi sento portato a credere, che la detta impossibilità concorra a far ritenere per delitti perfetti alcune delle moltiplici specie di falso distinte dalle Leggi, e dai Dottori, le quali non hanno se non le sembianze di attentati; e che ciò si verifichi più particolarmente nella calunnia, che talvolta interviene nei pubblici giudizj per opera di accusatori, delatori, e testimoni falsi.

132. Non è, nè sarà mai, che si commetta una falsità senza l'intenzione di commettere un delitto. Ma quante sono le falsità, che commettere si possono scrivendo il falso, o alterando il vero nei libri, e nei Documenti pubblici, nei Testamenti, nei Contratti solenni, nelle private scritture? Non saranno tutte falsità da non potere avere avuto per causa l'errore, l'equivoco, e però da non doversi punire, se prima la prova del dolo non sia conclusa coi soliti mezzi legali. Nei Codici per altro di diritto comune non solo, ma nelle nostre Leggi pure,

e in quelle delle altre nazioni s'incontrano non poche falsità di scritture, le quali per se medesime non sono che semplici fatti materiali. Ma la loro materialità è tale da convincere chicchessia dell'intenzione nello Scrivente di commettere una falsità: e intanto ne rimane convinto effettivamente ogni uomo ragionevole, in quanto che pensi egli, e ripensi fuori di quella intenzione non arriva a immaginare altra causa qualunque, che non sia contradetta dal carattere estrinseco di que' fatti, e di quelle scritture. Quasi dir si potrebbe in simili casi con *Ulpiano*, che *ipsa res in se dolum habet Leg.* 36. *ff. de verbor. obligat*; ovvero, che siamo in termini di presunzione *juris et de jure*; ovvero che dalla scrittura falsa si ha la verificazione del delitto in *genere*, e in *specie*, appena conosciutone con certezza l'Autore; il quale non per questo dovrà essere escluso dal produrre in giudizio, quanto crederà conveniente per la sua discolpa, e giustificazione.

133. Che quella intenzione negli autori di scritture, canonizzate dalle Leggi per false, si ritenesse per certa anche dai Romani Giureconsulti sull'appoggio della loro materialità, ne fan fede *Paolo, e Affricano*. Ecco come si spiega il primo in *L.* 16. *ff. ad L. Cornel. de fals.* §. 1. *et* 2. « ivi « Istrumentorum subreptorum crimen non esse publici « judicii, nisi testamentum alicujus subreptum arguatur. Paulus respondit Legis Corneliae poena « omnes teneri, qui etiam extra testamenta, coetera falsa signassent. Sed et coeteros, qui in rationibus, tabulis, litteris publicis, aliave qua re sine « consignatione falsum fecerunt, vel ut verum non « appareat, quid celaverunt, subripuerunt, subjece-

« runt, resignaverunt, eadem .... poena affici so-
« lere, dubium non esse « *Cujac. in lib.* 3. *Respons. Julii Pauli ad dict. Leg.* 16. *ff. ad Leg. Cornel. de falsis* « ivi « Signare autem testamentum, vel aliud
« quod cumque instrumentum falsum dolo malo,
« crimen est judicii publici indistincte poenae Legis
« Corneliae obnoxium, immo et citra consignatio-
« nem vel obsignationem « E il *Giureconsulto Affricano nella Legge* 6. *ff. eod. in princ.* dice « ivi «
« Si quis legatum sibi adscripserit, tenetur poena
« Legis Corneliae, quamvis inutile legatum sit,
« Nam et eum teneri constat, qui et eo testamento,
« quod postea ruptum, vel etiam quod initio non
« jure fieret, legatum sibi adscripserit. « Intorno alla qual legge il *Nani* rileva opportunamente al nostro proposito in *Adnotation. ad Ant. Math. commentar. ad ff. lib.* 48. *tit.* 18. *cap.* 4. §. 3. *adnot.* 6. « ivi « Ad crimen falsi quod attinet, ani-
« madvertendum est, in eo delicti inchoationem a
« sceleris perfectione haud distingui .... In citata
« *Leg.* 6. non adest exemplum illius, qui conatus
« est adscribere, verum ille proprie memoratur, qui
« sibi legatum adscripsit. En factum non jam in-
« choatum, sed vere perfectum. Quamvis autem
« inutile legatum sit, poena Legis Corneliae scri-
« bentem teneri in eadem Lege definitur: quod sa-
« tis est, ut dici queat criminis perfectionem ades-
« se, etsi quod sibi adscripserat, reus nulla ratio-
« ne consequi potuerit. «

134. Convengono cogli esposti principj di diritto comune, e convengono del pari cogli altri principj stabiliti di sopra intorno al falso in genere, e alla calunnia in specie, i sistemi, e le leggi ve-

glianti presentemente in Toscana, e l'attuale maniera di giudicare dei nostri Tribunali.

135. Prima della Legge *Leopoldina de'* 30. *Novembre* 1786. influirono sulle Decisioni de' nostri Giudici le diverse opinioni de' Dottori; cioè, se per le Leggi Romane il danno in potenza valesse a far prendere all' atto la forma di delitto perfetto, ovvero l'atto ritenesse quella di semplice conato *Carpz. pract. crim. part.* 2. *quaest.* 93. *n.* 12.; come pure se quella virtù attribuir si dovesse al danno in potenza, quando il falso fosse commesso nei pubblici documenti, e non nelle scritture private, le quali da alcuni Dottori nella mancanza del danno reale non si riconoscevano nemmeno per conati. *Castrens. cons.* 130. *n.* 131. *Soccin. cons.* 104. *n.* 3. *Roland. cons.* 37. *n.* 22. *e* 45. *Natta cons.* 588. *Farinacc. cons.* 7. *n.* 11.

136. Venne la prelodata Legge Leopoldina, e ordinò espressamente §. 93. « ivi « Che ogni falsità di scrittura dovesse punirsi con pene afflittive di corpo, più o meno gravi, secondo il danno, o ingiuria, che ne fosse risultata, o avesse potuto resultare, e secondo la qualità di scrittura o privata o pubblica, ancorchè, se sia pubblica, non vi sia danno di alcuno. «

137. Onde sin d'allora qualunque falsità in scrittura pubblica bastò a costituire un vero, e perfetto delitto indipendentemente dal danno: Sin d'allora tanto il danno in atto, quanto il danno in potenza cominciò a servire, ciascuno separatamente, alla perfezione del delitto, quando la falsità fosse stata eseguita in scrittura, o documento privato: Sin d' allora la distinzione in danno reale, e possi-

bile non rimase se non per influire sopra una diminuzione delle pene proporzionate alla qualità del danno avvenuto; e se non avvenuto, alla maggiore, o minore possibilità, che fosse per avvenire: Sin d'allora finalmente anche il falso non nocevole per se medesimo, commesso nelle scritture private, si trovò soggetto ad esser punito qual vero delitto, tutte le volte che ne risultasse ingiuria in altrui danno.

138. Che questa intelligenza della Legge testè citata sia l'intelligenza ammessa dai Tribunali Toscani, tralle altre Decisioni ne assicura la Decisione *Reali, Castelli, e Sborgi del* 18. *Agosto* 1823. *cor. Riccieri, Vannini, Andreucci, e Ciantelli.* La Decisione ha per fondamento *l'art.* 93. *della Legge del* 30. *Novembre* 1786., e fu emessa in risoluzione di un caso anteriore alla *Legge del* 2. *Febbrajo* 1823. e così avvenuto in un epoca, in cui il falso in cambiale si avea per falso commesso in documento privato.

139. E una tal' intelligenza data in quella Decisione dai Giudici alla Legge Leopoldina fu ampiamente confermata da Ferdinando III. di gloriosa memoria nella *Legge de'* 2. *Febbrajo* 1823.; nella quale si trova ancora la conferma di altri principj esposti di sopra. Mosso egli dall' *utile pubblico, e privato de' sudditi* stimò conveniente nella sua somma saviezza di determinare con precisione la quantità, e la specie delle pene per la punizione, e raffrenamento delle falsità commesse nei documenti commerciali, non dissimulando il bisogno di una maggiore severità di quella praticata sino a quell' epoca, e più atta a servire ai malcintenzionati di

freno, e a presentare una giusta proporzione col delitto canonizzato in quella legge per uno de' delitti *i più vili, ed infamanti.*

140. Nell'*Art.* 1.° di quella Legge si ordina, che a tutti gli effetti penali sia considerata come commessa in scrittura, e in documento pubblico la falsità in cambiale, o in altro recapito, o scrittura commerciale; la quale falsità conformemente alla Legge del 1786. si dichiara successivamente delitto vero, e consumato, anche quando non vi concorra il danno nè in atto, nè in potenza, o che alla cambiale fossero apposte firme di persone immaginarie, e non esistenti. Di più nell'*Art. II.* si prescrive litteralmente, che il delitto di falso *si avrà per consumato, e perfezionato in tutti i suoi estremi subito, che sarà stato fatto uso della cambiale, recapito, o scrittura,* in cui è commessa l'alterazione. Perciò la Ruota Criminale di Firenze con la Sentenza *del* 27. *Agosto* 1823. *cor. Riccieri, Vannini, Nisi, e Andreucci,* decidendo in ordine a quella Legge condannò ad anni cinque di pubblici lavori *Luigi Chevanes,* perchè presentata aveva ad Emanuel Fenzi e CC. una cambiale di firma Rignano, chiedendone lo sconto. La cambiale era vera nella firma, ma era stata alterata l'indicazione della somma, per la quale era stata tratta con renderla maggiore del vero. Il Fenzi ne aveva ricusato lo sconto, e la cambiale era rimasta presso *Chevanes*; dalle cui mani passò in quelle di Rignano, che ne conobbe l'alterazione. Quindi dal pubblico accusatore fu querelato *Chevanes,* e verificata l' alterazione, fu condannato, come dicemmo, per l' uso che fatto aveva del documento, presentandolo, e chiedendone lo sconto.

141. Posto adunque, che tra noi per l' *Art.* 93. *della Legge del* 1786. è soggetta a pena ogni falsità di scrittura, anche quando si risolve in semplice *ingiuria*, è forza avere per parificata alla falsità la calunnia, e più particolarmente l'accusa calunniosa, che appena presentata, ratificata, e depositata nei Tribunali assume la qualità di scrittura pubblica, e non và mai disgiunta da un qualche discredito, e diffamazione a carico dell'accusato.

142. In fatti i Giudici inerendo al §. 66. della Legge Leopoldina hanno dichiarato nelle loro Decisioni soggetto degno di condanna, e di pena la falsa accusa, *non accompagnata da alcun danno dell' accusato, nè della potenza pure di nuocere*: valutando solo la diffamazione, o *ingiuria* procurata all'accusato, e la prava intenzione dell'accusatore mensognero. Assicurati dell' innocenza dell'accusato, non curando punto le *forme* e i mezzi ond' era risultata, condannarono anche quando *l'innocenza era risultata, senza che alcun Giudice l' avesse ancor dichiarata*; e molto più condannarono, quando concorreva la precedente assoluzione dell'accusato per parte de' Giudici del Turno di Revisione.

143. Ne abbiamo la conferma nelle Decisioni delle *Cause Gelli, e Bonfanti*; In ambedue vi fu l'accusa ratificata, ma non vi fu l'ammissione di essa, nè il relativo processo contro l'accusato. Nell' una, e nell' altra causa non si verificò alcun danno reale; e l' accusa poi *Bonfanti* era concepita in modo da non ammettere nè l' idea pure del danno in potenza. Ma i Giudici ritenendo contro il *Gelli* accusatore la prava di lui intenzione, e

l'ingiuria, e diffamazione *momentanea* dell'accusato, il condannarono, siccome fu notato di sopra §. 109., benchè mancasse la dichiarazione di un Giudice qualunque dell'innocenza dell'accusato, la quale altronde appariva evidentemente.

144. Una simile dichiarazione precedè nella Causa *Bonfanti*, ma senza che precedesse alcun'atto iniziativo del processo contro l'accusato da lui, e successivamente assoluto. Ecco come stà il fatto. Presentò egli, e ratificò formalmente una querela contro Niccolò Dami per false deposizioni in giudizio civile. I Giudici del Turno di Revisione avendo dovuto persuadersi dal tenore della querela, e dei rilievi fatti verbalmente dall'accusatore dell'insussistenza della accusa, assolverono il Dami, dichiarando non essere stato nè esser luogo a procedere contro il medesimo, e il *Bonfanti con Sentenza del* 1.° *Marzo* 1830. *cor. Andreucci, Ferrati, Vannini, Bologna, Palazzeschi, e Magnani* fu condannato come calunniatore ad un temporario esilio dalla Giurisdizione *Criminale di Pistoja.*

PARTE IV.

145. Ristringendo il discorso, protratto forse oltre al dovere colla mira di servire alla chiarezza, mi sembra esser queste le principali conseguenze, che dal fin quì detto ne derivano naturalmente, e tutte conformi alle Leggi, e alle Decisioni Toscane, e non contradette sostanzialmente dai principj del diritto comune; cioè:

Che l'istituzione del Turno di Revisione composto del Direttor degl'atti, e di due Giudici, con

facoltà nel Direttore di ammettere le querele, ed inquisire; e nel dubbio di proporre al Turno, e di decidere unito ai due Congiudici, se debba o non debba rigettarsi la querela, o trasmettersi la speciale inquisizione, è un istituzione immaginata, ed ordinata al grande oggetto di prevenire a favore degl' innocenti le vessazioni, soliti effetti delle querele non ben fondate, una volta che sieno ammesse:

Che la ratifica dell'accusa per parte dell' accusatore si vuole dalla Legge al solo fine di assicurare all' accusato un riparo a carico dell' accusatore, o falso, o temerario:

Che nei suoi effetti la detta ratifica presso di noi non differisce sostanzialmente dagli effetti dell'antica inscrizione *in Crimen.*

Che l' accusatore pubblico è tenuto a conto per la calunnia *manifesta*, e che lo sono, e per la *manifesta* e per la *presunta* i delatori segreti, rappresentati dal pubblico accusatore siccome fu detto §. 92. 93. 102.

Che non giova loro per andare immuni dalla pena la diversa maniera, onde sarà stata conosciuta l'innocenza dell' accusato; cioè a dire, se per mezzo di atti giudiciali, o non giudiciali; se per Sentenza formale dei Giudici, o per Decreto del Turno di revisione; Se dopo che l' accusato era stato citato in giudizio, sentito, esaminato, ritenuto ec., ovvero prima di avere sofferto una molestia qualunque, o corso qualunque altro rischio, e pericolo oltre quello procuratogli maliziosamente dal suo accusatore, a costo ancora che la pena fosse per cader sopra lui medesimo, piuttosto che sopra l' accusato. E pena tanto più me-

ritata, quanto meno dovea ignorare, che nell' atto di esibire, e ratificare una querela falsa, temeraria o non assistita da riscontri, e mezzi valevoli a porne in essere la verità, consumava per la sua parte un delitto, delle cui conseguenze se non certe, sempre però probabili assai in danno dell' accusato, una sola non sarebbe stato in suo potere di trattenere ancorchè pentito per avventura fosse per volerlo realmente. Il corso infatti, e l' esito di un accusa di falso assoluto, o d' altro pubblico delitto, una volta che sia presentata, e ratificata nelle forme, dipendono nel Processo inquisitorio da cause estranee all' accusatore: non altrimenti forse, che anche gli effetti mortali, o non mortali di una ferita non dipendono più dal pentimento, o altro simile atto qualunque dalla parte della volontà del feritore. Appositamente il *Puffendorffio de jur. natur. et gent. lib.* 1. *cap.* 5. §. 14. « ivi «
« Quando igitur aliquando voluntas facto aequipol-
« lere dicitur, id intelligendum est de illa volun-
« tate, quae cum extremo conatu coniuncta est sic,
« ut inter hanc et eventum facinoris nulla nova
« voluntatis operatio locum habuerit; *puta si quis*
« *telum in aliquem contorquens aberraverit* «

146. Alle conseguenze ora dedotte dai già stabiliti principj altre ancora ne succedono; cioè,

Che il falso nelle cambiali, nei documenti commerciali, nei libri, nelle scritture pubbliche, e anche nelle private è delitto per se stesso, e delitto certo, e vero indipendentemente dal danno, o altra qualsivoglia considerazione:

Che la mancanza del danno non può esser valutata dai Giudici se non per decretare ai rei di falsità commesse in scritture private una pena mi-

nore di un qualche grado della pena ordinaria, e non mai per escludere il delitto:

Che anche il falso non nocevole per se stesso si punisce tutte le volte che sia accompagnato da ingiuria, e discredito altrui:

Che finalmente in Toscana è ben raro, che il falso sia disgiunto dal danno in atto; poichè i nostri Tribunali procedono col principio, che aver si debba per nocevole la falsità, ogni volta che non può essere riparata senza spesa, e disastro della persona, verso la quale fu commessa: principio stabilito dopo molti, e solidi ragionamenti dall' *Assessor Poggi al* §. 127. *del suo Voto nella causa Banti* approvato dal già *Supremo Tribunale di Giustizia* ed esistente nella *Cancelleria di quel Tribunale al N.*° 137. *del riscontro* 10.

147. A fronte di questi, e degli altri principj notati nei due antecedenti paragrafi si pongano adesso i fatti, e le principali loro circostanze, contenute nella premessa storia del fatto in questione. E lasciato a parte il resto, a fronte della ratifica, equivalente tra noi all'antica iscrizione *in crimen*, si pongano le ratifiche formali delle accuse seconda, e terza, presentate dagli accusatori; e i successivi, e replicati dibattimenti avanti due diversi Magistrati per ottenere Decreti da uno, e revisioni di Decreti dall'altro; e le istanze, e le allegazioni esibite per restar sempre a perpetua memoria dei viventi, e de' posteri insieme alle altre carte officiali nelle Cancellerie, e Archivi de' respettivi Magistrati §. 12. *e seg.*

A fronte del titolo delle accuse prima di stellionato, titolo per un giudizio privato, e quindi di falso, titolo per un giudizio pubblico, si ponga il carat-

tere proprio del falso, quello cioè, di costituire un vero, e perfetto delitto per se medesimo senza riguardo alcuno alle conseguenze venutene §. 132. *e seg.*, e immediatamente si ponga la calunnia, delitto essa pure vero, e perfetto indipendentemente dal danno, o altra qualunque considerazione §. 118. *e seg.*, e pareggiato al falso dalle Leggi, e Decisioni de'Giudici in Toscana §. 141. *e seg.*

A fronte della Legge, ch'espressamente vuol soggetto a pena il falso accompagnato da *ingiuria*, §. 136. *e seg.* si ponga il discredito, in cui dietro le replicate accuse discusse con treno non ordinario, non può non esser più o meno caduto il nome del banchiere Sempronio, e a quel discredito si aggiunga l'altro procuratogli con la pubblicità di quelle accuse, denunziandole negli atti del Tribunale Civile, e quello ancora più esteso, che non può non avergli recato la stampa dell'atto, col quale fu fatta quella denunzia. Della quale stampa ecco alcune delle tante espressioni e proposizioni, che in essa s'incontrano « ivi «
« Che è sicura e innegabile la simulazione dei titoli,
« dai quali è dimostrato il credito di Sempronio «
« Che il compromesso nei tre Arbitri non fu anima-
« to dalla benevolenza per Mevio, e che serve a giu-
« stificare non il sospetto, ma la certezza del dolo,
« e del delitto di Sempronio « Che è estante, viva,
» e *perenne* la pendenza della azione Criminale a
« carico di Sempronio « Che è sollevato da nuovi in-
« dizj quel fondato giuridico, e veemente sospetto,
« che aggrava Sempronio, e che mentre serve alla
« regolare ammissione della querela, esubera a ren-
« dere immeritevole di esecuzione le obbligazioni,
« che sono in di lui possesso; Che il Decreto il qua-

« le rigettò la prima querela mette in problema la
« colpabilità di Sempronio; « Che in quel Decreto si
« scorge la dimostrazione migliore della *perenne*
« ammissibilità dell'accusa « Che l'aver voluto Sem-
« pronio evitare il Processo, conferma l'opinione del-
« la sua reità « E che è palese la dolosa simulazione
« obiettata a Sempronio « (27).

A fronte del principio adottato dai Tribunali Toscani di punire il falso, qualunque volta sia altrui di disastro, e di spesa §. 146, si pongano le molestie e le spese incontrate da Sempronio in occasione delle istanze, informazioni, memorie ec. che si disse avere avuto luogo avanti due diversi Magistrati.

A fronte del modo, con cui la premessa storia del fatto mostra essersi condotti gli accusatori verso l'accusato, si ponga la condotta dell'accusato, non diretta, se non a difendere, e giustificare se stesso, e a riservarsi, e conservarsi in tutta la sua ampiezza il diritto all'azione per i danni, e per la calunnia contro i suoi accusatori.

A fronte della respettiva condotta delli accusatori, e dell'accusato si pongano altresì le accuse, i Decreti, le revisioni implorate de' Decreti, e la conferma di essi per parte respettivamente di un Tribunale ordinario, e di un superiore Magistrato §. 17. *e segg.*

In fine alla condotta parimente degli uni e dell' altro si applichi nei respettivi modi tutto il già detto sull' antico processo accusatorio, e l'odierno

(27) Si appella qui alla memoria, di cui fu parlato nella nota di N.° 17.

processo inquisitorio, non meno che sulle leggi, e i sistemi Toscani, e i principj, onde sono motivate le decisioni de' Giudici Toscani nelle Cause di falso e di calunnia.

148. E poi si dimandi, qual risposta dar si dee a Sempronio, che chiede se abbia, o non abbia diritto a sperimentare l'azione per i danni, e per la calunnia? Non so, quel che altri sarebbero per rispondere. Io già grave di età, da più, e più anni divenuto estraneo a ogni genere di studj, e però nella sempre crescente scarsità naturale d'ingegno, e di cognizioni, apprendo bene il poco, che può valere la convinzione mia, e il mio intimo sentimento. Non pertanto saprei dissimulare esser questo; cioè, che Sempronio ha diritto all'azione per i danni, e la calunnia presunta, se non evidente, o prossima all'evidenza, quanto allo Stellionato; e manifesta poi certamente, quanto alle falsità, di cui fù imputato espressamente nelle due accuse presentate separatamente, e ratificate nelle debite forme contro il medesimo.

149. Fù da noi distinta, e definita §. 98. e segg. la calunnia presunta, e manifesta con riportarci particolarmente all'autorità dell'insigne Giureconsulto *Antonio Matteo*; e fù anche osservato, che la distinzione, e definizione medesima era stata ritenuta dai Giudici Toscani nelle loro decisioni. Altronde quanto alla prima accusa di Stellionato, esibita dagl'accomandanti contro Sempronio, notammo §. 18. essere stata rigettata dai Giudici, atteso *lo stato attuale delle cose, e per la mancanza di sufficienti dati, onde ammetterla*. E notammo inoltre §. 32. che nel Decreto, con cui i Giudici rigettarono

la seconda querela di stellionato, ratificata, e corredata di nuovi indizj dai querelanti, non fù parlato punto di quegl' indizj. Soggiungemmo infine §. 45. e segg. che col terzo Decreto escludendosi espressamente le falsità del Libercolo di conteggio, e della Cambiale unite dagli accusatori agl' indizj della prima accusa nella seconda querela, e di più dedotte ex integro nella terza, ratificate ambedue nelle forme, i Giudici vennero a confermare tacitamente la dichiarazione emessa in avanti riguardo a quell' accusa medesima, nella quale non s' imputava all'accusato altro delitto che lo stellionato.

150. Le due dichiarazioni dei Giudici, una espressa, l' altra tacita, di non ammettere l'accusa di stellionato per non averla trovata assistita da sufficienti indizj, inducono la presunzione della calunnia contro gli esibitori dell'accusa, ma non ne inducono la certezza; alla maniera medesima, che una simile presunzione si aveva per indotta presso i Romani, quando i Giudici nei pubblici giudizj pronunziavano la formula « *non probasti.* » Il Giureconsulto Marciano ce ne assicura in modo da non poterne dubitare in *l.* 1. §. 3. *et* 4. *ff. ad Senat. Con. Turpill.*, lo ripetono, e l' ammettono con pieno accordo i Dottori, e il *Nani* tra gli altri avverte in *adnot. ad Ant. Matth. ad lib.* 48. *ff. tit.* 23. *cap.* 10. *not.* 4. « ivi » Quod si calumnia evi-
« dens, et manifesta minime fuerit, nec enim ex
« defectu probationum argui statim potest, tunc,
« reo absoluto de accusatoris consilio quaeritur qua
« mente ad accusationem processit. In hac porro fa-
« ctispecie aliud esse de rei absolutione, et aliud de
« accusatoris calumnia judicium, et hoc quidem ac-
« cusatorem postulare quis non videt? »

151. Mi astengo dal fare ulteriori ragionamenti, dall' addurre maggior copia di autorità di Dottori, e dal riportare le decisioni in proposito de' Tribunali Toscani, delle quali fù parlato §. 98. e segg. Il poco da me dettone presentemente sembra giustificare abbastanza l' emesso sentimento; cioè, che tanto a forma delle regole di comune diritto, quanto ancora a forma delle Leggi nostre, e delle decisioni de' nostri Tribunali, Sempronio ha il diritto all' azione criminale per la calunnia *presunta*, e che però determinandosi ad esibire nel Tribunale competente contro gli accomandanti un accusa di calunnia, sia in grado di avvalorarla con riscontri, indizj, ed argomenti tali da potersi lusingare, che sia ammessa, e che quindi possa anche risultare verificata dal formale Processo, che fosse per intraprendersi.

152. Altrettanto durante il Processo accusatorio si praticava sostanzialmente in occasione di calunnia *presunta*; e l'abbiamo dianzi dimostrato coll'autorità del *Giureconsulto Marciano, e del Professore Nani.*

153. Che non fosse così, quando trattavasi di calunnia manifesta, ne fa piena fede lo stesso *Marciano* nella citata *Legge prima ff. ad Sen. Cons. Turpillianum.* §. 4. ove dice; « Sin autem pronunciave- « rit (il Giudice) calumniatus es, condemnavit « eum. « Intorno alle quali parole ecco quel che si osserva dal *Nani loc. cit. not.* 4. « ivi « Si calumnia « evidens, et manifesta adeo fuerit, ut ex actis in- « stituti judicii absque ulteriori inquisitione appa- « reat, certum est hanc eo tempore coerceri solere, « quo de caussa praesente accusatore judicatur. Pe- « racta enim accusatio ab factam ab accusatore in-

« scriptionem in crimen duo proprie respicit, ipsum « scilicet reum, utrum damnandus, vel absolven- « dus, et accusatorem, utrum calumuiator conde- « mnandus sit. » La qual seconda ispezione era conseguenza della inscrizione *in crimen*, fatta dall' accusatore avanti il Giudice. Conoscendo egli bene l'obbligazione contratta dall' accusatore con quella iscrizione, ed assicurato dalle risultanze degl' atti della verificazione del caso di dovernelo tenere a conto, pronunziava quella terribile formula *calumniatus es.* S' intendeva allora assoluto l' accusato, e condannato a un tempo stesso l' accusatore per la calunnia; abbenchè nè per parte dell' assoluto, nè per altra parte qualunque fosse intervenuta accusa, o istanza alcuna contro il falso accusatore. Il Giudice presso i Romani era autorizzato a farlo *ex officio.* Ma attesa la diversa natura del Processo accusatorio, e inquisitorio non può farlo presso noi, se non preceda la querela, o dell' accusato *ritrovato innocente*, ovvero dal pubblico querelante. Perocchè quanto è vero, che l'andamento, e il corso intero del Processo inquisitorio sono rimessi all' uffizio del Giudice; altrettanto è certo, che un tal uffizio non ha luogo se non quando sia incominciata la causa. *Or tutte le cause Criminali, dice il* §. 1. *della legge Leopoldina del* 1786. « Si principieranno o ad « istanza del querelante pubblico; o ad istanza del- « la parte offesa. »

154. Si esamini adesso e con tutta la maggior diligenza, se i querelanti di Sempronio possano ragionevolmente esser querelati di calunnia manifesta. Si ha per manifesta nel concorso di due circostanze. L' una si verifica, quando concorre un so-

lo argomento qualunque ma indubitato, che l' accusatore nell' atto di presentare l' accusa non poteva, e non doveva ignorare non aver l' accusato avuta parte alcuna nel delitto, o nei delitti imputatigli nell' accusa. L' altra circostanza si verifica quando concorrono riscontri, e argomenti di tal natura, i quali uniti insieme se non giungono a dimostrare come certa nell' accusatore quella scienza la mostrano però probabile sommamente.

155. L' *Antonio Matteo* nell' esaminare con particolare attenzione i frammenti degl' antichi Giureconsulti, e le costituzioni degl' Imperatori, sulla calunnia, che si contengono nelle Pandette, e nel Codice, concilia le più o meno discordanti apparentemente tra loro, e ritiene nella loro integrità le concordi coi principj generali. Poi conclude, che presso i Romani tutti quanti gli accusatori indistintamente erano puniti per la calunnia *manifesta*. Lo erano il padre, il marito, il tutore ec. eccettuati altronde dalle Leggi espressamente dal poter esser tenuti a conto per la calunnia presunta, quando l' accusa fosse stata diretta a vendicare l' uccisione del figlio, della moglie, del pupillo ec. Lo erano i Ministri, *Officiales* del Preside, i curiosi, gli stazionarj, incaricati *ex officio* a denunziare i delitti, e ad accusare i delinquenti.

156. Lo prova il detto *Giureconsulto* nel suo *Commentario ad lib.* 48. *ff. tit.* 17. *cap.* 3. *n.* 5. *e* 7. e fa poi manifestamente al nostro proposito quel ch' egli scrive nel *n.* 6. « ivi « Ex quibus locis ge-
« neraliter colligere possis eos, qui sine metu ca-
« lumniae accusant, puniri tamen ob evidentem ca-
« lumniam, et manifestam improbitatem. Sed huic

« sententiae duo opponi poterant. Prius si quidem
« personae enumeratae notarentur ob evidentem ca-
« lumniam, nulla jam esset differentia inter has, et
« alios accusatores; nam in genere de accusatoribus
« responsum est in *dict.* §. *Sed non utique*, poenam
« non irrogari, nisi in evidenti calumnia deprehen-
« sis. Respondeo, gradus quosdam evidentiae esse;
« nam si quis nullo dolore, vel errore inductus ac-
« cuset eum dolo malo, a quo, non solum culpa, sed
« et suspicio criminis aberat, si probetur pecuniam
« datam acceptamve esse, coitum esse improbe in
« alterius perniciem, evidentissima calumnia est, ob
« quam etiam exceptae personae puniri possunt. At
« si levi quidem suspicione oneretur reus, argumen-
« tis autem fortioribus exoneretur, idque ipsum sci-
« verit accusator; hoc casu exceptae quidem perso-
« nae calumniae poenam non timebunt, at reliqui
« vix effugient, dolus enim est, accusare eum, qui
« plurimis argumentis defenditur, paucissimis, aut
« levissimis oneratur. «

157. La tante volte rammentata storia del fatto, alla quale sono sempre da riferirsi i ragionamenti fatti, e che restano a farsi, presenta i motivi, onde i Rappresentanti della Ragione Mevio e CC. possono essersi indotti a sospettare in principio, e poi a credere, che le cambiali esibite da Sempronio, in conferma dell' asserto suo credito verso la Ragione Mevio e CC. erano simulate; e a crederlo talmente da farne soggetto di tre distinte, e formali accuse contro Sempronio.

158. Eccoli quei motivi:

1.° Perchè quelle cambiali non si trovavano registrate nei libri dell'Accomandita, e Mevio isti-

tore di essa avea dichiarato esser cambiali relative o operazioni concluse *nel suo particolare*. Si trovarono però notate, come operazioni dell' Accomandita, nel libro di *prime note*; Libro di pertinenza di essa, e ch' essendo stato depositato da Mevio nelle altrui mani fu esibito in giudizio dietro la formale istanza degli Accomandanti §. 19. *e seg.* Altronde Sempronio era forse nel dovere di occuparsi di quel che si scriveva in quei libri, o lo era piuttosto l'institore di essa, cioè Mevio? E questi non poteva forse omettere di scrivere, e così tenere occulte le operazioni nei libri indipendentemente dalla scienza, e complicità di Sempronio? Potevalo talmente, che, ritrattandosi del già detto poco innanzi, confessò, che da Sempronio era stata data realmente la merce all' Accomandita, e ch'egli se n'era servito in proprio vantaggio §. 7.

2.° Perchè minacciato Mevio dagl' Accomandanti di una formale accusa di stellionato, Sempronio fu premurosissimo di procurargli la quietanza, prestandosi alla rinunzia della metà del suo credito nel momento stesso, che gli Accomandanti la proposero come condizione della medesima. Tutto vero verissimo. Ma non è men vero, che Sempronio all'atto della renunzia aggiunse subito, e spontaneamente, la proposizione accettata dagl'Accomandanti; cioè, che l'esazione del rimanente del suo credito s'intendesse sospesa, finchè trè Arbitri da nominarsi di comune consenso non avessero esaminata, e proferita la legittimità delle sue operazioni. Nè è pure men vero, che gli Arbitri furono nominati; che Mevio accettò nelle debite forme la quietanza; che nel giorno stesso dell'accettazione Sem-

pronio nelle debite forme fu accusato di stellionato; che a quell'epoca gli Arbitri non aveano emessa veruna dichiarazione analoga al Compromesso firmato da ambedue le Parti; e che Sempronio prevedendo bene la tempesta, che andava levandosi sulla sua testa, cominciò sin d'allora ad adoprarsi, affinchè essa o si acchetasse, se pure fosse stato possibile, o volgendo per altra parte cadesse lontano da se §. 8. *e seg.*

3.° Perchè Sempronio senza esser conscio a se stesso della verità de' delitti imputatigli non si sarebbe dato quel gran moto, e quelle tante premure, che si è date, dacchè fu posta in stralcio la Ragione Mevio e CC. Ma i Rappresentanti pure di quella Ragione si son dati moto, e premure non minori, ed anzi maggiori assolutamente; con questa differenza però, che le premure loro erano dirette a danno indubitatamente di Sempronio, cioè, affinchè fosse sottoposto ad un giudizio pubblico per delitti di natura loro infamanti; e che le premure di Sempronio miravano principalissimamente, se non unicamente a difender se stesso, e l'onor suo. Lo dice la storia premessa a questo scritto; e lo dice in maniera da credermi dispensato dall'addur prove di quel che ora si è da me asserito. E quella storia narra inoltre tutto quel, che i Rappresentanti hanno detto, fatto, e stampato in via, dirò così, preparatoria a un Processo criminale, da loro desiderato, chiesto con tre diverse accuse, esibite in tre diversi tempi, e non per anche ottenuto in danno di Sempronio. Dimodochè non esagererebbe per avventura, chi dicesse non incontrarsi nei fasti del Processo inquisitorio altra causa, nella quale all'introduzione del correla-

tivo Processo abbia preceduto un tanto apparato, e una tanta pubblicità, e con tanto anticipato discredito di chi non è imputato di delitto se non in ripetnte accuse, e tutte rigettate dai Giudici con separati Decreti, annunziati ciò nonostante al pubblico colle stampe dai detti Rappresentanti, *Decreti i quali mettono in problema la colpabilità di Sempronio, e presentano la dimostrazione della perenne ammissibilità dell' accusa.*

4.° Perchè in vantaggio proprio, e in pregiudizio della Ragione Mevio e CC. ha commesse diverse falsità nelle cambiali, e nei libri esibiti da lui medesimo in giudizio. Per verità nella detta storia le fin quì supposte falsità si leggono tutte specificate ad una ad una dagli accusatori. Vi si leggono però anche i documenti, i riscontri, l'eccezioni, i rilievi, fatti ed esibiti dai Rappresentanti, e da Sempronio, e dai loro respettivi Avvocati innanzi i Giudici ordinarj e il Magistrato superiore: gli Avvocati dei Rappresentanti per render certe, o almeno probabili le falsità notate nelle loro accuse; e l' Avvocato di Sempronio per escluderne la certezza, e la probabilità, e far toccare con mano ai Giudici, che di tante falsità portate avanti di loro non ve n' era se non una sola meritevole di esser presa in esame, e verificata per mezzo di un giudizio pubblico, la falsità, voglio dire di ciascuna delle tre accuse. E infatti le falsità imputate a Sempronio si vedono escluse nominatamente dai Giudici delegati nel terzo Decreto, col quale se non apparisce ad evidenza, sembra però essersi voluto escludere anche lo stellionato §. 45. *e seg.*

159. Sebbene riguardo allo stellionato abbiamo

non uno, ma più Decreti, tutti uniformi nel dichiarare in sostanza l'insufficenza degli indizj, e riscontri addotti nelle accuse, perchè fossero ammesse. Siffatta uniformità non induce essa sola il sospetto, che il delitto obiettato a Sempronio sia supposto, e sospetto tanto più veemente, quanto meno negar si può che gli autori di quei Decreti sieno i competenti, gli esperti, i veri giudici, ed estimatori di simili materie? Molto più poi, che un tal sospetto si presenta anche colla qualità di ragionevole presunzione, anzi di somma probabilità agli occhi di chi avendo presente il già detto nei tre antecedenti paragrafi, faccia le seguenti due considerazioni. Prenda a ben riflettere primieramente, e a valutare, quanto può meritarlo, il tuono di fermezza, e di sicurezza, con cui Sempronio prima dichiarò, e protestò di non volersi, più occupare del fatto, e di volere in vece sollecitare l'esito del pendente Giudizio civile all'oggetto di potere agire più liberamente per la calunnia; e il tuono pure di fermezza, onde rifiutò i ripetuti progetti di accomodamento amichevole fattigli in nome dei suoi accusatori. Poi passi ad esaminare attentamente il tenore dei respettivi Decreti, coi quali fu negata l'ammissione delle tre accuse.

160. Mi astengo adesso dal trascriverli; sì perchè furono da me trascritti nella storia; sì perchè su di essi occorrerà altrove di dover alquanto ragionare. Solo dirò presentemente, che unite a quei Decreti le già esposte ragioni di diritto e di fatto, che assistono gli accusatori, e quelle dalle quali è assistito l'accusato, parmi potersi e doversi concludere, che riguardo allo stellionato ripeter si posso-

no meritamente in favore di Sempronio le parole dell' *Anton Matteo* riportate di sopra §. 156. « Levi « quidem suspicione oneratur reus, argnmentis qui- « dem fortioribus exoneratur, idque ipsum sciverat « accusator « La quale scienza nel concorso di argomenti della qualità indicata dall' *Anton Matteo*, e non superiori, ed anzi inferiori di numero, e di forza agli argomenti, che favoriscono Sempronio, basta a dichiarare provato ad *evidenza* il dolo nell' accusatore. « Neque vero, scrive egli riportandosi alle Leggi Romane *loc. cit. dict. n.* 6., Neque « vero novum est evidens, et illud dici quod in- « diciis et argumentis colligitur. «

161. A confermar poi l'evidenza della calunnia manifesta riguardo alle accuse di falso esibite contro Sempronio dagli Accomandanti, aggiungeremo un loro fatto, e fatto certissimo, il quale per se solo, e disgiunto dagli altri riscontri riferiti di sopra, somministra tanto da doversi non congetturare, ma concludere necessariamente la precedente scienza negli accusatori della legittimità, e integrità della cambiale data dai medesimi innanzi ai Giudici per alterata e falsificata dall'accusato. Dimodochè ci riputeremo quindi dispensati dall'occuparci in ulteriori ricerche, ed esami per risolvere la questione la più interessante delle altre discusse fin qui.

162. I Giudici nel motivare il terzo Decreto di rejezione dell'accuse parlarono delle due falsità obiettate a Sempronio, e ne parleremo come appresso « *Giovando poi osservarsi in fatto*, che se pu- « re esistesse falsità nella chiamata intestatura del « Libercolo di conteggio, tante altre firme successi-

« ve esistono in quel Libercolo non attaccabili di
« falso; e che la cambiale, sulla quale si pretende
« pure falsità, è cambiale prodotta per parte di Sem-
« pronio, estinta, fuori però di ogni uso commercia-
« le, ed estinta a profitto dell' Accomandita Mevio
« e CC., che se ne valse a dimettere un debito in-
« contrastabilmente suo proprio. «

163. Or questa cambiale, il cui possessore ne ha provato in fatto proprio tutti quanti gli effetti delle cambiali vere, legittime, e non soggette ad eccezione veruna non è un argomento indubitato, che il possessore l'avea, e non poteva non averla, e avanti e dopo ancora essere stata riscossa per cambiale pura, e senza macchia la più leggiera di falsità? E come poi potrà allegarla in appoggio di una formale querela di falsità senza il più deciso intendimento di calunniare un innocente, e di calunniarlo senza espor se stesso ad esser trattato, e punito qual mensognero accusatore?

164. È regola generale di commune diritto, e regola, la quale, siccome avverte *Ulpiano*, ha in se grandissima equità, nè vi è chi possa giustamente lagnarsene, cioè, che ognuno debba servirsi, e che a ognuno impor si debba quello stesso diritto, ch'egli ha stabilito, o imposto riguardo agl' altri, o che fece sì, che fosse o stabilito, o imposto. *Ulpian. in Leg.* 1. *in princ. ff. quod quisq. jur. in alter. statuer., ut ips. eod. jur. utatur* « ivi «
« Hoc edictum summam habet aequitatem, et sine
« cujusquam indignatione justa. Quis enim asperna-
« bitur idem jus sibi dici, quod ipse aliis dixit, vel
« dici effecit?

165. L'applicazione di questa regola ricorre frequentemente nei giudizj civili; e ne sono una prova

le non poche questioni di fatto risolute in conformità di quella regola, e che s' incontrano nei libri del diritto Romano, e nei trattati, e nelle Decisioni de' Dottori; e dei Magistrati.

166. Il *Wesembecio commentar in L. 1. ff. tit. quod quisq. iur. ec.* osserva « ivi « Materia latis« sime patet. *Nam, et qui instrumento utitur debet « pati, ut idem contra se valeat;* idemque in te« stibus, libello, praescriptionibus ec.; *Sed praeci« pue obtinet in criminationibus, et poenis* « Lo conferma, quanto alle pene, citando varie costituzioni del Codice di Giustiniano, le quali si riferiscono o al *taglione, sinulitudo supplicii,* stabilito per la punizione di certe determinate azioni nel concorso di particolari circostanze; o alla facoltà di uccidere alcuno impunemente, per esempio il disertore dalla milizia, che fugge. Ma quanto alle accuse, anzi che dimostrare il quando, e il come sia da applicarsi alle medesime la suddetta regola generale, non le nomina mai più.

167. Sembrerebbe per una tal quale parità di ragione, che a un uomo, il quale, non avendo incontrato opposizione, o difficoltà veruna nel riscuotere alla debita scadenza una Cambiale, giratagli da altri, ne ha provato in fatto proprio la vera, e piena legittimità, non dovrebbe mai esser permesso di allegarla impunemente in appoggio di una querela di falsità, diretta a far sottoporre a un Processo Criminale il giratario della Cambiale, da cui l'accusatore fu autorizzato a riscuoterla, e che riscosse effettivamente. E forse senza punto volermi internare più del dovere nell' animo dei Giudici per conoscere i motivi tutti, onde furono indotti ad emet-

tere il Decreto poc' anzi trascritto, parmi di travedere in esso l' applicazione della regola da me rammentata, non meno che di altre regole consimili, come la regola « Secundum naturam est commoda « cuiusque rei eum sequi, quem sequuntur incommoda *Leg.* 10. *ff. de diversis. regulis iuris anti-* « *qui.* « e l'altra « Aequum est, ut cuius partici- « pavit lucrum, participet et damnum *Leg.* 55. « *ff. Prosocio.* « Parmi, torno a dire, di travedere in quel Decreto, quanto basta per potere credere, che i Giudici l'emanassero dietro l'intima persuasione, che in forza di quelle regole di massima equità non potesse mai, e non dovesse essere eccezionata, come lo fu, dagli accusatori quella Cambiale, quando anche la supposta falsità esistita fosse realmente. Aggiungesi poi il silenzio dei medesimi Giudici intorno ai rilievi tutti, e a tutte le eccezioni, che la storia ci mostra essere state dedotte in giudizio da Sempronio in esclusione della falsità imputatagli §. 22. *e seg.*; trovandosi nominato nel Decreto, e valutato a preferenza l'uso solo della Cambiale fatto dagli accusatori a totale loro vantaggio.

168. Non conoscendo però scrittore, il quale abbia preso ad esaminare, se, e in quali casi la regola rammentata §. 164. sia da ritenersi nei Giudizi Criminali, basterà di averne formato appena soggetto di questione. Tanto più che comunque fosse essa per risolversi, in Sempronio non potrebbe mai divenir meno il diritto di obiettare agli accomandanti suoi accusatori la indubitata scienza delle legittimità della Cambiale, dedotta dai medesimi in Giudizio, e come falsa, e al solo fine di nuocergli: Scienza non

dubbia negli accomandanti, allorchè ne fecero la gira a Sejo, §. 22. Scienza, che per la mancanza del protesto all' epoca della scadenza della Cambiale divenne, quanto agli accomandanti sicurissima; Scienza perciò inducente essa sola è indubitatissimamente la mala fede; e quindi *mala fede, e preventiva scienza, in cui si sostanzia la vera, e manifesta calunnia:* Siccome fu rilevato ottimamente nella *Decisione* da noi riportata §. 99. della *causa Giacomelli cor. Paoletti, Urbani, e Biondi.*

PARTE V.

169. Potrebbesi però osservare in favore degli accusatori, che ai Giudizj di calunnia per le Leggi Romane precedeva sempre la Sentenza assolutoria, e definitiva dell' accusato; e che nel caso nostro non abbiamo se non Decreti, coi quali i Giudici ricusarono di ammetter l' accusa, e rinviarono le Parti al Giudizio civile.

170. La differenza non è di attribuirsi se non alla diversa forma dei Processi, e dei giudizj adottati dagli antichi Romani, e di quelli introdotti da lungo tempo presso la maggior parte delle odierne nazioni. Altrove fu riferita da noi la forma del Processo accusatorio §. 50. *e seg.* e quale sia la forma del Processo inquisitorio, e segnatamente in Toscana, si è già spiegato in gran parte.

171. Al Processo accusatorio erano communi i modi, e le forme dei giudizj civili. *Carpzov. prax. crim. part.* 2. *quaest.* 106. *n.* 2. *Bohemer. Element. jur. Crim. sect.* 1. *cap.* 4. *Zu-Vach di diver. indol. Proces. inquisit. et accusat.* §. 2. » ivi « Pro-

« cessus accusatorius, qui modum procedendi in « caussis civilibus receptum fere servat « Siccome la domanda dell' attore era quella, che dava, e da tuttora vita, e moto al giudizio civile dal suo incominciamento sino al fine: *Strikio opera omnia disp.* 14. *cap.* 10. *n.* 6. *cap.* 9. *n.* 31. *et* 32. *tom.* 6. *disput.* 2. *cap.* 5. *n.* 25. *et segg.* così l'accusa operava allora, altrettanto nei Giudizj Criminali. Infatti noi osservammo §. 57. che la contestazione della lite s' intendeva intervenuta, subitochè avesse avuto luogo la dimanda dell' accusatore, e la replica del reo, qualunque fosse; o avesse egli confessato, o negato, ovvero anche taciuto; equivalendo il silenzio nel Processo accusatorio alla confessione *Caravit Inst. Crim. lib.* 1. *cap.* 2. §. 20.

172. Nel sistema di quel Processo la contestazione portava seco la necessità di una Sentenza definitiva. Nè riconoscendosi dai Romani nei giudizj Criminali altri Giudici competenti fuori di quelli alla cui presenza era stata contestata la lite, spettava a loro la pronunziazione della Sentenza, o di condanna, o di assoluzione.

173. Dopo queste premesse riportiamoci pure, se così piace, alle antiche instituzioni del Popolo Romano riguardo all' andamento, ed alla finale risoluzione del Processo accusatorio per poi dedurre, quali allora sarebbero stati i resultati delle accuse, e dei delitti imputati a Sempronio senza il concorso di altri dati, tranne quelli, che presenta la semplice istoria del fatto in confermazione della verità delle accuse da un lato, e dall'altro lato in dimostrazione della loro falsità.

174. Avremmo l' accusa, esistente di fronte al-

le Leggi Romane, tutte le volte che l'attore costituito avanti al Giudice avesse denunziato il delitto, articolato il nome del delinquente, e fattogliene espressamente rimprovero.

175. Avremmo il giudizio, poichè risulta, che l'accusato negò l'addebito datogli, e che nel corso del Processo, e dei ripetuti dibattimenti alla presenza di più e diversi Giudici giustificò la sua negativa.

176. Avremmo in fine l'assoluzione nei Decreti dei Giudici, nei quali si dichiara mancante di validi fondamenti la querela di stellionato, e si escludono espressamente le falsità imputate a Sempronio.

177. Una tal Sentenza nella presupposta necessità di una Sentenza definitiva qualunque, e dietro li suddetti dati, e non altri, sarebbe pienamente conforme al sistema del processo accusatorio, ed alle leggi Romane. Ma chi si troverà, che voglia adesso appellare a quelle leggi coll' intendimento di applicarle al caso di Sempronio, e di escludere in lui il diritto all' azione della calunnia nella mancanza di processo, e di assoluzione dell' accusato? Per farlo con qualche speranza di pregiudicare alla causa di Sempronio, e di favorire quella de' suoi accusatori bisognerebbe, che nel processo inquisitorio, come nell' accusatorio, all' esperimento dell' azione della calunnia contro l' accusatore preceder dovesse necessariamente un processo e una sentenza di assoluzione dell' accusato. E ciò abbiamo dimostrato essere in opposizione colle leggi nostre, e colle decisioni de' nostri Tribunali. Del pari, e per ragioni non dissimili alle già addotte non sono generalmente da riferirsi al caso di Sempronio le au-

torità di quei Dottori, i quali nel trattare delle Cause, e de' Giudizj Criminali crederono di poter dar forza ad alcune loro opinioni intorno all'odierna maniera di procedere, e di giudicare, invocando gli usi, e le Leggi Romane anche nella parte relativa solo alla forma, ed all' ordine proprio del processo accusatorio.

178. Il caso di Sempronio non fù, nè potè pure per lungo tempo esser preveduto dai Romani legislatori. Finchè Roma si conservò repubblica, fù ignorato affatto il processo inquisitorio. Sotto gl' Imperatori incominciò a conoscersi, quando più, quando meno secondo la varia maniera di governare di ciascuno dei successori nel Trono §. 50. e non mai fù conosciuto in tutte quante le sue parti. Ora dalla separazione di alcune di esse dipende l'irregolarità poco, o molto, sempre però pericolosa per l' innocenza; ed all' opposto dall' unione di tutte ne dipende la regolarità, e con essa la sicurezza pubblica, e privata, e il ritegno pure nei male inclinati, perchè non osino di turbarla.

179. Sopra tutto ignoravasi allora la segretezza, anzichè la pubblicità, esser quella, che dà vita, e moto al processo inquisitorio: e che per conseguenza l' introduzione, e l' andamento intero di esso è affidato all' uffizio del Giudice indipendentemente dal querelante, e dal querelato. *Just. Henning. Boemer. ius. ecclesiast. protest. lib.* 5. *tit.* 1. §. 85. *Zu-Vach. loc. cit.* §. 3. Perciò l' accusa in quel processo non può figurare altrimenti, che alla maniera di semplice denunzia, la quale cede il luogo all' inquisizione. *Carpz. loc. cit. part.* 3. *quaest.* 107. *obs.* 2. *n.* 53. « ivi « Caepta namque inquisitio per accu-

« sationem supervenientem non tollitur, sed ipsa « accusationem impedit. »

180. Di più: quei legislatori non pensarono giammai a stabilire, siccome è stabilito tra noi, una sezione di Giudici, diversi da quelli destinati a sentenziare a prò, o a danno del querelato, affinchè dichiarino pregiudicialmente, se l' accusa debbasi ammettere, o rigettare.

181. E molto meno pensarono a stabilire, che il delitto obiettar non si dovesse all' accusato, se non a informazioni prese per mezzo di un processo formale; che la contestazione della lite non s' intendesse intervenuta prima che la speciale inquisizione, o libello fiscale non fosse trasmesso dal Giudice *ex officio* all' inquisito, esista, o no la querela: e che finalmente al reo confesso nella risposta alla detta inquisizione fosse per assegnarsi un breve tempo a dir, quanto gli occorre, contro la propria confessione; e al negativo un tempo più lungo a preparare la sua difesa. *Paolet. istruz. crim.* §. 13.

182. Nè al fin qui detto si oppone la cumulazione dell' accusa, e dell' inquisizione ammessa da alcuni Dottori. Lungi dall' ammetterla, perchè l'accusatore influisca sull' orditura, e il compimento del processo, l' ammettono avanti che il processo informativo sia intrapreso all' oggetto di promuoverne legalmente l'introduzione. L'ammettono egualmente a inquisizione speciale trasmessa, e a processo già ultimato all' altr' oggetto, che l' accusatore, come persona legittima, sostenga il valore critico della prova posta in essere *ex officio* dal Giudice, e la competenza della condanna. *Clar.* §. *fin, quest.* 3. *n.* 7.

. *Zu-Vach. loc. cit.* §. 25. Del resto è tanto vero essere il Giudice il solo, e legittimo direttore, e regolatore del processo, ch' egli non può, nè dee prestar fede a quanto gli espone l' accusatore senza una precedente sommaria informazione. *Voet. ad Pand. tit. de accusat. et inscript. n.* 14. « ivi » Nunc non qui-
« sque privatus, sed soli, fisci Advocati aliaeque si-
« miles personae accusant, et non aliter quam post
« summariam in crimen inquisitionem. »

183. E solo regolatore del processo fù costituito presso noi il Giudice dalle istruzioni *Leopoldine del* 1781. confermate in questa parte dalla *Legge del* 1786. Stabiliti in quella *Legge* §. 1. per atti iniziali del processo l' istanza del pubblico querelante, e l' istanza della parte offesa; stabilita §. 2. la ratifica dell' accusa a guarentigia dell' accusato in ogni caso possibile di calunnia, si stabilisce §. 3. *Che in tutti i delitti si potrà, e si dovrà procedere ex officio.* Mai però nè in alcun paragrafo di quella Legge, nè altrove si trova stabilito, che il Giudice sia tenuto in un caso qualunque a uniformarsi alle accuse; o che non sia più in facoltà di lui di rigettarle, siccome lo era prima della pubblicazione della Legge, e più ancora continuò ad esserlo dopo le rammentate istruzioni del 1781.

184. Aggiungasi, che dalla citata Legge, e nel sistema suo giudiciario l' offeso pure non è ammesso, quando si presenti al Giudice, per chiedere indennizzazione. Il Legislatore nel §. 112. ritenne questa condanna civile qual conseguenza della condanna alla pena, e ne formò parte dell' uffizio del Giudice. Così conciliò, e sopì tutte le questioni, innanzi molto frequenti su tal proposito, per l' imbarazzo, in

cui trovavansi i Dottori a cagione delle diverse loro opinioni corrispondenti alla diversità del concetto in ciascuno del processo accusatorio, e inquisitorio. *Farinacc. quest.* 1. *n.* 67. *Surd. cons.* 266. *n.* 18. *Scanarol. de visit. Carcerat. lib.* 2. §. 2

185. E ben vero, che il Regolamento *del* 1814. §. 29. ammesse l'intervento della parte lesa a far valere i suoi diritti per le conseguenze, ossia per le obbligazioni civili nate dal delitto. Quindi peraltro non ne derivò influenza alcuna per parte dell' offeso, 8 nella formazione del processo, o nella pronunziazione della Sentenza.

186. Onde il metodo inquisitorio rimase qual'era in avanti; e il Regolamento piuttosto che alterare, schiarì, e spiegò la Riforma del 1786. in una parte relativa a quel metodo. Col nome di offeso o leso, e non di querelante, o accusatore è indicato nel regolamento chi ricevè l'ingiuria, causa prima, ed unica della presentazione della querela, e dell' introduzione del processo contro l'autore della medesima La detta indicazione conferma maggiormente, che l' accusa può ben essere, ed è realmente l' atto dal quale parte l' inquisizione, o partita prosegue poi sotto la direzione sola del Giudice, senza conoscere nè accusatore, nè accusato nel suo modo d' istruirsi, e formarsi: ossia senza che il Giudice sia tenuto dal suo uffizio di riportarsi alle conclusioni nè dell'uno nè dell' altro. Vi si riporta, o non vi si riporta, secondo che compariscono alla sua mente concordi, o discordi colle notizie procuratesi con altri mezzi legali, e sempre all' unico oggetto di conoscere la verità, o falsità dell' accusa, ossia la reità dell' accusato, o l'innocenza: la quale, come fù

detto §. 113., e non potrà mai ripetersi abbastanza, ha il diritto di essere dal Giudice preferita, finchè la reità non siasi fatta conoscere evidentemente, o in un grado di probabilità prossimo all' evidenza.

187. Diasi però, che nonostante tutte l'esposte differenze, che presentano respettivamente il processo accusatorio, e l'inquisitorio nel loro principio, proseguimento, e fine siavi alcuno fermo nell' opinione, che mancando un formal giudizio, e una definitiva Sentenza di assoluzione, manca nell'accusato, e quindi assoluto con altra qualunque Sentenza il diritto all' azione della calunnia nel sistema proprio dell' uno, e dell' altro processo. A me allora non resterebbe se non di fargli presenti le due conseguenze, che ne deriverebbero. La prima, che tra noi la calunnia, e specialmente la manifesta rimarrebbe sempre, o quasi sempre impunita; ed eccone la ragione. Il Giudice è nel dovere di rigettare accuse temerarie, o mancanti affatto, o quasi affatto di riscontri, e indizj atti a porre in essere la prova legale del delitto, che forma il soggetto dell' accusa. Le accuse temerarie, le più facili a farsi conoscere per quel che sono in se stesse, e insieme le più conformi al carattere dei calunniatori sarebbero il più delle volte rigettate. Quindi mancanza di processo, di Sentenza, di responsabilità per parte dell' accusatore, e però pienissima di lui impunità; nonostante che quanto a se nulla abbia egli omesso a fine di procurare altrui indebitamente discredito, pene, e mali gravi, o anche gravissimi.

188. L' altra conseguenza sarebbe, che l' accu-

sa falsa ratificata, ed esibita formalmente al Giudice cesserebbe di essere per se stessa un vero, e perfetto delitto. Che lo sia, fù accennato in genere ai §. 114. e 115., e confermato nei §§. successivi con ragioni non meno che coll'autorità di valentissimi Giureconsulti. Accertiamocene adesso con maggior diligenza, e ritenendo tutto quanto il discorso incominciato, e proseguito altrove, facciamoci ad esaminare più particolarmente, se la presentazione di quell'accusa sia effettivamente considerata nel concetto di un distinto, e consumato delitto dalle leggi, e dai sistemi proprj della Toscana.

189. Non esiste tra noi, e se mai è esistita nei decorsi tempi, non è più in vigore, una legge, nella quale si parli di Processo, di Sentenza interlocutoria, o definitiva di assoluzione, o di altro qualunque atto accessorio, e posteriore all'esibizione della falsa accusa; e molto meno se ne parli come di atti, o di estremi necessarj all'esperimento dell'azione della calunnia contro l'accusatore. Abbiamo su tal proposito la Legge Leopoldina del 1786., e i successivi legittimi provvedimenti diretti alla migliore osservanza delle singole disposizioni contenute in quella Legge, senza che per essi, o per la Legge de'30. Agosto 1795., o pel Regolamento degli 8. Luglio 1814. sia stato derogato per l'oggetto, di cui siamo ora per ragionare, a veruna di quelle disposizioni. Talmente che nel risolvere le questioni tutte di calunnia, che emerger possono in danno di un falso accusatore, l'unica traccia da seguire è la traccia segnata dalla Legge del 1786., e ritenuta dai Giudici nelle loro Decisioni, e in quelle specialmente, che più appariscono

conformi alla mente del Legislatore, e a un tempo stesso alla Circolare del 13. Aprile 1829. da noi trascritta al §. 108. e tendente, siccome fu avvertito §. 110., a prevenire per quanto si può, l'impunità dei calunniosi accusatori. L'augusto Autore di quella Legge dichiara espressamente §. 1., e 2, che la presentazione, sottoscrizione, e formale ratifica di una falsa accusa costituiscono l'atto, che dovrà *servire*, perchè l'accusatore *sempre, e a tutti gli effetti* si abbia per debitore di calunnia a favore dell'*imputato ritrovato* che sia innocente. Il Legislatore tace affatto intorno a qualunque degl' atti giuridici soliti succedere alla presentazione dell'accusa; e tace finanche sull'ammissione, o non ammissione di essa. E col suo silenzio manifesta abbastanza, e dirò anche in modo da non poterne dubitare, questa esser la sua volontà. Primieramente, che una querela falsa, esibita, sottoscritta, e ratificata dal querelante nelle forme prescritte in quella Legge, aver si debba dai Tribunali per un delitto vero, e consumato dalla parte del querelante. Poi, che appena ritrovato innocente il querelato, si possa, e si debba procedere per la calunnia contro il querelante, comunque l'altro sia pervenuto a risultare innocente: sia col mezzo di Decreti interlocutorj, o decisivi del Giudice, o dei Giudici: sia dietro atti intrapresi nel Tribunale dopo l'esibizione della querela, e non perfezionati, per la verificazione della medesima: sia con atti, e in altri modi qualunque. Intanto poi si astenne il Legislatore dal far menzione dell'ammissione della querela, in quanto che non dipende essa dal querelante, ma dal Giudice; il quale presane una sommaria

informazione l'ammette se la ravvisa ben fondata, e se male la rigetta. L'ammetta però, o la rigetti; lo stato di un falso accusatore si conserva tal quale l'abbiamo descritto di sopra. Perocchè avendo egli consumato per la sua parte un vero delitto con esibire, e ratificare una falsa querela, non può il delitto aversi per non commesso, e non consumato; sopravvengano quindi, o non sopravvengano atti analoghi, o non analoghi alla presentazione della querela. Sopravvenga per esempio la rejezione di essa per parte del Giudice. Chi dicesse perciò non esser permesso di procedere criminalmente contro l'accusatore mensognero, direbbe anche, che quella rejezione ha la virtù di operare effetti retroattivi a vantaggio dei debitori di veri delitti, e di operarli fin'anche in opposizione al fine della sommaria informazione, o giudizio preliminare, di cui il Giudice è nel dovere di occuparsi, tutte le volte che gli sono presentate querele criminali. Il fine fu detto §. 145. esser quello di risparmiare vessazioni agli accusati falsamente, o temerariamente, e non mai di provvedere, perchè ai calunniosi accusatori sia ritardata, e molto meno risparmiata la giustissima pena.

190. Ora si ponga fine al discorso, e tornando a Sempronio si concluda, che a forma delle Leggi, e de' sistemi Toscani concorre in lui quanto si richiede, pèr esperimentare l'azione della calunnia contro i suoi accusatori. Concorre la presentazione di tre querele, e due ratificate nelle debite forme; concorrono i Decreti nei quali i Giudici dichiarano escluse le due falsità obiettategli in quelle accuse, e mancante di legittimi riscontri l'accusa

di stellionato: e così concorre anche più di quel, che i Giudici nella loro saviezza riputarono bastante per condannare, e punire come calunniatori il *Gelli*, e il *Bonfanti* colle due Decisioni posteriori alla Circolare de' 13. Aprile 1829., e riportate da noi ai §§. 109. 143. e 144.

191. Poco per altro sarebbe per giovare alla causa di Sempronio l'aver provato, che la diversa natura de' due mentovati Processi oppone un ostacolo insuperabile, perchè le regole, e le leggi, onde le cause criminali si trattavano, e decidevano presso gli antichi Romani, possano essere applicate con buon successo alle cause da conoscersi, e da decidersi dietro un Processo inquisitorio. E poco parimente gioverebbero, ed anzi tutti se ne anderebbero in fumo i lunghi discorsi, comunque fatti sinora, in favore di Sempronio, se non si dimostrasse, ch'egli fù già *ritrovato innocente*. Lo vuole la Legge Leopoldina §. 2. a guisa di condizione necessaria ed unica, senza la quale non permette di *procedere contro l' accusatore per la calunnia*. Non dice però come debba essere stato *ritrovato innocente*: argomento certo, che quanto al modo n'è indifferente. Comunque pertanto l'innocenza di Sempronio siasi già resa manifesta, gli è ormai assicurato dalle nostre Leggi il diritto all'azione per la calunnia.

192. Nel tessere la storia del fatto trascrivemmo fedelmente §. 47. le parole onde fu concepito dai Giudici il *motivo* del terzo Decreto ch'esclude le falsità attribuite a Sempronio. Niuno per avventura sarà per muovere questione, che quel motivo formi parte di Decisione, e che perciò sia da valutarsi egualmente che la parte dispositiva alla

quale interessa. Ciò premesso soggiungo, che abbiamo a buon conto in favor di Sempronio due diverse *formule di assoluzione* relative ai varj delitti, che gli vennero imputati.

193. Abbiamo per le FALSITA' *l'assoluzione a crimine*, equivalente alla formula « *non essere sta-* « *to, nè esser luogo a procedere* «; formula solita pronunziarsi dai nostri Giudici, quando, come nel caso di Sempronio, rimane *esclusa* l'imputazione. E quanto allo *stellionato* abbiamo *l'assoluzione ab instantia* equivalente alla formula « *non esser luo-* « *go a procedere per le risultanze degli atti* «; formula solita pronunziarsi dai nostri Giudici, quando, come nel caso presente, non è *provato lo speciale* dell' addebito. *Anton Math. Comment. ad lib.* 48. *ff. tit.* 17. *n.* 3. *Decis. del già Supremo Tribunale di Giustizia nella Causa Corti del* 16. *Maggio* 1788. *cor. Paoletti, Urbani, e Biondi nel Risc.* 12. *n.* 197.

194. Sia l'assoluzione pronunziata dal Turno di Revisione, lo sia dal Turno Decidente, l'effetto è sempre il medesimo; sì perchè il *Gius Romano* dichiara valutabile, e irretrattabile l'assoluzione, qualunque sia il Giudice dal quale fu pronunziata *L.* 75. *ff. de judiciis et Leg.* 33. *ff. de re judicata;* sì perchè fu osservato §. 100. e 145., che la nostra Ruota Criminale in atto pratico ha mostrato di non conoscere distinzione veruna per questa parte.

195. Piuttosto ha luogo la distinzione, quanto alle due diverse formule di assoluzione, l'una *a crimine*, l'altra *ab instantia*. Escludendosi colla prima il fatto delittuoso, ne nasce l'eccezione della cosa giudicata, la quale impedisce che l'accusato

possa più molestarsi per quel delitto. La seconda ammettendo, o almeno ritenendo la possibilità, che l'accusato in principio sia realmente l'autore del delitto notato nell'accusa, non impedisce che si torni ad obiettarglielo in una seconda accusa, corredata di nuovi indizj sopravvenuti posteriormente, e che verificati, la reità di lui renderebbero abbastanza manifesta. *Clar. sentent. lib.* 5. §. *final. qu.* 57. *et Farinacc. de inquisit. qu.* 3. *n.* 23.

196. La diversità delle conseguenze di quelle due formule *assolutorie* ha sesvito di motivo ai Dottori di referire la prima alla classe delle sentenze definitive, e l'altra a quella delle interlocutorie. Avvertono per altro li stessi Dottori, che il carattere di sentenza interlocutoria non si assume dalla suddetta formula, se non al sopraggiungere di nuovi indizj, e di tal natura, che ne facciano rivivere o la procedura, o l'accusa, e che prima del sopravvenimento ritiene anche essa la qualità di definitiva *Farinacc. loc. cit. n.* 74.; e la ritiene tanto da doversi *l' assoluto ab instantia* presumere, e riguardare a tutti gli effetti civili come *innocente. Ansald. de comm. disc.* 93. *n.* 12. *Bonfin. ad Bannim. cap.* 79. *n.* 76. Questo stesso fu pure deciso dai nostri Tribunali nella *Liburn. Fidejussionis* 10. *Februarii* 1681. *cor. Urceolo la* 42. *nella sua raccolta n.* 38. E il Supremo Tribunale di Giustizia spingendo anche più oltre la Teoria, sostenne, che fino la formula di *atti sospesi*, tanto meno favorevole all'accusato dell'assoluzione *ab instantia*, non aveva forza di produrre il più lieve sospetto contro dell'accusato, se non quando fosse macchiato di *mala qualità* per una condanna antecedente *Decis.*

in Caus. Ricciert del 16. *Aprile* 1787. *cor. Martini, Urbani, e Biondi nel gior.* 11. *n.* 44., *e Dec. in Causa Gori delli* 8. *Luglio* 1797. *cor. Paoletti, Poggi, e Biondi nel gior.* 21. *n.* 153. E il Gran-Duca Leopoldo I. riconobbe nella formula *non esser luogo a procedere per le resultanze degli atti*, formula, che pur giova all'accusato per ricuperare la sua libertà, ma non per impedire, che contro di lui sia riassunto il Processo al comparire di nuovi indizj della sua reità, riconobbe, dissi, la virtù di dissipare frattanto i sospetti, che dato aveano motivo di sottoporlo ad una criminale procedura. Egli infatti con benigno Resctitto de' 19. Settembre 1789. restituì al primiero impiego il Dottor Francesco Della Nave, assoluto li 6. Settembre detto colla citata formula del già Supremo Tribunale di Giustizia, ordinando inoltre a favore di esso il pagamento delle provvisioni arretrate, e non percette. Altrettanto in sostanza fu graziosamente Rescritto li 21. Luglio 1826. da Leopoldo II., felicemente regnante, alle Preci di Filippo Cinganelli, assoluto similmente con quella formula dal Decreto de'13. Agosto 1825. del Turno di Revisione della Ruota Criminale di Firenze; Con che l'ottimo Principe dichiarò inoltre abbastanza doversi quella formula valutare di eguale efficacia, o sia proferita dal Tribunale Decidente, ovvero dal Turno di Revisione.

197. Ed ecco che apparisce sempre più limpida, e chiara l'origine dell'azione per la calunnia manifesta, e dell'altra per la calunnia presunta. Dall'assoluzione *a crimine* nasce la prima azione; l'altra nasce dall'assoluzione *ab instantia*, come dal diverso stato della prova dell'innocenza dell'ac-

cusato vedemmo §. 98. *e seg.* nascere la calunnia manifesta, e la presunta.

198. Di quì ne segue che nel caso dell' *innocenza dimostrata*, e della *calunnia manifesta* spetta al calunniatore il peso di purgarsi dall' addebito di calunnia la quale frattanto si ha per bastantemente, ma non pienamente provata dalla Sentenza che assolve *a crimine*; e che all' opposto nel caso della *innocenza, e calunuia presunta* spetta al calunniato a provare viemeglio la falsità dell' accusa, confermandone la presunzione già nata dall' assoluzione *ab instantia*.

199. Mi accorgo però adesso che più io vado appellando in favore di Sempronio alle Leggi Toscane, e ai principj che sono della natura del Processo inquisitorio, più debbo temere, che sieno per crescere le ragioni da concludere in fine, che forse chiunque altro, ma non mai Sempronio può appellarvi utilmente. La segretezza è uno dei caratteri essenziali di quel Processo; come la pubblicità lo è del Processo accusatorio. E Sempronio fin da principio prese a difendere se stesso palesemente innanzi ai Magistrati, e coll' assistenza di un Avvocato.

200. Quì per altro è da riflettere, che siffatta difesa e prima, e dopo la presentazione delle querele in danno del querelato, anzichè essere riprovata, è permessa nel sistema di procedura inquisitoria vegliante in Toscana. Ferma sempre in questo sistema la massima della segretezza; fermo parimente l' uffizio nel solo Giudice di regolare la procedura senza l' intelligenza, e cooperazione anche la più piccola dell' accusatore, e dell' accusato; non può egli, nè dee ricusare di sentire l' accusato al-

lora specialmente, che volontario se gli fa innanzi per addurre le ragioni, onde non è da ammettersi la querela, o non sono da proseguirsi gli atti già incominciati.

201. Comunque su ciò possa esser provveduto altrove, il Giudice in Toscana è nel dovere di ascoltare il Difensore fin' anche del contumace, il quale non per altro oggetto se gli presenti se non per somministrare notizie atte a giustificarne o l'assenza, o l'innocenza, o per dedurre eccezioni, per le quali o non convenga intraprendere atti di veruna sorte, o intrapresi non convenga proseguirli. Che sia così in termini generali lo stabiliscono *Carpz. loc. cit. qu.* 105, *n.* 69. *Menoch. de arbitr. lib.* 2. *centur.* 1. *qu.* 80. *n.* 96., e nei termini tanto più odiosi di contumace lo stabilisce il *Brunem. de inquis. proc. cap.* 8. *membr.* 6. *n.* 9.

202. Molte inoltre numerare si possono le cause, nelle quali, concorrendo, o l' una, o l' altra delle riferite circostanze, fu sentito in Toscana dal Giudice il difensore del querelato, tanto prima dell' ammissione della querela, quanto ancora pendente tuttora il Processo, e avanti la trasmissione della speciale inquisizione. Fu ammesso all' oggetto che fosse rigettata la querela nella causa *Aide del* 1824. e nelle cause *Frati, Calamini, e Looz dell' anno* 1827. Fu ammesso inoltre a fine di trattenere il proseguimento degli atti nella *causa Ticciati del* 1825. *e nella causa Tartini Silvatici del* 1828. E il Turno di Revisione pure ammesse i Documenti esibiti a giustificazione dell' innocenza del contumace *Alessandro Negroni* con formale Decreto *del* 29. *Aprile* 1819.

203. In fatti ogni ragione vuole, che nel Processo inquisitorio e avanti, e dopo il suo incominciamento, e prima ancora dell'ammissione della querela, nulla sia trascurato di quel che può condurre alla cognizione del vero, specialmente in favore dell' accusato: E per questa parte tali sono i provvedimenti, i quali o per legge, o per consuetudine si osservano presentemente in Toscana, da potersi ripetere di essi con verità quel che delle disposizioni Leopoldine riguardo agli assenti, e ai contumaci scrisse il *Nani loc. cit. tit.* 20. *cap.* 2. *Adnot.* 6. « ivi « Qua « in re Codex Leopoldinus mirifice excellit, in quo « nihil de absentibus, et contumacibus reis statu- « tum invenies, quod naturalis civilisque ratio non « probet, humanitas autem vehementer non com- « mendet «

204. Ma più io sono andato, e vado meco medesimo ripensando per trovar ragioni, e immaginare obbietti contro il sentimento da me spiegato di sopra, non si è presentato alla mia mente alcuno ragionevole motivo per ricredermene. Quindi servir dovendo alla pura verità torno a dire, che Sempronio ha diritto a sperimentare l' azione per i danni, e la calunnia contro i suoi accusatori; e calunnia manifesta quanto all' imputatagli falsità, e presunta quanto allo stellionato: Senza che mi trattenga dall' opinare in tal guisa la pendenza del giudizio Civile per il titolo dello stellionato. In simili casi non è nuova la cumulazione dei due giudizj Criminali, e Civili in un medesimo tempo, e avanti i respettivi Giudici competenti. Ne fa fede indubitata la costituzione dell' *Imperatore Alessandro in Leg.* 2. *Cod. ad Leg. Cornel. de falsis* « ivi « Sa-

« tis aperte divorum parentum meorum rescriptis
« declaratum est, cum morandee solutionis gratia
« a debitore falsi crimen obiicitur, nihilominus,
« salva exequtione criminis, debitorem ad solutio-
« nem compelli oportere « Alla quale costituzione
secondo il *Cuiacio* ricorreva specialmente il credi-
tore, quando il debitore accusava di falso un Chi-
rografo all' effetto di prender tempo al pagamento.
Cuiacio ad Leg. Penultimam et ultimam cod. eodem
« ivi « Sed addenda est una tantum exceptio, ni-
« si constet iudici debitorem conventum ex Chiro-
« grapho, morandae tantum solutionis causa per ca-
« lumniam obiicere crimen falsi chirographi, quae
» est sententia *Leg.* 2. *Hoc titulo* «

PARTE VI.

205. Prima però che Sempronio si determini a far uso di un rimedio di tanto rigore qual' è l'accennato dianzi, e da non poterne trattenere le respettive conseguenze, una volta che incominciato ne avesse il regolare esperimento, non posso, ne debbo dissimulare, che sarebbe della mia più grande soddisfazione, se mercè di comuni amici fossero fatti rivivere i pensieri di conciliazione, e di pace, ai quali la storia assicura aver pure dato luogo in passato i combattenti dell' una, e dell' altra parte, ma senza effetto.

206. Stando all' ultimo specialmente dei Decreti già emessi dai Giudici Criminali nella presente causa parmi ch' essa preso abbia riguardo agl'accusatori un aspetto, che non è forse lo stesso, col quale mostravasi innanzi; e che se mai la causa fosse adesso da

conoscersi, è da decidersi dai Tribunali Toscani, e cogli usi nostri, e le nostre Leggi, la posizione loro sarebbe la seguente; e sarebbe per avventura ben poco diversa, ovunque dovesse conoscersi previa la compilazione di un processo col metodo inquisitorio.

207. Il terzo Decreto, col quale dai Giudici furono escluse le falsità, è Decreto di Giudici delegati; e che appunto per questo non ammette ricorso alcuno per espressa disposizione del §. 46. *del Regolamento del* 1814.

208. Quindi Sempronio riguardo alle falsità non può esserne tenuto a conto altrimenti. Non fu pronunziata in quel Decrero l'assoluzione di lui *a crimine*? L' assoluzione adunque è *definitiva*, e *irretrattabile*, l' abbiano pronunziata i Giudici delegati, o i Giudici ordinarj §. 194. Quella pronunziazione, o Sentenza di assoluzione può di nuovo essere esaminata, e ricusata eziandio, ma di fronte al calunniatore, e non mai di fronte all' assoluto, conforme fu *deciso* dai *Tribunali Criminali*, che già furono in Toscana sotto diversi nomi, ed anche dalla *Ruota attuale* in varie cause, fre le quali basterà rammentare la causa contro *Francesco Teri* spedita *nel* 1. *Maggio* 1816. *a Relazione dell' Auditor Ciaccheri.*

209. Tanto per le *falsità*; passo ora allo stellionato. E qui convengo primieramente, che le regole sopraespresse condurrebbero a concludere in genere, che il prevenuto di stellionato, e quindi *assoluto ab instantia* potrebbe esser nuovamente accusato, iudi sottoposto a un Processo formale, e infine condannato, e punito, se mai la reità di lui risultasse in modo da mostrarlo meritevole di una pena.

210. Ma soggiungo, che l'applicazione di quelle

regole non può aver luogo nel caso speciale di Sempronio. Non può averlo durante la pendenza attuale del giudizio Civile contro di lui per lo stellionato, opponendovisi oltre i Decreti emessi in proposito dai Giudici perchè non sia proceduto Criminalmente per quel titolo, anche la natura stessa del delitto. Trattasi di delitto privato, riguardo al quale si ritiene generalmente la regola, che l'elezione del giudizio Civile impedisce all' attore di provocare il Giudizio Criminale, finchè non provi concludentemente, che per quanto sia rimasto vincitore nel primo giudizio, non ha però conseguita coll' esecuzione della Sentenza la dovutagli piena indennità. È questa regola ammessa dalla massima parte dei DD., e si ritiene anche dai Giudici della nostra Ruota Criminale siccome tralle altre Decisioni ne assicurano le Decisioni *Lombardi del* 31. *Ottobre* 1821. *cor. Stradetti, Neri, Ciaccheri, e Naldini*, e l' altra *Decisione Sprugnoli del* 6. *Maggio* 1828. *cor. Ferrati, Vannini, Palazzeschi, e Raffaelli.*

211. Osservo finalmente, che anche dopo l'esito del giudizio tuttora pendente per lo stellionato, qualunque sia per essere, o favorevole, o contrario a Sempronio, non sarà mai in potere degl' accomandanti di presentare contro di lui pel titolo di stellionato un accusa Criminale, senza che contemporaneamente sia in facoltà di Sempronio di arrestarne tosto tutti quanti gli effetti proprj delle querele Criminali di un tal genere.

212. I Giudici posti che sieno dai litiganti in istato di dar fine una volta a quel Giudizio, decideranno a prò di Sempronio, ovvero degli accomandanti. Nel primo caso l' assoluto avrà intanto, e con ra-

gione, per escluso ormai dalla Sentenza de' Giudici l' attribuitogli stellionato: e tornando per avventura gli accomandanti ad accusarlo nuovamente per quel delitto, non si starà dall'opporre l'eccezione della cosa giudicata: eccezione da pregiudicar sempre, e perentoriamente all' azione Criminale per quel delitto. Poichè sempre sarà per ricorrere l' argomento, che quel che non è da ammettersi nei giudizj Civili, molto meno lo è nei Criminali, tanto più gravi, e rilevanti, quanto gli oggetti, per cui furono istituiti, sono più stimabili, e più preziosi di quelli sui quali si raggirano i Civili giudizj. *Ant. Matheo de crimin. lib.* 48. *ff. tit.* 16. *cap.* 1. *n.* 5. *Clar. sentent. lib.* 5. §. *Final. quaest.* 2. *n.* 7. *Boss. tit. de pluribus violent. n.* 113. *et Rot. Rom. in recent. part.* 4. *tom.* 2. *dec.* 146. *e part.* 9. *t.* 1. *dec.* 274.

213. Nel secondo caso nascerà senza dubbio per diritto l' azione a favore degli accomandanti contro Sempronio per conseguire l' indennità, che sarà stata ordinata dai Giudici nella Sentenza. Potrebbero anche gli accomandanti per le cose notate §. 201. e 208. trovarsi nella circostanza di ricorrer di nuovo e legittimamente all' azione Criminale per lo Stellionato; qualora, cioè, sperimentate l' esecuzioni ottenute in danno di Sempronio nel Giudizio civile, fossero in grado di provare essere riuscite infruttuose al conseguimento della suddetta indennità. Ma questo è quello, che in fatto a parer nostro non sarà per verificarsi giammai; persuasissimi, come siamo, che Sempronio notificatagli nelle debite forme la Sentenza de' Giudici, vorrà, e potrà scaricarsi tosto a pronti contanti del debito pel titolo dell' indennità, e mettersi così al coperto da

qualsivoglia ulteriore molestia giudiciaria per parte dei suoi avversarj. Di vero nella guisa medesima, che nello Stellionato l' elezione del giudizio civile fa sì, che in pendenza di esso l' attore non sia ammesso all'esperimento dell' azione Criminale, anche la totale indennità ottenuta col mezzo di quel giudizio gli forma ostacolo per non esservi ammesso nemmeno successivamente. Tanto innanzi alle Leggi, e conseguentemente anche ai Tribunali son sospetti di animo mal disposto coloro, i quali, salvi ormai interamente nell' interesse, esibiscono querele criminali colla certezza di non poterne ritrarre altro, che il miserabile piacere di vedere avvolto in nuove vessazioni, chi lo fù già abbastanza, e non cessò di esserlo, finchè fù loro debitore. Opportunamente su tal proposito l'Imperatore Alessandro in *leg. 1. cod. de Crimin. Stellionat*; e i Dottori pure, quando parlano dello Stellionato che cessò di esser nocevole. *Ant. Matth. de crimin. lib. 47. ff. tit. 13. cap. 2. n. 3. Paoletti instit. Theor pract. crimin. lib. 4. tit. 3. de Stellion.* ove assegna la ragione di quella regola e la dimostra adottata dai Tribunali Toscani.

214. Dopo quel, che si è avvertito nei cinque precedenti paragrafi è facile l'arguire, quale sia adesso lo stato della Causa, quanto a Sempronio, e quanto agli accomandanti. Questi possono essere querelati formalmente di calunnia manifesta per la parte delle falsità, e di calunnia presunta, e prossima alla manifesta per la parte dello Stellionato. Sempronio non può essere nuovamente accusato per le falsità. Potrebbe esserlo per lo Stellionato, qualora in suo danno ne risultasse la prova nel giudizio civile, che

pende tuttora. Avrebbe però a sua libera disposizione, siccome vedemmo di sopra, il rimedio pronto, e facile per sottrarsi tosto da qualunque dei non piacevoli effetti, i quali altrimenti sarebbe egli per sperimentare in conseguenza di quell' accusa.

215. Ma sia pure, quale si è adesso descritto, lo stato di Sempronio, quanto alle accuse già presentate contro di lui, e alle altre, che, ultimato il pendente Giudizio civile, presentar si potrebbero dagli accomandanti. Quale accoglienza sarebbero per fare i Giudici ad una accusa di calunnia contro gli accomandanti medesimi, se mai Sempronio s' inducesse ad esibirla, e ratificarla nelle debite forme, obbligatovi dalla mancanza di ogni altro mezzo di riparare all' onor suo vilipeso, e non per una diversa ragione qualunque? Trattandosi in genere di decreti o di Sentenze interlocutorie, o difinitive da proferirsi dai Giudici nelle cause introdotte, o prossime a introdursi avanti di loro, fù e sarà sempre temerità il presagire con un'aria qualunque di sicurezza il tenore degli uni, e delle altre. Molto più che nei Giudici soli per la natura stessa, e in forza del loro ministero può concorrere la piena, e certa cognizione del fatto, e di tutte le sue particolari circostanze; senza la quale si rende impossibile il profondo ed accurato esame, che preceder dee alla pronunziazione di qualsivoglia Decreto, e Sentenza. Congetturando solamente è permesso di predire, e non mai di assicurare quel, che i Giudici saranno per pensare e per decidere riguardo all' una o all' altra delle singole cause non ancor risolute: e gl' invitati a scrivere Voti consultivi o civili, o crimiuali, in sostanza predicono più, o meno il sentimento dei Giudici,

ma intendono sempre di farlo congetturando solo, e non altrimenti.

216. Ora per quanto io posso congetturare, all' accusa contro gli accomandanti presagirei per la parte de' Giudici un accoglienza conforme alla dimanda di Sempronio. Che per ammettere le querele, e per far quindi delle ricerche in genere degli autori dei delitti in esse indicati, senza impedir loro frattanto il libero godimento de' proprj diritti, si abbiano per sufficienti, indizj di minor peso di quelli, che si richiedono per la speciale inquisizione, e molto più per la condanna dell'imputato, l' insegnano concordemente i Dottori; lo conferma la pratica comune a tutti i Tribunali; e lo rilevò opportunamente il Turno di Revisione della Ruota Criminale di Firenze nel *Decreto in Causa Fabbroni de' 12. Maggio* 1818. *cor. Riccieri, Neri, e Della Pura* Giudici delegati dall' I. e R. Consulta. Ed il *Poggi* ne avverte nelle sue *Istit. Crim. lib.* 1. *cap.* 2. §. 33. *vers. verum*, che all' oggetto dianzi indicato si richiede solo, che il Giudice ravvisi assistita l' imputazione, ossia l' accusa da argomenti *probabili*, quali sarebbero nel caso nostro, seppur non mi inganno, gli argomenti riepilogati nel §. 158.

217. Ai quali sembrerebbe potersi unire altro argomento, che avrebbe la sua base nel §. 84. della Legge del 30. Novembre 1786. Le parole di questo paragrafo sono le seguenti « ivi « Comandiamo « inoltre a tutti i Giudici, Cancellieri, e Attuarj « di tutti i Tribunali del Gran-Ducato, che qualora saranno prodotte avanti di loro scritte, parti- « te di libro, recapiti, o istrumenti, contro i quali

« il reo convenuto abbia opposto eccezione di scrocchio, di usura riprovata, di fraude, o altra simile, che in qualunque modo induca *un ragionevole, e bastantemente fondato sospetto* d'illecito negoziato, sospesa l'esecuzione del giudizio civile, rimettano al respettivo Tribunale Criminale i detti Documenti; ed il Tribunale Criminale avrà in conseguenza l'obbligo indispensabile di procedere *ex officio*, sentita la parte che si dichiara lesa, alla verificazione di quanto sarà stato opposto per devenire a quelle determinazioni, che saranno di giustizia. « Nel detto paragrafo si parla di recapito, e di partita di libro, o di altro simile documento prodotto dall'attore avanti all'Attuario, Cancelliere, o Giudice civile, e da questo inviato o rimesso al Tribunale criminale in seguito dell'eccezione di scrocchio, di fraude, o di usura opposta dal reo; Se ne parla come di un atto colpito dalla dichiarazione del Ministro civile, che reputò valevole l'eccezione a far nascere il ragionevole, e bastantemente fondato sospetto di un negoziato illecito; E si ordina dal Legislatore, che il Tribunale criminale proceda subito contro l'Autore della sospetta reità, e che proceda *ex officio*, e senza potersene dispensare, affinchè verificata nelle forme ne sia punito l'autore, o non verificandosi sia assoluto.

218. Conformemente al detto fin quì la dichiarazione del sospetto emessa dal Ministro civile, e l'invio d'alcuno dei documenti nominati dal Legislatore in quel paragrafo al Tribunale criminale, incominciò ad equivalere in Toscana all'ammissione della querela, e ad autorizzare di per se sola la procedura criminale In seguito lo stabilì per re-

gola costante il Turno di Revisione della Ruota Criminale di Firenze nella *Causa Aide de' 9. Luglio 1824. cor. Biondi, Raffaelli, e Bologna,* Giudici Delegati dall'I. e R Consulta.

219. La Legge nel §. 84. parla espressamente dello scrocchio, e delle eccezioni addotte dalla parte lesa, e inducenti il sospetto d'illecito negoziato. Sembra però, che la disposizione suddetta sia da estendersi per parità di ragione agli altri delitti pubblici, fra i quali è la calunnia compresa.

220. Or di fronte alla preallegata Sovrana disposizione potrà o nò essere tranquillo Sempronio intorno all'ammissione della querela per calunnia, se i motivi indicati al §. 144. fossero per determinarlo a presentarla effettivamente? Perchè lo sia, concorrono i riscontri tutti sparsi quà e là in questo scritto, ed uniti poi in gran parte nel §. 145. Concorrono invece delle dichiarazioni dei Ministri, e Giudici civili, tre ben ponderati Decreti, emessi ciascuno in tre diversi tempi, e da tre diversi Turni di Giudici, e sempre dietro le conclusioni del Ministero Pubblico; Decreti tutti concordi nel rigettare tre distinte formali accuse esibite in danno di Sempronio dagl' Accomandanti: Decreti che nelle questioni intorno ai delitti, e alle accuse dei delinquenti son tanto più valutabili delle dichiarazioni di Ministri civili, quanto più deferir si dee al giudizio dei primi, che a quello dei secondi per la grandissima differenza del loro respettivo Ministero. Concorre il motivo del terzo Decreto in cui vengono escluse le falsità imputate a Sempronio, e che quando anche non si volesse riconoscere come parte della disposizione, sarebbe almeno da rite-

nersi come inducente un sospetto della calunnia degli accusatori, ed un sospetto veemente al pari, ed anzi assai più grave di quello, il quale proviene dalle dichiarazioni dei Ministri civili. E finalmente concorre l'altro motivo del Decreto medesimo, nel quale i Giudici dopo avere riconosciuto in Sempronio il diritto di rinunziare i progetti d'accomodamento statigli fatti per parte de'suoi Avversarj, si spiegano nella seguente maniera, cioè « Ch' egli « (Sempronio) trovava di suo interesse che nel « Foro criminale si conoscesse, e pronunziasse sull' « ammissibilità, o inammissibilità della querela in « quel Foro contro di lui presentata, e ratificata. « Mentre essendo la querela diretta ad attaccare giu- « ridicamente il suo onore, e il suo interesse, poteva « esigere, che giuridicamente il suo onore, e il suo « interesse fosse garantito dall'attacco a ragione co- « nosciuta, e giudicata, «

221. Il diritto, che allora i Giudici riconobbero in Sempronio, io per me non saprei vedere, come potrebbe essergli contrastato presentemente.

Che è quanto in senso di verità, e per la sola giustizia.

Laonde ec.

Firenze 18. Marzo 1830.

Ossequiosissimo
Cavaliere Luigi Cremani
Consigliere Aulico.

VOTO

PER LA VERITÀ.

I Signori Emanuelle Fenzi, e LL. CC. nella lor qualità di Socj in Accomandita della cessata Ragion commerciale G. B. G. Carbonai e CC. nel 7. Maggio 1829. presentarono contro al Sig. Abramo Fermi una querela, nella quale lo accusarono di falsità in recapiti commerciali, sostenendo, che a proprio comodo avesse intercalato tanto in un Libro Salda-Conti quanto in una Cambiale la dizione e *CC*: convertendo così a proprio profitto un debito del Carbonai, in un debito della sua Ditta, e dopo avere nella loro querela articolate quelle supposte due falsità invocarono, nella ratifica che in giudizio ne fecero contro dell' accusato, il rigore della Toscana Legge del 2. Febbrajo 1825., la quale nello scopo politico di difendere la lealtà de' commerci sottopose indistintamente alla pena de' lavori pubblici qualunque falsità in recapiti commerciali.

Per bene apprezzare, e comprendere il vero, e segreto fine di questa querela, che fu nel sistema degli accusatori la *terza*, convien conoscere, che avendo in primo luogo i Signori Emanuel Fenzi e CC. querelato nel 14. Ottobre 1828. il Sig. Abram Fermi di stellionato non senza indicare successivamen-

te la pretesa falsità del Libro Salda-Conti, colla quale crederono di assicurarne meglio l'effetto, fu ad essi negato dal Turno di Revisione con il Decreto del 13. Novembre di quell'anno lo iniziar del Processo per la mancanza dei fondamenti che necessarj pur'erano al sostegno della imputazione da essi contro l'accusato dedotta. A questa prima querela già rigettata, successe una seconda nel 4. Aprile 1829, e questa obiettò al Sig. Fermi il delitto dello stellionato, deducendo come altrettanti indizj del falso innominato, non che il nominato falso del saldaconti precedentemente allegato, ma quello inoltre di una cambiale.

L'accusato chiese allora al Direttore degli atti, che trattandosi di *delitto privato*, fossero rimandati gli accusatori al pendente commerciale giudizio, nel quale i fatti, donde intendevasi desumere il titolo dello stellionato, erano stati da essi già articolati, e dedotti.

Questa istanza sembrò a quel Magistrato giusta e attendibile, ed in tale opinione esso pronunciò il Decreto del 30. Aprile 1829., il quale rinviava al Turno di Revisione la seconda querela. Gli accusatori conoscevano questo fatto, e ne presagivano, nulla cambiando nella posizione in cui le cose trovavansi, una risoluzione ad essi non favorevole.

La terza querela del 7. Maggio fu allora esibita, ed in questo nuovo apparato è facile scorgere, che i Signori Emanuel Fenzi e LL. CC. intesero di vibrare con quella querela contro del Sig. Fermi un arme di tempra viemeglio affilata di quel che lo fosse l'accusa di stellionato, nel quale in realtà tutto il lor danno (se vero pur fosse stato) po-

teva consistere, e nella pubblica accusa del falso tentarono di suscitare un nuovo ordigno giuridico, il quale pel nuovo punto di vista in cui consideravalo la Legge del 2. Febbrajo 1825., poteva supplantare, o rendere men valutabili le antiche regole giurisprudenziali, che consideravano la falsità preordinata allo stellionato come mezzo di questo titolo di delitto nella sua specie separato e distinto.

Lo zelo, che colla novità, e colla esemplarità della pena avea spiegato la Legge del 2. Febbrajo 1825. contro le falsità commesse in commerciali recapiti, avea dovuto mettere all' erta quello de' pubblici accusatori, e quello pure dell'uffizio del Giudice al solo nome, al solo suono di simili falsità.

Ma i Signori Emanuelle Fenzi e LL. CC. furono colla loro querela del 7. Maggio, nella quale di falsità in recapiti mercantili vociferavano, quasi la voce di chi grida nelle solitudini del deserto. Niuno a questa voce rispose: Il querelante pubblico non si scosse in udirla, e non muovendosi non temè d' esser redarguito di prevaricazione o dalla giustizia, o dalla polizia, supplemento salutare della giustizia.

Sebbene la solitudine soglia spesso raddrizzar l'animo, non che elevarlo, e farlo ravvedere de' proprj torti, se ne ha, questo universale silenzio dell' accusator pubblico, e dell' uffizio del Giudice non richiamò i Signori Emanuel Fenzi, e LL. CC. a più retti, e moderati pensieri.

Il Decreto del. Turno di Revisione del 12. Maggio 1829. ritenendo le supposte falsità come famulative al delitto dello stellionato, rigettò con la se-

conda querela del 4. Aprile anco la terza del 7. Maggio sul fondamento, che ricevevano entrambi pregiudizio dalla pendenza della lite civile, e reso questo Decreto soggetto alla Revisione di Giudici Delegati richiesta dai querelanti, mentre nel 17. Ottobre 1829., fu da quei Giudici confermato, e dichiarato giusto nel tema ipotetico della sussistenza delle due falsità, non fu omesso di rilevare, che le falsità sopraespresse erano visibilmente, innegabilmente, e per propria implicita confessione degli accusatori insussistenti di *fatto*.

In questa posizione di cose il Sig. Abram Fermi m'interroga se in senso di verità io creda da lui proponibile per il capo delle smentite falsità contro i Signori Emanuelle Fenzi e LL. CC. l'azione della calunnia.

Sebbene io e per il mio tenore di vita, e per gl'impegni miei cattedratici siami di gran tratto dilungato dall'attivo esercizio della Giurisprudenza Forense, non posso alle doti d'animo, che il Sig. Fermi distinguono: alla inquieta, e penosa situazione in cui la pervicacia de'suoi Avversarj lo colloca: alla eminente, e luminosa giustizia della sua causa negare il mio voto, col quale per la competenza dell'azione della calunnia rispondo.

La sincerità di questo mio voto sia a lui, e a chi vorrà pur leggerlo manifesta, pensando, che a sostegno di querele, e di accuse non scrissi mai memore forse del detto di *Quintiliano Inst. Orat. lib.* 5. *c.* 13. *n.* 3. *in fin.* « Nam ut quod sentio « semel finiam, tanto est accusare quam defendere, « tanto facere quam sanare vulnera facilius. «

Ma in realtà lo scrivere per la competenza dell'

azione della calunnia nel caso non è accusar ma difendere: mentre la sola azione della calunnia coraggiosamente, e senza altri riguardi proposta dal Sig. Fermi contro ai suoi Avversarj in giudizio, può una volta porlo al coperto, e dalle molte tergiversazioni, colle quali essi tentono di rendere interminabile il civile giudizio, e dalle minacce di nuove querele, colle quali lo assalgono.

La competenza dell' azione della calunnia mi sembra nel caso evidente, innegabile, se si considera

1.° Il *titolo*, che stabilisce la falsità dell'accusa.

2.° Il *consiglio* di chi la presentò in giudizio.

3.° La *inescusabilità* dell' accusatore.

4.° L' indole del *falso* che l'accusa contiene.

Le quali quattro proposizioni in quattro separati e distinti Articoli dimostrerò.

ARTICOLO I.

Del TITOLO *da cui è stabilita la falsità dell' accusa.*

È di regola, e l'ordine de' pubblici giudizj lo esige, che al reo *assoluto* soltanto sia lecito querelar di calunnia l' accusatore mentre la sentenza assolutoria apre il campo o al pubblico o al privato interesse di esaminar la condotta di chi accusò sia per la tergiversazione, sia pure per la calunnia *Ant. Math. de criminibus ad lib.* 48. *ff. tit.* 17. *cap.* 3. *per tot.* senza bisogno di entrar nella disputa se il medesimo Giudice dell'assoluzione deb-

ba della calunnia decidere, e di cui *Nani not. ad Math. loc. cit. Filangieri scienza della Legislazione lib.* 3. *part.* 2. *cap.* 32.

Le querele presentate dai Signori Emanuelle Fenzi e LL. CC. contro al Sig. Abramo Fermi aprirono un giudizio ignoto ai Romani, ed al Comune Diritto.

I Romani, e il comune diritto non conobbero nel criminale giudizio altri giudici, se non quelli, che, contestata trà l'accusatore ed il reo solennemente coll'assertiva, e colla negativa la lite, la dovevano definitivamente decidere o coll'assolvere, e col condannare *Boehemer. Elementa Jurispr. Criminal. sect.* 1. *cap.* 17. §. 284.

Il dritto Romano non conobbe un giudizio preliminare, nel quale una sezione di Giudici diversi da quelli, che doveano poi o condannare, o assolvere, fossero incaricati di stabilire *pregiudicialmente* sull' ammissibilità o inammissibilità dell' *accusa.*

Questo nuovo metodo inventato da moderni, ed ignoto agli antichi fu tutto stabilito nell' interesse dell' accusato in quanto con un Giudizio preliminare sull' accusa, e sulla sua ammissibilità si volle troncare il corso alle manifestamente temerarie, o calunniose onde la introduzione d' un giudizio sopra simili accuse non vessasse inutilmente, e senza profitto di alcuno la innocenza ingiustamente perseguitata. In questo spirito fu istituita, la camera delle accuse, ad imitazione della quale il Turno di Revisione fu concepito. *Meyer esprit et origine des institutions judiciaires été vol.* 4. *pag.* 458. « ivi «
« Chambres des mites en accusation. En adoptant
« le jury dans la nouvelle Législation Française,

« l' assemblée constituante, ainsi que les autres gou-
« vernemens qui se succédérent avec rapidité pen-
« dant la révolution, ne pouvaient manquer de re-
« cevoir cette institution dans toute sa plénitude,
« qui paraissait offrir une garantie plus forte pour
« la sûreté individuelle et la liberté de chaque ci-
« toyen: la distimction du jury d'accusation et de
« jugement passa dans les lois nouvelles. Les auto-
« rités, soit administratives, soit judiciaires, pou-
« vaient exercer le droit inhérent à la magistratu-
« re de faire arrêter des malfaiteurs en flagrant dé-
« lit, ou ceux que des soupçons graves designaient
« comme auteurs d' un crime; mais il n' apparte-
« nait qu' aux citoyens eux-mêmes de decider s'il
« y avait lieu à traduire leur concitoyen devant
« les tribunaux criminels, et il fallait une ordon-
« nance rendue par la nation elle-même, rapresen-
« teé par douse individus pris au hasard dans le
« nombre des citoyens actifs, avant qu' un prevé-
« nu ne pût étré exposé à l' épreuve flétrissante
« qui résulte d' une instruction criminelle «

Ma se un giudizio sull' ammissibilità dell' accusa fu introdotto dalle Leggi interamente nell' interesse del reo, non può certamente un simil giudizio, ed i suoi resultati ritorcersi contro di lui, e convertirsegli in danno. Non può dirsi, cioè, che avendo il resultato di questo giudizio dichiarata inammissibile l' *accusa*, accusa non siavi, e quindi sentenza assolutoria non siavi: di guisa che non possa il reo contro un accusatore, la di cui querela fu dichiarata inammissibile, promuover giudizio per il titolo della calunnia.

Questo discorso potrebbe forse rettamente pro-

cedere se l'accusa fosse stata dichiarata inammissibile o per la sua forma non interamente nel voto della Legge adempita, o per qualche dilatoria eccezione, di cui fossero stati o l'accusa, o l'accusator suscettibile.

Ma non è luogo certamente ad impugnare la pariformità della forza, e degli effetti d'un Decreto del Turno di Revisione, e d'una Sentenza del Turno Decidente quando il Decreto assolve come la Sentenza avrebbe potuto assolvere dichiarando insussistente, e smentita in fatto la falsità, che dovea servir di base all'accusa.

Nè si può dire nemmeno, che nel Decreto del Turno di Revisione assoluzione per il capo della falsità non vi fù, in quanto la dispositiva di quel Decreto rinviò l'affare al Commerciale giudizio, e quindi assunse carattere di Decreto meramente *ordinatorio*, e *regolamentario* della competenza, e non di Decreto nel merito.

I motivi del Decreto del delegato Turno di Revisione dimostrarono insussistente, e smentita la falsità, e questa considerazione era necessaria alla dispositiva. Per accertarsene serve che si ricordi la nuova disputa promossa avanti quel Turno.

I querelanti non avevano accettato il Rescritto, che concedeva loro la Revisione del Decreto del 12. Maggio 1829. ed avevano invece renunziato alle accuse criminali già presentate. Costoro protestavano di non volere altrimenti sperimentar la via criminale, e di limitare la causa ai soli effetti civili, e dietro tali proteste concludevano, che siccome il Fermi otteneva da queste loro dichiarazioni il pieno suo intento, diveniva inutile la pronunzia dei Giudici delegati.

Il Fermi all' opposto ricusava di accettare quella renunzia alle accuse, ed insisteva perchè il Decreto sulla revisione emanasse. Egli osservava, che questo esito era voluto non tanto dal proprio decoro, quanto ancora dal proprio interesse, mentre voleva viemeglio assicurare a se stesso l'esperimento dell' azione della calunnia, a cui gli dava la propria innocenza diritto.

In questa scissura fra i litigatori i Giudici delegati dovevano avanti a tutto riflettere se la renunzia dell' accusatore dall' accusato non accettata fosse loro di ostacolo a pronunziare, e decidere, ed adottando la opinione negativa doverono necessariamente fondarsi sulla utilità, che la decisione era per arrecare al decoro, e all' interesse dell' accusato.

In questo senso la esclusione della falsità per le sue basi di *fatto* influiva nella dispositiva, e le appianava la via, mentre provava più chiaramente quella utilità in contemplazione della quale il Turno avea pensato dover decidere non ostante la renunzia all' accusa. Ciò dimostra essere questo il caso, nel quale ha luogo la regola che la dispositiva della Sentenza deve ricevere forza, vigore, ed interpetrazione dai motivi, che l' animarono *Rot. Flor. inter. recoll. in Thesaur. Ombr. vol.* 4. *dec.* 10. *n.* 6.

Ed altronde qualunque sia il Giudice il quale dichiarò insussistente il delitto, e quindi assolse l' accusato, non è più lecito contro di esso proporre l' accusa, e la nullità della dichiarazione di assoluzione può suol derivare dall' essere stato il Giudice da false allegazioni ingannato *L.* 2. *Si ex fals. instr. L. Divus* 33. *ff. de re judic. L. Si Praetor.* 75. *ff. de judic.*

ARTICOLO II.

Del pravo CONSIGLIO *degli accusatori nell' accusare.*

Si concorda, che se la dichiarazione della falsità dell' accusa è il necessario estremo, nel concorso del quale può l' accusato querelare il suo accusator di calunnia, questa dichiarazione di falsità non è per se sola sufficiente a provarla, e che nel titolo della calunnia, come in ogni altro titolo di delitto, provato il materiale che lo costituisce, conviene indagarne il formale o nella colpa, o nel dolo. In questo senso rispose il Giureconsulto nella *L.* 1. §. 3. *ff. ad Senatus Consultum Tarpill.* « ivi « « Nam ejus rei inquisitio arbitrio cognoscentis com- « mittitur, qui *reo absoluto de accusatoris incipit* « *consilio quaerere*, qua mente ductus ad accusa- « tionem *processerit* «

Or qual fu nel caso il consiglio, e la mente degli accusatori nel querelare di falso in mercantili recapiti il Sig. Fermi?

Non fù già in essi o mente o consiglio provvedere all' interesse loro col cercare nella via criminale il mezzo più poderoso, e più facile di sottrarsi al pagamento de' debiti, de' quali il lor istitor Carbonaj avea gravata la loro accomandita. A quest' oggetto la querela di stellionato bastava, e bastava pur anco il giudizio civile dagli accusatori volontariamente promosso.

La querela di falsità sproporzionata al bisogno della posizione, e del pecuniario interesse de' Signori Emanuelle Fenzi e LL. CC. svela altro consiglio: quello cioè di denigrare, e di nuocere.

Altronde il Decreto del Turno di Revisione ha stabilito in fatto, ed è divenuto agli accusatori innegabile, che la sincerità del libro Salda-Conti e della cambiale Mortera era provata da circostanze ad essi in antecedente notissime « ivi « Giovando « poi osservarsi in fatto, che se pure esistesse fal- « sità nella chiamata intestatura del libercolo di « conteggio, tante altre firme successive esistono « in quel libercolo non attaccabili di falso ; E che « la Cambiale sulla quale si pretende pure falsità « è cambiale prodotta per parte di Fermi, estinta, « fuori perciò di ogni uso commerciale, ed estin- « ta a profitto dell' accomandita Carbonaj e CC. « che se ne valse a dimettere un debito incontra- « stabilmente suo proprio «

Agirono dunque essi in onta alla verità, che era lor manifesta, e se non simularono cosa alcuna a sostegno della loro accusa, dissimularono però nel pravo intento di nuocere all'accusato circostanze di fatto, le quali per se sole bastavano a riconoscere come insussistente, e falsa l'accusa. Ora il dolo non si verifica ne' soli atti di simulazione, ma si sostanzia pur'anco negli atti di provata dissimulazione *Ant. Math. de criminib. ad lib.* 47. *ff. tit.* 13. *cap.* 1. *n.* 4. « ivi « Dissimulat enim non solum qui re- « ticet, sed et qui mentitur ipsisque mendaciis cal- « liditas inesse potet: imo et dissimulatio callida « veris rerum aestimatoribus mendacium est. « *De Felice Dictionnaire de Justice et vol.* 4. *pag.* 668. *col.* 1. « ivi « Dissimulation garder le silence sur « ce que l'on suit, faire la verité que l'on connoit, « faire en secret des actes, qu'on ne veut pas qui « soyent çus, lorsque personne n'a le droit d'exi-

« ger de nous la connoissance de ces vèrités ou de
« ces actions, ce n'est pas *dissimulation*; ce peut
« être l'effet d'une sage et prudente réserve qui
« même est louable, lorsqu'elle est utile à nous sans
« être nuisible aux autres. Composer ses paroles et
« ses actions, de maniere que les autres ne puissent
« pas découvrir ce que nous pensons, ce que nous pro-
« jettons, ce que nous faisons, c'est là *dissimuler*.
« Cette *dissimulation* n'a rien de condamnable, mo-
« yennant trois conditions; la prèmiere que ceux à
« qui nous cachons ainsi nos pensées, nos intentions,
« nos projets, nos démarches, ne soyent pas dans le
« cas, ni dans le droit d'exiger de noùs le compte fi-
« dele de ce que nous cachons; la seconde que par ce
« voile que nous mettons sur nos desseins et nos
« actions, nous ne fassions ni tort ni dommage à au-
« cun individu, ni à la société; enfin que ce voile
« soit nécessaire pour notre avantage, sans nuire à
« celui d'autrui. «

ARTICOLO III.

Della INESCUSABILITA' *degli accusatori*.

Quanto osservai sul meditato studio di nuocere, che animò le querele de' Signori Emanuelle Fenzi e LL. CC. stà ad escluderne la temerità, la irriflessione, la perturbazione dell' animo in mezzo alla quale può talvolta essere proposta la falsa accusa, ne' quali termini ella è dichiarata scusabile. Così il Giureconsulto Marciano nella *L.* 1. *ff. ad Senatus Consultum Turpill.* « ivi « Quaeri potest si ita fue-
« rit interlocutus Lucius Titius temere accusasse

« videatur an calumniatorem pronuntiasse videa-
« tur ? Et Papinianus temeritatem, facilitatis ve-
« niam continere, et inconsultum calorem calumniae
« vitio carere: et ob id hunc nullam poenam su-
« bire oportere. «

Non si tratta altronde nel caso, e nella obiezione, che gli accusatori fecero al Sig. Fermi del falso, di cosa, la quale per qualchè apparenza ingannevole, e per qualchè immaginabile verisimiglianza potesse illuderli, sicchè senza lor dolo manifesto mancasse loro fra mano la prova di delinquenza, ne' quali termini è pure scusata la falsa accusa *L. 2. §. Sed non utique et §. seq. D. ad Senatus Consultum Turpill. L. Fustibus 16. C. Ex quib. caus. infam. irrog. L. 3. C. de calum. Cicero pro S. Roscio* « ivi « Innocens est quispiam, suspicione ta-
« men non caret; ei qui hunc accuset, possim ali-
« quo modo ignoscere; cum enim aliquid habeat,
« quod possit criminose ac suspiciose dicere, aper-
« te ludificari, et calumniari sciens non videatur.
« Et mox, vos autem maxime debetis in eos im-
« petum jacere, qui merentur, deinde, si voletis,
« etiam tum, cum verisimile erit aliquem commi-
« sisse, suspicione latratote, id quoque concedi po-
« test, sin autem sic agitis, ut arguatis quidem
« aliquem patrem accidisse; neque dicere possitis
« aut quare, aut quomodo, ac tantum modo sine
« suspicione latrabitis, crura quidem vobis nemo
« suffringet etc. «

Manifesta era la insussistenza della falsità, e quindi evidente, e manifesta fu la calunnia nell' accusa, che la obiettò all'innocente: manifesta perchè smentita dal fatto stesso degli Avversarj, del

quale niuno può allegare ignoranza *Sacra Rot. Rom. in recent. dec.*, 289. *n.* 48. *p.* 6.; manifesta perchè nascendo dal fatto proprio non ignorabile, ella salta per così dire agli occhi di tutti. *Poggi Elem. Jurispr. Criminalis lib.* 2. *cap.* 16. §. 84. « ivi « Evi-
« dens calumnia quae statim in oculos incurrit. »

Or sebbene sia vero, che alcuni accusano *senza timor di calunnia*, e fra questi coloro, che accusando perseguitano la ingiuria propria, e quella de' suoi *L. Mater. L. Calumniae Cod. de calumn. L. Si cautiones Cod. de his, qui accusare non possunt*, questa regola non procede nè indistintamente, nè sempre.

La forza di questa regola stà tutta nel riflesso del *giusto dolore*, che spinge l'ingiuriato all'accusa, e tutti sanno quale scusa il giusto dolore sempre si conciliò dalle Leggi, e in termini di fatto capace d' ingerir giusto dolore parlan le Leggi, che certe persone assolvono dal timore della calunnia.

Ma all'effetto di sostener questa scusa è necessario un fatto ingiurioso per se stesso capace ad aver eccitato un dolor giusto, e scusabile nella persona, che accusa, lo che nel caso non si verifica; mentre nella specie presente il preteso delitto fu tutto congetturato, tutto immaginato dagli Avversarj nell'interesse, che essi ebbero a non pagar gl' impegni della Ditta Carbonai e CC., e chi agisce meditatamente non può dirsi agire con iracondia.

Ma poichè la calunnia fu manifesta: poichè gli Avversarj non potettero presentare la falsa accusa se non *dissimulando* fatti ad essi notissimi, e quindi agendo con dolo, egli è certo chè nel caso si ve-

rificò quella *improba*, e *manifesta* calunnia, per la quale neppure le *eccettuate* persone possono invocare una scusa *Ant. Math. de Criminib. ad lib.* 48. *ff. tit.* 17. *cap.* 3. *pag.* 526. « ivi « Ex quibus
« locis generaliter colligere possis, eos qui sine
« metu calumniae accusant, puniri tamen ob eviden-
« tem calumniam, et manifestam improbitatem.
« Sed huic sententiae duo opponi poterant. Prius
« siquidem personae enumeratae notarentur ob evi-
« dentem calumniam, nulla jam esset differentia
« inter has, et alios accusatores; nam in genere de
« accusatoribus responsum est in *d.* §. *Sed non*
« *utique*, poenam non irrogari, nisi in evidenti
« calumnia deprehensis. Respondeo, gradus quosdam
« evidentiae esse; nam si quis nullo dolore vel
« errore inductus accuset eum dolo malo a quo,
« non solum culpa, sed et suspicio criminis, abe-
« rat, si probetur pecuniam datam acceptamve esse;
« coitum esse improbe in alterius perniciem, eviden-
« tissima calumnia est, ob quam etiam exceptae
« personae puniri possunt. At si levi quidem suspi-
« cione oneretur reus, argumentis autem fortiori-
« bus exoneretur, idque ipsum sciverit accusator;
« hoc casu exceptae quidem personae calumniae poe-
« nam non timebunt; at reliqui vix effugient; do-
« lus enim est, accusare eum, qui plurimis argu-
« mentis defenditur, paucissimis, aut levissimis
« oneratur. Nec huic responsioni adversatur, quod
« Cicero loco ante adducto scribit, ignosci posse ei,
« qui suspicione laborantem accusat. Haud dubie
« enim Cicero loquitur de eo casu, quo suspicio
« praegnans, et gravior est. Sed nec dicit simplici-
« ter, ignoscendum esse; verum, posse se aliquo

« modo ignoscere; quoniam totum hoc ad judicis
« cognitionem pertinet, ut Papinianus scribit *in d.*
« §. *Sed non utique,* qui absoluto reo, de accusa-
« toris incipit consilio quaerere, qua mente ductus
« ad accusationem processerit. At non querit idem
« de consilio exceptarum personarum; si tamen
« improbitas earum ita evidens sit, ut in ocu-
« los incurrat, his quoque calumniae poenam in-
« fligit. «

ARTICOLO IV.

Dell' INDOLE *della calunnia nel caso.*

Nulla vi ha nel caso presente che improprj il delitto considerato quanto al danno dell'accusato.

Non è da dire, che la falsa accusa non avendo potuto suscitare il giudizio non ha arrecato alcun danno all'accusata persona. La falsa accusa ancorchè non abbia ottenuto il suo intento, e non si sia per così dire ne' perniciosi effetti suoi consumata colla condanna dell'innocente, è sotto la fallace apparenza d'un attentato un proprio e vero consumato delitto. *Renazzi Elem. Jurispr. Crim. lib.* 1. *cap.* 4. §. 8. *pag.* 74. « ivi « Qui sciens dolo malo
« falsum crimen intendit nullam quidem realem
« noxam proprie alteri infert; sed tentat solum huic
« creare periculum, conaturque ejus bona, famam,
« caput in discrimen adducere. Quamquam vero
« detecta falsitate *calumnia* effectu caruerit; ini-
« quus tamen iste conatus alteri iniusta accusatio-
« ne nocendi pro crimine debet haberi (§. IV.)
« Jus enim est civibus non solum ut immunes

« habeant ab alienis iniuriis; sed etiam ut nemo
« conetur eorum fortunis, bono nomini, ac vitae
« struere insidias. Quum ergo calumniatores pecu-
« liare hujusmodi Civium jus, quod cunctis sanctum
« debet esse, atque intemeratum, nefario conatu in-
« tervertere tentaverint; eorum audacia, etsi fru-
« stra cesserit, Romanis Legibus justissime crimini
« ipsis tribuitur severe coercendo, ut vindicando.
« Itaque accusator, de cujus calumnia absoluto reo
« Judex pronunziaverit ex Edicto Praetoris infamiam
« incurrit. (*d. lib.* 3. *tit.* 2. *leg.* 1.) juxta consti-
« tutiones Imperatorias patitur talionem, (*Cod.*
« *lib.* 9. *tit.* 46. *leg.* 10.) id est ea poena est affi-
« ciendus, quae accusatum mansisset, si crimen
« obiectum probasset. Quum *Burrhus*, una cum
« *Pallante*, accusatus esset a *Paeto* quodam exer-
« cendis apud aerarium sectionibus famoso, consen-
« sisse, ut *Cornelius Sylla* ad imperium vocare-
« tur, detecta calumnia accusatori exilium irroga-
« tum, et tabulae exustae sunt, quibus obliterata
« aerarii monimenta retrahebat. «

Nel rigor dei principj però l'accusa falsa presentata, e ratificata è un proprio o vero delitto di falso pubblico perfetto nella sua specie, e a tale effetto basta il solo suo danno *in potenza* senzachè si debba questo danno rintracciare *nell' atto L.* 1. *ff. L.* 10. *Cod. de calumn. Carmignani Elem. jurisp. Crim. lib.* 3. *pag.* 68. §. 805. 806. « ivi « Non
« defuere qui calumniam conatus speciem esse do-
« cuerunt, quod absurdissimum est: ea namque,
« quamvis prima fronte talis appareat, si ejus se-
« rius pensitetur indoles, ac juridicam falsitatem,
« quam in alterius perniciem continet, consideremus,

« nemo ambiget eam delictum in sua specie perfe-
« ctum constituere. - Calumnia non simpliciter at-
« tentata sed consummata dicitur cum accusatio fal-
« sum crimen dolo malo intendens aut judici por-
« recta fuit, aut in codice publico deposita, quin
« expectandum sit, innocentem calumniatoris ar-
« tibus necatum fuisse «

Ma le querele de' Signori Emanuelle Fenzi e LL. CC. quanto alle falsità al Sig. Fermi obiettate assumono nel caso carattere di proprie, e vere istigazioni all'accusator pubblico, ed all'uffizio del Giudice onde e l' uno, e l' altro mossi dallo zelo, che volle in essi ispirare, ed infondere la Legge del 2. Febbrajo 1825. assumessero o la querela, o la inquisizione d' un delitto di falso in mercantili recapiti.

In questo intento, e non in altro nella querela del 7. Maggio fu fatta nuovamente menzione delle due pretese falsità del libro Salda-Conti, e della cambiale Mortera, e fu invocato il vigor della Legge del 2. Febbrajo 1825.

Egli era questo modo di procedere, e di contenersi una manifesta istigazione all' accusator pubblico a comparire in giudizio, e querelare nell'interesse di quella Legge, ne le istigazioni anco più dirette mancherebber di prova.

Che se si volesse, nella ipotesi agli avversarj la più benigna, considerare la falsa accusa come una più o meno diretta istigazione all'accusator pubblico a querelare il Sig. Fermi con un titolo di delitto ingerente infamia, e portante alla pena della galera, anco in questo senso essi sarebbero sempre per il titolo della calunnia perseguitabili *Ant. Math.*

de criminib. ad Leg. 48. *dig. tit.* 17. *cap.* 3. *pag.* 526.
« ivi « Quid autem si judex ita pronuntiaverit,
« *Callido commento videris accusationis instigator*
« *fuisse*; an tanquam calumniatorem notasse vi-
« detur? Papinianus in *L. ob haec verba* 20. *D.*
« *De his qui not. infam.* respondit, ob haec verba
« pudorem potius onerari, quam ignominiam irro-
« gari; nec enim mandatorem esse eum, qui ex-
« hortatur. At contra *Marcian. in L.* 1. §. *Indi-*
« *cit D. ad S. C. Turpill.* docet, hunc quoque
« qui instigavit ad accusandum, calumniae poena
« teneri. Haec antinomia quemadmodum componen-
« da sit, diximus in *Prolegomenis*; nempe, ver-
« bis quidem Senatus Consulti non teneri eum qui
« instigavit; Sed ex mente et sententia teneri. Se-
« natus consultum enim de mandatore loquitur;
« qui instigat et exhortatur, non proprie mandator
« est; sed quia non longe a mandatore abest, pla-
« cuit eum sententia, comprehendi. Posset quis et
« tempora distinguere, dicendo Papiniani, quidem
« aetate id nondum receptum fuisse, ut instigator
« teneretur Senatus Consulto; Sed Alexandro im-
« perante, sub quo Marcianus vixit Senatus con-
« sultum ad instigatorem productum fuisse «

Egli è certo però, che la sola esibizione della falsa querela, e le sua ratifica espone il presentatore, e ratificante alle penali conseguenze della calunnia *Leg.* 7. *Cod. de calumniatoribus* « ivi « Non
« prius quemquam sinceritas tua ad tuae sedis exa-
« men jubebit adduci, quam solennibus satisfece-
« rit, qui nititur finem doloris asserere: cum juxta
« formam juris antiqui EI, QUI CAEPERIT ARGUERE

« AUT VINDICTA PROPOSITA SIT SI VERA DETULERIT: AUT
« SUPPLICIUM SI FEFELLERIT «

Questo è il mio parere in senso di verità in omaggio alla quale mi sottoscrivo.

Di Studio 24. Decembre 1829.

Ossequiosissimo
Cav. Giovanni Carmignani
Avvocato e Professore di Leggi.

Digitized by Google

VOTO

PER LA VERITÀ.

Dal Sig. Leone *Mondolfi* mi furono presentati due Voti dei chiarissimi Signori Cremani e Carmignani a favore di Abramo *Fermi*, complimentario della Ragione Bancaria di Firenze Mondolfi e Fermi contro i Signori Emanuel Fenzi e CC., Orazio Hall, Stub e CC., Antonio Masi, Pietro Grilli, Sebastiano Kleiber, Santi e Torello Borgheri, e Marco Conti tutti socj accomandanti, e gli ultimi due Stralciarj della Ragione G. B. G. Carbonai e CC. Nell' atto di comunicarmi i due Voti mi fu dichiarato trattarsi assai più *dell' onore* che dell' interesse e fui incaricato « che trovandosi da me conforme ai « veri principj della giustizia il concorde sentimento « degli Autori dell' uno e dell' altro Voto, invece di « apporre una semplice approvazione di que' senti« menti, di dare un mio terzo e distinto Voto.

Dopo un attenta lettura di entrambi io debbo dichiarare aver in essi riconosciuto somma copia di lumi ed una vera solidità di teorie legali. Ma ben conoscendo che altro è aver in mira di fondare un azione legale ed altro è di purgare l' onore nell' opinione, io ho creduto, dopo le ragioni così robustamente esposte dai lodati Signori Consulenti essere necessario di analizzare le cose in modo, che esposte al-

la coscienza di qualunque lettore esso giudicar potesse secondo la verità. Fra i mezzi i più convincenti, ed irrefragabili il più vittorioso è certamente quello delle osservazioni stesse degli accusatori. Separando i fatti esposti, dalle induzioni, che ne trassero, e ragionando su quelli, che furono concordati, ne sorge un testimonio di verità superiore ai giudicati stessi dei Tribunali. Per questi basta che manchino le prove per assolvere un imputato. Basta che un azione non sia colpita da pena per rigettare l' accusa : ma il senso dell' onoratezza è assai più esigente : esso non soffre che rimangano sospetti. Il modo più trionfante onde dissiparli è certamente quello che fu offerto dagli stessi accusatori. Ecco il perchè io mi sono assunto in questo scritto di trattare il fatto intrinseco della controversia.

Il documento principale di cui mi valerò sarà l' atto autentico ed ufficiale della *replica* avversaria del 9. Aprile 1829. intimato a nome dei Signori sunominati ex accomandatarj contro la citazione del primo Aprile 1829. fatta loro intimare dai Sigg. Mondolfi e Fermi. Amendue questi atti stanno sotto gli occhi del pubblico. Amendue sono stampati l'uno per la Tipografia Celli, e l'altro per la Tipografia Chiari nell' anno 1829. Con questi due documenti principali, sussidiati da qualche altro di fede indubitato perchè prodotto dagli Avversarj stessi del Sig. Fermi, io son d' avviso che si possa porre in evidenza la verità.

La esposizione concatenata del grosso dei fatti fu gia fatta nel Voto Cremani. In questa si distinguono due grandi parti: la prima riguarda i fatti che cagionarono le controversie insorte fra Fermi e lo stralcio

Carbonaj e CC., la seconda i diversi giudizj, che definirono queste controversie.

Sulla prima parte io credo di precipuamente occuparmi onde sciogliere la questione in cui si tratta di sapere se nelle relazioni fra le parti abbia realmente esistito nulla non dico di criminoso, ma nemmeno di riprovevole a carico di Mondolfi e Fermi. Tutto l' affare versa su certe Cambiali il pagamento delle quali, è ricusato dallo stralcio sotto il pretesto di causa illecita. Veggiamone dunque l' origine.

PARTE I.

Esame dei fatti anteriori alle querele Criminali.

Questione I.

Quale fu l' origine delle Cambiali possedute da Mondolfi, e Fermi a carico della Ditta Carbonai e CC.?

Risposta.

Questa origine è la seguente:

1. Gio. Batista Giuseppe Carbonai di Firenze esercitava da parecchj anni un negozio, in cui acquistava, raffazzonava, e vendeva Cappelli di paglia sì in Toscana che all' Estero. Un grandioso stabilimento provveduto di macchine ed operaj per ridurli, e come dir si suole *confezionarli* era stato da lui eretto in Firenze con forti spese; e questo

stabilimento faceva l'ammirazione dei Nazionali e degli esteri Viaggiatori. A sussidio di questa intrapresa industriale e commerciale il Carbonai deliberò di erigere un Accomandita, e nel giorno 1.° di Marzo 1826. egli ne convenne i patti coi Sigg. Emanuel Fenzi e CC., Orazio Hall, Stub e C., Antonio Masi, Pietro Grilli, Sebastiano Kleiber, Torello e Santi Fratelli Borgheri, e Marco Conti; ed in Complimentario fu destinato lo stesso Gio. Batista Giuseppe Carbonai. Da quell' epoca la Ditta Carbonai assunse il nome di G. B. G. Carbonai e CC.

Narrano gli Avversarj nel loro atto giudiciale del 9. Aprile 1829; ridotto a stampa, fra le altre le seguenti circostanze, cioè « Nacque il dì 12. Mar-
« zo 1826. l'Accomandita cantante sotto il nome
« G. B. G. Carbonai, e nella quale gli istanti era-
» no i *Socj Accomandanti*, ed il Sig. G. B. G.
« Carbonai era il SOCIO COMPLIMENTARIO. «

» La suddetta accomandita con un primo fon-
« do di lire 150,000 pari a fiorini 90 mila da poter-
« si al bisogno aumentare fino a 250,000 pari a fiori-
« ni 150,000 era *unicamente destinata* alla fabbri-
« cazione ed al traffico de Cappelli di paglia. E gli
« Articoli 7°. e 8°. della scritta sociale suonano in
« questi termini « ivi » 7°. Il Sig. Carbonai doven-
« do dedicare la sua intera opera, e industria a van-
« taggio della società, *non potrà fare verun affa-*
« *re in proprio* durante la medesima, nè in Cap-
« pelli di paglia, nè in Articoli relativi, e se mai
« ne facesse, gli utili che tali affari potessero pro-
« durre apparterranno alla società, e viceversa le
« perdite saranno a suo intero carico che così per
« patto. Resta *altresì proibito al medesimo Sig.*

« *Carbonai di prendere denari a interesse, an-*
« *corchè ciò fosse per interesse della Società come*
« *pure di fare un fido* eccedente le lire 30 mila ad
« una sola casa. Gli resta pure proibito di far con-
« segne per proprio conto, dovendo limitarsi il suo
« traffico a spedire solamente i Cappelli per com-
« missione. 8°. Le obbligazioni della società non
« potranno essere che per compre di paglia o di Cap-
« pelli, o di altri oggetti relativi e se fossero per
« altre cause, o oggetti s' intenderanno estranee alla
« società, mentre la medesima non può occuparsi
« che nel solo traffico di Cappelli di Paglia, ed in
« conseguenza non potranno obbligare la società me-
« desima » (pag. 4. e 5.)

2. Eretta la società colla forma di accomandita quali ne erano gli attributi giuridici? Eccoli.

1°. Il solo gerente, il solo passivamente responsabile, si era il Carbonai; gli altri non rimanevano esposti che per le somme conferite ossia per la respettiva quota de 9 mila fiorini e nulla più.

2°. Tutti gli affari fatti dal complimentario a nome e colla firma di Carbonai e Compagni obbligavano la società tutta verso i terzi, di modo che in massima non si poteva opporre loro abuso o colpa commessa dal complimentario verso l' accomandita.

Questo secondo articolo è un assioma notorio e riconosciuto in tutto il mondo commerciale, talchè se una ditta volesse opporre a terzi la negligenza o la mal opera del suo complimentario, onde rifiutare di pagare un obbligazione contratta a nome sociale, Quella ditta si disonorerebbe senza prò, e dovrebbe con vergogna soddisfare all' obbligo contratto, rimanendogli la taccia di refrattaria alle Leggi della giustizia e della morale.

3. La Ragione Mondolfi e Fermi fece capo alla Fabbrica Carbonai e CC. per acquisto di Cappelli di paglia che essa spediva all' estero: e per averli di perfetta qualità interessò il Carbonaj nelle spedizioni fatte in esteri paesi rimanendo al Carbonai l' obbligo di partecipare all' accomandita gli utili ritratti e di sopportar solo i danni sofferti come si è veduto. Un conto corrente distinto da queste spedizioni all' esteri paesi era aperto fra le due Ditte: ristretti i conti, la ditta Carbonai e CC. risultò sotto il giorno 8. Marzo 1828. debitrice di Toscane lire 48062. – 8. pel pagamento delle quali furono ricevuti ventiquattro pagherò colla scadenza di mese in mese incominciando dal 1. Agosto 1828. in avanti. Questi pagherò tratti ed accettati da Carbonai e CC. esprimevano il titolo per *valuta di Cappelli di paglia* che formavano appunto la materia del negozio Carbonai e CC.

Su di questo titolo *per valuta di Cappelli di paglia* si è suscitata dagli stralciarj Carbonai e CC. una contesa, la quale merita di essere discussa, onde ecco la

Questione II.

Come riguardar si debba la causale delle Cambiali tratte a titolo di valuta di Cappelli di Paglia?

Risposta

4. « Quella causale ritener si deve come reale « e legittima. » Eccone la prova. Narrasi nella stampa su di questo particolare quanto segue. « Co-

« minciano queste condannabili operazioni il dì 18.
« Agosto suddetto anno 1826, nel qual giorno il
« Sig. Abramo Fermi impegnà il Carbonaï a pre-
« star tutta la sua attenzione nella scelta di otto
« cassoni di Cappelli, che *aveva comprati* dalla
« sua casa, e lo induce a questa reprensibile pre-
« ferenza *interessandolo* segretamente per due ter-
« zi ad un *Negoziato speciale* di quel medesimo
« genere per Londra, e ciò contro il divieto im-
« postogli dall' Art. 7°. dell'atto creatore della so-
« cietà. »

« In Aprile 1827. si apre il campo ad altre
« operazioni assai peggiori delle precedenti. Il Sig.
« Abramo Fermi somministrava vistose *somme ad*
« *interesse* alla persona del Sig. Carbonai e si caute-
« lava prendendo in *deposito* (ossia in pegno) delle
« grosse partite di Cappelli di proprietà dell' acco-
« mandita, e questo *pegno della roba aliena*, e co-
« nosciuto *per tale*, veniva mascherato sotto il no-
« me specioso di vendita con facoltà illimitata di
« ripigliarsi il genere mediante il pagamento del
« mezzo per cento il mese sul prezzo, più la prov-
« visione dell' uno e un quarto per cento sopra la
« valuta della merce consegnata. E nel tempo stes-
« so si proseguivano altre spedizioni in *Sociale di*
« *Cappelli* per l' estero, nelle quali mentre il Car-
« bonai era interessato per la metà, la sua società era
« anche al solito privata dall' opera sua e dei lucri
« eventuali che da quella potevano derivare. Dal dì
« 14. Aprile 1827. al dì 8. Marzo 1828. undici conti
« correnti aperti, e chiusi tra Carbonai e la casa
« Mondolfi e Fermi fanno fede di questa trista ve-
« rità........ »

« Nell' ultimo di questi conti risultava o appa-
« riva debitore il Carbonai verso quella casa in lire
« quarantotto mila sessantadue e soldi otto pari a
« fiorini 28837. 44. E questa somma vedesi conver-
« tita in quella medesima mattina 8. Marzo 1828.
« in ventiquattro pagherò, ch'egli qual complimen-
» tario della sua accomandita scrisse a favore dei
« Sigg. Mondolfi e Fermi sotto il finto mendace, e
« simulato titolo di prezzo di Cappelli di paglia,
« mentre niuna vendita era intervenuta, e mentre
« in realtà il sottoscrivente dando fuori que' ricapi-
« ti, e spendendo il nome, e la firma sociale, copri-
« va un debito speciale della sua persona. » (pag. 6. 7.)

5. Da questa esposizione che cosa risulta? Che due specie di negozj di Cappelli furono fatti frà la « Ditta Carbonai e CC. e la Ditta Mondolfi e Fermi. La prima in conto di vendita assoluta: la seconda in conto di vendita con patto di ricupera. Niuno di questi titoli era riprovevole, e però poteva comparire sui libri dell' accomandita esente di ogni censura. Dall' altra parte questi negozj non vengono accusati d' essere stati fatti senza un correspettivo reale per parte del Fermi, ma solamente si pretende, che i Cappelli segnati a titolo di vendita con ricupera, realmente si riducessero ad un *pegno simulato.*

Qui facciamo punto. Ognun vede che qui non si disputa se sia stata data una merce reale da una parte, ed un danaro reale dall' altra, ma sibbene se il *titolo legale* sia quello di vendita, o di mero pegno. Concentrata la disputa a questo punto, si presenta la questione della prova. Qual è il titolo visi-

bile e scritto segnato di consenso? Quello di vendita. Dunque fino a che consti del contrario questo titolo si deve ritenere per vero. A chi tocca provare la *simulazione* ? Certamente a colui che l'asserisce. Qual prova fù prodotta dalla stampa avversaria per non pagare? Altro che la sua asserzione. Ma con questo mezzo si prova forse o la non esistenza, o la soddisfazione di un debito ?

6. Ma posto anche che avesse avuto luogo il pegno, è vero o no che sarebbe sempre esistito un credito di Fermi, ed un debito di Carbonai e CC.? O quei Cappelli venduti con patto di ricupera sono rientrati nel dominio di Carbonai, o nò. Se sono entrati si domanda se ciò sia avvenuto col pagare il Fermi, o nò. È vero che nella stampa si tace il ritorno al dominio Carbonai e CC. di questi Cappelli, ed invece si accusano le Cambiali come *esprimenti il prezzo di una merce non mai venduta alla Ditta Carbonai e CC., e non mai immessa nei magazzini dell'Accomandita;* ma malgrado queste subdole frasi consta che rapporto a Fermi non esiste nulla di riprovevole, perocchè egli non viene accusato di sottrazione, ma solamente di aver proseguito a negoziare con Carbonai in particolare con obblighi segnati a carico della Ditta sociale. Mai fu detto che Fermi abbia avuto la cosa e il prezzo, lo che si verificherebbe se i Cappelli non fossero stati restituiti, e possedesse nello stesso tempo le Cambiali.

7. La frase dunque di *merce non mai venduta* si riferisce al preteso titolo di pegno. *Quella poi di non mai immessa nei magazzini* della Compagnìa, non esclude il ritorno della merce in *domi-*

nio della Compagnìa, ma riguarda la circostanza materiale della di lei collocazione. Poteva essere benissimo che i Cappelli ricomprati dalla Ditta Carbonai non fossero più ritornati nei Magazzini di lei, ma o fossero stati spediti altrove per di lei ordine, o depositati fuori dei Magazzini suddetti; sarebbe sempre vero che essi sarebbero stati rivenduti o riconsegnati dal Fermi contro appunto altrettante Cambiali. Quì stà il punto capitale; e questo punto non può essere controverso. Al Fermi solamente si obietta di avere ricevuto Carte di credito sulla Ditta Sociale, colla scienza, e coscienza che Carbonai convertiva a proprio vantaggio il peculio sociale.

8. Pretenderebbero forse gli Avversarj del Fermi che esso restituisse i Cappelli di paglia senza di un correspettivo? Noi non possiamo figurare in essi questa pretesa. Dunque Fermi potè con giusto titolo ricevere quelle Cambiali. Ma esse esprimono il prezzo di Cappelli di paglia, ossia un surrogato ai medesimi. Che cosa esiste qui di sporco, e di illecito? Nulla certamente. In che consiste dunque il guaio? Nella sognata colpa di avere il Fermi negoziato con un uomo che vestiva le sue carte colla forma sociale, e colla scenza che quell'uomo negoziava per sè. Ma quì come ognun vede si tratta di un fatto *separato* ed indipendente, il quale non era essenziale ai contratti, sia assoluti, sia condizionati di vendita e compra; ma di un fatto che riguardava l'uso del nome fatto dal Carbonai.

9. Se il vizio si volesse annesso ai contratti, si potrebbe vessare mezza l'Europa, perchè tanti e tanti Negozianti possono aver fatti simili contratti.

Qual' è la conseguenza che ne risulta? Che Fermi aveva un titolo giusto per farsi pagare: Che quì il modo del pagamento fu fatto con pagherò o cambiali correspettive ai Cappelli di paglia retroceduti da Fermi. Dunque il titolo espresso in dette Cambiali fu vero e reale. Dunque fino a che non vengano cangiati i fatti, la causale suddetta sussiste ed è irreprensibile. Ma i fatti manifestati e concordati avanti i Tribunali non si possono più cangiare. Dunque è provato che la causale espressa nelle Cambiali (*per Cappelli di paglia*) si deve ritenere come reale e legittima.

10. Nella stampa dell' Accomandita si usano modi così contorti e così ambigui, che a prima vista fanno intendere che oltre della collusione, si debba imputare una vera reale sottrazione di merci, facendone per soprapiù pagare il prezzo alla compagnia: Noi ne facciamo giudici i lettori del passo della stampa riportato in principio di questa risposta. Essi possono dire in qual senso spontaneo s' intendano le frasi di *merce non mai venduta, e non mai immessa nei magazzini dell' Accomandita*, di essere stati segnati i pagherò sotto il FINTO MENDACE, E SIMULATO *titolo di prezzo di Cappelli di paglia* (pag. 7.) Essi veggano se quì si presenti o nò una turpissima imputazione di sottrazione, e di creazione di un obbligo senza causa, o con falsa causa sol propr.a ad un uomo di mala fede. Sebbene ponderando e combinando le frasi della stampa si possa conchiudere, che tutte queste esecrazioni non cadono sul fatto, ma sul diritto, e che altro non vogliono dire se non che si è dato il nome di *vendita*, e di *retrovendita* ad un pegno consegna-

to, e ad un pegno ricuperato, ciò non ostante si vede una dolosa e maligna maniera di travisare l'aspetto proprio delle cose.

11. Il fatto stà però che anche la qualificazione figurata nella stampa non si vede provata in conto alcuno; e d'altronde si manifesta come una vera goffaggine per poco che si rifletta al fondo della cosa. Allorchè furono stese quelle Cambiali sapeva o nò il Fermi, che esse dovevano apparire in faccia al pubblico? Di più, secondo le narrative della stampa, è vero o nò che quelle Cambiali saldavano tutto il Conto corrente prima esistente? Nella stampa si vuole che con questo saldo siasi fatto fallire il Carbonai. Ciò viene espressamente asserito nella pag 12. della stampa; più ancora si dice che con quel conto e con quelle Cambiali per valuta di Cappelli di paglia, finiva l'assistenza di Fermi a Carbonai, che dicesi divenuto nemico ed accusatore del Fermi (pag. 13.)

Il Fermi dunque sapeva di porsi in stato di ostilità contro Carbonai. Sapeva dunque che o per mala volontà, o per impotenza, si avrebbe potuto escipere contro il titolo espresso di quelle Cambiali. Ora avendo Fermi, al dir della stampa, in mano il pegno reale; perchè mai presceglie di restituirlo, per sostituirvi il titolo di una retrovendita simulata? Non è forse questa una goffaggine inverosimile? Senza la coscienza dalla *realità* provata del titolo scritto, non è esplicabile la causale delle suddette Cambiali.

12. E quì osservar si deve che tutto l'argumento della controversia si concentra sù di queste Cambiali. Tutte le accuse, tutte le eccezioni si ag-

girano sull'origine di queste Cambiali. Esse non si vogliono pagare, per le seguenti due pretese ragioni:

I.° Perchè portano, dicesi, il titolo di valuta per Cappelli di Paglia venduti da Fermi a Carbonai, nel mentre che tal vendita non fu reale.

II.° Perchè quand' anche la compra e la rivendita fatta dal Fermi fosse stata reale, ciò non ostante essa non obbligherebbe l'Accomandita, perchè qui si trattava d' un affar personale del Carbonai, di un affare passato e consumato, appartenente a Carbonai, e tutto d'interesse di Carbonai. E siccome, dicesi, Fermi non ignorava, nè ignorar poteva questa qualità, perchè si trattava di negozj fatti con lui, così ignorar non poteva che contro diritto si caricava la Ditta di un debito non suo, ed egli riceveva un caricamento indebito.

Sul primo motivo si è parlato abbastanza fin qui, sul secondo si dirà nelle questioni seguenti. Frattanto osservo che l'accusa di *sapere l' abuso del Carbonai*, data a Fermi, non viene nella stampa estesa *a tutti i fatti occulti del Carbonai*, ma alle sole operazioni colla Ditta Mondolfi e Fermi, e propriamente al carico dato all' Accomandita delle dette ultime Cambiali. Tutta l'ispezione stà nel vedere se il Fermi ben conoscesse di ricevere Cambiali a carico della Società per un titolo tutto proprio ed abusivo di Carbonai, non in genere, ma in ispecie nelle operazioni fatte col Fermi stesso.

Esiste forse qualche prova dell' imputazione di collusione contro Fermi?

Risposta.

13. Tale imputazione è onninamente temeraria. Eccone la prova. Narrano gli Avversarj nel loro Atto 9. Aprile 1829. stampato « che dal 14. Aprile 1827. all'8. Marzo 1828. undici Conti correnti « furono aperti e chiusi tra Carbonai e la Casa « Mondolfi e Fermi « (pag. 6.) che « nell' ultimo di questi Conti risultava o appariva debito- « re il Carbonai verso quella Casa in lire quaran- « tottomila e sessantadue e soldi 8. pari a fiorini « 28837. 44. c. E questa somma vedesi convertita « in quella medesima mattina 8 Marzo 1828. in « ventiquattro *pagherò* che egli *qual Complimentario della sua Accomandita* scrisse a favore dei « Signori Mondolfi e Fermi sotto il *finto mendace* « *e simulato titolo* di prezzo di Cappelli di paglia « mentre niuna vendita era intervenuta (pag. 7.)

« I Socj Accomandanti ignoravano intieramen- « te quegli occulti maneggi, nè vi era modo di ri- « levarli dai Libri dell'Accomandita regolarmente « tenuti, nei quali tutto ciò che era illecito non « vedesi menomamente registrato.

« Ma il Carbonai scorgendo la impossibilità di « continuare a nascondere l'abuso della firma so- « ciale che ad ogni scadenza di quei pagherò sa- « rebbe stato immancabilmente scoperto, e speran- « do forse di movere a pietà gli ex Socj, e di di-

« minuire l'odiosità del reato prontamente rive-
« landolo, si affrettò indi di confessare e per iscrit-
« to alli Stralciatori, *tutte le narrate abusive ope-*
« *razioni* fatte col Fermi, e consegnò loro all' ap-
« poggio della sua confessione varie lettere origi-
« nali dei Signori Mondolfi e Fermi, dei Conti scrit-
« ti parte di carattere del Sig. Fermi, e parte di
« carattere dei giovani del di lui Banco (replica
« giudiziale 9. Aprile 1829. stampata pag. 8. e 9.)

14. Più fatti emergono da questa narrazione. Il primo si è l'esistenza di un conto corrente *reale* presso il Complimentario Carbonai. Se fosse o non fosse noto agli Accomandanti è un altra questione.

Il secondo fatto si è che coll' undecimo ed ultimo Conto risultarono lire 48062. a favore Mondolfi e Fermi.

Il terzo che furono rilasciati ventiquattro pagherò o Cambiali a carico della Ditta Carbonai e CC.; a titolo di prezzo di Cappelli di paglia,a prò di Mondolfi e Fermi.

Queste circostanze avvalorate con Cambiali regolari e irrefragabili , sono comprovate per confessione stessa degli avversarj. Ciò che non è concordato si e, che a questi fatti stasse sotto una collusione fra Fermi e Carbonai a caricare l' accomandita del debito particolare del Carbonai. Traducendo questa eccezione, cosa si riduce a dire: Io son fatto debitore di un terzo senza titolo per opera di un mio Procuratore. Questo *Procuratore e questo terzo* sono due bricconi congiurati a mio danno , e però non debbo pagare. Non si può dubitare, che non siano tali , perchè il mio stesso Procuratore me lo confessò, ed a mè consegnò conti e lettere

dell' altro congiurato. Io non voglio dunque pagare questo terzo che colluse col procurator mio. Ottima scusa. Ma essa è impugnata: Come fù provata? Col detto del Carbonai. Ma è poi vero che Carbonai abbia accusato Fermi di collusione? Noi vedremo più sotto che si deve rispondere che no. Ma fingiamo che avesse emesso questa accusa. Che razza di testimonio secondo la pittura fattane nella stampa, sarebbe costui? Un uomo che quattro giorni prima dicono fallito (*), e che fino al 25. Luglio tenne, a loro dire, all' oscuro la compagnia: un Uomo il quale confessa la propria turpitudine. Può forse un tal uomo avere tanta autorità da distruggere la fede di buone scritture, ed abolire un credito di 48,000 lire? Quando mai si è sentito a dire che un debitore, e socio di una compagnia, svergognando se stesso, e incolpando di collusione altri negozianti che ebbero affari con la ditta, possa far lucrare col suo detto la sua compagnia e se stesso? Col prostituire il nome, si pagano forse i debiti? Lasciamo le viziose petizioni di principio. Ricorrere alla denunzia di un infedele che si accusa di aver abusato del suo ufficio onde non pagare un creditore, è certamente il partito più disperato ed il più balordo. Bisogna ben dire che gli avversarj di Mondolfi e Fermi fossero destituiti di ogni mezzo di prova, se ricorsero a questo.

(*) « Il Carbonai abbandonalo da Fermi precipitò a dì 21 Lu- « glio 1828. nel fallimento. E fallito di fatto nel suo particolare « l' Istitore, la società si sciolse in Ironco a dì 25. Luglio » dice la stampa pag. 8. - E' falso che Carbonai sia fallito nel senso vero comune, e mercantile. I bilanci del dare ed avere non furon mai prodotti. Convocazioni dei Creditori e rassegna della massa non fù fatta mai.

15. Fu detto che il Carbonai « in appoggio « della sua confessione consegnò ai socj *varie let-* « *tere* originali dei Signori Mondolfi e Fermi, e « dei conti scritti parte di carattere del Sig. Fer- « mi , e parte di carattere dei giovani del di lui « banco » (pag. 9.) E perchè mai non si produssero queste lettere e questi conti? Perchè almeno non se ne narrò il contenuto? Certamente colla smania di dimostrare il punto capitalissimo della loro eccezione avrebbero gli stralciarj nell'atto giudiziario del 9. Aprile 1829 stampato, fatto valere questa visibile circostanza , e qualunque altro più piccolo indizio relativo. Ma essi nol fecero. Dunque io debbo concludere che hanno gli avversar fatto giuocare la esistenza materiale delle dette lettere e dei detti conti , onde denigare nella pubblica opinione la riputazione del Fermi e farlo credere collusore di mala fede. E con tali goffi colori si è ardito di denigrare il nome di una Ditta onorata ?

Io non credo che gli avversarj del Fermi nel supposto da me congetturato si avviseranno di dire , essere bensì vero non potersi rilevare dalle lettere e dai conti consegnati dal Carbonai la collusione escepita perchè Fermi non era così male avveduto di dar fuor di mano Documenti del suo doloso operare ; ma esser pur vero che il fondo della cosa occultava questa collusione. A questa scusa, ognuno risponde tantosto: o quelle lettere e quei conti contengono indizj di questa collusione o no ; se li contengono , perchè non accennarli ? Se poi non li contengono , perchè porli a fianco della denunzia del Carbonai? A che dunque si riduce tut-

ta la vantata prova ? Alla pretesa denunzia del Carbonai, la quale non fu prodotta colla stampa. Qual fede meriterebbe ? E chi nol sa ?

Questo non è ancor tutto. Consta positivamente che futile, inconcludente, e contro verità si è il mezzo di prova che gli avversari del Fermi intesero di trarre da questi conti e da queste lettere. È vero o no che oltre di essere state prodotte nel civile giudizio, lo furono pur anche nel Criminale ? Quale effetto produssero ? Forsecche bastarono almeno a fondare un principio un iniziativa di accusa ? No certamente. Come dunque si ardì in una stampa di far uso di un mezzo futile scartato e smentito ?

16. Ma qui non finisce la cosa. Nella storia narrata dello scioglimento della Ditta Carbonai e CC. si presenta un inviluppo ed un tenebroso tessuto, il quale sebbene fatto con tutto l' artificio nel fondo, e con tutta l' ambiguità delle frasi, ciò non ostante lascia sfuggire certi lampi di luce dai quali si rileva sempre più la temerità della imputazione data contro Fermi. Se voi domandate quale sia stata la mira costante della guerra mossa a Fermi, la stampa confessa senza equivoco che gli Stralciari agirono *appunto perchè risoluti di ottenere dal Fermi quella* RIPARAZIONE INTIERA *che non potevano sperare dal Carbonai* (pag. 14.)

Ma ignorar non potevano il valore dell' asserita denunzia del Carbonai; eppure ne fecero uso per negare il debito della loro Ditta denigrando il nome del loro creditore. La temerità di questo atto e per se evidente quand' anche avessero proceduto di buona fede.

Non potendo dimostrare direttamente la loro imputazione, essi si gettano su di un congetturale indiretto onde suscitare sinistre prevenzioni. Domandate voi per qual cagione Carbonai, a loro dire fallì? Essi rispondono « *E così Carbonai abbandonato dal* « *Fermi precipitò a di* 21. *Luglio nel fallimento:* « e fallito di fatto nel suo particolare l' Istitore, « la società si sciolse in tronco, e a di 25. Luglio « venne posta in stralcio » (pag. 8.) A loro dire dunque Carbonaj fallì perchè chiuse l' undecimo suo conto con Fermi e rilasciò i pagherò della Ditta. Questo è il senso che dal contesto risulta, e che stà inchiuso nella frase E così: *Con chiudere il detto conto*, dicesi, *abbandonato da Fermi*; e quindi caduto in fallimento; ciò viene espresso in una maniera anche più positiva nella pag, 12. dove stà scritto, che Fermi *nel Luglio del medesimo anno lo aveva fatto fallire per non avergli voluto accordare un breve respiro*. Ma di grazia il Negozio Carbonai doveva forse sussistere coll' assistenza del Fermi? Dall' altra parte poi come fallir doveva chiudendo un conto, e rilasciando dei pagherò? Forsechè con questo mezzo si levava il sangue al Negozio Carbonai? Si dirà che Carbonai si approfittò del denaro a proprio vantaggio; Dicasi dunque, che Carbonai avrebbe fallito per propria colpa, e non per essere stato abbandonato dal Fermi. Qui poi sorge una congettura alqnanto incompatibile col piano di quella scrittura. Come mai il Fermi se avesse avuto il rimorso di aver colluso col Carbonai, e che in mano di costui ne esistevano le prove scritte, avrebbe potuto agire colla risolutezza e col vigore sol proprio di un creditore conscio di non aver nulla a rimproverarsi?

17. Proseguiamo. Il fatto del ribasso del prezzo dei Cappelli di paglia avvenuto fra il Marzo 1826. e il Luglio 1828. è un fatto notorio e pubblico. Questo fatto non poteva essere ignoto agli accomandanti Carbonai. Questo fatto dovette necessariamente apparire dai bilanci e dai registri regolari e non occulti della ditta, perocchè colpiva tutte le operazioni anche regolari. E perchè mai nella stampa avversaria si occulta questo fatto solenne, notorio, precipuo, e si dipinge Carbonai fallito perchè abbandonato dal Fermi? Facile è la risposta: ciò fù fatto per dipengere Fermi come uomo avidissimo di guadagno e senza pietà, e che poteva essere disposto a colludere col Carbonai.

Si dice in quella stampa che i Socj *Accomandanti ignoravano quelli occulti maneggi.* (pag. 8. 9) Quali erano questi occulti maneggi? Quelli che furono narrati nelle pagine 6. 7. 8. Fra questi vi furono undici conti correnti aperti e chiusi dal 14. Aprile 1827. all' 8. Marzo 1828. Al Fermi non importa di sapere se agli accomandanti fosse noto o no il tenore delle operazioni tra Fermi e Carbonai. Egli osserva solamente che negoziare in particolare non importava a Carbonai fuorchè l' obbligo di compartecipare cogli Accomandanti gli utili ritratti, e di sopportare da se solo le perdite come fù narrato nella stampa riferendo i patti della scrittura; Questo trattamento costituente una pena convenzionale, e che sarebbe stato iniquo, e proibito come patto sociale, avrebbe potuto autorizzare presso Fermi un negozio anche separato, fatto per conto proprio del Carbonai senza alcuna responsabilità di quei terzi. Tutto l' illecito pertanto si concentra

nello spendere il nome della ditta per sanare gli obblighi di queste operazioni per conto privato; Si potrebbe forse dire che Carbonaj abbia occultato queste operazioni onde nascondere l'abuso della firma sociale, ma invitiamo i nostri lettori a ben notare il contegno della stampa nella storia di questo frangente.

18. Nel narrare la crisi del Carbonaj noi veggiamo nella stampa degli Accomandanti un silenzio assoluto su lo stato delle cose, e sulle operazioni eseguite dai quei Signori dal giorno 21. Luglio 1828. (epoca da loro narrata dello scioglimento in tronco) al giorno 25. dello stesso mese (epoca della confessione Carbonai e dello stralcio). Qui la disinvoltura della stampa merita attenzione. Per quali motivi gli Accomandanti poterono porre la società in tronco, e dopo porla in stralcio? Quando fu posta in tronco al dir della stampa gli Accomandanti ignoravano le operazioni private del Carbonai col Fermi. Ciò costa del testo letterale della stampa. Lo sciogliere una società in tronco, è sinonimo di troncare il corso stabilito della società prima del termine convenuto nella Scrittura di fondazione. In questa operazione il precipuo e responsabile era il complimentario. Esso suppor si deve avere convocati gli Accomandanti, ed aver loro dimostrato le cause impellenti lo scioglimento. Fra queste cause risulta espressamente dalla stampa, che nel giorno del tronco deliberato non vi entravano le pretese operazioni clandestine, o collusorie col Fermi. Esse, a loro dire, non furono palesi, che quattro giorni dopo. Esse poi non formarono fuorchè un debito, e non una materiale deficienza ai fondi di Cassa. Dunque

risulta, che *il* tronco derivò da altri motivi. Quali furono questi motivi, o veri o finti? Ciò viene occultato nella stampa. Non si vogliono accusare perdite fortuite. Fermi doveva portare tutta l'odiosità onde crederlo disposto a colludere col Carbonai.

Viene il detto giorno 25. Luglio. In quel giorno Carbonai vien figurato colla corda al collo accusar se stesso; ma nell'atto stesso segna una vittima, che può far scansare 48 mila lire poste a debito della società, ed in quello stesso giorno il negozio vien posto in stralcio. Perchè mai il Carbonai, che poteva secondo l'esposto nella stampa sottrar le prove del suo delitto, o render tali prove difficili; Carbonai, che era conscio di aver abusato; Carbonai che vedeva tutta la sua sostanza perduta, poteva essere spinto a coprirsi d'infamia certissima in Firenze, col rischio evidentissimo d'un carcere inevitabile? Perchè mai lasciano allora in libertà il Carbonai, dopo che erasi posto alla discrezione dei Socj suoi? Perchè mai nella stampa si trae sulla scena il solo Fermi, e si tacciono le note perdite sofferte pel ribassato prezzo dei Cappelli di paglia? Raccogliendo quello che si fece, e si scoprì dappoi, e segnatamente un libro presentato al Supremo Magistrato di Firenze (di cui si dirà più sotto), non sò se dir dobbiamo che occorreva una vittima la quale portasse l'abolizione di un debito di lire 48 mila mediante un accusa di collusione con Carbonai. Certamente gli Accomandanti hanno dichiarato alla pag. 14. che erano risoluti di ottener dal Fermi quella *riparazione intiera* che non potevano *sperare dal Carbonai.* Seguendo la catena dei fatti, si trova, che questa risoluzione fu concepita almeno nel 25. Luglio, giorno da essi segna-

to alla pretesa rivelazione fatta dal Carbonai, e che con questa mira lo stralcio fu iniziato. Niun motivo posteriore vien allegato in quella stampa onde poter ismentire questa nostra induzione.

19. Ora ritornando alla questione proposta noi osserviamo che l' inspezione cade sul punto delle prove che recar si dovevano dell' asserita collusione del Fermi col Carbonai a danno dell'Accomandita; nel voler provare questa collusione nella stampa dell' Accomandita, si confondono i fatti personali di Carbonai, coi fatti del Fermi. Si allega un ignoranza sulla frode occulta del Carbonai, per dar ad intendere un occultazione dolosa per parte del Fermi, che è smentita. Ma questa confusione ed impasto fu maliziosamente tessuto, e non si verifica nè per la natura della cosa, nè per le prove di fatto.

Non per la natura della cosa; perocchè le operazioni di compra e vendita, e di pagamenti bancarj, non implicano nel loro concetto l' abuso personale del caricamento fatto dal Carbonai. Dunque le operazioni fra le due ditte, e i loro complimentarj, prese per se sole, non mostrano veruna connessione col mal uso fatto dal Carbonai. Se per caso Carbonai per occultare le traccie dell' uso illegittimo del nome sociale, non avesse registrate le operazioni legittime fatte col Fermi, ne verrebbe forse la conseguenza che queste operazioni diventino illegittime perchè vengono nascoste alla vista dei compadroni? Perchè un mio Procuratore a mio nome compra una merce, e la fa sua, e mi nasconde la compra, ne viene forse la conseguenza che il mercante abbia venduto male, e che il creditore

del prezzo, non solo non debba essere pagato, ma di più sia fatto reo di complicità nella sottrazione del mio Procuratore? Si parla nella stampa di *operazioni abusive fatte col Fermi*. Con questa frase ambigua non si dice, che Fermi fosse complice, ma si parla di Carbonai, che fece affari con Fermi, e li fece per proprio conto. Ne viene forse la conseguenza, che Fermi lo sapesse, o che a Fermi fosse necessario di saperlo? Spendendo Carbonai la firma della ditta il fondo della cosa restava nascosto e tutto l'abuso restava pel Carbonai e nel Carbonai, come sta nel mio Procuratore il vizio di negoziare co' miei denari, e non nei mercanti che negoziano con lui. Abusive dunque potevano essere le operazioni di *Carbonai con Fermi ma* NON PER FERMI fino a che non fosse provata la scienza e il concorso di mala fede del Fermi.

Attenendoci dunque al passo della stampa non si vede se Carbonai abbia accusato Fermi di mala fede; ma solamente di aver scoperto quegli affari con Fermi dei quali egli si approfittò. Rileggendo quel brano della stampa, pare che quello che duole di più sia la causale data alla Cambiale per *prezzo de' Cappelli di paglia*. Nel qualificare questa causale eravi in vero consapevolezza nel Fermi perchè si trattava di una qualificazione che stabilir non si poteva fuorchè d'accordo. Ma il qualificare come finto, mendace, illecito, e con termini di obrobrio, un atto che aveva un fondo di debito reale, e che viene smentito da prova scritta di consenso, è una vera temerità oltraggiante esercitata per non pagare e nulla più. A che varrebbe se il Carbonai principalissimo debitore desse un falso colore a'docu-

menti firmati da lui? Fosse pur stato fatto mal uso del nome sociale, potrebbe forse essere creduto in causa propria, e per un debito il quale sebbene comune agli Accomandanti cadeva principalmente su di lui? Chi ha mai udito a dire, che taluno possa testificare in causa propria onde rifiutare un pagamento, e smentire un proprio Chirografo?

20. Onde ridurre la questione ai minimi termini, convien bene distinguere due cose fra se indipendenti. Altro sono le operazioni mercantili tra Carbonai, e Fermi, ed altro le operazioni fra Carbonai ed i Socj suoi: Si domanda in primo luogo se nelle operazioni fra Carbonai e Fermi, considerate per se stesse, esiste qualche cosa d'illecito, e di criminoso? Quì dalla stampa si rileva che quanto all'apparenza, e stando ai documenti scritti, in queste operazioni considerate nella loro forma non vi era nulla di illecito. Si accordi dunque, che per parte di Fermi intervenne un credito reale. L'unica cosa impugnata non nella sua veste esterna, ma per la sua realità, fu il titolo legale dei Cappelli di paglia ritirati da Carbonai, pretendendo che non fosse per rivendita, ma per redenzione di pegno.

Su questo punto cardinalissimo per gli Accomandanti si insistette ma senza prò, come venne dimostrato nella seconda questione. Questo è il solo affare nel quale si pretese che Fermi avesse operato con simulazione. Or qui se questa simulazione di Contratto fosse stata anche fatta, come praticare per se stessa si poteva fra due contraenti i quali d'accordo vogliono coprire un pegno col manto di una vendita con ricupera, qual titolo poteva esistere a denigrare la fama di Fermi col turpe titolo

di stellionato? Un credito reale esisteva, o nò? Esisteva certamente. Dunque se Carbonai rivolse segretamente i valori in propria utilità, ne viene forse che lo abbia fatto con un accordo e colla scienza del Fermi?

21. A che dunque siamo ridotti? Non ad intaccare la causale scritta delle Cambiali, ma a redarguire l'uso fatto dal Carbonai dei valori ricevuti, volgendo su i Socj la promessa di pagare a terzi parte dei debiti proprj personali. Lo che per altro non costituisce per anco uno stellionato come si vedrà; la ispezione pertanto si concentra nell'unico punto dell'uso dei valori fatto dal Carbonai. Si pregano i lettori a non perdere mai di vista questo punto. Tutto il peccato, tutto il gravame, tutta l'accusa, stà nelle oporazioni fra Carbonai ed i Socj suoi. In che dunque vi entra il Fermi? Si vuole che egli sapesse la mal opera del Carbonai, e che sapendolo vedeva che le obbligazioni emesse da Carbonai a nome comune avevano un falso titolo.

Qui facciamo punto. Prima di tutto, come si prova questa scienza in Fermi? Forsechè aveva in mano i Libri della Ditta Carbonai onde vedere se gli affari con Fermi fossero portati a registro? Nò certamente. Forsechè agli occhi del Fermi apparvero indizj che il Carbonai vestir si volesse colle spoglie de' suoi Socj onde procacciarsi un peculio e fallire a borsa piena? Ben al contrario. Colui che si prepara a fallire dolosamente incomincia a porre in serbo il proprio denaro, i proprj effetti preziosi, e pon mano al denaro altrui. Ma il Carbonai non operò così a cognizione del Fermi. Stretto dalle perdite del Commercio dei Cappelli di paglia per soddisfarle onora-

tamente impegna argenti e gioje. Da qual parte adunque il Fermi saper poteva, che gli obblighi emessi da Carbonai a nome della Ditta servivano a coprire affari personali a Carbonai? Ecco un mistero, che non viene spiegato nella stampa.

Ma ecco un mistero che spiegare e provare si doveva concludentemente. Si accenna bensì una pretesa confessione di Carbonai; ma questa si fa in nube e senza riferirne nemeno una sola frase. Si vede Carbonai manifestare la sua mal opera, ma non si vede narrato se Fermi la sapesse, o per qual mezzo potesse conoscere di ricevere un caricamento indebito alla Società. L' inspezione fondamentale consisteva nel provare la mala fede nel Fermi nel ricevere quelle cambiali, le quali esprimevano il prezzo di Cappelli rivenduti al Negozio Carbonai e CC., e valori realmente consegnati a quel Negozio. Perchè mai nella stampa di un atto giudiziale nel quale si tratta del punto massimo della causa, si usa una cotanta strana ritenutezza? Forsechè si può sospettare, che in quell' atto giudiziale si volesse usare qualche riguardo verso Fermi? Ben al contrario. Imperocchè costa che nell' anno antecedente pulsati gli Stralciarj al pagamento di una Cambiale, essi negli atti civili registrarono una protesta e riserva di *agire per la via criminale*. Costa che nel 14. Ottobre dell' antecedente anno avevano presentato contro il Fermi querela di stellionato, che egli accolse, non sottraendosi, come far poteva, coll' escipere la pendenza della lite civile, la quale querela fu rigettata dalla Ruota Criminale con Decreto del 13. Novembre del detto anno. Costa finalmente che tre giorni dopo la intimata pe-

tizione civile di Mondolfi e Fermi del 1.° Aprile 1829., e quattro giorni prima della loro replica, cioè nel giorno 4. di quel mese, avevano di nuovo data altra querela criminale. Dunque niun riguardo, niun ritegno possibile, dettò quel passo della loro stampa. Costa all' opposto che giusta i termini di diritto volendo opporsi al pagamento domandato delle Cambiali per titolo di collusione, giusta anche la domanda loro principale intentata in altro giudizio, era del massimo loro interesse di dar tutto l'aspetto possibilmente esatto e tassativo alla dichiarazione di Carbonai in quella parte che riguarda la pretesa mala fede di Fermi. Questo formava il cardine unico e massimo dell' opposizion loro. Se fosse esistito avrebbero alzato un grido altissimo. Che cosa invece esposero? Una frase ambigua, che si può referire tutta al Carbonai solo. Che cosa dobbiamo concludere? Il lettore lo dica.

22. Quanto a noi siamo autorizzati a pronunziare, che la pretesa scienza o coscienza del Fermi di ricevere cambiali indebitamente caricate sulla Ditta Carbonai e CC., fondata sù una denunzia positiva e tassativa di Carbonai, sia una chimera inventata all' opportunità *onde ottener dal Fermi quella riparazione intiera che non potevano sperare dal Carbonai* come dice la loro stampa alla pag. 14.

Quì dunque nasce la questione, non se Carbonai abbia confessato e palesato di aver avuto affari con Fermi prima sconosciuti ai Socj, ma bensì se espressamente e tassativamente abbia dichiarato, che tali affari, per cui furono spedite le Cambiali a carico della Ditta Carbonai e CC., erano conosciuti dal Fermi come appartenenti esclusivamente a Car-

bonai, e che questi era il solo real debitore di quei valori. Senza di questa circostanza si citerebbe illusoriamente la dichiarazione del Carbonai, comunque contro terzi sospetta, e ad ogni modo di niun valore.

Che dalla stampa avversaria questa imputazione, espressa, tassativa, essenziale, non viene allegata. Dunque presumere la dobbiamo non essere stata dal Carbonai apposta.

Raccogliendo gli sforzi della stampa per colorare la data imputazione e renderla credibile, noi troviamo aver essa usato dei seguenti mezzi, cioè:

I.° Volle far credere il Fermi divorato da un immane desiderio di guadagno, onde farlo credere disposto per *fas et nefas* a fare qualunque cosa per l'ingordigia di lucrare.

II.° Volle farlo credere occultatore delle operazioni con Carbonai, onde gli Accomandanti rimanessero ignari delle medesime.

III. Volle farlo credere accusato da Carbonai di aver ricevuto a carico dell'Accomandita Cambiali per un debito che egli sapeva non appartenere a lei.

A questi tre sommi capi riduconsi le pretese prove prodotte in quella stampa, cadenti su fatti anteriori allo stralcio. Noi vedremo in progresso che nulla di più potè essere allegato. Ma dall'altra parte costa della assoluta nullità o falsità dei mezzi suddetti di prova. Dunque costa della positiva temerità dell'imputazione apposta al Fermi.

23. Quì poi soggiungere debbo che altro è un abuso di mandato, e altro lo stellionato. Attenendoci alle prove quali furono allegate in quella stampa, si può forse dire essere intervenuto vero stellionato? Considerando un negozio in accomandita, nel

quale il complimentario non era nè depositario, nè cassiere, limitato, stipendiato, ma un socio compadrone, e solo gerente, ed il solo responsabile in faccia al commercio, ove aveva esposta tutta la sua sostanza, mentre gli Accomandanti non erano esposti che per la somma limitata, si domanda quando verificar si possa lo stellionato? Forse pendenti le operazioni mercantili, o non piuttosto dopo i conti ristretti e quietanzati fra il Complimentario e gli Accomandanti? Mai in un Accomandita si può dare stellionato senza indebito COSTITUITO e addossato coi bilancj, e colla chiusa dei Conti tra il gerente, e gli Accomandanti. Bastar deve a questi di non soddisfare col proprio questo indebito. Quando o non venga nei conti scambievoli caricato a loro, o venga pagato invece dal gerente, non può prestare azione veruna agli Accomandanti contro il Complimentario. Prima del pagamento si rimedia con una cauzione. È impossibile lo stellionato dove nulla vien tolto ad altri.

Ora nella stampa avversaria si dice forse che durante la breve vita dell' Accomandita siano stati fatti bilancj? Costa forse nel supposto sinistro degli avversarj, che il Carbonai avesse deliberato di non addossarsi e di non sanare col proprio le passività contratte per privati affari suoi? Nulla di tutto questo. Un brusco scioglimento d'una società in tronco fatta senza contemplazione degli affari con Fermi, viene ivi narrato: è però si vede fatto in vista di passività estranee e indipendenti. Si tace la somma della passività del Negozio stralciato: Si tace sul patrimonio del Carbonai: Si tace se Carbonai fosse determinato a non sanare col proprio

le pretese passività sue contratte a nome della compagnia : Si tacciono adunque le circostanze essenziali onde costituire lo stellionato anche a carico di Carbonai medesimo. Se un mio Procuratore contrae un debito a mio nome per causa sua privata, e lo paghi con denari proprj, o non rifiuti di pagarlo con i suoi propri denari, potrei io mai accusarlo di stellionato? In Carbonai fù forse allegato e provato questo rifiuto? Fu forse almeno provata la deficienza del suo patrimonio per cui l'Accomandita fosse esposta a pagare un indebito? Dove è il giudizio di escussione *usque ad cinerem* del debitore? Dunque fino nella radice è provato la *temerità* dell' imputazione data a Fermi.

24. Tutta questa argomentazione emerge esaminando il tenore della stampa avversaria. La verità peraltro dei fatti presenta le seguenti circostanze cioè:

1.° Che annualmente si compilarono i bilanci dell' Accomandita Carbonai e CC. e che l'Istitore gli presentò all'esame dei Soci.

2.° Che nei bilanci come nei libri dell'Accomandita figurarono le molte vendite di Cappelli fatte a Mondolfi e Fermi, ma non le ricompre che da questi fece l' Accomandita istessa, ne le Cambiali che emesse a loro favore onde pagarne il prezzo.

3.° E che quelle ricompre e queste Cambiali furono occultate ugualmente nello stato attivo e passivo presentato dall' Istitore ai Soci all' epoca dello stralcio.

Che cosa emerge da ciò? Forse che le Cambiali non si debbano porre a carico della Ditta Carbonai e CC. giusta la loro segnatura? Ecco una conseguenza

falsa in tutte le ipotesi. Dico in tutte le ipotesi, e ciò resulta dalla Questione X. che si esporrà. La dico poi falsa in tesi, perchè basta che in quel contratto a cui appellano le Cambiali si verifichi la realtà e le condizioni legali, onde aver debba il suo pieno effetto. Che cosa rimane dunque ad osservare? Se reale sia stata la vendita fatta da Mondolfi e Fermi, e se obbligar si potesse la Ditta Carbonai e CC.

Quanto alla realtà essa consta e fu provata (Ved. la Questione II.) Quanto al potere obbligar l'Accomandita ciò consta in tutte le possibili ipotesi. Colla rivendita i valori entrarono realmente in potere dell' Accomandita a nome della quale fu contrattato come lo prova il testo delle Cambiali. Col contrarre poi col legittimo rappresentante di lei si esclude ogni eccezione possibile onde sottrarre la Ditta Carbonai e CC. dall' obbligo addossatogli. L' atto dunque della retrovendita si deve assumere e giudicare giusta i termini propri da lui presentati, e tal quale costa legalmente.

25. Ma l'atto tal quale costa legalmente presenta una vendita reale fatta alla Ditta Carbonai e CC. Dunque deve essere considerato giusta quest' aspetto e giudicato partorire i rispettivi effetti di ragione. Invano si pretenderebbe allegare l' ommissione della registratura nei libri dell' Accomandita o per conto dell'Accomandita fatta dal Carbonai. Con questa omissione non si poteva togliere il jus quesito delle Cambiali. Con questa omissione dal Marzo al Luglio non potè il Carbonai elevare verun sospetto contro Mondolfi e Fermi. Con questa omissione invece di favorire Mondolfi e Fermi, tentò anzi di nuocerli se fosse stato possibile nella roba e nell' onore; E lungi di

fingere una collusione a danno dell' Accomandita, avrebbe praticato un atto della più nera ostilità contro Mondolfi e Fermi. E come no?

Rilasciate le Cambiali a nome di Carbonai e CC. è vero o no che Mondolfi e Fermi aveva tutto l'interesse che fossero riconosciute senza contradizione? Col non registrarle nei conti dell'Accomandita, è vero o no che il Carbonai agiva contro l' intenzione di Mondolfi e Fermi? Questo contegno, è o no ostile contro questi ultimi? Se io volessi approfittare delle frasi inserite nella stampa degli avversarj; se volessi richiamare la pretesa durezza accusata nel ristretto dei conti in Fermi, e nell' alienazione del Carbonai, io dovrei piuttosto sospettare una collusione cogli Accomandanti contro Mondolfi e Fermi, che una collusione contro gli Accomandanti. Ma quì volendo far uso della sola verità provata, io mi astengo dallo scandagliare ogni mistero di iniquità, per attenermi a ciò che consta palesemente. Basti ora il richiamare la tesi NON ESISTERE PROVA VERUNA DEL PRETESO STELLIONATO, ED ESSERNE INVECE TEMERARIA ED ONNINAMENTE TEMERARIA LA IMPUTAZIONE DATA AL FERMI.

Questione IV.

L'imputazione data a Fermi, oltre essere temeraria non apparisce forse anche inverosimile?

Risposta.

26. « Oltre della temerità costa anche della in« verosimiglianza « E per dimostrare la verità di questa risposta si rilegga la pagina 7. e 8. della stam-

pa degli Accomandanti. Ivi dopo aver narrato i diversi conti mercantili fra le due Ditte, e di aver preso di mira tutto il merito degli affari, concentratisi nelle Cambiali *per valuta di Cappelli di paglia* per una vendita a loro dire non intervenuta proseguono dicendo « Era dunque mattematicamente chiaro « aver l'Istitore dell' Accomandita *saldato* il debito « suo particolare abusando dolosamente della firma « a lui confidata dai Soci, ed averlo saldato *di con-« certo* col creditore (Sig. Fermi) SCIENTE VOLEN-« TE E PROFITTANTE DI QUELL' ABUSO «

Nulla di più positivo; nulla di più formale dir si poteva per accusare il Fermi di mala fede nel ricevere il saldo del suo avere a carico della Ditta Carbonai. Ma questa pretesa mala fede dacchè al dir della stampa sarebbe derivata? Dalla scienza e conscienza che le operazioni praticate con Fermi a nome della Ditta Carbonai, erano operazioni non per conto della Ditta Carbonai, ma per conto privato del Carbonai medesimo, e che il peso dovesse certamente gravitare sull' Accomandita. Ma la scienza e conscienza di questa mira finale dacchè nel Fermi derivar poteva? Forse dai semplici conti fra loro intestati? No come gia si è dimostrato. Forse dalla esplorazione paragonata dai registri della Ditta Carbonai fatta dal Fermi? Nemmeno. Dacchè dunque risultar poteva? Se io pondero la stampa veggo perfino che nel ricordare la pretesa confessione del Carbonai si annunziano bensì tutte le narrate pretese abusive operazioni fatte col Fermi; ma non si fà il minimo cenno sulla scienza e conscienza del Fermi *intorno al fine privato ed occulto* di quelle operazioni. Perchè il mio agente mi confessa di

avere a mio nome comprato merci delle quali usò per se, ne viene forse la conseguenza che i mercanti venditori sapessero quest'abuso? Ora di nuovo si domanda come arguir si possa questa pretesa scienza e conscienza del Fermi, e quindi la collusoria intestazione delle Cambiali? La stampa nol dice; e però come fu esposta essa si presenta con tutte le divise della temerità.

27. Questo è ancor poco. Quanto più si ponderano le ragioni di quella stampa, tanto più emerge l'inverosimiglianza dell'imputata collusione. Forsechè fu detto che Fermi tenesse mano a trafugare roba e denari della Fabbrica? Nò. Forsechè vien detto che facesse compre di Cappelli a vil prezzo onde trarne un grandioso lucro o per tema che l'Accomandita lo sapesse il Fermi occultasse la cosa? Nemmeno. Forsechè faceva enormi guadagni bancarj che abbisognassero di essere occultati? Nemmeno. Dunque dalla natura delle operazioni praticate dal Fermi, non risulta veruno interesse, che Fermi congiurasse a danno della Ditta Carbonai e CC. Dunque egli non poteva aver motivo onde ricevere le Cambiali scritte a carico della Ditta Carbonai e CC. nel senso abusivo e mal onesto figurato in quella stampa. Come dunque era verosimile la pretesa collusione? *Il cui bonum* dov'è? Quì non si vede, ed anzi si vede un interesse onesto. Dunque l'imputazione data a Fermi è inverosimile.

28. Ma finghiamo per falsa ipotesi che Fermi avesse saputo che le operazioni dell'Aprile 1827. al Marzo 1828. fatte dal Carbonai, coprivano un intenzione di nuocere alla Società sua; come mai credere si potrebbe che avesse scelto il partito, e

tenuta la condotta narrata nella stampa? Forsechè il Fermi ignorava che anche supponendo il Carbonai fedele al segreto, la cosa si sarebbe o tosto o tardi scoperta? La stampa stessa lo riconosce come una conseguenza necessaria delle Cambiali emesse. Come dunque Fermi avrebbe prescelto il mezzo il più pericoloso, ed il più fatale all'onore ed all'interesse suo?

Ma volendo pur trovare per qual mezzo il Fermi avrebbe potuto sapere l'intenzione occulta del Carbonai si viene alla conclusione, che ciò non poteva venir fatto che mediante un ultronea, e non necessaria manifestazione del Carbonai fatta al Fermi, di negoziare con Fermi colla mira di defraudare l'Accomandita dei valori negoziati, dopo di aver fatto uso del nome sociale della sua Ditta. Ma in quest'ipotesi sarebbero forse credibili le operazioni narrate nella stampa dell'Accomandita? Quì convien fingere che il Carbonai per una stravaganza incredibile abbia detto a Fermi, io vi chiedo danari coi soliti beneficj bancarj da segnarsi a carico della mia Ditta per sanare debiti miei proprj e defraudare la compagnia dei valori ricevuti. È egli credibile che il Fermi gli avesse dato nemmeno un quattrino? Chi è questo briccone, avrebbe detto in suo cuore, che vuole farmi porre a rischio il mio onore, e il mio interesse? Forsechè i vantaggi che egli mi propone non gli posso io ritrarre altrove in un modo onorato e sicuro? Forsechè se io fossi così gonzo di aderire alle inchieste di costui non sarei vittima di una vera insidia al mio credito ed alla mia negoziazione? Un briccone che vuol tradire la confidenza de' suoi compagni è forse un idolo

per me al quale io debba sagrificare onore, roba, e conscienza? Ignora egli che l'opera sua d' iniquità dovrebbe necessariamente manifestarsi? E costui vorrebbe che a lui prestassi l'opera mia? Vada costui al diavolo e non venga a farmi più tali proposizioni.

29. Questa conclusione era troppo ovvia, troppo naturale, perchè il Carbonai stesso non la prevedesse nel caso stravagantissimo che gli fosse saltato in capo di aprire la figurata confidenza col Fermi. Qual'è la naturale conseguenza che ne deriva? Che avrebbe il Carbonai avuto tutto l'interesse e tutta la cura di nascondere al Fermi la intenzione mal onesta figurata nella stampa avversaria, e di aver in ogni caso fatto credere al Fermi avere esso le più oneste intenzioni. In questa credenza ingerita nel Fermi stava tutto l'appoggio sul quale poteva il Carbonai speculare; e però qualunque apparenza di negozio riprovevole doveva dal Carbonai essere fuggita come la peste, e gelosamente coperta agli occhi del Fermi.

Come dunque si potè nella stampa avversaria scrivere la risoluta sentenza sopra pronunziata? Con qual coraggio si ardì di far inghiottire ai lettori un assurdo morale come quello? È vero o nò che oltre alla temerità si aggiunge anche l'incredibilità della data imputazione al Fermi?

30. Proseguiamo. Abbiam veduto di sopra narrarsi nella stampa dell'Accomandita il rigore risoluto col quale si pretende aver il Fermi operato verso il Carbonai. Era mai possibile un tale contegno se Fermi avesse avuto rimorso di usare titoli illeciti, clandestini, collusorj? Ciò non è tutto: Le

due prime Cambiali vennero girate ad un terzo dal Fermi colla sicura previdenza che ne sarebbe stato ben tosto domandato il pagamento alla Ditta Carbonai e CC. È desso possibile un fatale partito come questo, coll'intimo rimorso di usare un accordo riprovevole, e che conveniva o tener nascosto, o almeno tener lontano da Firenze? Come è possibile pensare che Fermi con questi, ed altri modi volesse tradir se stesso colla scienza e la conscienza imputatagli dalla stampa suddetta?

Altri argomenti ancora esistono i quali nel decorso di questa scrittura saranno resi manifesti. Si vedrà che per qualunque verso umanamente possibile, Fermi ora coi patti, ora con sottomettersi volontariamente al più rigoroso scrutinio, ha fatto di tutto perchè venisse conosciuto e giudicato il fondo della verità, ma ciò fu sempre impedito dagli Stralciarj, i quali rifuggirono sempre i mezzi decisivi· Non è forse cosa strana, inudita, e contro ogni senso, che un attore, un accusatore rifugga la cognizione decisiva di un affare pel quale fa istanza? Eppure questo fenomeno, forse inudito, si è verificato in questo affare, e si è verificato appunto perchè si voleva evitare di pagare vessando e defatigando all'ombra di una imputazione non dissipata. Ma il contegno opposto del Fermi, che provocava ciò che desiderar dovevano gli accusatori, ha offerto uno spettacolo nel quale l'imputato faceva quello che suol sempre fare e bramare l'accusatore, e viciversa l'accusatore faceva quello che per quanto può suol fare un reo: Con questo modo è egli verisimile che il Fermi si fosse macchiato della imputatagli complicità? Ecco la domanda che sorgerà dal seguito di

questa scrittura. Frattanto da que' pochi dati che furono fin qui prodotti risulta, che l'imputazione della collusione contro Fermi, non solamente è temeraria, ma è perfino inverosimile.

È antico il proverbio *calumniari audacter semper aliquid haeret*. Ma ciò può avvenire solamente quando l'imputazione non ripugni al senso comune. Vero è che sogliono gli uomini credere più al male che al bene; e però facilmente accolgono le voci sinistre architettate con maliziosi imposti. Ed ecco ciò che naturalmente potè avvenire a primo tratto colla stampa dell' Accomandita. Per questo lato tutto il suo contesto, e specialmente le linee date, e riferite, costituiscono un vero libello infamatorio a doppio taglio, perchè si tratta di un atto giudiziale propalato con una stampa diramata sì dentro che fuori della Toscana. Dice un proverbio biblico, che *calumnia conturbat sapientem*, e comanda ancora di aver cura del proprio nome. Per buona sorte il tessuto della stampa è così goffo, che presenta un fatto temerariamente asserito, è intrinsecamente incredibile. Per questo lato il Fermi se esecrar deve la mala fede, egli ringraziar deve la inconsideratezza de' suoi Avversarj onde poterli smentire colla loro stessa scrittura. Io confesso che quanto più mi inoltro nell'esame di questo affare, tanto più mi sento fortemente indignato del contegno usato in quella stampa, e nutrisco l'intima convinzione della mala fede colla quale si tenta di ledere l'onore e interesse della Ditta Mondolfi e Fermi. Io non esito a pronunziare che questa stampa racchiude tutti i caratteri di libello infamatorio punibile secondo la legge. Quale fosse la mira degli Accomandanti

nel vessare il Fermi noi l'abbiamo veduto. Con quali modi ciò abbiamo praticato si vedrà in appresso.

Questione V.

Qual' è lo spirito manifestato dagli Accomandanti dopo aperto lo stralcio, e fino ai loro tentativi in criminale?

Risposta.

31. « Negare ostinatamente pagamenti, che sa-
« pevano essere assolutamente comandati dalla Leg-
« ge a fronte delle scuse loro; e violando la pa-
« rola impedire un mezzo concordato per porre in
« chiaro la verità. «

In questa risposta si contiene un puro risultato di fatti solenni, pubblici, e incontroversi avvenuti fra il giorno primo Agosto, e il 14. Ottobre del 1828. Basta esporli perchè ognuno scorga da quale spirito si manifestarono animati gli Avversarj di Mondolfi e Fermi; e da qual parte concepir si possono le prevenzioni favorevoli e le contrarie.

Col primo giorno di Agosto dell'anno 1828. scadeva la prima delle dette Cambiali a carico della Ditta Carbonai e CC. posseduta dal Sig. Paolo *Dufresne*. Alla scadenza egli si presenta allo stralcio, il quale ne rifiutò il pagamento malgrado il disposto delle Leggi Toscane e Comuni. Caduta quindi in protesto, il detto Sig. Paolo Dufresne fu costretto a ricercare al Tribunale di Commercio di Firenze con citazione dell' 8. Agosto suddetto il pagamento.

Forsechè i rei convenuti impugnarono la verità materiale e la regolarità della Cambiale? Nò. Forse chè asserirono che essa non fosse segnata a carico della Ditta Carbonai e CC. per valuta di Cappelli di paglia? Nemmeno. Che cosa dunque opposero? Con atto, 18. Agosto suddetto, dichiararono di non voler pagarla perchè era la *conseguenza di operazioni illecite e viziose* convenute fra Carbonai, o Mondolfi e Fermi (*). Il dovere d'ogni buon cittadino, e di uomo onorato esigeva che i rei convenuti pagassero la Cambiale riservandosi ogni ragione di agire in separato giudizio contro chi di diritto. Ma questo contegno solo legalmente possibile, e conveniente alla riputazione mercantile, non parve loro opportuno, e però si lasciarono condannare con Sentenza del 29. Agosto suddetto. Giungeva intanto il giorno primo di Settembre, ed ecco scadere la seconda Cambiale in conto valuta per Cappelli di paglia girata pure senza mistero e senza riserva al detto Sig. Paolo Dufresne. Sapevano gli Stralciarj che invano avrebbero opposto la pretesa origine illecita e viziosa di cui fecero uso contro il pagamento della Cambiale del primo Agosto; ciò non ostante rifiutarono di pagare anche questa, e però caduta in protesto, fu d'uopo usare la forza della giustizia, ma ben comprendendo che vano era ricalcitrare, pagarono sotto l'11. Settembre 1828. amendue le Cambiali colla rifusione di tutti i danni, interessi, e spese nella somma di toscane lire 4433. 12. 6.

(*) Stampa degli Accomandanti pag. 9.

32. Gli Stralciarj (dice la stampa pag. 10. 11) « non potendosi giovare in faccia al terzo possessore delle eccezioni che loro competevano contro « Mondolfi e Fermi *furono costretti* dal Tribunale di Commercio a pagare, ma pagarono con solenne protesta di ogni loro danno ed interesse, e « con aperta riserva dell'*azione penale verso il girante e complici.* »

Nella stampa si finge che Fermi avesse operato di soppiatto, e colla coscienza di mal fare ricevendo cambiali per valuta di Cappelli di paglia, per cui dovesse nascondere nelle tenebre il suo operato. Come stà che le prime di queste Cambiali vengono girate colla certezza, che saranno tosto palesate? In quella stampa si vuole far supporre, che il Fermi dovesse girare a terzi le sue Cambiali onde poterle realizzare, non potendosi escepire contro i terzi per l'origine viziosa. Ma si può rispondere, che questo motivo è futile e smentito. È vero o nò, che malgrado la protesta, le minacce di guerra, e malgrado il giudizio separato di cui tosto si dirà, furono dappoi dalla Ditta Mondolfi e Fermi presentate molte Cambiali girate non più su terzi, ma bensì tratte ed accettate all' ordine Mondolfi e Fermi dall' Accomandita Carbonai e CC.? Che cosa ne avvenne? Per queste Cambiali fu fatto agli Stralciarj il Precetto; ma essi escepirono contro di quelle nel modo stesso anzichè pagare. Il Tribunale di Commercio alle istanze dei Signori Mondolfi e Fermi ordinò agli Stralciarj di depositare il valore coerentemente all' art. 3. della Toscana Legge del 23. Novembre 1818. il quale parlando delle Lettere di Cambio dispone che « Nessuna contra-

« dizione al precetto sarà valevole a sospendere
« l'esecuzione se non sarà accompagnata dal depo-
« sito da farsi dal debitore nella Cancelleria del
« Tribunale. «

E perchè tanta ostinazione contro il disposto delle Leggi? Forse temer potevano gli Stralciarj di non essere soddisfatti in caso che avessero provato i vizj da loro accusati contro quelle Cambiali? Nò; sì perchè la Ditta Bancaria Mondolfi e Fermi aveva di che garantirle, e sì perchè il denaro ritratto dal pagamento delle Cambiali rimaneva in sicuro deposito fuori delle mani della Ditta Fermi per essere agli Stralciarj in ogni caso rimborsato. E perchè si usò dagli Stralciarj una tanta ostinazione del pari illegale che vergognosa?

33. Ora passiamo ad un oggetto il quale per l'ordine, e le pendenze dei giudizj può influire sulla questione, in cui si tratta di sapere se in oggi siano o nò proponibili certe riparazioni desiderate dalla Ditta Mondolfi e Fermi. Si avrà osservato che gli Stralciarj allorchè rifiutarono il pagamento della prima Cambiale tentarono di cumulare un giudizio di sua natura di alta indagine, e però da tentarsi separatamente. Questo era quello dell'asserita causa *illecita*, e *viziosa* delle Cambiali suddette. Or bene questo separato giudizio in via principale fu iniziato dagli Stralciarj con Atto del 4. Settembre 1828. nel quale essi si presentarono come attori. In questo giudizio nel quale si colpiva la sorte di tutte le Cambiali, gli Stralciarj ne domandarono la nullità. Onde provare la pretesa origine *viziosa ed illecita* negata da Fermi, si appigliarono al mezzo delle così dette *Posizioni giurate* contem-

plate dagli articoli 371. e seguenti del *Regolamento di Procedura Civile pei Tribunali del Gran-Ducato di Toscana* promulgato nel 1814. Nel giudizio privilegiato per pagamento delle Cambiali domandate da Dufresne non potè essere ritardata la Sentenza di condanna degli Stralciarj. Finito ed eseguito quel giudizio, ecco che sorse l'altro principale oggetto, il quale riguardava il titolo fondamentale di tutte le dette Cambiali pagate, scadute, e ancor da scadere, e da pagarsi. Questo giudizio non più provvisorio, ma di merito, fu promosso dagli Stralciarj. La lite vedesi contestata nell'atto stesso che furono dagli Attori prodotte le Posizioni giurate, alle quali non si potè aver riguardo nel privilegiato giudizio del pagamento provvisorio delle due Cambiali portate da *Dufresne*. Ma esaurito questo giudizio, si dovette dar corso al giudizio principale promosso dagli Stralciarj nel quale si trattava dell' illegittimità delle Cambiali, e però nel giorno 12. del mese di Settembre del 1828. il Tribunal di Commercio appagò le istanze degli Stralciarj Carbonai e CC., ed ammise le dette Posizioni da loro presentate.

34. Queste Posizioni altro non sono che una serie d' interrogazioni amminicolate, le quali debbono contenere ognuna una sola ed individua circostanza di fatto, alla quale con giuramento si deve rispondere colla parola *credo o non credo*. Esse formano uno squisito e legato interrogatorio tutto a carico dell'interrogato, molte volte disastroso, talchè per esempio essendo io interrogato se io abbia ricevuto un prestito (il quale poi da me realmente fu soddisfatto), e che io risponda ho ricevuto il prestito, ma l' ho pagato, si separa la risposta in due

parti, e si fa valere la confessione del debito, e si rigetta la giurata asserzione del pagamanto fatto. Da ciò ne segue, che non potendo io provare questo pagamento, io vengo condannato a pagare un altra volta la stessa somma. Questo inconveniente colpì i vecchj pragmatici, di modo che fu adottato il suggerimento di rispondere colla così detta *Clausula del Socino « credit ita ut non sit debitor* « e ciò per non scindere la risposta.

A questa morale tortura furono provocati Mondolfi e Fermi. Ma ad essi godeva l'animo perchè vedevano una via spedita e sicura onde porre in chiaro la verità, e far trionfare l'onoratezza delle loro operazioni.

35. Ma il detto Decreto 17. Settembre 1828. che doveva per cura degli attori essere intimato a Mondolfi e Fermi, ond'essere chiamati a rispondere con loro giuramento agli articoli preparati; questo Decreto dico non fu dagli Attori stralciarj fatto intimare, talchè sembrerebbe un mistero che nel più bello della procedura si siano arrestati se non si sapesse che l'esito di un giudizio definitivo veniva aborrito perciò cha era definitivo Ad essi non tornava conto di spingere avanti la causa da loro intentata, perchè sarebbe riuscita affatto contraria alle loro mire. Ma dall'altra parte conveniva pure distornare l'esigenza delle Cambiali, che andavano a scadere. Qual mezzo studiarono costoro per riuscirvi? Serie minacce di far imprigionare il Carbonai, contro le quali si volle assicurare allontanandosi dalla Toscana.

Facile è l'immaginare il lutto e la desolazione di una famiglia numerosa; Facile il concepire la

compassione eccitata in Firenze verso il fondatore e padrone d' una sì bella fabbrica gettato nell' orrore nella persecuzione da una indeclinabile vicenda commerciale. Mondolfi e Fermi ignoravano allora la dichiarazione scritta fatta dal Carbonai.

Ad essi come principali creditori furono rivolte le preghiere ; Ad essi diretti gli Uffizj onde almeno diminuire l' infortunio del Carbonai. A qual prò aumentare la disperazione d' uno sfortunato, e la desolazione di una famiglia ? Carbonai era l' unico padrone e gerente responsabile. Gli Accomandanti non erano che otto contribuenti del piccolo capitale di lire 104mila che diviso in otto carati eguali costituiva per ciascuno una ben piccola perdita. Il massimo peso cadeva sul solo Carbonai. Mondolfi e Fermi si trovavano allora creditori di 38 mila lire e più. Essi quindi trattarono cogli stralciarj e rappresentanti dell' Accomandita di esimerla dal pagamento della metà del debito che essa aveva verso Mondolfi e Fermi purchè il Carbonai non fosse accusato criminalmente riservandosi espressamente il rimborso da soddisfarsi dallo stesso Carbonai. Redimere il Carbonai dalle persecuzioni Criminali degli Accomandanti in codesta maniera, si concilia forse colla voce loro che Mondolfi e Fermi volevano far fallire il Carbonai ?

36. Fatto questo primo passo se ne rese necessario un secondo. Questo si era il trovare un mezzo irrecusabile onde far decidere la verità del rimanente credito in modo pronto e fiduciale, e dare la prova la più luminosa dell' onoratezza delle operazioni della Ditta. Fu quindi pensato non solamente di lasciar libero agli Accomandanti l' esercizio di qua-

lunque diritto esercibile contro Mondolfi e Fermi, ma di offrire eziandio la sospensione dell' esigenza delle rimanenti lire 19mila fino a che tre Arbitri inappellabili eletti di consenso avessero giudicato dell' azione civile già promossa dagli stralciarj e sulla quale erano già state ammesse le posizioni loro giurate. Questo è ancor poco: Fu offerto ancora che nel caso in cui dal giudizio inappellabile di tre Arbitri eletti di consenso, fosse risultato il più piccolo sospetto contro Fermi, di sottostare non solamente alla perdita delle dette lire 19mila, ma eziandio di restituire tutto quello che era stato pagato prima dello stralcio.

Qual partito più vantaggioso e più spedito di questo offrir si poteva agli stralciarj? Tutte le lire 48mila venivano così cassate nel caso, che il più piccolo sospetto di stellionato fosse risultato contro Fermi, restituendo la parte già esatta di lire 12814. 6. 4. Un giudizio più largo più pronto ed irretrattabile dava sfogo al principale giudizio già iniziato dagli stralciarj. La premura di venir tosto al coperto del loro interesse, di *ottenere dal Fermi quella riparazione intiera, che non potevano sperare dal Carbonai* (stampa degli Accomandanti pag. 14.) veniva così soddisfatta. Qual partito dunque più vantaggioso, e più spedito di questo immaginar si poteva?

Soggiungiamo di più: Questo partito era irrecusabile, e secondo tutte le Leggi conosciute del tornaconto era tale che non solamente rifiutare non si poteva ma che doveva col maggiore impegno essere mandato ad effetto dagli stralciarj. Una condizione sola verificar si doveva, e questa si era o la prova o il sospetto di stellionato contro Mondolfi e Fermi. Su di questo pareva, che gli stralciarj si dovessero te-

nere sicuri dopochè avevano già prodotto in giudizio le loro posizioni *giurate*. Ora che cosa praticarono? Dopo di aver acconsentito al riscatto personale del Carbonai, che loro offriva 19mila lire a sollievo dello stralcio, dopo aver aderito e sottoscritto questo concordato, essi negarono di apporvi la data necessaria; Senza peraltro omettere il tentativo di avvantaggiarsi delle dette Lire 19mila condonate nel concordato istesso. Fecero ancora peggio; nel giorno 14. Ottobre 1828. presentarono negli atti della Ruota Criminale di Firenze una querela, nella quale, accusarono di stellionato il Sig. Abramo Fermi rimproverandolo di aver estorto a carico della Ragione Carbonai e CC. delle Cambiali che non avevano altro titolo se non che i debiti che l'institore aveva contratti nel suo particolare coi Signori Mondolfi e Fermi (stampa Fermi pag. 11.)

37. Posti questi fatti qual è il giudizio primo che ne emerge? Quì si vedono gli stralciarj, impegnati a scuoprire ed a far costare del preteso stellionato del Fermi, intentare un apposito giudizio civile. Egli viene iniziato, egli viene contestato. Gli attori producono posizioni giurate per provare il fatto fondamentale; queste posizioni sono ammesse, e ad un tratto si arrestano a mezza strada e ricorrono alle minaccie d' imprigionamento del proprietario del Negozio e complimentario della Ditta. Con questa manuvra procurano l'abolizione di lire 19mila a scarico dello stralcio. Si propone da Mondolfi e Fermi un partito irrecusabile, si proseguono le trattative fino alla fine; si stende un concordato; si accetta, si sottoscrive; si tratta di apporre la data, e ad un tratto retrocedono; negando di apporre la data necessaria, e

corrono al Criminale. Sanno benissimo, che la loro querela non verrà ammessa secondo le Leggi Toscane; ma questo è appunto quello che cercano, si perchè non vogliono un giudizio definitivo di verità, e si perchè avranno campo di tornare alla carica impunemente. Attenendosi al solo fatto, non vedi tu gente che fa mostra di volere scuoprire la verità, e che nel fare un passo decisivo da indietro come spaventata; e volendo pur far mostra di volerla far costare, fa di tutto per occultarla?

Perchè mai non proseguire il giudizio civile, e far intimare il Decreto dell'ammissione delle posizioni da voi GIURATE, io lo ripeto GIURATE? Giurare fatti e non proseguire, che cosa indica? Perchè mai scelti tre Arbitri col potere di pronunciare inappellabilmente (veggasi la stampa dell' Accomandita pag. 11. 12.) coll'obbligazione del Fermi non solo di sospendere la esigenza delle Cambiali pendenti, ma di abolirle e di restituire per fino il denaro delle esatte, negare di appor la data al concordato? Forsechè il giudizio Arbitrale non era sicuro e spedito? Il Codice di Commercio lo prova, e assai piu lo conferma ciò che fu fatto nel concordato suddetto: imperocchè dagli stralciarj si volle avere due Arbitri nominati per parte loro, ed un solo fu conceduto al Fermi. Essi ottennero anche questo vantaggio: e perchè dunque non appor la data al concordato e volar tosto al Criminale?

Forse sperar potevano maggior vantaggio? No certamente. Essi vedevano bastare che Fermi aprisse la bocca mostrando la pendenza della Causa Civile sull' identico oggetto, per ricondurre i suoi Av-

versarj sulla via dalla quale tentavano di declinare. Che cosa emerge da ciò? Uno staucheggiare, ed uno sforzarsi a sopprimere la verità ed il trionfo del nome di Fermi, e frattanto vessarlo onde estorcergli una rinunzia al suo credito. Ma ciò fu fatto invano, perchè l'effetto morale dell'operato dal Fermi è inevitabile ed irrefragabile come tosto si dimostrerà.

Questione VI.

Qual è il resultato morale del contegno degli stralciarj esposto fin quì?

Risposta.

38. « Un dolo manifesto degli stralciarj nell'ap« porre a Fermi la taccia di stellionato » Un giudizio temerario può in vero sorgere nel capo di un uomo; ma dopo che fu esternato come incolpazione e dovendo esibire le prove e gli indizj, sottrarsi dal produrli e di più impedire che non sia palesata la verità, è certamente un agire doloso. Nella stampa dell' Accomandita non si bada a tutto questo, ma invece si argomenta dicendo: Mondolfi e Fermi sollevarono l' Accomandita dal pagamento della metà del loro rimanente credito, nel tempo stesso vollero essere giudicati con tutto il rigore offrendo di cassare tutto il loro credito, e di restituire il percetto. Dunque Fermi è certamente reo. Non pare possibile, che uomini di mente sana, e con buona fede, scrivano tali cose: eppure nella stampa dell' Accomandita si leggono. Ivi dopo aver

narrato il concordato conforme a quello da noi sopra esposto, soggiungono nella pag. 13. quanto segue « È vero che per coonestare un contegno così « volubile, e contradittorio, soggiungeva il Signor « Fermi di volersi purgare da ogni sospetto di dolo « con voler dimostrare che la sua rinunzia alla me- « tà di quel credito era stata fatta unicamente nella « mira di concorrere alla liberazione del *Sig. Car-* « *bonai.* Ma queste erano ciance sonore, e nulla di « più. Stava contro di esse il *fatto positivo* del sagri- « fizio di una gran parte del credito ; a cui si oppo- « neva la taccia di *doloso*, e questo sacrifizio bastava « a giustificare malgrado qualunque protesta, non « che il *sospetto*, *la certezza* del dolo. «

« Sembrò dunque chiarissimo agli occhi degli « stralciarj che il Signor Fermi volesse riparare ai « danni dell'Accomandita provvedendo simultanea- « mente al suo decoro personale, che volesse resti- « tuire, od annullare quelle Cambiali, schivando « l'inconveniente ed i pericoli di un clamoroso giu- « dizio «

Alla lettura di questo passo ognuno risponde: voi potete ingiuriare, ma non potete ingannare; non vi accorgete voi di aver pronunziato il più palmare, e il più sperticato assurdo morale ? Forsechè il Fermi pretese di dare un boccone per farvi tacere? Egli all' opposto non solamente non mescolò nella remissione fatta a voi verun sollievo per se stesso, ma volle un rigoroso giudizio sulla lealtà delle sue operazioni offrendo di soprassedere all' esigenza del suo credito, di cassarlo, e di restituire il percetto, se fosse da arbitri inappellabili riconosciuto il minimo sospetto contro di lui. Donde deriva dunque l' asse-

rito sospetto, ed anzi la certezza dello stellionato da voi vantata? Voi dite che Fermi avendo riuscito ad ottenere da voi, che Carbonai non fosse molestato, forse si lusingava, che lo stesso beneficio si estendesse anche a lui (pag. 14.). Nulla di più falso, nulla di più smentito, esiste di questa vostra congettura. Quando Fermi esige un Processo; quando lo stipula come patto; quando passa a concordare gli Arbitri; quando vi concede di averne due nominati da voi, e l' uno nominato da lui, non solo esclude il sospetto di aver voluto approfittare dell'amnistia di Carbonai ma induce a credere che se voi gliela aveste offerta, egli l' avrebbe rigettata con indignazione.

Dacchè dunque deducete la certezza della coscienza dolosa del Fermi in vista della transazione accordata al Carbonai? Forse dal sottrarre altri da una sciagura si deve supporre una mala coscienza; Voi dunque credete impossibile un sacrificio pecuniario fatto senza rimorso, e lo volete possibile sol per nascondere o far assolvere la reità. Ma come stà, che il Fermi stesso lungi dal volerla nascondere, esige le più rigorose indagini? Questo è un fatto certo concordato da voi stessi: Pretendete forse che coi detti vostri si sovverta la logica morale, e si ammettano mostruosità incredibili? Voler nascondere le colpe, e voler nello stesso tempo un esame rigoroso sulle colpe, come star può in buona logica, e col senso comune?

Volete voi spingere le cose agli ultimi limiti escogitabili? Volete voi entrare negli abissi dell'occultazione? Sarebbe sempre vero che il Fermi sapeva di non poter essere redarguito. Ciò prova che niuno indizio possibile si poteva produrre contro

di lui. Volere di più da un innocente, è pazzia, è nequizia. Pretendere che si provi il contrario di una gratuita accusa, è dottrina diabolica.

39. Volgendo ora l' esame su di voi si raccoglie, che voi vantaste una dichiarazione di Carbonai contro Fermi, e mai la rendeste palese, e non ne recitaste nemmeno una sillaba: voi vantaste conteggi e lettere di Mondolfi e Fermi a Carbonai, e voi non ne riferiste nemmeno una parola: voi produceste Posizioni giurate, che furono ammesse, e voi non ne intimaste nemmeno il Decreto: voi passaste ad un concordato con Mondolfi e Fermi onde instituire un giudizio di verità, e rifiutaste di segnare la data necessaria ad effettuarlo. Dove è, non dico la *parola d' onore, e la buona fede mercantile*, ma quella sola fede che viene fino rispettata dai più abietti del volgo?

Voi parlate di violazione all' Art. 6. del compromesso fatto dal Fermi. Parlate fuor dei denti perchè niuno intende quello che vogliate dire. Soggiungo poi, che fra la liberazione da voi fatta al Carbonai e da lui accettata (senza la quale, non si poteva passare al giudizio compromissario), e la querela di stellionato da voi presentata alla Ruota Criminale di Firenze, non vi passò verun intervallo. Nel giorno 14. Ottobre 1828. seguì l' accettazione del Carbonai e foste assicurati di non pagar Cambiali per lire 19 mila, e nello stesso giorno 14. Ottobre 1828. voi presentaste alla Ruota Criminale di Firenze la querela contro Fermi per preteso stellionato. Con questo atto fu dagli accomandanti mandato in fumo quel concordato concluso in *parola di onore e con buona fede mercantile.* Dopo

il 14. di Ottobre, rotta la fede, quel compromesso divenne nullo e però non poteva esser più violato. Avrebbero forse preteso gli stralciarj, che Mondolfi e Fermi rimanessero dappoi bersaglio ed avessero legate le mani?

40. Rompere la fede data in parola di onore in un atto facoltativo e lodevole, viene dai Maestri di Logica legale considerato come indizio di dolo. Stancheggiare il terzo che agisce con giustizia, è pure indizio legale di dolo: Non produrre documenti e prove sulle cose proposte ed obiettate, quando produr si potevano, è indizio di dolo (*). Citare documenti come se contenessero notizie sinistre senza produrre nemmeno le frasi, è indizio di dolo: Insistere in un accusa temeraria inverosimile, è argomento di dolo; sfuggire i processi decisivi civili, e provocare i Criminali nei quali si sa che colla previa cognizione dell' ammissibilità della querela si può sempre ritornare a vessare col pretesto di nuovi indizj, è argomento manifesto di dolo.

Tutte queste ed altre circostanze nel procedere degli stralciarj ed accomandanti verso Fermi costano indubitatamente. Dunque costa del loro dolo nell'affare della imputazione di stellionato apposta al Fermi. Havvi però un effetto che verun Tribunale giudiciario produr non potrebbe, e che appartiene a quei solenni sindacati dell' opinione che giudica sovranamente. Quest'effetto nasce dalle viscere dei fatti stessi, che non si possono più revocare. Questo effetto è un giudizio sull' intrinseco tenore delle cose,

(*) Ved. il celebre classico libro di Mascardo de *probationibus conclus.* 734.

e delle persone. Questo giudizio vien pronunziato malgrado qualunque tergiversazione della malvolenza, ed anzi viene confermato da queste medesime tergiversazioni. Ora questo giudizio inevitabile sorge dalla serie concordata dei fatti, talchè il nome di Fermi si può dire avere ottenuto un pieno trionfo.

Esso andò spontaneamente incontro ad un giudizio spedito ed inappellabile di verità. Esso lo volle lo pattuì, e se fù dai suoi avversarj distornato, egli è lo stesso come se fosse stato pronunziato in suo favore; e ciò tanto più e provato, quanto più costa che gli avversarj non avevano verun plausibile motivo a rifiutarsi alla segnatura ricercata della data del concordato. Turpe era mancare alla parola di onore, e a cose accettate sotto la buona fede mercantile; malgrado ciò si mancò dalla parte degli stralciarj ed accomandanti. Ma di che si trattava? Forseche i stralciari dovevano comparire come imputati? Nò. Forsechè mancavano di Giudici di confidenza? Nemmeno: due dei tre Arbitri erano stati eletti da loro. Forsechè giudicando Fermi complice di stellionato, come essi proclamarono, non venivano ad ottenere il loro pieno intento? Tutto anzi lo ottenevano come essi stessi dichiararono, e come si è veduto. E perchè dunque non permisero che il concordato avesse il suo effetto, e bruscamente lo distornarono? La risposta è semplice: essi temevano la verità.

Questo contegno degli stralciarj ed accomandanti è la prova la più eloquente in favore del Fermi. Essa parla più alto di ogni giudizio arbitramentale, e dei Tribunali di giustizia, perchè deriva dalla convinzione stessa degli avversarj del Fermi. Essa

colpisce per se stessa le coscienze, indipendentemente dalla temerità e dall' inverosimiglianza della imputazione (*). Essa opera irrevocabilmente a fronte di ogni sotterfugio. Ecco l' effetto morale che non si può omai più revocare, ed ecco la prova la quale, come da una parte conferma l' innocenza del Fermi, dall' altra pone in evidenza il dolo degli stralciarj ed accomandanti.

PARTE II.

Esame dei fatti riguardanti le querele Criminali.

Questione VII.

Che cosa risultò dalla querela Criminale data contro Fermi?

Risposta.

41. « Fu confermata la temerità dell'imputa« zione, e ne fu posta in evidenza anche la posi« tiva falsità. « La verità di questa risposta apparisce dalla storia stessa dei fatti. Abbiamo veduto con quanta cura e lealtà per parte di Mondolfi e Fermi era stato conchiuso il concordato. Essi si lusingavano con questo concordato di aver soddisfatto ai loro Avversarj, ma questi a quali pesavano le altre 19 mila lire non condonate, specularono sulla

---

(*) Ved. la questione terza e quarta.

somma sensibilità di onoratezza di Mondolfi e Fermi, i quali ben sapevano rifuggir dall'idea di vedere il loro nome sui registri Criminali. Prima di tutto si assicurarono dalla parte del Carbonai il quale accettò la remissione e la quietanza fatta in suo favore. A quest' oggetto fu richiamato in Toscana, e finalmente nel giorno 14. Ottobre dello stesso Anno 1828., avanti il Notaro Pietro Parigi, al quale il Carbonai personalmente si presentò, si eseguì la sua dichiarazione. Dall'altra parte poi, avendo stornata la Decisione degli Arbitri eletti, che prevedevano contraria alle loro mire, gli Accomandanti nel giorno stesso 14. Ottobre presentarono al Tribunale Criminale querela contro Fermi accusandolo come *complice di stellionato*, di cui Carbonai a loro dire era confesso.

Questo stellionato consisteva nell'asserire avere con falso titolo resa debitrice la Ditta Carbonai e CC. del prezzo di Cappelli di paglia mai consegnati, e nell'avere a loro dire ricevuto Cambiali colla scienza e coscienza dell'indebito di dette Cambiali, e colla scienza e coscienza che la loro causa era un negozio proprio e privato del Carbonai.

42. Se si domanda con quali prove abbiano avvalorata questa accusa, essa (per quanto si può indovinare) oltre la pretesa confessione del Carbonai si riduce alla formula seguente: Mondolfi e Fermi furono generosi verso Carbonai, e per se domandano di essere giudicati da Arbitri con tutto il rigore sull'imputata complicità. Dunque Fermi è complice di stellionato. Esaminando tutto il tenore del loro operato, pare aver essi detto « Noi « abbiamo in mano un sacrificio pecuniario fatto da

13

« Mondolfi e Fermi di una generosità straordinaria; e
« quindi sospetto. Possiamo dunque valersene con-
« tro di loro per accusarli di collusione criminale
« con Carbonai. Certamente saranno sbigottiti, *quia*
« *calumnia conturbat sapientem* « Mondolfi e Fer-
« mi, che odiano le brighe, verranno a nostri pie-
« di, e ci sagrificheranno l'altra metà della som-
« ma, e fors'anche le lire 13 mila già esatte, delle
« quali hanno fatto offerta ultronea in caso che
« fosse pronunziato dagli Arbitri esservi dubbio di
« complicità con Carbonai. «

Dal contegno usato da costoro siamo autorizzati a congetturare essere stata questa la loro mira nel porgere querela contro Fermi. Essi dovevano prevedere, che non sarebbero riusciti. Ciò non importava purchè vessassero i querelati avanti la giustizia criminale e gli infamassero al di fuori. A questo doppio assalto dato nelle tenebre, e con audacia si figuravano forse che i querelati piegassero, e sacrificassero il loro onore, e il loro denaro ? Alla peggio col giudizio preliminare sull' ammissibilità della querela credevano gli accusatori di non arrischiare nulla, perchè un altra volta potevano tornare alla carica. Un tentativo pertanto credevano di poter fare impunemente:

43. Ma il colpo andò fallito, e si ritorse contro di loro. Un secondo trionfo risultò al buon nome di Fermi, e risultò dalla maniera franca e generosa colla quale agì. Fermi poteva con un solo atto chiudere la bocca agli Avversarj, e farli rimandare al civile allegando la pendenza della causa, ma esso sdegnò di fare uso di questo rimedio. Egli offrì nudo il petto ai colpi avversarj. E provocò dal Tribunale un esame

rigoroso sul fatto accusato : egli dichiarò di renunziare a qualunque vantaggio personale derivante dalla Transazione.

Questa condotta dei querelati fu sottaciuta nella stampa dei loro Avversarj benchè costi da solenne Decreto del giorno 13. Novembre 1828. In vece nella loro stampa osarono di accusare il Turno di Revisione, che rigettò come inammissibile la loro querela, di aver traviato dal suo dovere ed ecceduti i limiti delle sue incumbenze. Ecco il passo di detta scrittura « L'imputato presentò per « mezzo del suo Avvocato dei voluminosi inserti « di documenti a discarico, ed una sua difesa scrit- « ta. Nè poterono i querelanti ribatterla, perchè « non n'ebbero, non che comunicazione, neppur « conoscenza nel primo esperimento avanti il Tur- « no di Revisione. Ciò *produsse lo stato di dubbio* « *ne' religiosi animi* del Sig. Avvocato Fiscale, e dei « Signori Auditori del Turno, onde il M. P. (Mi- « nistero pubblico) concluse alla rejezione della « querela per la *mancanza presentemente di suf-* « *ficienti dati onde ammetterla, ed i Signori Giu-* « *dici la dichiararono non ammissibile nello stato* « *attuale delle cose,* come rilevasi dal loro Decreto « del 13. Novembre 1828. « pag. 15.

Da questo passo risulta venire tacciati tanto il Ministero pubblico, quanto i Giudici, di avere coi *mezzi di difesa incogniti* agli accusatori, attenuata la forza dei mezzi di offesa, e per consegnenza di non avere giudicato in vista della sola credibilità dei motivi esposti dai querelanti in appoggio della loro accusa.

44. Quì si domanda con quali prove abbiano

osato di scrivere e stampare questa deviazione di dovere imputata alla Ruota Criminale, ed al Pubblico Ministero? Chi ha detto a loro che il Ministero Pubblico e i Giudici nel valutare il fondamento della querela abbiano avuto riguardo alle produzioni dei querelati fatte a sola informazione privata, e per discarico del loro onore? Ignorarono forse i Giudici ed il Pubblico Ministero essere loro dovere di attenersi entro i limiti di un giudizio di pura ammissibilità della querela, e però, che si dovevano limitare unicamente alla nuda esposizione e produzione fatta dai querelanti? Ignorava forse la Ruota Fiorentina, che in oggi il Giudice presa l'accusa in esame la rigetta, o perchè l'azione pretesa criminosa dall'accusatore non lo è; o perchè l'accusato non può accusarsi, o perchè sebbene l'azione sia delitto e la persona possa essere accusata, i mezzi proposti dall'accusatore non sarebbero sufficienti a qualificarla? Dunque egli è fare ingiuria al Tribunale il pretendere, che sortendo dall'esame dei mezzi proposti dai querelanti, egli abbia tenuto conto dei mezzi difensivi privatamente prodotti dai querelati.

E quì per converso sorge il seguente argomento. Nel caso nostro militar potevano solamente due titoli onde rigettare l'accusa. Il primo perchè l'azione pretesa criminosa non è delitto. Il secondo perchè i mezzi proposti non sono sufficenti a giustificarla. Scelgano quel che piace, e la temerità della taccia data ai Giudici risulta manifesta. Se l'azione presentata non era delitto è manifesto che non occorrevano contrarie difese; e però queste non potevano influire sul giudicato. Se l'accusato per

un errore di diritto si fosse dato moto per ismentirla ciò riguardar si poteva come un falso allarme; ma non come giudiziaria difesa contro un accusa che veniva per se stessa smentita.

Se poi si finge che l' azione imputata fosse per se stessa delitto allora sorge il seguente dilemma : O i mezzi di prova prodotti dagli accusatori erano PER SE ABILI, quando fossero stati debitamente verificati, a provare o concludentemente o probabilmente la data accusa, o no Se erano tali certamente la Ruota non avrebbe rigettata l' accusa come inammissibile. Se poi non erano tali, con quale coraggio possono gli accusatori affermare la loro concludenza ? Il testo stesso prodotto nella stampa avversaria dice « Che « la querela fù rigettata per la *mancanza presente-* « *mente* di sufficienti dati onde ammetterla ». Dunque costa, che fù rigettata per mancanza di questi dati sufficenti. Dunque fu giudicato in vista solamente della rilevanza propria di questi dati. Dunque non si può ammettere l' influenza delle separate memorie degli accusati. Pretenderebbero forse que Signori che il pubblico dovesse credere piuttosto a loro, che alla Ruota Criminale ed al Ministero pubblico ?

45. Ed affinchè gli accusatori non traggano partito onde scusarsi da mala fede nel passo da loro fatto, giova di riportare un brano *delle istruzioni pei Giusdicenti del Granducato di Toscana del* 28. *Aprile* 1781. Ivi negli *Articoli* 31 *e* 32. dicesi quanto segue « Non introdurranno cause Criminali sopra « querele che crederanno insussistenti ed azardate, « promosse per spirito di VESSAZIONE O DI GUADAGNO, « rigettando assolutamente e senza riguardi tali que-

« rele, senza temere il disgusto ed i reclami dei do-
« lenti, o dei pubblici querelanti, dovendo farsi
« carico, che l'amministrazione della Giustizia Cri-
« minale e la pubblica quiete consiste non meno
« nella punizione dei delitti, che nell' opporsi alle
« vessazioni, e che gli emolumenti i quali si lascia-
« no agli esecutori per animarli a fare il loro dove-
« re, son ben dovuti in alcuni casi, ma sarebbero
« in altri tutte estorsioni, che i Vicarj non devono
« permettere. E se alcuna volta i Vicarj saranno nel
« dubbio, che una qualche querela sia o non sia am-
« missibile, nè renderanno subito inteso il Supremo
« Tribunale di giustizia, dal quale ne avranno l'op-
« portuna direzione. »

Da questa providenza risulta, che le querele promosse per spirito di guadagno, quando non siano munite di rilevanti mezzi di prova per motivare quel fondato sospetto sempre necessario onde farle ammettere, questo spirito dissi di guadagno forma anzi un motore riprovevole ad accusare chi che sia.

46. Contro il Decreto 13. Novembre 1828. per cui fù rigettata la querela di stellionato contro il Sig. Abramo Fermi, appellarono gli accusatori alla Suprema Magistratura conosciuta sotto il nome di *I. e R. Consulta*, e da quella implorarono la revisione del suddetto Decreto 13. Novembre 1828. Nella pendenza di questo nuovo giudizio poterono certamente gli appellanti far costare della irregolare pretesa deviazione ed eccesso commesso dal Tribunale inferiore, e domandare che il giudizio sull' ammissibilità della querela fosse circoscritto entro i rigorosi termini pretesi da essi. Il fatto stà però, che a loro richiesta venne depositato nel Magistrato

Supremo di Firenze il 10. Gennajo 1829. un libro scritto dal Carbonai allorchè era institore della stralciata accomandita.

Questo era un libro di prime note scritte dal Carbonai e formanti parte della scrittura dell' accomandita Carbonai e CC. -- Ivi si leggevano le operazioni con più e distinti negozianti e fra li altri con varj dei principali della stessa Accomandita. -- In questo libro stesso compariva saldato il conto con Mondolfi e Fermi, appunto colle Cambiali disputate. Ma questo libro, l' esistenza del quale pervenne all' orecchio degli accusatori, fu fatto depositare a loro istanza. Essi credevano forse contenere qualche mezzo di offesa contro Fermi, ed invece vi incontrarono la loro sconfitta.

47. Quel libro fù prodotto o no ad istanza degli accusatori? E' vero o no che un Documento *contra producentem plene probat?*

Quel libro contiene o no un registro delle operazioni fatte dai Mondolfi e Fermi con l'accomandita Carbonai e Comp.?

Quel libro contiene o no altri negoziati dello stesso stessissimo tenore di quelli di Mondolfi e Fermi?

Ora se questi identici negoziati non furono censurati ne come falsi ne come riprovevoli, con quale ragione poterono gli accusatori censurare quelli con Mondolfi e Fermi? Dipende forse dal volere di un uomo di qualificare lo stesso atto come vero e falso, come lecito e illecito, nello stesso tempo, e cogli stessi mezzi di prova?

Alcuni di voi stessi e principalissimi di voi stessi, appariscono di avere operato come Mondolfi e Fermi, e quegli vengono reputati avere agito lecitamente, e che Fermi abbia agito Criminalmente? Voi

gridate perchè nella resa generale dei conti e nei bilanci e libri dell' accomandita non apparisce il Negoziato con Fermi, nel mentre che il libro di prime note prodotto a vostra richiesta dimostra che questa stessa omissione esiste rapporto ad altri rispettabili Negozianti che non osaste di censurare. Che cosa significa questa simulazione, che cosa significa questa nera ipocrisia, questo calunnioso contegno?

Qui si verificò il detto Biblico *mentita est iniquitas sibi*. Qui positivamente risultò l' origine onesta delle Cambiali rilasciate a Mondolfi e Fermi e risultò con un mezzo di prova invocata dagli stessi accusatori. L' imputazione dunque fu smentita.

L' essenza quindi del giudizio fu veramente una *dissipata imputazione* ben distinta dalla rejezione di accusa per sola mancanza di mezzi rilevanti. Decisiva è questa differenza per le azioni conseguenti dell' accusato. La pura irrilevanza dei mezzi di prova sottrae l' accusato dal subire un processo ma la dissipata imputazione estingue il titolo stesso dell' accusa. Col non *probasti* si respinge un assalto ma non se ne impedisce un secondo. Colla dissipata imputazione per lo contrario si preclude l' adito per sempre attesochè vien provata l' innocenza sia in forza di Legge sia in forza di fatti irrefragabili.

Invano si potrebbe opporre la formula materiale adoperata dai Tribunali nel rigettare l' accusa. Essi rispondono all' accusatore, ma non tolgono i diritti all' accusato. Essi anzi riservano a questi ogni ragione emergente dal Processo agitato. In niun luogo fu detto che l' accusato sollevato da un Decreto di rejezione non possa dal canto suo riagire: in niun luogo la Legge Decretò di perimere diritti quesiti: e se l' accusato vuole subire un secondo attacco è

padrone di sopportarlo : ma è pur padrone, dopo la rejezione, di valersi dei diritti quesiti.

48. Che cosa dunque ottennero gli accusatori del Fermi nel Processo appellatorio, ossia ricorso di revisione da loro domandato? Quali furono gli effetti dei loro sforzi e delle loro allegazioni? - Porre in chiaro la vera e giusta origine delle contestate Cambiali, e l'onestà del Fermi. - Quale fu la Decisione dell'I. e R. Consulta sul Decreto 13. Novembre 1828. rigettante l'accusa? Èssa con Rescritto del 30. Marzo del 1829. rigettò il ricorso dei querelanti, e dichiarò la giustizia del Decreto 13. Novembre 1828. Ora si domanda se consti o no della *temerità* dell' accusa di stellionato data contro Fermi? - Qui ognuno risponde risultare non solamente della di lei temerità, ma della indole calunniosa. Ciò si verificherebbe anche senza la prova emergente dal Libro del Carbonai, e quantunque fosse militato qualche leggero indizio contro Fermi: *Dolus enim est accusare eum qui plurimis argumentis defenditur, paucissimis aut levissimis oneretur*: dice il celebre *Anton Mattei de Criminib. lib.* 48. *ff. tit.* 17. *cap.* 3. *n.* 6.

In linea poi d' opinione risulta certamente la temerità calunniosa della data imputazione postochè due giudicati conformi del 13. Novembre 1828. e del 30. Marzo 1829. furono pronunciati col più maturo esame, e fu rigettata l'accusa degli stralciarj e Accomandanti; qui l' opinione non riposa solamente sulla presunta sapienza e integrità dei Giudici : ma giudica per se stessa, con cognizione di causa postochè i fatti sono incontroversi. Questo appello alla pubblica opinione preceduto dalla vene-

randa autorità dei Tribunali costituisce un vero beneficio per ogni uomo di onore, e molto più per una accreditata Casa commerciale.

Prescindendo quindi dagli autorevoli giudicati di prima istanza, e di revisione, dovrebbero Mondolfi e Fermi quasi ringraziare i loro avversarj per aver loro procurata l'occasione di un trionfo luminoso mediante anche prove esterne, e positive. Coll'andar incontro ad uno scrutinio giudiziario, cui evitare, e sospendere poteva il Fermi, mostrò che allorquando fu pattuito nel loro concordato del 18. Settembre 1828. era tale scrutinio sicuramente e vivamente desiderato. Coll'essere poi stato prodotto il Libro del Carbonai fecero persino cessare la possibilità della taccia dell'apposto stellionato; E se per una falsa ipotesi volessero gli Avversarj affettar dubbj e sospetti, essi dappoi vessando Mondolfi e Fermi lo avrebbero fatto con dolo evidente, e con positiva nequizia.

Questione VIII.

Oltrechè l' imputazione data al Fermi apparisce temeraria inverosimile e smentita, che cosa altro risulta ?

Risposta.

49. « Tergiversazione, minaccia di tornar sem« pre ad accusare con titoli infamanti ed anche di « Crimine pubblico, e ciò con dolo manifesto « Abbiamo veduto, che dalla Ruota Criminale di Firenze con Decreto del 13. Novembre 1828. fu ri-

gettata la querela degli Accomandanti come inammissibile; Abbiamo pur veduto, che questo Decreto fu confermato colla Decisione dell' I. e R. Consulta del 30. Marzo 1829. La Ditta Mondolfi e Fermi due giorni dopo, cioè nel 1.° Aprile, riassunse la causa civile pel pagamento delle rimanenti Cambiali avanti il Tribunale di Commercio di Firenze in cui « Domandano e fanno istanza, che piaccia « al Tribunale di Commercio di condannare per « mezzo di Sentenza eseguibile provvisoriamente « senza cauzione e nonostante appello o opposizio- « ne, la detta Ragione Carbonai, e i Signori Stralcia- « rj della medesima, e il detto Sig. G B. G. Car- « bonai anche con arresto personale al pagamento « delle infrascritte Cambiali « A questa domanda fecero nel contesto precedere la loro protesta e riservo di agire di calunnia per la querela rigettata dalla Ruota Criminale col Decreto 13. Novembre 1828. (Stampa Fermi pag. 14. e 15.)

Che cosa praticarono i citati Signori? - Nel giorno 4. Aprile, cioè tre giorni dopo la detta citazione, rinnovarono avanti la Ruota Criminale la stessa querela di stellionato, e nel giorno 9. (cioè cinque giorni dopo) avanti il Tribunal di Commercio risposero alla detta citazione concludendo che « Do- « mandano che piaccia al Tribunale di *dichiarar- « si incompetente* con rinviare le parti al congruo « e competente Foro della Ruota Criminale « (Stampa degli Accomandanti pag. 21.)

Quì abbiamo un fatto, che parla da se. Il creditore delle cambiali ci pulsa. Arrestiamo la giustizia del Tribunale di Commercio colla sola fede di aver dato una querela criminale Non importa

che ci venga rigettata, anzi è meglio per noi. Noi potremo così in eterno impedire di essere obbligati ad un pagamento definitivo perchè noi possiamo tornar sempre ad arrestare i passi della giustizia civile col rinnovar sempre la querela rigettata. Questo discorso risulta da quella risposta stampata pag. 20. e seg. Io non so se si possa colla semplice presentazione della querela, ossia di un eccezione civile trasformata in querela, rendere un Foro civile incompetente a piacere del Litigante specialmente in Toscana dove vien praticato il previo giudizio di ammissibilità di una querela, talchè il Giudice civile sia tosto colpito prima che sia ammessa con formale decreto. Io non so se un Tribunal civile, e specialmente mercantile in fatto dì cambiali, sia obbligato a deferire addirittura ad una evasione del debitore convenuto per il mero fatto a lui facoltativo della querela presentata, e riconoscersi fin anco incompetente benchè si tratti di procedura privilegiata, e meramente provvisionale. Un tanto inconveniente sarebbe una cosa disastrosa. Ad ogni modo quì io veggo una vera tergiversazione del pari dolosa, che disonorevole per chi la praticò, ed un doloso, e sanguinoso oltraggio contro del Fermi.

50. Veggiamo ora, che cosa avvenne dopo il 4. Aprile 1829. avanti alla Ruota Criminale. Un aneddoto d'un genere particolare segnalò la smania di denigrare il Fermi. Ecco il fatto. Allorchè nell' antecedente giudizio criminale il Fermi volle informare pienamente la Ruota della integrità delle sue operazioni negli affari avuti colla Ditta Carbonai e CC., sottopose agli occhi dei Giudici il suo salda-conti, con una serie di Cambiali originali fra

le quali alcune che ebbe la diligenza di procurare passate ad altre case.

Fra queste se ne trovava una tratta da Biguglia di Venezia sopra Mortera e Nipoti di Livorno i quali coll'accettarla se ne riconobbero debitori. Questa Cambiale fu girata a Fenzi e CC. e da questi a Mondolfi e Fermi. Essi la girarono a Carbonai e CC. i quali pure la girarono in Ulrik e figlio, i quali alla scadenza la realizzarono mediante pagamento fattone dai detti debitori Mortera e Nipoti.

Mondolfi e Fermi addebitarono Carbonai e CC. della valuta di quella Cambiale, e ciò fecero nel conto che fu poi saldato con le controverse Cambiali. Questa Cambiale pertanto formava un docnmento per provare che quel Conto era composto da effetti o valori pervenuti alla Ditta stessa Sociale Carbonai e CC., e che però alla medesima apparteneva.

Ansiosi gli Avversarj di trovare appigli contro la luminosa difesa del Fermi esplorarono ogni partita del Conto sottoposto al loro sindacato e con una inquisizione instancabile procacciarono tutte le possibili notizie esterne riferibili al detto Conto. Ebbero quindi ricorso anche al Negozio Mortera: e siccome non poterono più trovare la Cambiale originale, così ne ritrassero una copia privata da un giovine del Negozio giusta registri privati conservati a semplice memoria interna. In questa copia nella gira fatta da Mondolfi e Fermi si leggeva Carbonai senza le iniziali *e CC.* Che cosa ne conclusero gli Avversarj? Che la copia privata e di niun uso doveva prevalere e far fede contro l'originale

di cui si fece uso; e se l'originale portava nel corpo stesso anche le iniziali *e CC.* (cioè compagni). concludere si doveva essere state aggiunte dappoi dal Fermi, cioè allorquando l'originale fu da lui ricuperato dal Mortera.

Su di questo fondamento querelarono di falso commesso in scrittura il Fermi, e ciò a loro dire per avere aggiunto al nome di Carbonai le iniziali *e CC.*

Ma dopo la girata di Mondolfi e Fermi su Carbonai e CC., esisteva la girata della Ditta Carbonai sopra Ulrik. Quest'ultima loro girata fu dagli Avversarj riconoscita come vera ed incensurabile. Dunque constava che la detta Cambiale era passata in potere della Ditta stessa che ne dispose. Dunque il fatto stesso autenticava le iniziali inserite nella gira originale fatta da Mondolfi e Fermi. Dunque il fatto stesso dimostrava la verità dell'originale e il difetto della copia: Dunque dalla stessa carta constava della temerità del sospetto di falso in iscrittura, e quindi della aperta calunnia della accusa presentata.

Nella copia di quessa Cambiale Mortera, e non nell'originale di lei, che cosa si legge? Che la Casa Mondolfi e Fermi gira la Cambiale su Carbonai omesso il *CC.* (ossia e *Compagni*) esistente nell' originale realmente girato e presentato da Fermi Ma chi si sottoscrive IN QUESTA STESSA COPIA? *G. B. G. Carbonai e CC.* Dunque l'omissione delli *CC* fatta nella copia tenuta per memoria, si vedeva tosto essere accaduta per isbaglio. Ciò era per se chiaro dal vedere che in amendue leggevasi per ultima *girante* la *Ditta Carbonai e CC.*

Eppure gli Accusatori del Fermi alzarono il grido di falso in scrittura, e affermarono senza altro esame, che il Fermi dopo aver ricuperata quella Cambiale ne aveva alterato il testo aggiungendovi l' intitolazione alla *Compagnìa Carbonai*. Con ciò capovolgevano tutta la logica sì naturale che legale. Il documento, che dovevano accusare di falso qual era? Certamente la Cambiale girata, e non la copia suddetta di terzi. Ora come argomentarono costoro? essi assunsero come dato, che la copia di non uso senza *CC*. fosse la vera Cambiale, e la girata col *CC*. fosse falsificata con una giunta, dopo che era tornata in mano di Fermi ricuperata dalla Casa Mortera. Ma quì provar si doveva, che la carta girata fosse senza la pretesa giunta. Come lo provano? Colla detta copia non girata. E questo si chiama provare?

51. Ma finghiamo, che si voglia porre in bilancia l'originale colla copia; che cosa risponde la logica legale? Ecco: di quì ho la copia, e di là l' originale sotto gli occhj. Nella copia entro il corpo della gira leggo il nome nudo di Carbonai, ma nell' originale veggo l' iniziali di *Compagni*. In amendue però Carbonai si firma *Carbonai e CC*. Che cosa debbo decidere? L'accettazione e la stipulazione sono correlative, e si corrispondono come la risposta alla domanda. Ma così è che in entrambe l' accettazione e l'obbligazione è segnata a nome di *Carbonai e CC*. Dunque si deve decidere, che originalmente la Cambiale fu girata a *Carbonai e CC*. Dunque l'omissione dell' iniziale *e Compagni* derivò da una svista nel fare la copia. Dunque non fu punto aggiunta dopo la gira e l'estinzione.

Il fatto reale, cioè l' uso fattone, conferma questa

conclusione. Fu forse usata in particolare dal Carbonai, o non piuttosto dalla Ditta e in oggetto di sociale ragione? Costa anche da decreto, che fu usata in oggetti della ragion sociale, e fu accettata dai terzi a nome della ragion sociale Carbonai. Dunque dall'uso fattone, e dalle cose praticate risulta, che fu girata in conto della ragion sociale *Carbonai e CC.* Costa dunque, che al sovvertimento logico, fu aggiunta una menzognera e nefanda imputazione in un fatto proprio del Negozio Carbonai e CC, sul quale non è possibile fingere ignoranza scusabile. Prima che costi del corpo di un preteso delitto, asserire un delitto colle prove in mano che non fu commesso, e nell'atto stesso farne autore un Banchiere onorato, qual nome merita questo procedere?

52. Ora si presenta un altro oggetto. Questo è un libro Salda-Conti della Ditta Mondolfi e Fermi. Abbiamo veduto che il Fermi quantunque non fosse obbligato a tessere l'apologia del suo operato colla Ditta Carbonai e CC., ed a lui bastar potesse il respingere un accusa temeraria ed improponibile, ciò nonostante per uno zelo di onore volle direttamente dar conto delle sue operazioni commerciali concluse poi colle disputate Cambiali. Fra i mezzi di prova giustificativi produsse un libro che descrive il conto che fu saldato colle controverse Cambiali.

Questo conto è composto di molte partite a respettivo debito e credito provenienti da danari pagati, da Cambiali cedute, e da Cappelli di paglia venduti. Lo sbilancio del conto formante credito ai Signori Mondolfi e Fermi deriva dalle vendite dei Cappelli di paglia, perchè risulta che gli altri titoli si saldano fra di loro.

Se questo conto appariva appartenere all'Accomandita Carbonai e CC. ognuno rileva che quanto a Fermi rimaneva evidentemente smentita l'accusa dedotta contro quelle Cambiali che lo saldarono.

Onde avvalorare viepiù questo intento il Fermi ricorreva all'esame dei documenti che comprovavavano molte delle partite descritte nel conto; e vi ricorreva efficacemente, perchè o erano quietanzati dalla Ditta Carbonai e CC. o erano girati ad essa e spesi da lei: Oltre a ciò deduceva il Fermi che il conto era intestato a carico dell'Accomandita Carbonai e CC., e che era mensualmente liquidato e approvato dall'Istitore apponendo le parole - *sta bene* – e quindi la firma – *G. B. G. Carbonai e CC.* –

Sentirono i Querelanti la forza degli argomenti del Fermi e tentarono di togliere la fede al detto salda-conti. A tal uopo immaginarono e osarono di asserire che nell'intestazione del detto libro fosse stata aggiunta la dizione – *e Compagni* – pretendendo che in origine esprimesse il solo nome di Carbonai.

I Giudici Criminali rigettarono simile accusa considerando, che la firma della Ditta *Carbonai e CC.* apposta mensualmente in quel libro e riconosciuta dai Querelanti come vera, essendo in perfetto accordo colla scritta intestatura del libro medesimo, ne *escludeva* la falsità.

Due osservazioni emergono da questo fatto certissimo risultante da atti ufficiali: l'una riguarda il merito; e l'altra la procedura. Quella che riguarda il merito si è il dolo, la mala fede dell'accusa smentita dallo stesso libro; e smentita *definitiva-*

mente; e non in modo puramente negativo per mancanza di prove.

L' osservazione poi che riguarda la procedura consiste nell'aver sorpassato i termini di un mero giudizio di ammissibilità dell' accusa e di aver dato luogo a quello di dissipata imputazione. Questo trapasso fu praticato dagli stessi Querelanti; e però da se stessi si preclusero l' adito a reiterare ogni accusa. Invano vorrebbero scusarsi col dire che Fermi colla produzione di quel libro provocò la querela degli Accomandanti. Imperocchè era a loro libero di escepire non essere quella la sede propria del giudizio sulle produzioni del Fermi, riservandosi di opporre nel giudizio di merito ciò che fosse di ragione facendo intanto istanza che venisse pronunziato sull' ammissione dell' accusa giusta i mezzi prodotti. Una declinatoria come questa non fu opposta dagli Accomandanti onde non lasciarsi spostare dal campo del giudizio preliminare. Essi discesero nell' arena propria di un giudizio di merito; e però il Decreto di rejezione dell' accusa rivestì realmente l' indole di *dissipata imputazione*.

Questo proprio carattere risulta dal contesto motivato nel quale non si dice, che l' accusa degli Accomandanti manca di prove valevoli, ma si conclude per la di lei positiva falsità in vista delle approvazioni mensuali tutte autenticate colla firma sociale *Carbonai e CC.*

53. Tutto questo affare era stato dibattuto prima del 30. Marzo 1829. avanti alla Suprema Magistratura nel giudizio di Revisione del decreto 13. Novembre 1828. Ciò nonostante il detto Decreto ,, 13. Novembre 1828. che rigettò la querela di stel-

lionato fù confermato dalla detta Suprema Magistratura, col già ricordato rescritto 30. Marzo 1829. Malgrado ciò chi crederebbe che cinque giorni dopo gli accomandanti Carbonai riprodussero la querela stessa di stellionato, allegando la predetta falsità della Cambiale estinta dalla Casa Mortera come nuovo indizio dell'imputazione di stellionato (vedi il certificato della Cancelleria della Ruota Criminale del 6. Aprile 1829. stampa degli accomandanti pag. 17.) Il Fermi per finire una volta questa vessazione, alla quale nell'antecedente giudizio volle così generosamente soddisfare, e veggendosi purgato abbastanza da ogni sospetto, il Fermi dico oppose la pendenza del Giudizio Civile sullo stesso, soggetto. Previdero gli accusatori che la declinatoria del Fermi era immancabile, e però studiarono di proporre in principale l'accusa del falso della detta Cambiale e del salda-conti Fermi, onde per titolo di pubblico delitto si procedesse, e si sospendesse il civile giudizio. Ciò eseguirono nel giorno 7. Maggio 1829. cioè un mese e tre giorni dopo la querela amminicolata con falsità presentata il 4. Aprile precedente. In questa « Accusarono il Sig. « Abramo Fermi di falsità in recapiti commerciali, « sostenendo, che a proprio comodo avesse intercalato tanto in un libro salda-conti quanto in una « Cambiale la dizione e CC., convertendo così a « proprio profitto un debito del Carbonai in un debito della Ditta Carbonai e CC. invocando dopo la « ratifica fatta dell'accusa, la pena della Legge Toscana del 2. Febbrajo 1825., cioè i lavori pub- « blici » (Voto Carmignani). Con questo atto è manifesto essersi denigrato orribilmente l'onore del

Fermi, ed essersi attentato alla di lui personale sicurezza per farlo servo infamato dei pubblici lavori, ed essersi ciò praticato dietro una luminosa precedente discussione di già avvenuta in conflitto cogli accusatori, i quali non potevano ignorare la realtà dei fatti del loro negozio, e le giustificazioni di già mostrate loro dal Fermi.

54. Quale fù l' esito di questo orribile tentativo. La Ruota Criminale prese in esame l' una e l'altra querela ed amendue le rigettò come inammissibili, dichiarando che il preteso falso del salda-conti, e della Cambiale Mortera non era IN IPOTESI che *famulativo* all' accusa di stellionato già promossa nel giudizio civile, e quindi secondo l'istanza del Fermi di rinviare l' affare al Civile giudizio. Ciò costa dal Decreto della Ruota di Firenze del 12. Maggio 1829.

Contro di questo giudicato gli accusatori ricorsero pure all' I. e R. Consulta per revisione. Allora fu intavolata una trattativa onde mutare il corso alla controversia e fu proposto al Fermi di toglier di mezzo i giudicati antecedenti. Ma il Fermi non aderì al proposto progetto, e fu perciò dichiarato, che il Fermi era in diritto di provvedere al suo onore, e al suo interesse come era più espediente; Tutto questo incidente fu trattato nel mentre che pendeva il ricorso avanti all' I. e R. Consulta implorante la revisione del mentovato Decreto 12. Maggio 1829. Questa Revisione fù accordata con Rescritto del 30. Settembre; ed ecco di nuovo la causa agitarsi avanti il Turno di Revisione.

55. In conseguenza fù pronunziato altro Decreto diciassette giorni dopo il Rescritto del 30. Settembre 1829. ora mentovato, e così sotto il giorno 17. Ot-

tobre del detto anno nel Turno Vannini , Biondi , e Pazienza. Nei motivi si legge il seguente brano.

« Giovando poi osservarsi in fatto che se pure « esistesse falsità nella chiamata intestatura del li- « bercolo di conteggio , tante altre firme successive « esistono in quel libercolo non attaccabili di falso, « e che la cambiale sulla quale si pretende pure » falsità, è Cambiale prodotta per parte di Fermi , « estinta , fuori perciò di ogni uso Commerciale , ed « estinta a profitto dell' Accomandita Carbonai e « CC. che se ne valse a dimettere un debito incon- « trastabilmente suo proprio. »

Si ponderi bene questo passo ; Si ponga mente ad istanza di chi fù pronunziato ; E poi si giudichi. E' vero o no che i termini di lui manifestano un giudizio di verità sulle partite del salda-conti del Fermi , a della Cambiale Mortera ? Lasciamo le rabulerie. Quì se la parte definitiva del Decreto 17. Ottobre 1829. per avventura non istabilisse nulla , ciò non ostante qui si vede il motivo pel quale la revisione ricusò di agire di ufficio in un titolo pubblico. Qui il ministero pubblico stesso interviene nel giudicato. Qui si dichiara che Fermi *dissipò l' imputazione* di falso. E' forse nuovo il giudizio di *dissipata imputazione* fatto prima di aprire l' inquisizione ? E' forse proibito nella Legge Toscana ? E' forse il Giudice legato alle passive ispezioni dei mezzi rilevanti o irrilevanti dell' accusa o della querela ? Ora il giudizio di cui si tratta definito col Decreto 17. Ottobre 1829. e appunto di questa indole. Dunque concluder si deve avere il Fermi *dissipata l' imputazione dell' accusata falsità* , ed essere stata in sostanza dichiarata detta *dissipata imputazione*.

Per la parte che stà più a cuore al Fermi la sopra riferita parte dei motivi è pur preziosa. L' opinione morale che ne emerge è irrefragabile, ed irretrattabile, senza che questo risultato quanto all' ordine forense sia o no rivestito di certe formule. Egli almeno serve ad attestare in fatto il sommo dolo col quale il Fenzi e LL. CC. vessarono il Fermi trattandosi di un fatto della loro Compagnia, che non poterono ignorare, e che era stato già prima discusso e schiarito in loro conflitto.

56. Dopo tante sconfitte del Fenzi e LL. CC· ognuno presumere dovrebbe di vederli repressi. Ben al contrario. Essi si fidano di poter sempre accusare, ingiuriare, e calunniare impunemente, e ciò per la temerità stessa delle loro accuse. La legge essi dicono permesse sempre di tornare alla carica fino a che non venga compiuto con Sentenza definitiva di merito il giudizio del fatto, dell' innocenza. Ora col giudizio di non ammissione della querela, questo giudizio definitivo non viene mai aperto nel mentre rimane aperta la facoltà di accusare: dunque il Fermi rimane semprè sotto il nostro flagello a nostro beneplacito. Essi pretendono perfino, che la rejezione della querela operi solamente una *sospensione*, e non una *perenzione d' istanza*, benchè non operi una decisione di merito. (Stampa degli Accomandanti pag. 18.)

Senza un turpe scambio non si può abusare così di ogni logica legale. Altro è che il Decreto di non ammissibilità di una querela o accusa non sia definitivo per il merito, ed altro è che non sia PERENTORIO DELL' ISTANZA. Sospendere una procedura per mancanza di prove, rilasciare un imputato

a processo aperto, è certamente funzione sospensiva o provvisionale; ma rigettare l'accusa è funzione perentoria dell' istanza: D' altronde la legge che stabilì il giudizio preliminare sull' ammissibilità dell' accusa presa nel senso di Fenzi e CC. diverrebbe una vera calamità. Come mai figurare questa dissoluta licenza di sempre accusare, di sempre infamare, di sempre vessare immaginata da costoro? Il più bello è che essi rimandati al Giudizio Civile da loro stessi incominciato, essi lo sospendono per tenere il Fermi sotto il pregiudicio del Criminale. Essi giunsero perfino ad attraversare il giudizio privilegiato mercantile per il pagamento provvisorio delle Cambiali come sopra si è veduto. Essi poi minacciano altre infamanti rivelazioni, e vogliono (essi dicono pag. 25.) « tacere per ora di parecchie circo« stanze assai più gravi, consigliando la prudenza di « riservarne talune alla *conoscenza esclusiva* del « Giudice competente, e piacendoci per *moderazio*« *ne* trasandare talune altre. » Con queste troppo screditate maniere dei calunniatori tentano di svegliare novi sospetti contro Fermi, e vantare moderazione nell' atto che tentano di mandarlo alla Galera. Essi poi ingiuriano i Giudici e le leggi, come se i Giudici dovessero dar fede e peso ad imputazioni di loro ESCLUSIVA CONOSCENZA, e non prodotte e discusse in contradittorio coll' incolpato.

57. A fronte di questo quadro fedèle e solennemente comprovato, ognuno giudichi se l' imputazione data al Fermi, oltre di essere temeraria, e inverosimile, e smentita, porti o no seco tergiversazioni e minacce di tornar sempre ad accusare con titoli infamanti, ed anche punibili di Crimine pubblico, e ciò con dolo manifesto.

Ma un tanto abuso fatto dal Fenzi e LL. CC. ha servito di Crociolo bensì tormentoso; ma nello stesso tempo glorioso al Fermi, talchè coll' egida di integri ed illuminatı Tribunali come quelli di Toscana può sfidare tutta la malevolenza e tutta la nequizia di qualunque avversario. Tale sarà almeno la pubblica opinione e la pubblica aspettativa, la quale sovranamente pronunzierà sul quadro intiero del contegno del Sig. Emanuel Fenzi e LL. CC., verso il Sig. Abramo Fermi, e verso la Ditta Mondolfi e Fermi. Questo pubblico non potrà a meno di pronunziare, con noi, che l' incolpazione divulgata di stellionato in quella stampa. « Oltre di essere « temeraria, inverosimile, e smentita, porta seco « tergiversazioni, minacce di tornare sempre ad « accusare con titoli infamanti, ed anche punibili « di crimine pubblico, e ciò con dolo manifesto ». Ecco l' espressione ultima di fatto risultante da tutta la storia di questa faccenda.

Questione IX.

Nella specie del fatto obiettato al Fermi è forse possibile trovare stellionato rispetto a Carbonai e responsabilità veruna rispetto al Fermi?

Risposta.

58. « In ogni pessimo caso nel Carbonai non sa-« rebbe intervenuto che abuso di confidenza o infe-« deltà verso gli Accomandanti, e mai e poi mai lo « stellionato. Quanto poi al Fermi non sarebbe stata « contratta veruna benchè minima responsabilità. «

Fino a quì io ho scritto e disputato attenendomi alle odiose qualificazioni usate dagli avversari del Fermi, non perchè io abbia mai pensato che assumendo anche il fatto tal quale viene figurato nella stampa loro egli contenga uno stellionato, ma sibbene perchè io sapeva che qualunque *connivenza* ad una cosa meno che onesta ripugnava al Fermi, ne tollerar poteva che alcuno lo credesse capace di tale connivenza benchè sottratta a qualsiasi responsabilità Criminale o Civile. Ora è omai tempo di vedere in primo luogo se la specie del fatto tal quale vien congegnato nella stampa degli Accomandanti, presenti o no i caratteri dello stellionato. A dir vero questa era la ricerca alla quale prima d'ogni altra soddisfare si doveva. Qui si tratta di una questione di diritto e non di fatto. Qui si tratta di vedere se anche supposto vero il fatto presentato offre o no i caratteri dello stellionato.

Tutto considerato io trovo, che solamente per una inescusabile ignoranza, o per una grande malignità fu fatto uso della qualificazione di stellionato. Conviene infatti o ignorare i segnali dello stellionato (cui dir potremo *furtivo*) posti dalle Leggi, o conviene falsamente e malignamente applicarli, per qualificare di stellionato il fatto di quelle Cambiali.

Benchè nella Legge Toscana del 30. Novembre 1786. conosciuta sotto il nome di *Codice Leopoldino*, non si trovi definito lo stellionato, benche nelle Leggi Romane venga disegnato per casi, e non con una logica definizione, ciò non ostante risulta che l' essenza dello stellionato furtivo consiste « nel disporre definitivamente di una cosa appar-

« tenente o obbligata ad altri colla scienza nel di-
« sponente di tale appartenenza o vincolo, e colla
« credenza in altri che egli disporre nè possa. «

59. Fu detto in primo luogo, che lo stellionato consiste nel *disporre definitivamente:* Con ciò s' indica che lo stellionato non viene costituito solamente dal animo doloso, e dalla macchinazione, ma si ricerca l' *evento*; talchè in ultima analisi l' evento è quello che regge e perfeziona il delitto «
« che cosa è lo stellionato? (dice il *Merlin*) Egli
« è una frode praticata a detrimento di taluno. Ma
« affinchè siavi frode due circostanze debbono neces-
« sariamente concorrere. L' intenzione, e l' evento.
« *Fraudis interpetratio* (dice la *Legge* 79. *ff. de*
« *regulis juris*) semper in jure civili *non ex even-*
» *tu dumtaxat, sed ex consilio quoque desideratur.*
« Non avvi dunque frode al cospetto delle Leggi se
« l' intenzione che si ebbe di defraudare, rimane
« senza effetto. *Ita demum revocatur* (dice la *Leg-*
« *ge* 3. §. 1. *ff.* Quae in fraudem creditorum). *Quod*
« *fraudandorum creditorum causa factum est si*
« *eventum fraus habuerit* (*)

Da ciò ne viene, che la semplice trattativa per esempio di vendere o di ipotecare una cosa già prima venduta od ipotecata ad altri non costituisce per anche lo stellionato, ma si ricerca, che l' atto venga compiuto e consumato di modo che se altro non costasse non si possa più rivocare ed inconseguenza il terzo ne riporti detrimento: Nello stellionato pertanto non si può figurare attentato veruno portante re-

(*) Repertoire verbo stellionat, stellionatarie.

sponsabilità civile o penale, ma tutto dipende dall' evento. Questo evento non può sorgere, che dalla definitiva disposizione della cosa talchè se senza considerare la frode l' atto non fosse per se traslativo di alcun diritto o fosse distornato per qualche causa egli per se stesso non produrrebbe verun effetto. Dunque nel caso di imperfezione, di nullità, o di storno, non esiste stellionato. La cosa giunge a tale, che se lo stellionatario furtivo redarguito del fatto da lui praticato fosse pronto ad indennizzare chi ha interesse impedirebbe l' esercizio dell' azione si penale, che civile, che intentare si poteva contro di lui. Ciò è secondo lo spirito della Legge come vien anche provato dall'autorità. *Dionisio* GOTTOFREDO annotando la Legge 2. *ff. Stellionatus* osserva, che chi vende, o impegna, e dissimula che la cosa sia ad altri obbligata, è contabile di stellionato (e cita Leggi diverse). Ma cessa questo carico tanto se non dissimula, quanto se sia pronto a soddisfare (*)

60. Fu detto in secondo luogo, che la disposizione definitiva deve cadere su cosa appartenente ed obbligata ad altri; Così una cosa venduta e cosa altrui, una cosa data in pegno è sottoposta ad ipoteca è cosa obbligata ad altrui. Nel primo caso si dispone della cosa aliena, nel secondo si vuole svincolare dal diritto altrui. Nell' uno e nell' altro caso si *attenta ai diritti altrui*. Fuori di questa condizione non si può verificar mai stellionato veruno

(*) Qui vendit aut pignorat et dissimulat « (aliud est si non « disimulat *L.* 15. §. *ult. ff. de pignoribus* ALIUD ETIAM SI PARATUS « SIT SATISFACERE 60. *edog.* 30. *cap.* 4.) rem alleri obligalam stel« lionalus leneiur «

Fu posto finalmente, che egli faccia credere di poter disporre della cosa. Ciò apparisce dalla qualificazione data dalla Legge allo stellionato. Da lei viene intitolata *Impostura*. In lei si dice, che lo stesso modo, che pel civile si chiama *dolo* ed inganno, nella ragion Criminale si appella stellionato. Quando taluno non ingerisce o non si approfitta della falsa opinione, ossia dell' inganno, per la quale vien giudicato poter disporre della cosa, non havvi per parte sua stellionato. Può certamente avvenire, che da altre informazioni estranee altri conosca il di lui dolo o impostura; ma ciò non ostante se colui fece giuocare l'impostura e che disponga definitivamente di una cosa, colui e reo di stellionato.

La truffa rassomiglia assai allo stellionato. Anche nella truffa si fa giuocare l' inganno e la falsa credenza, ma la truffa ha questo di proprio, che una cosa viene *ottenuta* mediante il consenso di un uomo indotto o sedotto da vedute o motivi non veri e fatti credere come veri. Nello stellionato per lo contrario il vero interessato ignora, che mal si disponga delle cose sue ne vi concorre il suo assenso. Si può certamente verificare, che si uniscano nella stessa trama sì lo stellionato, che la truffa; ma lo stellionato cadrà sempre sopra una circostanza, e la truffa sopra di un altra.

61. Ciò premesso si domanda se un terzo, che con vero e giusto titolo contrae collo stellionatario posto che costui o non distorni il sno mal fatto o non sia pronto a ripararlo, ma che vi persista possa questo terzo essere mai qualificato come complice e responsabile, sia crimiualmente, sia civilmente della frode?

Qui *Anton Mattei* colla scorta delle Leggi Romane risponde negativamente. Egli anzi insegna, che questo terzo, che di buona fede comprò dallo stellionatario può anche usucapire: Viceversa il compratore di mala fede può essere dentro il termine della prescrizione obbligato a restituire al vero padrone la cosa distratta dallo stellionato; ma nello stesso tempo egli ha azione contro il venditore stellionatario di farsi indennizzare coll' azione *quanti interest* (*) La scenza dunque o il sospetto di contrarre con un stellionatario, e di ricevere da lui una cosa della quale non può disporre, non aggrava il compratore di alcuna responsabilità penale o civile tranne l' obbligo di restituire al padrone la cosa dallo stellionatario distratta, il quale obbligo entro il corso dell' usucapione colpisce anche il compratore di buona fede.

62. Quali sono le conseguenze, che ne derivano? Essere in primo luogo logicamente impossibile riscontrare stellionato in un contratto vero e reale fatto da un procuratore munito di mandato obbligante il mandante; benchè si finga che, questo Procuratore converta i valori in propria utilità. Questo Procuratore potrà bensì essere tacciato di *abuso di confidenza* o di infedeltà verso il mandante, ma giammai di stellionato.

In secondo luogo questo Procuratore ancorchè si volesse qualificare stellionatario, non potersi conve-

---

(*) *Anton Mathei* de criminibus ad *lib.* 47. *ff. tit.* 13. *n.* 5. « Si « buona fide venditio facta fuerit usucapere rem possit emptor: « sin mala, empti actionem habet in id quod interest «

nire in giudizio se non quando lo stellionato abbia sortito mediante l' evento il suo effetto : e quand' anche avesse sortito il suo effetto non potersi agire in giudizio quando redarguito sia pronto a stornare o a risarcire il mal fatto.

In terzo luogo essere illegale ed oltraggiante in qualunque caso l'aggravare di responsabilità, sia criminale, sia civile qualunque terzo, che mediante vero contratto ebbe a che fare sia con uno stellionatario, sia con un mandatario infedele, tanto nel caso che questo terzo ignorasse il male operato dell'uno o dell'altro.

In quarto luogo in qualunque dannata ipotesi non potersi ammettere verun attore giudiziario sia civile, sia criminale a mover lite a questi terzi se prima questo attore non faccia costare di avere interpellato l'autore dello stellionato, o dell'infedeltà ed aver egli ricusato di risarcire, o essendosi dichiarato pronto a farlo, non avesse potuto mediante escussione debitamente fatta ottenere il dovuto risarcimento.

Posti questi dati di legge si confrontino col fatto di sopra accennato (*) ed ognuno giudichi se nell' affare presente siasi verificato carattere legale e visibile per Mondolfi e Fermi di stellionato stando anche al fatto stesso delineato nell' avversaria stampa : e se tutti i tentativi fatti dagli Avversari non siano colpiti dalla più spaccata illegalità ed improba lesione all' onore, ed alla sicurezza di Mondolfi e Fermi ?

(*) Vedi §. 22. e 23. sopra.

Questione X.

Tolta la veste di stellionato criminoso in ipotesi all'abuso di confidenza del Carbonai, quale responsabilità sarebbe rimasta al Fermi anche posto il fatto da suoi Avversarj esposto ?

Risposta.

63. « Nessuna benchè menoma responsabilità pe-« nale, nè veruna taccia morale nell'ipotesi figurata « sarebbe rimasta al Fermi. Per converso ogni que-« rela anche per complicità nella pretesa infedeltà « del Carbonai, sarebbe stata improponibile. «

Scartata la veste di stellionato malignamente posta sopra le operazioni fra il Fermi e l'Istitore Carbonai e CC., restringiamoci al titolo proprio di *abuso di confidenza o di infedeltà* dell'operato del medesimo. Si vuole che le Cambiali fossero tratte per un negozio particolare del Carbonai, e però rivolte ad uso suo privato. Questo è legalmente falso « Conver-« tit autem (dice il celebre Giovanni *Voet*) pro-« cul dubio nummos Dominicos Procurator in suos « usus quando eos *suo nomine* atque periculo foeno-« ri dat, *atque ita* suum *gerit negotium sibique no-« men acquirit* » (*). Ma costa, che Carbonai non contrattò, non si obbligò verso Mondolfi e Fermi a nome proprio, ma bensì a nome proprio della Ditta Carbonai e CC. Dunque è legalmente falso, che qui

(*) Commentarium ad Pandectas *Lib. XVII. Tit.* II. *Pro socio n.* 17.

abbia negoziato per suo conto privato. Daltronde l'abuso di confidenza, o l'infedeltà non si fa consistere nell'aver negoziato per conto proprio, ma bensì d'avere rivolti a proprio vantaggio i valori negoziati a nome della Società.

Ciò posto dirò col *Merlin* « Lorsque la dette a « été contractée au nom de la societé, tous les asso-« ciés y sont obligés *quand meme la somme aurait* « *été employée aux affaires particulieres* de l'as-« socié qui la emprumptée le creancier; qui a son « billet signé et *compagnie* peut demander son pa-« yement à tous les associés, comme se ses déniers « avaient été employés au profit de la societé. Les « associés doivent s'imputer de sétre unis avec « un associé infedele « (*) A ciò concorda la *Legge* 1. §. 9. *ff. de exercitoria actione.* Lo stesso viene formalmente insegnato dal *Pothier* nel suo *Trattato del Contratto di Società n.* 101. Da questa dottrina nota ed indubitata, in primo luogo gli Accomandanti imparino se la Ditta Mondolfi e Fermi abbisognasse di far girare in altre mani le sue Cambiali per esigerle da essi; Imparino in secondo luogo se obiettando operazioni abusive ed illecite del Carbonai fatte per abuso di confidenza, si potessse o si possa negare il pagamento delle dette Cambiali.

64. Un altra cosa debbono pure imparare, ed è di non trar profitto dell'asserita circostanza di *non aver* trovato nei registri palesi dell'Accoman-

---

(*) Repertoire Universel et Raison de Jurisprudence verbo *Société Sect. VI. §. II.*

dita mentovato il debito delle Cambiali verso la Ditta Mondolfi e Fermi. Quand'anche questo fatto costasse ne verrebbe forse la conseguenza voluta dagli Accomandanti? Leggano il *Savary* il quale ne' suoi *Pareri* alla *pag.* 102. riporta il caso in cui alcuni *Pagherò* erano stati da un Socio di negozio emessi nel nome suo e *della Compagnìa* nè pagar si volevano dall'altro Socio QUANTUNQUE PROVASSE, CHE IL DANARO non era entrato nella cassa sociale (lochè è assai più forte, che la mancanza di menzione). Essi vi troveranno il seguente passo « Il est indifferent que la somme prêté ait été « écrite ou non sur les livres socieaux; c'est a ce- « lui qui se plaint de cette omission à en deman- « der raison à son associé, et non pas au porteur « du billet qui a donné de bonne foi son argent « à la société entre le mains de l'un des associés. « La proposition contraire est ridicule; elle n'a « jamais été proposée parmi les negociants. Que si « elle avait lieu il n'y aurait jamais de sûreté à « prêter son argent aux negocians associés, il ne « tiendrait qu'à un marchand de s'associer un « homme de néant, et lui faire emprunter au nom « de la société, des sommes considérables, pour les « quelles il ferait des billets signés du nom social, « d'affecter de ne point écrire sur les livres de la « société les sommes emprumtées, et de faire éva- « der cet associé, et quand ceux qui auraient prêté « leur argent, viendraient lui demander paiement, « de les repousser en disant que les deniers em- « prumptés par un associé de néant, ne sont point « écrits sur le livres de la société, qu'il ne doit

« rien, et que ce n'est pas a lui qu'il faut s'adres-
« ser « . . . . *En verité il ne faut pas avoir le*
« *sens comun pour soutenir cette proposition.* «

Il detto *Savary* poi soggiunge che il detto argomento tratto dalla menzione del denaro ricevuto nei libri della società onde esimersi dal pagare le carte obbligatorie emesse a nome della società fu in prima istanza dannato dal *Balliagio di Tours*, e quindi in seconda istanza dal *Parlamento di Parigi*.

65. Ma spingiamo più avanti la cosa. Supponiamo, che Pietro estraneo presti a Luigi unito con altri in società sotto la firma sociale alcuni valori. Supponiamo, che questi valori non siano stati rivolti a benefizio della società, ma a benefizio privato di Luigi, e si provi la versione a favore di Luigi, e la cognizione in Pietro della destinazione del denaro prestato. Viene la scadenza e Pietro intima alla società il pagamento: si domanda, che cosa avrebbe potuto rispondere l'altro Socio Antonio a questa intimazione? Eccolo « Io veggo be-
« nissimo che voi Pietro avete prestati questi va-
« lori, e tenete i pagherò a nome della mia Com-
« pagnia; ma voi sapete e a mè costa, che eravi
« noto, che di questi valori io non avrei parteci-
« pato; come difatti non ne ho partecipato, di ciò
« potete accertarvi dalle prove che vi offro. Voi
« dunque sapevate in buona fede, che io non po-
« teva divenire debitor vostro. Voi conoscevate,
« che mi avreste caricato di un indebito: voi ve-
« devate che avreste voluto farmi pagare un valo-
« re non ricevuto, e del quale il mio socio Luigi

« era l'unico e reale debitore. Voi dunque avete « avuto realmente fede in Luigi rivolgetevi dunque « a lui e fatevi pagare. «

Questa risposta sarebbe stata giudiziosa ed onesta sempre che fosse costato di questa scienza e coscienza di Pietro; e di questa conversione dei valori suddetti. Fingiamo ora che il socio Antonio fosse ricorso al Tribunale accusando di collusorj, di falsarj tanto Pietro, quanto Luigi, anche provando questa scienza e coscienza di Pietro. Forsechè avrebbe agito legalmente e avrebbe dovuto essere ascoltato? Quì il *Merlin* risponde che nò in una Causa *Bonnet, Joubert, Chateau, e Gor* che leggesi per esteso nel §. V. della parola *Faux* del suo *Repertorio.*

66. La ragion naturale concorre ad avvalorare questa decisione. Qual è il fine e l'ufficio delle leggi in quest' affare? Fare in modo, che il privato senza suo consenso non risenta un danno ingiusto. Ma dall' altra parte niuna legge punir può un creditore leale con pene criminali. Egli è punito abbastanza della sua imprudenza fidandosi di una cauzione, che poteva venire impugnata. Se io dò danari ad un tale per farne uso, certamente non debbo perdere senza ragione il fatto mio. Ora o colui che riceve il mio danaro, e che me ne assicura la restituzione valendosi anche del nome del suo socio, se ne serve per estinguere un debito passato o per una mira futura, in ogni caso l'uso che egli ne fa non è un fatto mio ma suo. Se egli se ne serve per un fatto passato non è certo per me se io dovrò ricorrere per essere pagato alla borsa del socio perchè il mio debitore me lo potrebbe pagare

col proprio. Se poi riguarda un impiego futuro non è certo che egli lo impieghi a pro della società. Dunque la risponsabilità della mia scienza non è che condizionale ed eventuale. Essa dipende da due circostanze l' una, che il debitore impieghi il mio denaro a proprio vantaggio, e l' altra, che io molesti il Socio che colla firma della *Compagnìa* venga da me molestato. Quando dunque questo Socio venga sottratto dalla mia molestia il voto della Legge è soddisfatto nè può domandare di più sulla parte morale del come io abbia prestato il mio danaro,

67. Considerando poi la cosa in linea di positiva Giurisprudenza, si scorge che voler far punire come complice dell' infedeltà del Socio un creditore per ciò solo che sapeva di contrarre con un infedele, e che abusava dandomi un Chirografo a nome proprio e della società è una sperticatissima legale eresia È vero che quando questo creditore domanda un pagamento non dovuto, e che conosce non dovuto, agisce con dolo e può essere respinto coll' eccezione civile di dolo; ma ne viene forse la conseguenza che ogni *eccezione civile di dolo* si possa convertire in un azione penale? Quasi tutti i giudizj civili potrebbero essere convertiti in criminali se questa logica valer potesse. Qual è quel Codice, qual' è quel Paese, nel quale sia stata adottata questa immensa mostruosità?

Potevano dunque benissimo gli Accomandanti nel civile giudizio valersi dell' eccezione di dolo per sottrarsi dal pagamento delle cambiali provandone il titolo, e che si verificò il caso; Ma mai e

poi mai fu loro permesso di agire criminalmente.
I Tribunali di giustizia non sono Tribunali di penitenza, ma ufficj di indennità dei diritti dei cittadini. Dove pertanto veggono l'interesse al coperto non possono desiderare di infirire coi supplizj a menochè la legge espressamente non lo comandi. Certamente un doloso litigante è cosa riprovevole in morale, ma d'esso incontra la sua sanzione nell' opinion comune. Quali sono le conseguenze che ne derivano? Son due importantissime. La prima, che le querele degli Accomandanti nemmeno nella ipotesi disonorante del fatto esposto da essi non era legalmente proponibile nè poteva ipso jure ritardare il corso del giudizio civile. La seconda, che la proposta sola del giudizio civile era per se infamante contro Fermi; Essa ha per titolo un procedere *doloso* imputato a Fermi nell' esigere cambiali per titolo simulato, e colla scienza che tali cambiali non dovevano gravitare sulla Accomandita Carbonai e CC. Il soccombente per titolo di dolo posto in via di azione è infame per legge: opposto in via di eccezione contro il creditore preteso lo rende disonorato « Ex illa succumbens « infamis est (*Leg.* 2. §. *Ait praetor* §. 4. *ff. de dolo malo*) ex hac non item. licet opinio inde « penes viros graves et honestos sugilletur « *Voet ad Pandectas lib.* 44. *Tit.* 4. *n.* 1.

68. Le cose ora discorse concernono l'ipotesi nella quale un creditore avesse avuto la scienza, e la coscienza di contrarre in causa dell' utilità privata di un socio che si obbliga anche col nome della compagnìa, e posta sempre la condizione che

la compagnia venga pulsata pel pagamento. Ma se questa scienza non venga concludentemente provata dalla Società, il credito deve essere assolutamente pagato come appunto nell' identico caso fu deciso con Sentenza del *Parlamento di Tolosa del* 15. *Febbrajo* 1726. *nella Causa Rigaud, Malves, e Sichard,* come si può vedere nel detto *Repertorio di Giurisprudenza di Merlin verb. Faux Sect. I. §. V.*

Ma posto anche il caso, che cotale scienza fosse provata essa non partorisce fuorchè un azione puramente civile nè mai e poi mai può essere portata al criminale come si è veduto. Se di fatti quello che riceve da uno stellionatario un bene prima venduto o ipotecato colla cognizione della sua qualità non va soggetto fuorchè alla evizione della cosa ricevuta colla riserva di ripetere dallo stellionatario l' indennità, ne viene che almeno a pari anche colui che contrae con un Procuratore autorizzato il quale colla promessa propria e del mandante si obbliga al pagamento, non può andar soggetto fuorchè alla perdita del suo credito rispetto al mandante salva l' azione ad esigerlo dal detto Procuratore.

69. Per la qual cosa vien reso manifesto coll' autorità della Romana e comune Giurisprudenza e del naturale diritto che anche nel caso falsamente figurato dagli Accomandanti nessuna benchè minima responsabilità penale sarebbe rimasta al Fermi, e però costa, che le date querele furono assolutamente improponibili. Siccome poi niuno si può presumere ignorare il diritto, così ne deriva la ne-

cessaria conseguenza, che la qualificazione di stellionato o di complicità di stellionato data al Fermi è logicamente e legalmente calunniosa e dannata dalla legge in vista dello stesso fatto figurato dagli Accomandanti.

PARTE III.

Delle azioni giudiciarie competenti.

---

70. Raccogliendo le risultanze dell'esame fatto fin qui parmi essere concludentemente dimostrato, che la imputazione di stellionato a Fermi apposta dagli Accomandanti si trova essere

I.ª *Temeraria* come fu disputato nella Questione III.

II.ª *Inverosimile* come fu disputato nella Questione IV.

III.ª *Falsa* come fu disputato nella Questione VII.

IV.ª *Inopponibile* quand'anche i fatti riferiti fossero veri come fu dimostrato nella Questione IX. X.

Questa imputazione fu divulgata colle stampe. Questa imputazione fu per via di accusa scritta e ratificata impinta contro Fermi, ma nello stesso tem-

po fu rigettata in contradittorio processo fra le parti, e non in via di un semplice esame di irrilevanza di mezzi.

Dunque consta che dolosamente contro diritto fu oltraggiato e diffamato il Fermi sì nell' opinione pubblica che avanti ai Tribunali, e però aver esso il più irrefragabile diritto di agire per titolo « *di leso onore civile e credito mercantile*, *e di* « *lesa personale sicurezza traendolo con reitera-* « *te temerarie*, *inverosimili*, *false ed impropo-* « *nibili* accuse avanti le Magistrature Criminali di « Firenze e diffamandolo con una stampa diffusa da « per tutto come si proverà — Nec leve haberi de- « bet, si quis aut delicti auctor particepsve esse « spargatur, aut debitor dicatur alterius, vel ini- « quus alienarum rerum possessor; *praecipue in-* « *ter mercatores*, *quorum ex fide*, *quam apud* « *alios inveniunt felicitas magna ex parte pen-* « *det;* quae fides quantopere decrescere soleat ex « hujusmodi jactactionibus non discussis, experien- « tia testis est. Utique iniuriarum teneri eum, qui « vel non debitorem, ut debitorem appellaverit; « vel pignus proscripserit venditurus, tamquam a « me acceperit, cum ab alio accepisset, Servius et « Ulpianus auctores sunt *L. Item : apud Labeo-* « *nem* 15. §. *Item si quis* 32. *et* 33. *ff. De in-* « *juriis* et fidejussorem idoneum a reo oblatum, « acceptus non fuerit, tamquam de injuria sibi fa- « cta queri posse, Gajus refert *L. Si vero* 5. §. « 1. *ff. qui satisd. cog.* Quibus consequens est, « ut nec iniquum aut injustum censeri possit, si « PER LEGITTIMAM EXTENSIONEM LEGIS DIFFAMARI re-

« medium detur, per quod hujusmodi calumnian-
« tium ac diffamantium malitiis occurratur matu-
« re, atque ita sugillata ac labefactata per jactan-
« tiam existimatio fidesque confirmetur « *Voet Comment. ad Pandectas lib. V. tit. I. n.* 21.

71. Niente impedisce al Fermi di promovere addirittura e senza aspettare l'ultimazione della Causa principale civile l'azione suggerita e complessiva.

Anche per la calunnia, come osservò il *Mascardo*, si può agire nel giudizio riparatorio di onore leso. Questo meno odioso di una (benche giusta) vendetta, e più agevole ad ottenersi dall'animo dei Giudici che rifuggono dalla severità spaventevole di certe animadversioni: questo più conforme alla magnanima generosità di un innocente, ed al pubblico sentimento, il quale pur troppo suole compatire i rei, ed all'opposto mediante la moderazione li suole viepiù esecrare; questo giudizio dico mi sembra PIU' OPPORTUNO E PLENARIO; malgrado che « agire si possa di calunnia come opinarono i Si-
« gnori *Cremani*, e *Carmignani*.

Qui non si può opporre la pendenza della lite civile perchè si tratta di un azione diversa separata ed indipendente per la quale i due giudizj non si possono mai collidere. Fingiamo, che Pietro convenga Paolo per un debito, e che Paolo provi già pagato; supponiamo che Paolo dia la querela di falso, e di spoglio contro Pietro: Se Pietro promove l'azione di calunnia per l'imputazione di falso si potrà mai opporre la pendenza della lite civile? Come mai ciò si potrebbe? Io, di-

ce Pietro, non tolgo nulla a Paolo: io non voglio discutere se sia vero o falso che Paolo mi abbia pagato: ciò si vedrà nel giudizio civile. Ciò che sostengo si è che in qualunque caso io non posso essere querelato di falso perchè la Legge anche nel supposto di Paolo non presta azione, ne autorizza la nefanda querela data da Paolo. Dunque niuna possibile pendenza può attraversarsi alla mia azione. Ecco il caso nostro. L' imputazione criminosa data al Fermi fu fondata su una causale che niuna legge permette di dire criminosa. Dunque egli ha diritto assoluto libero indipendente di agire pel suo onore e la lesa sicurezza.

72. Procedendo per libello famoso o ingiuria scritta non occorre tornare ad esaminare se sia o no vero lo stellionato obiettato al Fermi mentre è massima accolta dai Tribunali Toscani che in que' titoli di delitto la verità del convicio non serve all'ingiuriante di scusa. È normale in proposito la causa *Notari e Webb* agitata con massimo impegno avanti la *Ruota Criminale di Firenze* e decisa con le *Sentenze del* 23. *Giugno e* 28. *Agosto* 1827. sanzionate entrambe dalla *Consulta* con i *Rescritti del* 30. *Luglio e* 27. *Settembre* 1827. che denegarono la domandata revisione.

Nè per isfuggire la Procedura il Fenzi e LL. CC. oppor potrebbero che l'imputazione di stellionato, essendo necessariamente annessa al titolo del negato pagamento delle Cambiali, non può separarsi dal giudizio Civile a cui e famulativa. Imperocchè senza alcuna indagine di fatto e per Sentenza di Legge consta il contrario. Il mio sartore

mi manda la lista di nna fattura già pagata e mi cita avanti il Giudice. Perchè egli mi cita per un titolo non valido, avrò io diritto di accusarlo in Criminale come truffatore? E se io lo accusassi come tale avrebbe o no diritto di darmi una querela di ingiuria? Tale è il caso del Fermi, quand' anche non potesse ottenere il pagamento delle sue Cambiali in forza delle eccezzioni degli Accomandanti come fu dimostrato. Dunque consta che spedito ed immediato è il rimedio di Procedere per libello famoso ed ingiuria.

In forza dello stesso principio pare avere il Fermi il diritto di agire *immediatamente* anche di calunnia *ex lege*. Qui non occorre verun indagine ne verun giudizio contradittorio di fatto. Qui la calunnia risulta dall' inscrizione medesima dell' accusa presentata da Fenzi e LL. CC. contro Fermi. Qui l'azione civile degli Accomandanti, qualunque siasi, non viene collisa dall' azione di calunnia come l' assoluzione dalla dimanda del mio sarto non mi sottrae dalla azione di lui per calunnia contro l'accusa datagli di truffatore. Qui la sola Legge parla per se; perocchè toglie al fatto del Fermi qualunque penalità, e non riconosce sul fatto accusato di stellionato alcun carattere criminoso. La calunnia adunque apparisce non per una difesa e per un giudicato di fatto ma per semplice ovvio ed immediato giudizio di diritto indipendente da qualunque altra Sentenza. Dunque per ciò stesso si può intentare l'azione di calunnia senza aspettare la separata Sentenza civile.

73. Ciò che dico rispetto alla imputazione di

stellionato parmi doversi pronunziare anche per l' accusa separata del falso della Cambiale Mortera e del libro Salda-Conti. Qui non avvenne la reiezione dell' accusa solamente in vista di una prova per se irrilevante, ma intervenne un Processo contradittorio fralle Parti. Qui dunque la reiezione dell' accusa rivestì il carattere di *dissipata imputazione* (§. 50. 52. 55.). Dunque sebbene il merito riguardi e il conto saldato con le Cambiali controverse, e una delle partite che lo compongono, ciò non ostante il titolo di falso in scrittura costituiva un *falso incidente* di competenza totalmente Criminale, il quale impediva di pronunziare civilmente finchè non fosse stato deciso dal Tribunal Criminale. Qual è la conseguenza che ne deriva ?

La Giustizia criminale tolse questo inciampo, e pronunziò potersi proseguire la Causa civile. Dunque perciò stesso giudicò non esistere ossia non constare del falso incidente. Forse che si pretenderebbe aver rimesso al Tribunal Commerciale la cognizione di questo falso? Ecco ciò che niun Giureconsulto affermar potrebbe, sì perchè niun Tribunale può capovolgere l' ordine pubblico delle competenze, e sì perchè i motivi del Decreto di Revisione non permettono di dare un tal significato alla Decisione della Giustizia criminale.

74. Ad ogni modo parmi che non conviene creare ceppi odiosi, disastrosi, ed assurdi, non comandati dalla Legge ed anzi contro il voto della Legge. È egli possibile figurare assurdo più disastroso di quello preteso dagli Avversarj di potere accusare, e tor-

nare ad accusare all' infinito senzachè l' accusato abbia altro mezzo di por fine alla persecuzione che un altro processo che può sospendersi à piacere del suo accusatore, o può protrarsi con danno e pena dell' accusato? Le Procedure sono instituite per difendere e non per opprimere, per riparare e non per offendere.

Sia pur dunque vero che la Legge abbia ordinato il previo giudizio di ammissione o di rejezione onde aprire un criminale processo, ma sarà pur vero che niuna Legge impedisce che un uomo pubblicamente infamato, e temerariamente assalito non si faccia rendere giustizia e provochi il suo nemico ad una riparazione e la giustizia non lo reprima colla pena relativa. Invano nel caso di una calunnia ex lege, e di un falso materiale smentito si potrebbe opporre che *adhuc sub judice lis est*, se il mio nemico abbia ragione o torto. Non vi può essere pendenza giuridica ove non vi sono fatti da discutere in contradittorio giudizio, ed ove la disputa di falso fu ultimata con sentenza. Parmi dunque che a buon diritto si potrebbe procedere giusta i *Voti Cremani e Carmignani.*

Ma memore del detto di *Seneca* che *cedere juri suo aliquando, non solum utile sed gloriosum,* sono del subordinato parere che per ogni motivo di sicurezza, di onore, di facilità, di gloria, e di effetto morale sarebbe più opportuno (senza legarsi a termini tecnici ed a grette formole e invece assumendo la forma di un azione in *factum*) presentare la querela « di leso onore civile e credito « commerciale, e di lesa personale sicurezza di

« Abramo Fermi traendolo con reiterate, temera-
« rie, inverosimili, false, ed improponibili accuse
« avanti le Magistrature Criminali di Firenze e dif-
« famandolo con una stampa diffusa dappertutto.«

Tale è il mio finale consiglio analogo anche alla generosa ed onorata indole dei Signori che mi onorarono colla richiesta del mio Voto, e colla mira spiegata in fronte a questa scrittura.

Milano 2. Giugno 1830.

GIANDOMENICO ROMAGNOSI.

Z. 7.5.333